CODICE CIVILE

SPIEGATO

DAI SUOI MOTIVI E DAGLI ESEMPJ

CODICE CIVILE

SPIEGATO

DAI SUOI MOTIVI E DAGLI ESEMPJ

CON LA SOLUZONE, *SOTTO CIASCUN ARTICOLO*,

DELLE DIFFICOLTÀ E DELLE PRINCIPALI QUESTIONI CHE PRESENTA IL TESTO,
E CON LA DEFINIZIONE DI TUTTI I TERMINI DEL DRITTO

DI

G. A. ROGRON

AVVOCATO AI CONSIGLI DEL RE ED ALLA CORTE DI CASSAZIONE

Seconda versione italiana
ESEGUITA
su la quinta edizione francese
Col confronto delle leggi romane; e col supplimento della
Legislazione e Giurisprudenza del Regno delle Due Sicilie
DA

Michele della Croce Petrucci.

TOMO SECONDO

NAPOLI
A SPESE DEL NUOVO GABINETTO LETTERARIO
Strada Quercia N.° 17 e 18

1832.

LIBRO PRIMO

DELLE PERSONE

TITOLO VII.

DELLA PATERNITA' E DELLA FILIAZIONE.

Le parole *paternità* e *filiazione* esprimono qualità correlative; la prima, la qualità di padre, la seconda, quella di figlio. Quindi allorchè si dice: goder dei diritti attaccati alla paternità, provare la sua filiazione, vale il dire: goder dei diritti attaccati alla qualità di padre, provare la sua qualità di figlio.

La paternità e la filiazione, sono di tre sorti:

1.ª *naturale e civile*, per il padre e per i figli nati durante il matrimonio;

2.ª *naturale solamente*, per il padre, ed i figli nati senza matrimonio;

3.ª *solamente civile*, per il padre e per i figli che abbia egli adottato.

Il Codice sotto questo titolo si occupa soltanto di determinare la paternità e la filiazione legittima.

CAPITOLO PRIMO

Della filiazione della prole legittima o nata durante il matrimonio.

Si è con ragione osservato che non è esatta la intitolazione di questo capitolo; poichè nelle parole *della prole legittima* o *nata durante il matri-*

monio, qualifica, in generale, per figli legittimi quelli *nati durante il matrimonio*: Ora, da una parte, i figli *conceputi* durante il matrimonio sono legittimi, benchè nati dopo lo scioglimento del matrimonio; e dall' altra, i figli conceputi *prima* del matrimonio, quantunque nati durante il matrimonio, non sono nella posizione di figli legittimi conceputi durante il matrimonio: imperciocchè pel solo fatto di essere stati conceputi prima del matrimonio, possono non essere riconosciuti (articolo 314 del Codice civile). Per altro, alcuni autori pretendono che questi figli, benchè non legittimi, sieno *legittimati* col matrimonio. La intitolazione del capitolo adunque sarebbe stata più esatta se fusse stata conceputa ne' termini dell' articolo 312 « de' figli legittimi, o *conceputi* durante il matrimonio ».

Art. 312. Il figlio conceputo durante il matrimonio *ha per padre il marito*.

Ciò non ostante questi potrà *negare di riconoscere il figlio*, se proverà che durante il tempo trascorso *del trecentesimo al centottantesimo giorno* prima della nascita del figlio, egli era, sia per causa di *allontanamento*, sia per effetto di *qualche accidente*, nella *impossibilità fisica* di coabitar colla moglie.

Ha per padre il marito — La natura non indica alcun mezzo onde riconoscersi qual sia il padre del fanciullo; nondimeno era indispensabile all' ordine sociale che la paternità fosse costante: nella mancanza d' indizj certi, si è scelta la presunzione che più si vicina alla pruova, quella cioè che risulta dal matrimonio.

« Il figlio *conceputo* durante il matrimonio ha per padre il marito. . . ». *Pater is est quem nuptiae demostrant.* Presunzione legale, che non può impugnarsi, fuori dei casi determinati, e che nulladimeno è fondata su la coabitazione dei conjugi, e su la fede che si hanno giurata.

Il Codice dice, il figlio *conceputo*: e nel vero, l'epoca del concepimento e non quella della nascita fa d'uopo esaminare. Basta che il concepimento abbia luogo durante il matrimonio, perchè il figlio sia legittimo. Quindi ciò che si rende importante è di determinare, dopo la nascita del fanciullo, quale sia l'epoca del suo concepimento.

Negare di riconoscere — Il non riconoscimento è un azione diretta a distruggere nel figlio, o nella figlia, la qualità di legittimi, che ingiustamente gli vien data dalla presunzione legale. Sì fatta azione appartiene al marito: appartiene benanche ai suoi eredi, ma soltanto in due casi determinati (articoli 317 e 325 del Codice civile).

Dal trecentesimo al centottantesimo giorno — La legge conta per giorni, affin di evitare le questioni che potrebbero insorgere per la ineguaglianza de' mesi: ma supponendoli tutti di trenta giorni, si può dire, in vece di trecento giorni, dieci mesi, ed in luogo di centottanta giorni, sei mesi. Le osservazioni mediche hau dimostrato che il tempo più lungo della gestazione è di dieci mesi, ed il più breve di sei. Suppongasi adunque che un uomo parta il dì 20 dicembre 1823; è assente durante i quattro mesi di gennaio, febbrajo, marzo ed aprile 1824, e ritorna il giorno 10 maggio: prima dello spirar de'sei mesi dopo il suo ritorno, per esempio, il dì primo novembre 1824, la moglie partorisce: potrà il marito non riconoscere il figlio. Imperciocchè per essergli attribuito il figlio, faceva d'uopo, o che fosse stato conceputo prima della sua partenza, ciò che è impossibile, poichè allora la gestazione sarebbe stata più lunga di dieci mesi; o che il figlio fosse stato conceputo dopo il suo ritorno, ciò che sarebbe benanche impossibile, poichè la gestazione sarebbe più breve di quattro mesi. In una parola, il marito può non riconoscere il figlio quante volte fosse stato nella impossibilità fisica di coabitar con la moglie, ne' primi *quattro* mesi dei *dieci* che precedono il parto.

Di allontanamento — Spetta ai giudici il decidere, tanto riguardo la distanza, che intorno alle difficoltà della coabitazione, se l'allontanamento abbia costituito la impossibilità fisica.

La maggior parte degli autori assimigliano all'assenza la prigionia di un coniuge o di entrambi, qualora fosse constante nel fatto la impossibilità della cobitazione, sia per ragione del carcere ove i conjugi fossero stati posti, sia per ragione della distanza delle rispettive prigioni: ma è chiaro che i giudici

non ammetterebbero facilmente queste cause di non riconoscimento; poichè potendo i custodi esser sedotti, la coabitazione de' conjugi avrebbe potuto aver luogo.

Qualche accidente — Quindi, a differenza della impotenza naturale (articolo 313 del Codice civile), l' impotenza accidentale è una causa di non riconoscimento: imperciocchè questa specie d' impotenza non offre nè le stesse difficoltà, nè le stesse incertezze intorno ai mezzi di provarla, ed il marito non ha, come nel caso della impotenza naturale, a rimproverarsi d' aver contratto matrimonio in uno stato che gli proibiva di credervisi abile. Poco importa che l' accidente abbia costituito l' uomo nello stato d' impotenza assoluta o momentanea, qualunque sia la causa; d' altronde l' espressione *accidente* sembrando piuttosto caratterizzare un male provveniente da un principio interno, alcuni autori hanno da ciò conchiuso che una malattia non sarebbe una causa di non riconoscimento: nondimeno altri autori e l'oratore del governo, ammettono una contraria opinióne; ma in questo caso ben si comprende, che bisognerebbe che la malattia fosse di tale gravezza, da far costante, nel fatto, di essersi renduta impossibile ogni coabitazione.

Impossibilità fisica — Cioè quella che deriva da un'ostacolo opposto dalle leggi fisiche ed immutabili della natura, siccome l' allontanamento, l' impotenza ben dimostrata del conjuge. La impossibilità fisica dà luogo al non riconoscimento, poichè somministra una pruova certa da distruggere la presunzione legale.

La impossibilità *morale* quella è che la sola ragione ci può far conoscere come una conseguenza quasi chè necessaria di determinati fatti e circostanze; per esempio quelli che si deducono dall' odio reciproco dei conjugi, dalla loro separazione di corpo.

SU L' ARTICOLO 312.

LEGGI ROMANE.

Concorda con la L. 5, ff. *de in jus vocando*, L. 6, ff. *de his qui sunt sui vel alieni juris*; L. 12, ff. *de statu hominium*; L. 4, C. *posthumis heredibus instit.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 312 del Codice civile corrisponde all' articolo 234 delle Leggi civili, così conceputo:

« 234. Il figlio conceputo durante il matrimonio ha per padre il
» marito ».

« Ciò non ostante questi potrà impugnare d'essergli padre, se proverà che, durante il tempo trascorso di trecento giorni compiuti prima
» della nascita del figlio, egli era, sia per causa di allontanamento, sia
» per effetto di qualche accidente, nella impossibilità fisica di coabitar
» colla moglie ».

« Similmente potrà impugnare la sua paternità, se proverà che, du-
» rante il tempo trascorso dal trecentesimo fino al centottantesimo giorno
» prima della nascita del figlio, era egli nella stessa impossibilità fisica
» di coabitar colla moglie ».

GIURISPRUDENZA.

1.° La buona fede in cui è uno de' conjugi di aver contrattomatri monio solenne giusta il concilio di Trento rende legittima la prole.

(C. C. N. 20 settembre 1815 *Bianconi* c. *Predifumo*; Suppl. 1818 pag. 487).

2.° Un postumo nato sotto l' impero del Codice civile, in conseguenza di matrimonio di coscienza celebrato sotto le antiche leggi, debbe esser dichiarato legittimo, e godere gli effetti civili.

(C. A. A. 24 novembre 1817, *Pantaleone* c. *Corrado*; C. 2. 8).

Art. 313. Il marito non potrà, allegando *la sua naturale impotenza*, non riconoscere il figlio: nè pure potrà non riconoscerlo *per causa di adulterio*, purchè *non gliene sia stata celata* la nascita, nel qual caso verrà *ammesso a proporre* tutti i fatti tendenti a giustificare non esserne egli il padre.

La sua naturale impotenza — Questa causa di non riconoscimento era sì difficile a stabilirsi, e dava luogo a discussioni sì scandalose, che il Codice l' ha soppressa. D' altronde colui che si è deciso a contrar matrimonio in uno stato che non gli permetteva d' adempierne i doveri, e che in tal modo ha ingannata la società, e colei che ha menata in moglie, non merita di essere inteso, allorchè pretende sottrarsi alla presunzione della paternità, che la legge attacca alla unione conjugale.

Se la impotenza non fosse naturale, vale a dire che non derivasse da un vizio di organizzazione originario, ma da un *accidente* avvenuto *prima* del matrimonio, colui che lo ha contratto, conoscendo questo stato, potrebbe mai esercitare l' azione di non riconoscimento?

Per la negativa, si può dire, siccome a riguardo della impotenza naturale, che colui il quale ha contratto un matrimonio non ostante uno stato contrario alla instituzione di questo, non potrebbe dolersi di una sorte che la sua temerità e malafede gli avessero meritata; che nel caso della impotenza accidentale egli è ancora più colpevole, poichè non ignorava al certo la sua posizione: nella contraria opinione, si risponde che, vietando la legge il non riconoscimento fondato su la impotenza naturale, sarebbe aggiugnere al testo ed estendere questa disposizione alla impotenza accidentale; che la ragione ricavata dalla temerità e dalla malafede del conjuge non è unica, nè la principale che ha fatto proscrivere il non riconoscimento per causa d'impotenza naturale; che la vera ragione, in fatto, è quella tratta dalla incertezza de' mezzi di pruova; e che tale incertezza non esiste riguardo alla impotenza accidentale preesistente al matrimonio.

Per causa di adulterio — Poichè, malgrado la infedeltà della donna, se il marito ha coabitato con lei, può il figlio appartenergli.

Non gliene sia stata celata — Le precauzioni praticate dalla donna per nascondere la nascita del fanciullo di cui si è sgravata, sono una tacita confessione che fa di non appartenere al marito; e questa confessione congiunta all' adulterio, fa crollare la presunzione della paternità. Ma fa d' uopo osservare che a differenza della tacita confessione la quale deriva dall' occultamento della nascita, la formale dichiarazione della madre, che il fanciullo di cui si è sgravata sia il frutto dell' adulterio, non autorizzerebbe il marito a non riconoscere il figlio; sì fatta dichiarazione per la quale la donna attirerebbe su di lei il disonore, potrebbe esser riguardata come l' effetto dell' odio o della demenza; ciò che non può dirsi della tacita confessione la quale risulta dall' occultamento, col mezzo di cui la donna cerca covrire la sua vergogna.

Ammesso a propórre — Quindi queste circostanze non servono a provare intieramente che il fanciullo sia illegittimo: esse soltanto rendono il marito ammessibile a completare la pruova che egli non ne sia il padre; ma in questo caso sarà sufficiente per lui dedurre i fatti che costituiscono una impossibilità morale di coabitazione, e questa impossibilità formerà la prima presunzione, che già risulta dall' adulterio e dalla nascita celata. Nondimeno queste due circostanze, quantunque gravi, non sono che presunzioni, poichè la donna adul-

tera ha potuto coabitare col marito, ed ha potuto nascondere la nascita del fanciullo di cui egli fosse il padre, pel timore che le inspira il di lui carattere difficile e geloso. D' altronde il marito non è obbligato di far comprovare l' adulterio con un giudicato per essere ammesso a non riconoscere il fanciullo, basta che la nascita gli sia stata celata, e che egli provi l' adulterio nel tempo stesso della pruova de' fatti della impossibilità morale della coabitazione.

SU L' ARTICOLO 313.

LEGGI ROMANE.

Vedi L. 6, ff. *de his qui sunt sui vel alieni juris*; L. 11, §. 9, ff. *ad Leg. Jul. de adulteriis*; L. 29 §. 1, ff. *de probationibus*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 313 del Codice civile è uniforme all' articolo 235 delle leggi civili.

Art. 314. *Il marito non potrà ricusare di riconoscere il figlio nato prima del centottantesimo giorno* dal matrimonio nei seguenti casi: 1.° quando prima del matrimonio *fosse stato consapevole* della gravidanza: 2.° quando avesse assistito all' atto di nascita, e questo atto *fosse stato da lui sottoscritto*, o contenesse la sua dichiarazione di non sapere scrivere; 3.° quando il parto non fosse dichiarato *vitale*.

Il marito non potrà ricusare di riconoscere il figlio — Quindi, fuori de' tre casi determinati dall' articolo, il marito potrà non riconoscere il fanciullo pel solo motivo che è stato *concepito* prima del matrimonio, e per fare ammettere il suo non riconoscimento, egli dovrà soltanto provare che il concepimento sia anteriore al matrimonio; questa pruova potrà stabilirsi dimostrando che la nascita è avvenuta prima del centottantesimo giorno a contare da quello in cui fu contratto il matrimonio.

Nato prima del centottantesimo giorno — Questo fan-

ciullo è conceputo prima del matrimonio, poichè centottanta giorni o sei mesi non sono ancora trascorsi dopo il matrimonio, e questo spazio di tempo è il più breve della gestazione: or, la regola « il figlio *conceputo durante* il matrimonio ha per padre il marito » non si applica al fanciullo nato prima del centottantesimo giorno. Nondimeno siccome è nato durante il matrimonio, possiede la qualità di figlio legittimo, o piuttosto quella di *legittimato* tacitamente col matrimonio de' suoi genitori, fino a che il marito non lo privi di una tale qualità col mezzo del non riconoscimento, che può intentare, salvo i casi di eccezione.

Si dice che il figlio è *legittimato*, piuttosto che legittimo, poichè, di fatto, i soli figli conceputi durante il matrimonio sono legittimi, ai termini dell' articolo 312. Di ciò segue che se il padre e la madre erano all'epoca del concepimento nella impossibilità di contrarre insieme matrimonio; per esempio, se Pietro divenuto vedovo di Sofia, sposasse Maria quattro mesi dopo, e costei dopo un' altro mese, si sgravasse di un figlio che Pietro, lungi di non riconoscere, riconoscesse per suo figlio, questo figlio non sarebbe legittimo; imperciocchè non potrebbe esser figlio di Pietro senza essere adulterino: ora i figli adulterini non possono essere legittimati (articolo 331 del Codice civile).

Fosse stato consapevole — Si presume che egli sia il padre del fanciullo, poichè ha sposata la donna che sapeva essere incinta: ma le intime relazioni che prima del matrimonio avessero avuto luogo tra lui e la moglie, non sarebbero per se sole bastevoli a torgli il diritto d' instituire l' azione di non riconoscimento.

Fosse stato da lui sottoscritto — Poichè avendo sottoscritto l' atto di nascita, ha accettata la qualità di padre e non può ritrattarsi. Ma la sola sua presenza, nel momento in cui l' atto è stato compilato, non sarebbe sufficiente: fa d' uopo che la sua intenzione di riconoscere il figlio sia a bastanza provata, e la sua sottoscrizione, o almeno la dichiarazione che non sa scrivere (sottoscrizione e dichiarazione che possono soltanto distruggersi con la inscrizione in falso), possono soltanto provare agli occhi della legge che non sia stato egli la vittima di qualche sorpresa, e della frode. Egualmente non potrebbe non riconoscere il figlio se avesse, sia prima, sia dopo la nascita, riconosciuto che gli appartiene il fanciullo, di cui sua moglie si è sgravata prima del centottantesimo giorno dal matrimonio; poco importa che un tale riconosci-

mento fosse fatto con atto autentico o sotto firma privata; poichè le regole del riconoscimento de' figli naturali non sono applicabili al caso in cui trattasi di un figlio nato durante il matrimonio, il quale conserva il suo stato col *riconoscimento tacito* del marito, derivante dal suo silenzio: ora, ogni riconoscimento espresso, deve almeno equivalere ad un riconoscimento tacito.

Vitale — Abile a vivere (*vitae habilis*). Se l'organizzazione del fanciullo non è a bastanza perfetta perchè possa vivere, si può presumere che egli è nato primo del tempo, e che per conseguente appartiene al marito. D'altronde il fanciullo che non è nato vitale, si considera come non fosse giammai esistito, egli, di fatto, non acquista alcun diritto e non può nuocere ad alcuno (articolo 725 del Codice civile). Il marito adunque non ha interesse a non riconoscerlo,

SU L' ARTICOLO 314.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 12, ff. *de statu hominum*; Novell. 39, cap. 6, ult., L. 3, §. 12, ff. *de suis et legitimis haeredibus*; Arg. L. 1, §. 1, *de agnoscendis et alendis liberis.*

LEGGI CIVILI.

L' arcolo 314 del Codice civile è uniforme all' articolo 236 delle Leggi civili.

Art. 315. La legittimità del figlio *nato trecento giorni dopo lo scioglimento del matrimonio*; potrà essere impugnata.

Nato trecento giorni dopo lo scioglimento del matrimonio — Questo fanciullo non è stato conceputo durante il matrimonio, ma dopo lo scioglimento di esso; non si può quindi a lui applicare la massima *Pater est is quem nuptiae demostrant*. Quindi ognuno può impugnare la sua legittimità. Alcuni autori pretendono che tale contestazione avrà per oggetto di provare, contra il figlio, che egli è nato trecento giorni dopo lo scioglimento del matrimònio; questa pruova una volta fatta, impedisce al figlio di riputarsi legittimo, poichè ai termini dell' articolo 312 il termine più lungo della gestazione

è di trecento giorni. Altri pensano non essere questo il senso dell' articolo 315; che allora quando il legislatore parla di un figlio nato trecento giorni dopo lo scioglimento del matrimonio, suppone questo fatto indubitato, e che se l'articolo non ha imperativamente dichiarato il figlio illegittimo, lo è perchè non avvi alcuna necessità di privare il fanciullo della qualità di figlio legittimo, fino a quando i terzi non credessero aver diritto di reclamare contra la legittimità: ma tostochè questa verrà contestata da coloro i quali vi avranno diritto, sì fatta contestazione sarà perentoria. Quest' ultima interpretazione sembra più naturale.

Non bisogna confondere il non riconoscimento e la contestazione: col primo si cerca togliere al fanciullo la qualità di figlio legittimo che gli accorda la presunzione legale: con la seconda, si sostiene che egli non ha mai posseduta la qualità di figlio legittimo, che gli si vieta di assumere. Il solo marito può esercitare l' azione di non riconoscimento; tutti coloro che vi hanno interesse possono contestar la legittimità.

Il termine per intentar l' azione di non riconoscimento è brevissimo: quello per promuovere la contestazione non è determinato.

SU L' ARTICOLO 315.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 4, Cod. *de posthumis haeredibus instit.*; L. 3, §. 11 ff. *de suis et legitimis haeredibus.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 315 del Codice civile è uniforme all' articolo 237 delle Leggi civili.

Art. 316. Nei diversi casi in cui il marito è autorizzato a reclamare, dovrà farlo *entro un mese* quando si trovi *nel luogo*, *ove è nato* il fanciullo.

Entro due mesi dopo il suo ritorno, quando in quest' epoca *fosse assente*.

Entro due mesi dopo scoperta la frode, quando gli si fosse tenuta occulta la nascita del fanciullo.

Entro un mese — Poichè la sorte del figlio non può restare lungo tempo incerta.

Nel luogo ove è nato — Se il marito si trovasse lontano a breve distanza, se avesse mezzi di facile comunicazione col luogo della nascita, di tal che l'avesse potuto facilmente conoscere, allora sarà considerato come se fosse nel luogo della nascita.

Fosse assente — Cioè che non è nel luogo. Questa espressione deve intendersi nel senso che comunemente se le dà (non presente).

Entro due mesi — Quando il marito era assente al momento della nascita, o quando questa gli è stata occultata, se gli accorda un termine più lungo per instituire l'azione di non riconoscimento; poichè, in questi due casi, gli è più difficile prenderne indizj.

SU L' ARTICOLO 316.

L' articolo 316 del Codice civile è uniforme all' articolo 238 delle Leggi civili.

Art. 317. Se il marito fosse morto prima di reclamare, ma non fosse ancora trascorso il tempo utile per farlo, *gli eredi* avranno *due mesi per impugnare* la legittimità del figlio, *computabili dall' epoca* in cui questi sarà messo in possesso dei beni del marito, o dall' epoca in cui gli eredi fossero *turbati dal figlio in questo possesso.*

Gli eredi — L' azione di un riconoscimento appartiene soltanto al marito ed ai suoi eredi, poichè alla sua morte essi lo rimpiazzano, e possono esercitarne tutti i diritti allorchè vi hanno interesse; ma i parenti che non succedono, siccome gli eredi della donna, non potranno sperimentare l'azione di non riconoscimento.

Due mesi — I fatti che possono stabilire il non riconoscimento possono essere del tutto ignoti agli eredi; fa d' uopo quindi accordar loro un tempo più lungo per poterli raccogliere.

Per impugnare — Vale a dire per non riconoscere; poichè in questo caso esercitano i diritti del marito, e cercano

distruggere nel figlio la qualità di legittimo che egli possiede.

Computabili dall' epoca — Poichè allora principia il di loro interesse.

Turbati dal figlio in questo possesso — Ma non bisogna credere che basti una molestia nel morale degli eredi ; per esempio , quella che risultasse dal portare il figlio il cognome del defunto.

SU L' ARTICOLO 317.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 317 del Codice civile corrisponde all' articolo 239 delle Leggi civili , così conceputo:

» Se il marito fosse morto prima di reclamare , tanto prima , quan-
» to dopo la nascita del figlio ma non fosse ancora trascorso il tempo uti-
» le per farlo , gli eredi avranno due mesi per impugnare la legittimità
» del figlio , computabili dall'epoca in cui questi si sarà messo in posses-
» so de' beni del marito , o dall' epoca in cui gli eredi fossero turbati
» dal figlio in questo possesso ».

Art. 318. Qualunque *atto stragiudiziale* contenente il rifiuto per parte del marito , o de' suoi eredi , di non riconoscere il figlio , si avrà come non fatto , se non è seguìto nel termine di un mese da un azione diretta contra *un tutor speciale* dato al figlio , *e chiamata la madre in giudizio.*

Atto stragiudiziale — (Fuori giudizio). Cioè che non mena alla pronunziazione di una sentenza ; per esempio , un rifiuto fatto innanzi notajo. Simile atto servirebbe solo a prolungare di un mese il termine accordato per proporre l' azione innanzi al tribunale.

Un tutor speciale — (Dato all' oggetto). Finito il procedimento , cessano le sue funzioni. Egli è nominato nel modo ordinario , cioè dal consiglio di famiglia.

E chiamata la madre in giudizio — L' azione non vien diretta contra di lei ; una specie di pudore avrebbe potuto impedirle di comparire innanzi al giudice , e difendere suo figlio. Ma si deve chiamare in giudizio , e , se vuole esservi presente , ne ha il diritto , poichè vi è interessato l' onor suo.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 318 del Codice civile è uniforme all'articolo 240 delle Leggi civili.

CAPITOLO II.

Delle pruove della filiazione della prole legittima.

Art. 319. *La filiazione* della prole legittima si prova *con gli atti di nascita* inscritti sul registro dello stato civile.

La filiazione — Non bisogna confondere la *filiazione* con la *legittimità*: la filiazione, come abbiamo osservato, è la qualità di figlio; questa qualità può esser legittima per i figli nati dal matrimonio, ed illegittima per quelli nati fuori matrimonio. La legittimità adunque è un attributo della filiazione: Un figlio prova la sua *legittimità* presentando *l' atto di matrimonio* dei suoi genitori (articolo 194 del Codice civile), o anche, se sono morti, provando il loro possesso di stato di conjugi legittimi, ed il suo di figlio legittimo, e che questo possesso non venghi contraddetto dal suo atto di nascita (articolo 197 eod.). Intorno ai mezzi per provar la filiazione, il Codice li determina in questo capitolo, senza occuparsi della legittimità, poichè suppone che il figlio si presenta a due conjugi legittimamente maritati, e che pretenda esser nato dalla loro unione.

Con gli atti di nascita — Imperciocchè l'atto di nascita prova fino alla inscrizione in falso: 1.° la nascita del figlio: 2.° la dichiarazione della sua filiazione, dichiarazione alla quale si presta fede, allorchè è fatta dalle persone determinate dalla legge (articolo 56 eod.). Poco importa che nell' atto di nascita la sola madre sia indicata: il marito è necessariamente il padre del fanciullo.

Ma colui che ha in suo favore soltanto l' atto di nascita, deve provare ancora la sua *identità*; vale a dire, che sia quello stesso che viene indicato nell' atto di nascita; questa prova potrà esser fatta col mezzo di testimoni, documenti etc.

SU L' ARTICOLO 319.

LEGGI ROMANE.

Arg. L. 2, Cod. *de testibus*; L. 29, ff. *de probationibus*; e L. 4, Cod. eod. tit.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 319 del Codice civile è uniforme all' articolo 241 delle Leggi civili.

Art. 320 In mancanza di questo titolo, basta *il possesso continuo* nello stato *di figlio legittimo.*

Il possesso continuo — Questo possesso, in moltissime occasioni, può essere una pruóva anche più valida dell' atto di nascita; imperocchè lascia minori dubbi su la identità dell' individuo che lo invoca.

Di figlio legittimo — Imperciocchè il possesso di stato *di figlio naturale* ma è produttivo di effetti; e la legge vuole che i figli naturali, per i diritti che loro attribuisce, sieno stati *legalmente riconosciuti.* Nondimeno all' articolo 341 vedremo che la quistione è tuttavia controversa in ordine alla *madre naturale.*

SU L' ARTICOLO 320.

LEGGI ROMANE.

Arg. dalle LL. 9 a 13, Cod. *de nuptiis.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 320 del Codice civile è uniforme all' articolo 242 delle Leggi civili.

Art. 321. Il possesso di stato si stabilisce *per mezzo di una sufficiente riunione di fatti*, i quali indichino il rapporto di filiazione, e di parentela fra un individuo e la famiglia a cui pretende appartenere.

I principali tra questi fatti sono :

Che l'individuo ha sempre portato il cognome del padre cui pretende appartenere:

Che il padre lo ha trattato come suo figlio, ed ha provveduto in questa qualità, alla educazione, al mantenimento ed allo stabilimento di lui:

Che è stato riconosciuto costantemente come tale nella società:

Che è stato riconosciuto in questa qualità dalla famiglia.

Per mezzo di una sufficiente riunione di fatti. — I fatti principali enumerati in questo articolo, possono ristringersi a queste tre parole: *nomen*, *tractatus*, *fama*. Come lo abbiamo osservato all'articolo 195.

La legge nella espressione, *i principali*, intende che le circostanze enunciate non sono le sole che possono invocarsi. Ella non esige in modo assoluto il concorso di tutti i fatti che indica: su questo punto si rimette alla saviezza dei magistrati.

SU L'ARTICOLO 321.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 321 del Codice civile è uniforme all'articolo 243 delle Leggi civili.

Art. 322. Nessuno può reclamare *uno stato contrario a quello, che gli attribuiscono l'atto della sua nascita ed il possesso conforme a questo titolo.*

E parimente nessuno potrà muovere controversia sopra lo stato di colui, il quale ha un *possesso conforme al titolo della sua nascita.*

Uno stato contrario a quello, che gli attribuiscono l'atto della sua nascita ed il possesso conforme a questo titolo — Quindi, un figlio che avesse il titolo di figlio legittimo di determinati individui maritati, ed un possesso conforme a questo titolo, non potrebbe pretendere di esser figlio legittimo o naturale d'individui diversi, e dimandare di essere ammesso

ad esibirne le pruove. La legge non saprebbe presumere in due conjugi una frode la quale consisterebbe nell' attribuirsi come nato dal loro matrimonio, un fanciullo che realmente non ne fosse il frutto.

Possesso conforme al titolo della sua nascita — L' atto di nascita senza il possesso di stato, ed il possesso di stato senza l' atto di nascita non sono pruove certe della filiazione: ma riunite, lo diventano. L' atto prova la nascita e la filiazione; il possesso di stato prova la identità del figlio. Nondimeno se si potesse impugnare tale identità obbiettando, per esempio, che il fanciullo è stato cambiato dalla nutrice, si avrebbe il diritto di combattere la pruova che risulta dall' atto di nascita e dal possesso di stato. Questo è il solo caso in cui l' articolo 322 va suggetto ad eccezione, sempre però quando non fosse contrastata la legittimità; imperciocchè se si provasse, per esempio che il padre del fanciullo era maritato con donna diversa da quella dalla quale è nato il fanciullo, questi evidentemente sarebbe illegittimo, e tanto il suo *possesso* di stato, che il suo titolo di nascita non potrebbero ulteriormente far pruova del suo stato di figlio *legittimo*.

SU L' ARTICOLO 322.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 322 del Codice civile è uniforme all' articolo 244 delle Leggi civili.

Art. 323. Mancando il titolo ed il possesso continuo, o quando il figlio fosse stato inscritto sotto falsi nomi, e come nato da genitori incerti, la pruova della filiazione può farsi col mezzo di testimoni.

Ciò non ostante questa pruova *non può essere ammessa*, che allorquando vi sia un principio di pruova per iscritto, e quando le presunzioni e gl'indìzi risultanti *da' fatti fino a quel tempo costanti* si trovino a bastanza gravi per determinare l' ammessione.

Non può esser ammessa — Non bisognava di leggieri permettere ad un individuo introdursi in una famiglia, provando

col solo mezzo di testimoni, sempre facili a subornarsi, che egli ne facesse parte.

Da fatti sino a quel tempo costanti — Per esempio, se il fanciullo raccolto in un ospizio presentasse le vestimenta, gli effetti trovati su lui, il processo verbale formato ai termini dell' articolo 58 del Codice civile. Nondimeno spetta ai giudici decidere se gl' indizi sieno a bastanza gravi per fare ammettere la pruova testimoniale.

SU L' ARTICOLO 323.

LEGGI ROMANE.

Concorda con arg. dalla L. 2, Cod. *de testibus*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 323 del Codice civile è uniforme all' articolo 245 delle Leggi civili.

Art. 324. *Il principio di pruova* per iscritto risulta dai documenti di famiglia, dai registri, e dalle carte private *del padre, o della madre*, dagli atti pubblici e privati provvenienti da uno delle parti impegnate nella contesa, o che vi avrebbe interesse se fosse in vita.

Il principio di pruova. — Così chiamasi ogni atto per iscritto che rende *verosimile* il fatto che si allega.

Del padre o della madre — L' articolo 324 non prescrive, siccome l' articolo 46, che il padre o la madre fossero morti; imperciocchè le carte in esso enunciate non formano che un principio di pruova, e non una pruova completa siccome nel caso dell' articolo 46.

SU L' ARTICOLO 324.

LEGGI ROMANE.

Concorda con la L. 29, ff. *de probationibus*.

L'articolo 324 del Codice civile è uniforme all'articolo 246 delle Leggi civili.

Art. 325. La pruova contraria potrà farsi con tutti i mezzi propri a stabilire che il reclamante non sia il figlio della madre, che pretende di avere, o pure che non è figlio del marito della madre, quando fosse *provata la maternità.*

Provata la maternità — Stabilita una volta questa pruova si presume che il marito è il padre del fanciullo (articolo 312 del Codice civile), ma questa presunzione non ha la stessa autorità.

Protetto soltanto dall'egida di un giudicato, per così dire, il fanciullo entra nella famiglia, senza atto di nascita, e senza possesso di stato; e quindi le parti interessate possono stabilire la pruova della sua illegittimità, senza essere obbligati di proporre fatti d'impossibilità fisica. D'altronde fa mestieri osservare che questo fanciullo si troverà sempre nella ipotesi dell'articolo 313 ove al marito fosse stata celata la nascita.

SU L'ARTICOLO 325.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 325 del Codice civile è uniforme all'articolo 247 delle Leggi civili.

Art. 326. I tribunali civili saranno *i soli competenti* per pronunziare su i reclami di stato.

I soli competenti — Se i giudici criminali fossero competenti, si spiegherebbe in preferenza innanzi ad essi l'azione, siccome nel caso di reato commesso dall'ufiziale dello stato civile, o dalle persone che hanno dichiarata la nascita; e, questi tribunali ammettendo sempre la pruova testimoniale, si eluderebbe in tal modo la disposizione dell'articolo 323. In generale, la disposizione dell'articolo 326 si applica anche al ministero pubblico il quale agisce di ufizio per far punire i reati di supposizione di stato.

Intorno al matrimonio, i giudici criminali sono competenti (articolo 198 del Codice civile), poichè la pruova testimoniale è ammessa. E nel vero, il matrimonio è un atto necessariamente pubblico, che può bene essere attestato da testimoni; d'altronde non colpisce l'interesse nel modo stesso che la forzata introduzione di un individuo in una famiglia.

SU L' ARTICOLO 326.

LEGGI ROMANE.

Concorda con la L. 32, §. 6 e 7, ff. *de receptis qui arbitrium.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 326 del Codice civile è uniforme all' articolo 248 delle Leggi civili.

Art. 327. L'azione criminale contra il delitto di *soppressione di stato non potrà intraprendersi* se non dopo la sentenza diffinitiva su la questione di stato.

Soppressione di stato — Questo reato consiste nel togliere o cercare di togliere ad un individuo il suo stato di figlio legittimo, distruggendo o alterando la pruova di questo stato. Tale delitto è punito con la reclusione (articolo 345 del Codice penale).

Non potrà intraprendersi — Nè anche il ministero pubblico potrebbe agire contra coloro che avessero soppresso lo stato di un fanciullo, fino a che questi non spiegasse la sua azione innanzi ai tribunali civili, e che si fosse già deciso su la sua dimanda. Senza questa disposizione, potrebbe la sentenza criminale servire innanzi ai tribunali civili come principio di pruova per iscritto, ed in tal modo si eluderebbero le disposizioni degli articoli 323 e 326 del Codice civile.

SU L' ARTICOLO 327.

LEGGI ROMANE.

Concorda con la L. 1, Cod. *de ordine cognitionum.*

L' articolo 327 del Codice civile è uniforme all' articolo 249 delle Leggi civili.

Art. 328. L' azione per *reclamare lo stato è imprescrittibile riguardo al figlio.*

Reclamare lo stato — Cioè reclamare lo stato di figlio legittimo.

Imprescrittibile — Per quanto lungo possa essere il silenzio del figlio, potrà sempre reclamare il suo stato; imperciocchè la prescrizione si applica soltanto alle cose che sono in commercio (articolo 2226 del Codice civile); vale a dire che possono esser comprate o vendute. Ora, lo stato degli uomini non è commerciabile.

Riguardo al figlio — Ma riguardo agli eredi di lui, allorchè possono sperimentar l' azione, siccome nel caso che egli fosse morto durante la minore età (articolo 329 del Codice civile), sarebbe prescritta nel decorso di trent' anni (articolo 2262 eod.); imperciocchè essi hanno un tale diritto soltanto per dimandare i beni del loro autore, cose che sono in commercio.

SU L' ARTICOLO 328.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 328 del Codice civile è uniforme all' articolo 250 delle Leggi civili.

Art. 329. La detta azione non può essere intentata dagli eredi del figlio il quale non abbia reclamato, se non nel caso in cui fosse morto in età minore, *o nei cinque anni dopo* la sua maggiore età.

O nei cinque anni — Non si potrebbe opporre al figlio il silenzio serbato fino alla età di ventisei anni, ma bensì ai suoi eredi, siccome una pruova che egli aveva tacitamente rinunciato alla sua azione; poichè essi hanno un interesse pecuniario.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 329 del Codice civile è uniforme all' articolo 251 delle Leggi civili.

Art. 330. *Gli eredi* possono proseguire quest'azione *quando sia stata promossa dal figlio*, purchè non abbia *desistito* formalmente, o non abbia *lasciato oltrepassare tre anni* computabili dall'ultimo atto della lite senza proseguirla.

Gli eredi — Questa espressione comprende gli eredi legittimi siccome i legatari e gli altri successori universali; ma si rivoca in dubbio se i creditori ed i legatari particolari abbiano il dritto di proseguire una tale azione, la quale sembra tutta personale, e che, per conseguente, deve soltanto appartenere al figlio o ai suoi rappresentanti.

Desistito — Il desistere è l' atto col quale uno dichiara di rinunciare alle sue pretensioni (articolo 402 del Codice di produra) : Ma anche quando il figlio abbia desistito dalla sua *azione*, può di nuovo intentarla; imperciocchè lo stato degli uomini che, siccome lo abbiamo osservato, non può essere oggetto di commercio, non può nè anche formarlo di una rinuncia, che soggiace alla prescrizione. Ma ben diverso è in riguardo agli eredi del figlio; l' aver egli desistito apporta loro pregiudizio; imperciocchè la loro azione ha piuttosto per oggetto l' interesse pecuniario che lo stato.

Se il figlio abbia desistito dalla dimanda, cioè abbia rinunciato alle procedure fatte, gli eredi non potrebbero ricominciare una novella dimanda a meno chè non fosse egli morto prima di ventisei anni; poichè in questo caso, il diritto di reclamare loro si appartiene, anche quando il figlio avesse sempre serbato silenzio.

Lasciato oltrepassare tre anni — Allora si dice che la istanza è perenta. La perenzione è l'abbandono di una dimanda la quale non è stata proseguita pel decorrimento di tre anni (articolo 397 del Codice di procedura). Tutte le procedure si considerano come non avvenute, e rimangono annullate; ma si conserva sempre il diritto. Nondimeno qualche autore pretende che la perenzione faccia perdere il diritto agli eredi; imper-

ciocchè si suppone che il figlio interruppe il corso del procedimento durante i tre anni, perchè conobbe la ingiustizia delle sue pretensioni; altri autori sostengono che essendo annullate le sole procedure, e non l' azione, non avvi alcuna ragione per privare gli eredi del figlio del diritto di sperimentarla, a meno che il figlio non fosse morto dopo la età di ventisei anni.

SU L' ARTICOLO 330.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 330 del Codice civile è uniforme all' articolo 252 delle Leggi civili.

CAPITOLO III.

De' figli naturali.

I figli naturali sono quelli conceputi fuori matrimonio. Si dividono in tre classi.

1.ª Figli *naturali propriamente detti:* sono quelli di cui il padre e la madre potevano contrarre matrimonio all' epoca in cui furono conceputi.

2.ª Figli *adulterini*: sono quelli di cui il padre o la madre, o l' uno di essi, erano al tempo del concepimento, impegnati in matrimonio con persone diverse dal padre o dalla madre.

3.ª Figli *incestuosi*: sono quelli di cui il padre e la madre, sono parenti o affini in un grado che importa proibizione di contrarre fra loro matrimonio.

SEZIONE I.

Della legittimazione dei figli naturali.

Art. 331. I figli nati fuori matrimonio, eccettuati *gl' incestuosi*, *e gli adulterini*, potranno essere legittimati *mediante il susseguente matrimonio* dei

loro padri, e delle loro madri, quando costoro gli avranno legalmente *riconosciuti per figli prima del loro matrimonio*, o li riconosceranno nell' atto stesso della celebrazione.

Gl' incestuosi e gl' adulterini — La prima condizione per essere legittimato è quella di essere riconosciuto prima del matrimonio: ora, i figli incestuosi e gli adulterini non possono esserlo (articolo 335 del Codice civile); d' altronde si dovrebbero elevare alla dignità di figli legittimi, quelli del delitto?

Mediante susseguente matrimonio — Pel solo fatto del matrimonio de' suoi genitori, e senza il bisogno di farne espressa menzione nell' atto

Riconosciuti per figli prima del loro matrimonio — Quindi i figli naturali riconosciuti dai loro genitori, posteriormente al di loro matrimonio avrebbero sicuramente i diritti di figli naturali riconosciuti (articolo 337 del Codice civile); ma essi non sarebbero però legittimati. Il legislatore ha temuto che i conjugi non potendo gustare le dolcezze della paternità, si mettessero di accordo per riconoscer come nati da loro, prima del matrimonio, figli che gli sono estranei, ed in tal modo si avessero figli legittimi per mutuo consenso. Questa frode non è a temersi nel momento del matrimonio; imperciocchè il suo scopo è di ottenere de' figli, ed in quel momento s' ignora se una tale speranza possa o nò verificarsi.

Sembra che il matrimonio *putativo*, vale a dire, contratto di buona fede da persone che non potevano maritarsi, non legittimerebbe i figli che fossero nati prima di tal matrimonio. L' articolo 201 attribuisce gli effetti del matrimonio *ai figli che sono nati dal matrimonio.*

SU L' ARTICOLO 331.

LEGGI ROMANE.

Vedi la Novell. 91, cap. 15; LL. 5, 10, e 11 Cod. *de naturalibus liber.*; Nov. 118, cap. ult.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 331 del Codice civile corrisponde all' articolo 253 delle Leggi civili, così conceputo:

» I figli nati fuori matrimonio, eccettuati gl' incestuosi e gli adulte-
» rini s' intendono *ipso jure* legittimati mediante il susseguente matrimo-
» nio delle loro madri coi loro padri, quando costoro gli avranno legal-
» mente riconosciuti per figli prima del loro matrimonio, o li riconosce-
» ranno nell' atto stesso della celebrazione ».

Art. 332. La legittimazione può aver luogo anche a favore de' figli premorti, che hanno lasciato discendenti superstiti, ed in tal caso giova ai detti discendenti.

SU L' ARTICOLO 332.

LEGGI ROMANE.

Vedi Instit. *de haereditatibus quae ab intest. deferuntur.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 332 del Codice civile è uniforme all' articolo 254 delle Leggi civili.

Art. 333. I figli legittimati col susseguente matrimonio avranno gli stessi diritti, *come se fossero nati da questo matrimonio.*

Come se fossero nati da questo matrimonio — Quindi il figlio legittimato non sarebbe il primogenito riguardo ad un figlio legittimo nato da un matrimonio intermedio. Per esempio: Paolo ha un figlio naturale da Giulia: dipoi, egli si marita a Sofia, dalla quale ha un figlio legittimo: Sofia more. Paolo prende Giulia in seconde nozze, il figlio che ebbero della loro unione è legittimato; ma non è primogenito riguardo al figlio nato di Sofia: imperciocchè si considera solamente esser egli nato dal matrimonio di Paolo e di Giulia. Ciò è importante per i maggiorati.

Fa d' uopo ancora osservare che, quantunque si consideri questo figlio come nato dal matrimonio, pur tutta volta non si potrebbero rivocare le donazioni fatte nel tempo passato dalla sua nascita al matrimonio dei suoi genitori, siccome avrebbe luogo se effettivamente fosse egli nato dal matrimonio; ma soltanto quelle fatte prima della sua nascita (articolo 960 del Codice civile).

LEGGI CIVILI.

L' articolo 333 del Codice civile è uniforme all' articolo 255 delle Leggi civili.

ARTICOLO NUOVO.

L' articolo 256 delle leggi civili, è così concepito :

» La legittimazione di mera grazia accordata con decreto del Re,
» gioverà a fare acquistare al figlio i diritti della legittimità, ma non re-
» cherà pregiudizio ai figli legittimi, nè ad altri congiunti per ciò che
» riguarda la successione ».

SEZIONE II.

Del riconoscimento de' figli naturali.

Art. 334. Il riconoscimento di un figlio naturale si farà *con un atto autentico*, quando lo stesso figlio nell' atto di nascita non sia già stato riconosciuto.

Con un atto autentico — Sotto l' articolo 25 del Codice civile si è già definito cosa sia l' atto autentico. Un atto ricevuto da un giudice di pace assistito dal suo cancelliere è ugualmente autentico: il riconoscimento fatto innanzi questo magistrato sarebbe valido.

La legge prescrive che il riconoscimento sia fatto con un atto autentico; 1.° perchè in atti di simil natura, faceva mestieri impiegare formole da garantire, per quanto fosse possibile, che il riconoscimento non fosse l' opera della sorpresa o della seduzione; 2.° perchè pel riconoscimento il figlio acquista uno stato novello, e lo stato degli uomini deve riposare sopra atti che abbiano l' impronta di tutt' i caratteri della verità.

Il riconoscimento fatto prima della nascita del figlio, è ugualmente valido come quello fatto dopo la nascita; imperciocchè il figlio conceputo, si considera nato tutte le volte che trattasi del suo interesse. Il riconoscimento che risulta da un' azione promossa in giudizio contro il padre; per esempio nel caso di ratto (articolo 340 del Codice civile); e contra la madre, dacchè la ricerca della maternità è permessa, ha lo stesso effetto di un riconoscimento volontario: in questo caso, la sentenza la quale riconosce che il figlio è nato da padre o

da madre determinati è un atto autentico, ed il figlio si trova in tal modo *legalmente riconosciuto*: D' altronde inutilmente si troverebbe permessa la ricerca della paternità nel caso di ratto e quella della maternità in ogni caso, se la sentenza che consacra l' una o l' altra non avesse gli stessi effetti del riconoscimento volontario.

Una grave controversia si è elevata fra gli scrittori, per sapere se i figli naturali riconosciuti con atto *sotto firma privata* avessero almeno il diritto di reclamare gli alimenti: sembra che la giureprudenza sia costante per risguardare interamente *nullo* un tale riconoscimento. L' argomento che pare aver sopratutto determinato le Corti, è, che la paternità è indivisibile; che non può essere scissa, e che un' individuo non potrebbe essere dichiarato padre per essere obbligato a somministrare gli alimenti, quando questa dichiarazione non potesse attribuire al figlio i diritti di successione. Ma se l' atto sotto firma privata contenesse nel tempo medesimo la promessa degli alimenti o di una somma qualunque, potrebbe per questa parte esser dichiarato valido; imperciocchè la dichiarazione della paternità, quantunque nulla nel senso di non potere attribuire il titolo di figlio naturale a colui che l' atto ha per oggetto, potrebbe nondimeno essere considerato come una causa di obbligazione contenuta nell' atto stesso.

Un minore potrebbe riconoscere un figlio naturale: il suo riconoscimento è la riparazione di una specie di delitto, ed i minori sono risponsabili de' reati che commettono (articolo 1310 del Codice civile).

Il riconoscimento essendo l' atto della libera volontà, un padre dopo di averlo legalmente fatto non potrebbe rivocarlo. E nel vero, il riconoscimento è una liberalità propriamente detta; è la dichiarazione di un fatto al quale la legge attribuisce taluni vantaggi: ma questa dichiarazione di paternità una volta fatta, il figlio acquista lo stato che non può essergli mai più tolto.

SU L' ARTICOLO 334.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 334 del Codice civile è uniforme all' articolo 257 delle Leggi civili.

Il nuovo Codice civile non deve regolare le pruove della paternità di un figlio naturale nato sotto l' antica legge, e quindi potendosi detta paternità far risultare da fatti gravi e concomitanti possono essere al medesimo aggiudicati gli alimenti a danno di colui che viene indicato padre.
(C. A. A. 20 giugno 1812; *Fusto* c. *Fusto*; C. 3. 248).

Art. 335. Questo riconoscimento non potrà aver luogo a favore de' figli nati *da incesto o da adulterio.*

Da incesto o da adulterio — Il riconoscimento de' frutti infelici del delitto sarebbe una specie di scandalo, e la condizione di un fanciullo oscuro e senza parenti certi, è preferibile a quella di un figlio riconosciuto pubblicamente come nato da incesto o da adulterio. Nondimeno l' articolo 762 del Codice civile accorda loro gli alimenti.

Non avvi antinomia fra gli articoli 335 e 762: imperciocchè la paternità, o la maternità adulterina o incestuosa possono esser certe senza che vi fosse riconoscimento. Per esempio, se nel caso dell'articolo 312 del Codice civile, il marito rifiuta il figlio nato da sua moglie, questo figlio è adulterino: se un fratello ed una sorella han contratto matrimonio di mala fede i figli nati della loro unione sono incestuosi; nondimeno la loro filiazione è provata con gli atti di nascita senza che vi sia il riconoscimento.

SU L' ARTICOLO 335.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 335 del Codice civile corrisponde all' articolo 258 delle Leggi civili, così concepito:

» Questo riconoscimento non potrà aver luogo a favore de' figli nati
» da incesto o da adulterio, o da congiungimento di persone legate da
» voto solenne dagli ordini sacri ».

Art. 336. Il riconoscimento del padre, *senza l' indicazione e l' approvazione della madre*, non produce effetto se non per riguardo al padre.

Senza l' indicazione e l' approvazione della madre — Vale a dire che la dichiarazione fatta dal padre, nell' atto del rico-

noscimento, che il figlio che egli riconosce è nato da una determinata donna, sarebbe senza effetto: non si doveva permettere di attribuire in tal modo figli naturali a determinate donne che sarebbe piaciuto al padre di scegliere, e così a suo piacimento covrire di obbrobrio le famiglie.

SU L' ARTICOLO 336.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 336 del Codice civile corrisponde all'articolo 259 delle Leggi civili, così conceputo:

» Il riconoscimento di un figlio naturale non avrà effetto, che a ri-
» guardo di colui che lo avrà riconcepito ».

Art. 337. Il riconoscimento fatto durante il matrimonio, da uno de' conjugi, a favore di un figlio naturale avuto prima del matrimonio *da altri*, *fuorchè dal proprio consorte*, non può nuocere nè a questo, nè ai figli nati da tal matrimonio.

Ciò non ostante produrrà il suo effetto dopo lo scioglimento del matrimonio, *quando da questo non resti prole.*

Da altri, *fuorchè dal proprio consorte* — Quindi, suppongasi che due conjugi, dopo il loro matrimonio, riconoscessero un figlio di cui la madre si fosse prima sgravata, egli non sarà *legittimato*, poichè la legittimazione ha luogo soltanto a favore de' figli riconosciuti prima del matrimonio, o nell'atto della sua celebrazione (articolo 331 del Codice civile); ma egli avrà tutti i diritti di figlio naturale riconosciuto: per lo contrario; se il figlio riconosciuto da uno de' conjugi durante il matrimonio non appartenesse all' altro conjuge, il riconoscimento non potrebbe pregiudicare a quest' ultimo, nè ai figli nati del matrimonio. La ragione di ciò è, che, in tal caso, l' altro conjuge e la sua famiglia sarebbero ingannati dal silenzio serbato nel momento del matrimonio; ma questa specie di frode non potrebbe aver esistenza quando il figlio fosse nato prima del matrimonio da' conjugi che lo riconoscessero dopo: nel momento del matrimonio ambedue conoscevano la esistenza di questo figlio.

Quando da questo non resti prole — È in favor della prole che gli effetti del riconoscimento rimangono sospesi: Nondimeno, secondo la prima parte dell' articolo 337, il riconoscimento nè anche produrrebbe alcun effetto, benchè non restasse prole del matrimonio, se *pregiudicasse* l' altro conjuge. Per esempio, se il padre che ha riconosciuto il figlio naturale dopo del matrimonio avesse, per effetto di un contratto, donati tutti i suoi beni alla moglie in caso di premorienza. Di fatto, l' articolo 337 dice: *non potrà nuocere nè a questi*, etc.

SU L' ARTICOLO 337.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 337 del Codice civile è uniforme all' articolo 260 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 234 e 237 delle dette leggi.

Art. 338. Il figlio naturale riconosciuto non potrà reclamare i diritti di figlio legittimo. I diritti dei figli naturali saranno determinati *dal titolo delle successioni*.

Dal titolo delle successioni — Nondimeno la legge nega ad essi il titolo di eredi (articolo 756 del Codice civile); ella accorda il terzo di ciò che sarebbe loro spettato se fossero stati legittimi, quando vengano a succedere unitamente a' fratelli e sorelle legittimi; la metà, quando congiuntamente ai fratelli ed alle sorelle de' loro genitori, o degli ascendenti di questi; i tre quarti allorchè succedono con gli altri collaterali (articolo 757 eod.); la totalità quando non vi sieno eredi (articolo 758 eod.).

SU L' ARTICOLO 338.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 338 del Codice civile è uniforme all' articolo 261 delle Leggi civili.

Art. 339. Ogni riconoscimento fatto per parte del padre o della madre, ed ogni reclamo per parte del figlio, potrà essere impugnato da tutti coloro, *che vi avranno interesse*.

Che vi avranno interesse — Ma fa d'uopo che l'interesse sia preesistente ed attuale. Quindi il fratello d'un individuo che riconosce un figlio naturale, non potrebbe impugnare il riconoscimento che alla morte di suo fratello, ed allorchè si trattasse di contrastare al figlio naturale i diritti che egli reclama nella successione paterna. Il figlio può sempre impugnare il riconoscimento anche nel momento in cui ha luogo; egli ha interesse di rigettare una paternità che potrebbe essergli onerosa o pregiudizievole.

SU L' ARTICOLO 339.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 339 del Codice civile è uniforme all'articolo 262 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

Per i figli naturali, nati prima della pubblicazione del Codice civile esistendovi elementi di fatto ed un precedente riconoscimento, possono questi valere per quella pruova che l'anzidetto Codice ha dettato; imperciocchè la inesistenza di una pruova nel modo che una legge imperativa ha dettato, non è ragione della violazione di questa legge, quando gli elementi di fatto preesistenti valgono quanto quelli che la legge ovella ha prescritto.

Gli atti consecutivi contrari al riconoscimento, non possono alterare o distruggere la qualità di figlio naturale; imperciocchè essendo il fatto unico non può essere alterato o commutato.

(S. C. G. N. 18 gennajo 1827; *Pirozzi*, *Lombardo c. Grasso*).

Art. 340. Le indagini su la paternità *sono vietate*.

Nel caso di ratto, allorchè l'epoca di esso coinciderà con quella del concepimento, il rapitore, su la domanda delle parti interessate *potrà essere* dichiarato il padre.

Sono vietate — È questa una innovazione pregevole all'antico dritto. La paternità giammai può essere fisicamente provata, anche durante il matrimonio: una grave presunzione allora attribuisce il figlio al marito della madre; imperciocchè, in difetto di una pruova materiale, non converrebbe supporre che la madre avesse violata la fede promessa. Questa guarantigia non ha più luogo allorchè non avvi matrimonio; in

questo caso la paternità è coverta da un velo impenetrabile, ed il legislatore non doveva soffrire che una madre disonesta potesse a suo piacimento far cadere la paternità su la testa la più innocente. Era necessario che l'uomo onesto e di una condotta pura fosse posto al coverto dagli attentati d'una donna imprudente, e di figli che gli sono stranieri; bisognava ancora estinguere la sorgente di mille azioni scandalose, il risultamento delle quali era sempre arbitrario.

Potrà essere — Si è lasciato al giudice la cura di valutare le circostanze. Poteva ben avvenire che un giovine imprudente fosse stato vittima di una donna scaltra, la quale poteva giugnere allo scopo di farsi rapire, per attribuire al preteso rapitore un figlio che gli sarebbe straniero.

Alla eccezione del ratto fa d'uopo aggiungere quella dello stupro, il quale è un momentaneo rapimento con violenza e più colpevole del ratto; ma, fuori questi due casi, lo ricerca della paternità è rigorosamente vietata. Ella nè anche è permessa *contra* il figlio; poichè l'incertezza è la stessa, e lo scandalo dell'azione e delle pruove sarebbe ugualmente affligente per la società.

SU L'ARTICOLO 340.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 340 del Codice civile è uniforme all'articolo 263 delle Leggi civili

Vedi gli articoli 337 e 338 delle Leggi penali.

Art. 341. Le indagini su la maternità *sono ammesse*.

Il figlio che reclamerà la madre, dovrà provare che egli è identicamente quel medesimo che essa ha partorito.

Non sarà ammesso a somministrarne *la pruova per testimoni*, se non quando vi sia già un principio di pruova per iscritto.

Sono ammesse — La gravidanza, il parto, sono fatti materiali che possono essere stabiliti e provati.

La pruova per testimoni — Trattasi della pruova della

identità ; e questa pruova per poter esser fatta per testimoni , ha bisogno di un principio di pruova per iscritto. E nel vero, sarebbe facile a qualche intrigante subornare testimoni , i quali verrebbero a sostenere che egli è quello stesso che la determinata donna ha partorito nell' epoca indicata. La tranquillità delle famiglie esigeva che i testimoni non potessero essere intesi , se non quando un principio di pruova per iscritto avesse dato una qualche consistenza alle loro deposizioni.

L' atto di nascita di un figlio non può giammai servir di principio di pruova ; imperciocchè facilmente ognuno potrebbe farsene rilasciare un estratto.

Il parto nè anche può esser provato col mezzo di testimoni se non quando avvi un principio di pruova per iscritto; poichè questa è una quistione di stato ; e le quistioni di tal fatta possono essere soltanto provate per testimoni quando la legge formalmente lo dichiara.

Seguendo il principio che la ricerca della maternità è permessa , autori di grido han tratta la conseguenza , che il possesso di *stato di figlio naturale* derivante da una moltitudine di circostanze decisive , potrebbe equivalere ad un atto autentico di riconoscimento: per esempio , se una donna avesse dato latte , nutrito e cresciuto un figlio al quale avesse lasciato portare il suo cognome. Contra questa opinione si obbietta il silenzio della legge intorno al possesso di stato de' figli naturali. Del resto si è generalmente di accordo che un possesso di stato di tal natura , quantunque fosse costante , non potrebbe, riguardo al padre naturale , supplire il riconoscimento che la legge esige ; poichè la ricerca della paternità è vietata.

SU L' ARTICOLO 341.

Concorda con l' argomento dalla L. 4 , ff. *de in jus vocando.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 341 del Codice civile corrisponde all' articolo 264 delle Leggi civili , così concepito:

» Le indagini su la maternità sono ammesse ».

» Il figlio che reclamerà la madre dovrà provare che egli è identi-» camente quel medesimo che essa ha partorito ».

» Non sarà ammesso a somministrare la pruova per testimoni ec-» cettochè quando vi concorra un principio di pruova per iscritto ; o » quando le presunzioni o gl' indizi risultanti da fatti sino a quel tem-» po costanti , non si trovino a bastanza gravi per determinare l' am-» messione ».

Art. 342. Il figlio non è giammai ammesso a fare indagini su la paternità e su la maternità, nei casi in cui, ai termini dell' articolo 335 *non si fa luogo* al riconoscimento.

Non si fa luogo — L' articolo 335 vietando il riconoscimento de' figli incestuosi o adulterini, non poteva esser loro permessa la ricerca della paternità o della maternità; poichè l' avrebbero inutilmente provata. *Frustra probatur quod probatum non relevat.*

SU L' ARTICOLO 342.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 342 del Codice civile corrisponde all' articolo 265 delle Leggi civili, così conceputo:

» Il figlio non è giammai ammesso a fare indagini su la paternità » e su la maternità, nei casi in cui ai termini dell' articolo 258 non si » fa luogo al riconoscimento ».

TITOLO VIII.

DELL' ADOZIONE O DELLA TUTELA OFFICIOSA.

CAPITOLO I.

Dell' adozione.

L' adozione è un contratto solenne rivestito dalla sanzione dell' autorità giudiziaria, che, senza far sortire un' individuo maggiore dalla sua famiglia naturale, stabilisce fra lui e quegli che l' adotta, rapporti di paternità e di filiazione puramente civili. Ella ha per oggetto di consolare con una paternità fittizia, colui che non può conoscere la paternità reale: È la legge adunque che dà al cittadino figli che la natura gli ha negato.

Intorno a questa instituzione eravi a temere qualche inconveniente, facendo che una semplice

convenzione avesse prodotto una parte degli effetti del matrimonio, poteva il matrimonio stesso risentirne pregiudizio. Ecco ciò che si è cercato di evitare col prescrivere le regole dell' adozione.

SEZIONE I.

Dell' adozione e dei suoi effetti.

Art. 343. L' adozione è soltanto permessa alle persone dell' uno, o dell' altro sesso in età *maggiore degli anni cinquanta*, le quali al tempo dell' adozione non abbiano *figli*, o *discendenti legittimi*, ed abbiano almeno *quindici anni di più* di coloro che si propongono di adottare.

Maggiore degli anni cinquanta — Fino a questa età non è perduta nè per l' uomo, nè per la donna la speranza di aver figli; permetter loro di averne mercè un atto puramente civile, l' adozione gli avrebbe distratti dal matrimonio.

Figli, o discendenti legittimi — Se una persona avesse figli legittimi, non sarebbe nel numero di coloro pe' quali l' adozione venne instituita. D' altronde, perchè doveva permettersi dividere con uno straniero l' affezione che tutta si deve ai figli? Il figlio conceputo dev' essere un ostacolo all' adozione, poichè egli si reputa nato ogni qual volta trattasi del suo interesse; ma i figli naturali, gli adottivi, non sono d' impedimento per adottarne altri. L' articolo 343 dice: *discendenti legittimi.* E l' articolo 348 suppone che possono aversi più figli adottivi.

Quindici anni di più — L' adozione fino ad un certo punto, deve imitare la natura. Sarebbe quindi ridevole dare ad un uomo di cinquant' anni i diritti di padre su di un uomo della stessa sua età.

SU L' ARTICOLO 343.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 15, §. 2; L. 16 e 17 §. 3; L. 40 §. 1, ff. *de adoptionibus et emancipationibus*; L. 5, Cod. *de adoption.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 343 del Codice civile è uniforme all' articolo 266 delle Leggi civili.

Art. 344. Nessuno può essere adottato *da più persone*, fuori che *da due conjugi*.

Toltone il caso dell' articolo 366, niun conjuge può adottare *senza il consenso del suo consorte*.

Da più persone — Anche fittiziamente non si possono avere molti padri o molte madri.

Da due conjugi — Questa doppia adozione può farsi con un solo e medesimo atto, o con atti distinti, nell' epoca stessa o in epoche diverse.

Toltone il caso dell' articolo 366 — In questo caso, l' adozione è fatta col testamento, e deve ricevere la sua esecuzione all' epoca della morte dell' adottante, e per conseguente allo scioglimento del matrimonio: il consorte adunque non ha interesse ad opporvisi.

Senza il consenso del suo consorte — L' adozione prescrive all' adottante obbligazioni che possono lèdere gl' interessi del consorte. D' altronde, è necessario che l'adottato non formi un' oggetto di discordia nella famiglia in cui è ricevuto. Fa d' uopo però osservare che colui il quale consente che il suo consorte adotti un figlio, non lo adotta egli stesso per tale consenso.

Se l' individuo che taluno si propone di adottare è maritato, ha egli bisogno del consenso del suo consorte per essere adottato?

La questione non può presentarsi riguardo al marito, il quale giammai ha bisogno del consenso della moglie per formare qualunque contratto: in quanto alla moglie ella deve dimandare il consenso del marito; e se egli rifiuta di autorizzarla, ella deve farsi autorizzare dal giudice, poichè l' articolo 219 del Codice civile si applica al contratto di adozione, come ad ogni altro contratto che vuol far la donna.

SU L' ARTICOLO 344.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 344 del Codice civile corrisponde all' articolo 267 delle Leggi civili, così conceputo:

» Nessuno può essere adottato da più persone fuorchè da due con-
» jugi ».
» Nessun conjuge può adottare senza il consenso del suo consorte ».

Art. 345. Non si potrà far uso della facultà di adottare, se non verso quegli a cui nella sua minore età, almeno *pel corso di sei anni*, si sieno somministrati sussidi, e per cui si sieno avute *non interrotte cure*, ovvero verso *colui che abbia salvata* la vita all' adottante o in un combattimento, o col liberarlo dall' incendio o dalle acque.

In questo secondo caso basterà, *che l' adottante sia maggiore*, più avanzato in età dell' adottato, senza figli e discendenti legittimi, e, se è conjugato, basterà che il consorte acconsenta all' adozione.

Pel corso di sei anni .... interrotte cure — In questo caso non avvi luogo a temere che l' adozione potesse essere il frutto del capriccio, o di un' amicizia contratta precipitosamente. Le non interrotte cure han disposto le relazioni di padre e di figlio fra l' adottante e l' adottato.

Colui che abbia salvata — L' adozione in questo caso si chiama *remuneratoria*. Le condizioni ne sono meno rigorose poichè sono certi i sentimenti dell' adottante. Ma l' adozione di tal natura dev' essere ristretta ai tre casi determinati dall' articolo; o almeno se si volessero estendere ad altri casi, fa d' uopo sempre che l' adottato abbia corso egli stesso pericoli per salvare la vita dell' adottante: quindi, un medico che avesse salvato da grave malattia la vita ad un individuo, non potrebbe, per tal motivo esser l' oggetto dell' adozione remuneratoria.

Che l' adottante sia maggiore — Quindi, in questo caso, benchè non sia giunto agli anni ventuno, la legge non prescrive che abbia bisogno del consenso de' suoi genitori per poter adottare, nel mentre che sino agli anni venticinque egli avrebbe bisogno del consenso medesimo per contrar matrimonio.

SU L' ARTICOLO 345.

LEGGI ROMANE.

Vedi la legge 17, ff. *de adoptionibus et emancipationibus*.

L' articolo 345 del Codice civile corrisponde agli articoli 268 e 269 delle Leggi civili, così conceputi:

Articolo 268 » Allorchè si voglia far uso della facoltà di adottare » verso una persona a cui nella sua minor età, almeno pel corso di sei » anni, si sieno somministrati sussidi, e per cui si sieno avute non in- » terrotte cure, non sarà necessario che l' adottante abbia trapassato gli » anni cinquanta di sua età, rimanendo fermo l' adempimento delle altre » condizioni richieste ne' due articoli precedenti ».

Articolo 269 » Volendosi adottare colui che abbia salvata la vita » all' adottante, sia in un combattimento, o col liberarlo dall' incendio o » dalle acque, basterà ciò che è richiesto nell' articolo precedente, tran- » ne la circostanza che l' adottante debba avere quindici anni di più del- » la persona che si propone di adottante ».

Art. 346. L' adozione in nessun caso potrà aver luogo *prima della età maggiore dell' adottato*. Se questi, avendo ancora il padre la madre, o uno di essi non ha compiuti gli anni venticinque, dovrà ottenere il consenso per l' adozione o di entrambi, o del solo superstite; e se è maggiore degli anni venticinque, dovrà richiedere il loro consiglio.

Prima della età maggiore dell' adottato — Imperciocchè l' adozione è un contratto irrevocabile, che opera importanti cangiamenti, non solo ne' beni, ma ancora nello stato della persona, ed impone delle obbligazioni allo stesso adottato: per esempio, quella di somministrare gli alimenti al padre adottivo che è nel bisogno. Fa d' uopo quindi esser maggiore per sottoscrivere un simile contratto.

Il consenso — Intorno a tal riguardo, vi sono alcune differenze tra il contratto di matrimonio e di adozione, che toccano la natura di tali contratti. Nel caso che i genitori sieno discordi il consenso del padre è sufficiente per contrarre matrimonio (articolo 148 del Codice civile), perchè la instituzione del matrimonio essendo assolutamente necessaria per la società, ha dovuto il legislatore sotto ogni rapporto favorirla: ma il consenso del solo padre non è sufficiente per l' adozione, la quale non merita lo stesso favore.

Pel matrimonio si esige il consenso degli avoli e delle avole, allorchè non esistono nè padre nè madre (articolo 150 eod.); ma ciò non ha luogo per l' adozione, poichè in tal contratto i

figli non sono esposti ad alcuna seduzione. Per tal ragione ancora debbono una volta sola domandare il consiglio de' loro genitori, con un solo atto rispettoso, allorchè sono giunti agli anni venticinque ; ed il Codice non fa alcuna distinzione tra l' uomo e la donna, siccome nel matrimonio (articolo 152 eod.) poichè la donna essendo abile al matrimonio prima dell' uomo, non è prima di lui capace di essere adottata.

In generale, ognuno può essere adottato, quando sono riunite le condizioni dalla legge prescritte.

Un prete potrebbe adottare, poichè nessuna legge lo vieta, l' inconveniente che ne risulterebbe nel vederlo con figli non deve essere bastevole per renderlo incapace di questo atto civile : nondimeno questa opinione è ancor controvertita.

Uno straniero potrebbe essere adottato da un francese ? Per l' affermativa, si dice che la legge nel prescrivere le condizioni dell' adozione, non ha indicata quella che l' adottato fosse francese ; e che se è permesso ad un francese, col matrimonio, conferire la qualità di francese alla donna straniera che mena in moglie, non si conosce perchè lo stesso diritto non potrebbe appartenere al francese per mezzo dell' adozione: che, d' altronde, si può benanche sostenere che lo straniero non diviene francese con l' adozione, poichè egli resta nella sua famiglia naturale, e che l' adozione gli conferisce soltanto i diritti di successione, i quali oggidì non sono incompatibili con la qualità di straniero, essendo abolito il diritto di albinaggio.

Per la negativa, si osserva che l' adozione, nel conferire all' adottato la qualità di figlio, modifica il suo stato civile, e che lo stato civile non è a disposizione de' particolari (articolo 6 del Codice civile) ; che dall' abolizione del dritto di albinaggio non può trarsi verun argomento, poichè il voto della legge dev' essere esaminato secondo lo stato delle cose al tempo in cui essa venne promulgata, e che allora esisteva il diritto di albinaggio : la Corte di cassazione ha consacrata quest' ultima opinione.

Ma un figlio naturale riconosciuto dal padre potrebbe essere dallo stesso adottato ? La giurisprudenza è stata per molto tempo vacillante poichè nel Codice non se ne faceva parola. Nondimeno il divieto è implicitamente contenuto nell' articolo 908 del Codice civile, il quale proibisce ai figli naturali di ricevere dal padre più di quello che accorda loro il titolo delle *successioni irregolari*, disposizione che si eluderebbe

col mezzo dell' adozione. Quindi una decisione della Corte di cassazione sembra aver implicitamente proscritta una tale adozione.

SU L' ARTICOLO 346.

LEGGI ROMANE.

Concorda con arg. delle leggi 17, 18 e 19 ff. *de adoptionibus et emancipationibus*; l. 2, Cod. *de adoptionibus*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 346 del Codice civile è uniforme all' articolo 270 delle Leggi civili.

Art. 347. L' adozione conferisce *il cognome dell' adottante* all' adottato, che lo aggiugne al proprio.

Il cognome dell' adottante — Quando anche l' adottante fosse donna.

SU L' ARTICOLO 347.

LEGGI ROMANE.

Concorda con arg. dalla L. 1, ff. *de adoptionibus et emancipatio nibus*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 347 del Codice civile è uniforme all' articolo 271 delle Leggi civili.

Art. 348. L' adottato *rimarrà nella sua famiglia naturale*, *e vi conserverà tutti i suoi diritti*: tuttavia *il matrimonio è proibito*:

Tra l' adottante, l' adottato ed i suoi discendenti:

Tra i figli adottivi di una stessa persona:

Tra l' adottato, ed i figli che potrebbero sopravvenire all' adottante:

Tra l' adottato, ed il consorte dall' adottante; e reciprocamente tra l' adottante ed il consorte dell' adottato.

Rimarrà nella sua famiglia naturale — Quindi resterà sempre sotto la patria potestà de' suoi genitori, i quali avranno il diritto di esercitarla in conformità degli articoli 371 e seguenti del Codice civile. Il padre naturale avrà sempre su di lui il diritto di correzione, dell'amministrazione de' suoi beni, di prestare o negare il consenso pel suo matrimonio. Al padre ed alla madre naturali o agli ascendenti, dovrà chiedere il consenso, o fare gli atti rispettosi per ottenerlo.

Vi conserverà tutti i suoi dritti — Quindi il padre e la madre saranno sempre obbligati di nudrirlo, educarlo, e mantenerlo, in conformità dell'articolo 203. Egli avrà su i loro beni, gli stessi diritti di successione.

Il matrimonio è proibito — Quantunque l'affinità che produce l'adozione sia puramente civile, nondimeno forma un impedimento al matrimonio derivante dalle convenienze e dai buoni costumi. D'altronde la finzione anche su questo punto deve avvicinarsi alla realtà.

SU L'ARTICOLO 348.

LEGGI ROMANE.

Concorda con le ll. 23 e 44, ff. *de adoptionibus et emancipationibus*; Instit. *de nuptiis*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 348 del Codice civile corrisponde all'articolo 272; all'articolo 159, ed al n.° 4 dell'articolo 160 delle Leggi civili, così conceputi:

Articolo 272. » L'adottato rimarrà nella sua famiglia naturale, e vi » conserverà tutti i suoi diritti ».

Articolo 159 » Non può contrarsi matrimonio tra l'adottante e l'a- » dottato, o i discendenti di costui; nè tra l'adottante ed il consorte » dell'adottato, e reciprocamente tra l'adottato ed il consorte dell'a- » dottante ».

Articolo 160 » n.° 4 (*È vietato il matrimonio*) tra l'adottato ed » i figli dell'adottante, ancorchè adottivi ».

Art. 349. L'obbligazione naturale, che continuerà a sussistere tra l'adottato ed i suoi genitori, di somministrarsi gli alimenti nei casi determinati dalla legge, sarà considerata comune *all'adottante ed all'adottato*, l'uno verso l'altro.

Da che il padre naturale è sempre tenuto di decentemente nudrire il figlio che è stato da altri adottato, non deve conchiudersene che simile obbligazione non abbia il padre adottivo. L'uno vi è obbligato dalla natura e dalla legge, articoli 205 e 207 del Codice civile, l' altro dalla legge soltanto.

All' adottante ed all' adottato — Ma sì fatta obbligazione non esiste fra l'adottato e gli ascendenti dell' adottante; poichè non avvi affinità fra essi, nè fra l'adottante ed i discendenti dell' adottato.

SU L' ARTICOLO 349.

LEGGI ROMANE.

Concorda con arg. dalla legge 5, ff. *de agnoscendis et alendis liberis*, e l' intiero titolo Cod. *de alendis liberis*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 349 del Codice civile è uniforme all' articolo 273 delle Leggi civili.

Art. 350. L'adottato *non acquisterà verun diritto* di successione su i beni dei parenti dell' adottante; ma su la successione dell' adottante avrà *gli stessi diritti*, che vi avrebbe il figlio nato dal matrimonio, anche quando vi fossero altri figli legittimi, e naturali *nati dopo l' adozione*.

Non acquisterà verun dritto — Poichè l' adottato non entra nella famiglia dell' adottante. D' altronde l' adottante non potrebbe, per una convenzione che egli è tutta particolare, cioè il contratto di adozione, obbligare i suoi parenti verso l'adottato.

Gli stessi diritti = Nondimeno esistono varie differenze che in seguito saranno rimarcate: per esempio, la sopravvenienza di un figlio legittimo produce la revocazione delle donazioni fatte dal padre allorchè non aveva prole (articolo 960 del Codice civile). L' adozione non produce simile revocazione, poichè non doveva permettersi che un uomo potesse, adottando volontariamente un figlio, distruggere un contratto irrevocabile siccome la donazione.

Nel titolo delle donazioni osserveremo se il figlio adotti-

vo, ha una riserva su i beni dell' adottante, siccome il figlio legittimo su i beni de' suoi genitori.

Nati dopo l' adozione — Ciò prova che la esistenza di un figlio legittimo è di ostacolo all' adozione: nondimeno una volta fatta l' adozione, non può essere distrutta dalla sopravvenienza di figli legittimi.

SU L' ARTICOLO 350.

LEGGI ROMANE.

Concorda con la l. 35, ff. *de adoptionibus et emancipationibus.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 350 del Codice civile è uniforme all' articolo 274 delle Leggi civili.

Art. 351. Se l'adottato muore *senza discendenti legittimi*, le cose date dall' adottante, o provvenute dalla di lui eredità, *le quali esisteranno in ispecie* al tempo della morte dell' adottato, ritorneranno all' adottante o ai suoi discendenti, *coll' obbligo di contribuire al pagamento de' debiti*, e senza pregiudizio *de' diritti del terzo.*

Gli altri beni dell' adottato apparterranno ai suoi parenti, i quali, anche per le robe espresse in questo articolo, escluderanno sempre tutti gli eredi dell' adottante, quando non siano di lui discendenti.

I diritti di successione sono reciproci per l' adottato e l'adottante. In determinati casi l' adottante non ha la facultà di riprendere i beni che ha donati.

Senza discendenti legittimi — Se l' adottato è morto lasciando discendenti, questi prendono tutti i suoi beni, poichè si considera che l' adottante abbia donato al figlio adottivo ed alla sua posterità.

Le quali esisteranno in ispecie — Allorchè tali cose non esisteranno in natura, quantunque ne fosse ancora dovuto il prezzo, e che esistesse ancora la facultà di dimandare la risoluzione dell' alienazione; l' adottante non avrà alcun diritto su

questo prezzo o su questa azione di revindicazione, a differenza degli ascendenti del donante e de' figli legittimi, ne' casi rispettivi indicati dagli articoli 747 e 766 del Codice civile.

Coll' obbligo di contribuire al pagamento de' debiti — In proporzione delle cose che essi riprendono. Se queste cose compongono il terzo, il quarto della successione dell' adottato, essi pagheranno il terzo, il quarto de' suoi debiti.

De' diritti del terzo — Coloro che avranno diritti acquisiti su i beni soggetti a restituzione; coloro che li avranno comprati, affittati, o che avranno su i medesimi diritti di usufrutto e d' ipoteche, li conserveranno sempre.

Gli altri — Quindi allorchè un adottato muore senza discendenti legittimi, bisogna distinguere nella sua successione due specie di beni: quelli che provvengono dall' adottante e che ritornano a lui o ai suoi discendenti; quelli che non pervengono dall' adottante, che appartengono ai parenti naturali dell' adottato, secondo le regole stabilite dalle successioni.

SU L' ARTICOLO 351.

LEGGI ROMANE.

Concorda con arg. dalla l. 6, ff. *de jure dotium*; l. 2 Cod. *de bonis, quae liberis.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 351 del Codice civile è uniforme all' articolo 275 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 670 e 681 delle dette Leggi.

Art. 352. Se durante la vita dell' adottante, o dopo la morte dell' adottato, i figli e discendenti di costui *morissero essi pure* senza prole, l' adottante succederà nelle cose da lui date, siccome è stabilito nell' antecedente articolo; ma questo dritto sarà inerente alla persona dell' adottante, e non trasmessibile ai suoi eredi, ancorchè discendenti.

Morissero essi pure — Fa d' uopo che i discendenti dell' adottato sieno tutti morti, di maniera tale che non resti di lui alcuna legittima posterità.

SU L' ARTICOLO 352.

LEGGI ROMANE.

Concorda con arg. l. 6, ff. *de jure dotium*; l. 2, Cod. *de bonis quae liberis.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 352 del Codice civile è uniforme all' articolo 276 delle Leggi civili.

SEZIONE II.

Delle forme dell' adozione.

Art. 353. La persona che vorrà adottare, e quella che vorrà essere adottata, si presenteranno al giudice di pace del domicilio dell' adottante, *per farvi l' atto* del loro rispettivo consenso.

Per farvi l' atto — Questo atto obbliga ugualmente l'adottante e l' adottato. L' uno non potrebbe distruggerlo senza il consentimento dell' altro; ma bensì lo possono per mutuo consenso; imperciocchè non vi è ancora interessata la società.

SU L' ARTICOLO 353.

LEGGI ROMANE.

Vedi la l. 11. Cod. *de adoptionibus.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 353 del Codice civile corrisponde all' articolo 277 delle Leggi civili, così concepito:

» La persona che vorrà adottare, e quella che vorrà essere adottata
» si presenteranno al giudice di pace del circondario del domicilio dell' a-
» dottante per farvi l' atto del loro rispettivo consenso ».

» Essendo minore l' individuo che si vuole adottare dovrà presen-
» tarsi al giudice di circondario insieme colla persona che dee consentire
» all' adozione giusta l' articolo 270 ».

Art. 354. Dalla parte più diligente si consegnerà, *entro i dieci giorni* seguenti, una copia di questo atto al proccuratore del Re presso il tribunale di

prima istanza, nel distretto del quale esiste il domicilio dell' adottante, per sottometterlo all' *omologazione* del tribunale medesimo.

Entro i dieci giorni — La maggior parte de' giureconsulti pensano, che questo termine non è di rigore.; che se l' adottante, siccome l' adottato, lo lasciassero trascorrere, si darebbe luogo a presumere, che tacitamente avessero rinunziato all' adozione: allora per far ammettere l' adozione, sarebbe necessario un novello atto innanzi al giudice di pace. Nondimeno altri sostengono che sia lasciato alla saviezza de' tribunali decidere se, dopo il trascorrimento del tempo determinato, potesse l' atto esser valido.

Omologazione — All' articolo 72 del Codice civile si è dato la intelligenza di questa parola.

SU L' ARTICOLO 354.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 354 del Codice civile corrisponde all' articolo 278 delle Leggi civili, così conceputo:

» Dalla parte la più diligente si consegnerà entro i dieci giorni se» guenti, una copia di questo atto al proccuratore regio presso il tri» bunale civile del domicilio dell' adottante, per sottometterlo alla omo» logazione del tribunale ».

Vedi la decisione de' 7 giugno 1823 all' articolo 357.

Art. 355. Il tribunale radunato *nella camera del consiglio* dopo aver prese *le opportune informazioni*, verificherà:

1.° Se siansi adempiute tutte le condizioni della legge.

2.° Se colui, che si propone di adottare, *goda buona fama*.

Nella camera del consiglio — Imperciocchè tutta la procedura è segreta fino alla diffinitiva ammessione dell' adozione.

Le opportune informazioni — Ma non giudiziariamente per mezzo di testimoni; ciascun giudice cercherà di proccurarle nella società.

Goda buona fama — Precauzione diretta a rendere rispettabile la instituzione benefica dell' adozione, ed a prevenire quelle che potrebbero esser di scandalo o nocevoli.

SU L' ARTICOLO 355.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 17, ff. *de adoptionibus et emancipationibus.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 355 del Codice civile corrisponde all' articolo 279 delle Leggi civili, così conceputo :

» Il tribunale radunato nella camera del consiglio, dopo aver prese » le opporune informazioni ; verificherà : 1.° Se siensi adempiute tutte » le condizioni della legge : 2.° Se colui che vuole adottare goda buo- » na fama ».

Art. 356. Il tribunale, sentito *il proccuratore del Re*, ed omessa ogni formalità di processo, *senza esprimere i motivi*, pronunzierà in questi termini : VI È LUOGO, O NON VI È LUOGO ALL' ADOZIONE.

Il proccuratore del Re — Egli deve esaminare l'atto e dare il suo avviso (art. 354 del Codice civile), imperciocchè la società è interessata nell' adozione la quale apporta cangiamenti nello stato civile de' cittadini.

Senza esprimere i motivi — Un pubblico rifiuto inutilmente nuocerebbe l' adottante ; ed è perciò che, siccome si è osservato, l' atto, la instruzione, la sentenza, tutto resta segreto, anche quando l' adozione fosse stata ammessa, poichè non si può conoscere se la corte d' appello l' ammetterà o la rigetterà.

SU L' ARTICOLO 356.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 356 del Codice civile corrisponde all' articolo 280 delle Leggi civili, così conceputo :

» Il tribunale sentito il proccuratore regio, ed omessa ogni forma- » lità giudiziaria, senza esprimere i motivi pronunzierà in questi termi- » ni : *vi è luogo o non vi è luogo all' adozione* ».

Art. 357. *Nel mese* successivo alla sentenza del tribunale di prima istanza sarà la detta sentenza sottoposta alla corte di appello, ad istanza della parte più diligente; e la corte d'appello procederà nelle stesse forme praticate dal tribunale di prima istanza, e pronunzierà senza allegarne i motivi: LA SENTENZA È CONFERMATA, O LA SENTENZA È RIFORMATA; ED IN CONSEGUENZA VI È LUOGO O NON VI È LUOGO ALL'ADOZIONE.

Dopo la omologazione del tribunale di prima istanza non ancora è ammessa la omologazione, tanto la legge vuol circondarla di utili precauzioni; ma fa mestieri della omologazione della Corte di appello.

Nel mese — Intorno a questo termine avvi la controversia medesima di quella elevata sul termine stabilito dall'articolo 354 del Codice civile.

SU L'ARTICOLO 357.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 357 del Codice civile corrisponde all'articolo 281 delle Leggi civili, così conceputo:

» Nel mese successivo alla sentenza del tribunale civile, sarà la det-
» ta sentenza sottoposta alla gran corte civile, la quale procederà nelle
» forme praticate dal tribunale civile, e pronunzierà senza allegarne i
» motivi: *la sentenza è confermata*, o *la sentenza è riformata; ed in*
» *conseguenza vi è luogo*, o *non vi è luogo all' adozione* ».

GIURISPRUDENZA.

» Attesochè nell' atto civile dell' adozione che si celebra innanzi al
» giudice del circondario, e che poi si rende valido ed efficace mercè
» l'esame e l'approvazione del tribunale civile e della gran corte civile,
» la legge ha stabilito particolarmente un processo di atti giudiziari, in
» cui si veggono indicati due periodi di tempo, cioè quello di giorni
» dieci, perchè l'atto sia consegnato dalla parte più diligente al regio
» proccuratore civile, onde sottomettersi alla omologazione del tribunale;
» e quello di un mese successivo alla sentenza del tribunale fra il qual
» termine sia la sentenza stessa presentata e sommessa all'esame della gran
» corte civile, articoli 277 e seg. Leggi civili ».

» Attesochè quantunque la legge non prescriva a pena di nullità

» questi due termini, pure si vede chiaro che essi son posti come fatali a confinare il tempo in cui debbano rispettivamente presentarsi la dimanda della omologazione nel tribunale civile, e nella gran corte civile, e si vede bene che il voto della legge si è che il secondo termine sia così attaccato al primo, e dipendente dal primo, che lo debba immediatamente seguire senza interruzione di tempo. Dal che nasce che ove taluna delle parti ne richiami la rigida osservanza, non possa non accogliersi tal dimanda, poggiata sopra un *gius quaesito* sotto la garantia della legge dettante ».

» Attesochè nella specie essendosi omologato l'atto di adozione dal tribunale civile di Lecce, con sentenza del dì 19 aprile 1820, dopo ciò lungi dall' attendersi dalle parti o da' alcuna di esse a far sottoporre all' esame della gran corte civile la sentenza fra il mese successivo ai termini dell' articolo 281 delle Leggi civili, l' affare restò anzi in silenzio per ben due anni fino a marzo 1822, quando, dopo accaduta la morte dell' adottante, per parte dell' adottato si dimandò la seconda spedizione della sentenza, ad oggetto di farsene uso presso la gran corte civile, ed allora fu che dall' erede dell' adottante, tra le altre cose, venne opposta la decadenza dal diritto di agire per lo trascorrimento del termine del mese, è venne reclamata l' esatta osservanza dell' articolo 281 delle Leggi civili ».

» Attesochè ai termini dell' articolo 284 delle Leggi civili è permesso di continuare il processo dell' adozione anche dopo la morte dell' adottante, ma vi debbono concorrere due circostanze; cioè che l' atto d' adozione sia stato già ricevuto dal giudice del circondario, e che si trovi lo stesso portato poi avanti ai tribunali, quantunque essi non vi avessero giudicato ».

» Attesochè la seconda circostanza non concorre nella specie. Egli è vero, che molto prima della morte dell' adottante l' atto si era presentato non solo innanzi al tribunale civile, ma su di esso si era anche ottenuto la sentenza di omologazione: però essendo a tutto questo sopravvissuto l' adottante, e non bastando la sentenza del tribunale civile a rendere diffinitiva la omologazione dell' adozione, faceva d' uopo che l' atto stesso si fosse presentato alla gran corte civile per ottenere la pronunziazione diffinitiva. Allora si sarebbe verificato che al tempo della morte dell' adottante, quantunque non si trovasse pronunziato diffinitivamente sull' atto dell' adozione, pure si trovava presentato già l' atto a fine di ottenere questa dichiarazione diffinitiva ».
(S. C. G. N. 7 giugno 1823; *Gallo c. Gentile*).

Art. 358. Qualunque sentenza della corte di appello, che ammetterà l' adozione, *sarà profferita nell' udienza*, e verrà affissa in que' luoghi ed in quel numero di copie che la corte d' appello stimerà conveniente.

Sarà profferita all' udienza — Dopo che è stata diffinitivamente ammessa l' adozione, lungi di tenerla segreta, fa

mestieri che sia dalla società conosciuta: quindi si rende pubblica col mezzo della decisione e si appongono gli affissi.

La Corte di *cassazione* è instituita per annullare i giudicati coi quali si è violata la legge. Quindi una decisione che ha dichiarato non farsi luogo all' adozione non può essere impugnata; poichè i giudici intorno a tal particolare hanno un potere discrezionale, e non debbono nè anche enunciare le ragioni per le quali han deciso. Ma la decisione che ammette l' adozione può violar la legge: per esempio, se l' adottante non ha cinquant' anni, se non ha quindici anni più dell' adottato, se questi non è maggiore, etc. Quindi potrà essere impugnata con ricorso per cassazione.

SU L' ARTICOLO 358.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 358 del Codice civile corrisponde all' articolo 282 delle Leggi civili, così conceputo:

» Qualunque decisione della gran corte civile, che ammetterà l' ado-
» zione, sarà profferita nell' udienza, e verrà affissa in quei luoghi ed in
» quel numero di copie, che la gran corte civile stimerà conveniente ».

Art. 359. Nei tre mesi successivi alla sentenza, a richiesta dell' una o dell' altra delle parti, l' adozione sarà inscritta nei registri dello stato civile del luogo, ove l' adottante avrà il suo domicilio.

Questa inscrizione non avrà luogo che in vista della presentazione di una copia autentica della sentenza della corte di appello, e l' adozione *resterà senza effetto*, se non sarà inscritta nel suddetto termine.

Resterà senza effetto — L' atto ricevuto dal giudice regio, omologato dal tribunale di prima istanza, e dalla Corte reale, non stabilisce l' adozione: fa d' uopo che la decisione sia inscritta ne' registri dello stato civile. Se le parti trascurino di far seguire questa inscrizione nel termine di tre mesi, l' adozione resterà senza effetto; ma dal momento in cui questa formalità è adempiuta la società è intervenuta come parte nel contratto; l' adottante e l' adottato non possono più an-

nullarla, anche per mutuo consentimento. Nondimeno non bisogna credere che gli effetti dell' adozione comincino soltanto dalla data della inscrizione: essi rimontano al giorno del primo contratto; poichè questo contratto ha formata l'adozione tra le parti, e la omologazione del tribunale l' ha soltanto confermata. L' applicazione di questo principio si vede nell' articolo seguente.

SU L' ARTICOLO 359.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 359 del Codice civile corrisponde all' articolo 283 delle Leggi civili, così concepito:

» Ne' tre mesi successivi alla sentenza, a richiesta dell' una e dell' altra delle parti, l' adozione sarà inscritta nei registri dello stato civile » del luogo ove l' adottante avrà il suo domicilio ».

» Questa iscrizione non avrà luogo, che in vista della presentazione » di una copia autentica della decisione della gran corte civile; e l' adozione resterà senza effetto, se non sarà inscritta nel suddetto termine ».

Art. 360. Se l' adottante morisse dopo che l' atto comprovante la sua volontà di formare il contratto di adozione *sarà stato ricevuto dal giudice di pace*, *e portato avanti ai tribunali*, e questi non avessero pronunziato diffinitivamente, sarà continuato il processo, e sarà, se siavi luogo, ammessa l' adozione.

Gli eredi dell' adottante potranno, qualora credono inammessibile l' adozione, presentare al proccuratore del re qualunque memoria ed osservazione a quest' oggetto.

Sarà stato ricevuto dal giudice di pace — Questo contratto, come si è detto, basta per stabilire i legami, fra l'adottante e l' adottato. Tutti e due ne acquistano i diritti, che possono perdere soltanto col rifiuto della omologazione dei tribunali, o col mutuo consentimento: quindi la morte dell'adottante non impedirebbe che l' adottato facesse seguire la omologazione.

Portato avanti ai tribunali — Da questa espressione non

deve trarsene la conseguenza, che l' atto dev' esser, per lo meno, portato innanzi al tribunale di prima istanza; imperciocchè essendo comprovata la volontà di formare l' adozione, col contratto passato innanzi al giudice di pace, la circostanza di essere stato o pur nò portato innanzi ai tribunali è indifferente: quindi non bisogna risguardare la disposizione dell' articolo 360 come una condizione rigorosa senza la quale la istruzione non potesse esser continuata.

Gli eredi — Essi hanno interesse per far rigettare l' adozione; poichè, se è ammessa, il figlio adottivo diviene erede in loro pregiudizio, rimontando gli effetti dell' adozione al giorno del primo atto.

SU L' ARTICOLO 360.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 360 del Codice civile corrisponde all' articolo 284 delle Leggi civili, così conceputo:

» Se l' adottante morisse dopo che l' atto comprovante la sua volon-
» tà di formare il contratto di adozione sarà stato ricevuto dal giudice
» di circondario, e portato avanti ai tribunali, e questi non avessero
» pronunziato diffinitivamente, sarà esaminato il processo; e sarà, se sia-
» vi luogo, ammessa l' adozione ».

Vedi la decisione del dì 7 giugno 1828, riportata all' articolo 357.

ARTICOLO NUOVO.

L' articolo 285 delle Leggi civili è così conceputo:

» Volendosi adottare un individuo che non abbia padre e madre
» certa, e che sia allevato in qualche ospizio, basterà che vi concor-
» ra il consenso dei governatori dell' ospizio ove è stato accolto. Tale
» consenso sarà espresso in una deliberazione che sarà sommessa alla omo-
» logazione del tribunale, il quale procederà nel modo indicato negli
» articoli 287, 288 e seguenti ».

ARTICOLO NUOVO.

L' articolo 286 delle Leggi civili è così conceputo:

» Gli atti di procedura nel caso additato nell' articolo precedente si
» faranno *gratis*, senza esser soggetti nè a bollo, nè a registro, nè a
» diritti di cancelleria ».

CAPITOLO II.

Della tutela uficiosa.

La tutela uficiosa è la obbligazione, contratta volontariamente, di nudrire e mantenere gratuitamente un minore, di aver cura della sua persona, amministrare i suoi beni, e metterlo nello stato di provvedere da per se stesso ai suoi bisogni allorchè sarà giunto alla maggior età.

Ella tien luogo tra la tutela ordinaria e l' adozione del modo stesso della tutela; impone la obbligazione di amministrare i beni del pupillo, e finisce alla maggior età di questo. La sola differenza tra la tutela uficiosa e la tutela ordinaria è che il tutor uficioso deve nudrire e mantenere *a sue spese* il minore, anche quando costui avesse delle rendite particolari (articolo 365 del Codice civile).

Come l' adozione, ella è intieramente volontaria, obbliga di nudrire e mantenere il pupillo, e metterlo nello stato di potere un giorno provvedere alla sua esistenza; di più è un avviamento all' adozione, imperciocchè giunto il pupillo alla maggiore età, il tutore uficioso può adottarlo; e può anche farlo prima con atto di ultima volontà (articolo 366 del Codice civile).

LEGGI CIVILI.

Questo capitolo è stato soppresso nelle Leggi civili.

Art. 361. Chiunque in età oltre i cinquant' anni, privo di figli, e di legittimi discendenti, vorrà, durante la minore età di un individuo, unirlo a se con un titolo legale, potrà divenirne tutore uficioso, qualora ottenga il consenso del padre e del-

la madre di quello, o del superstite tra essi, o in loro mancanza, del consiglio di famiglia, o finalmente (se il detto individuo non ha parenti noti) degli amministratori dell' ospizio in cui quegli sarà stato accolto, o della municipalità del luogo della di lui residenza.

Questo articolo impone quasi le stesse condizioni dell' adozione, imperciocchè l' adozione appunto è lo scopo principale della tutela uficiosa. L' articolo prescrive che in caso di morte de' genitori, vi sia bisogno del consenso del consiglio di famiglia; poichè nella tutela uficiosa il fanciullo è sempre minore, e nell' adozione è sempre maggiore.

Art. 362. Un conjuge non può divenire tutore uficioso senza il consenso *dell' altro conjuge.*

Dell' altro conjuge — Imperciocchè la tutela uficiosa impone delle obbligazioni onerose al tutore, ed è un avviamento all' adozione; d' altronde questa tutela introduce nella casa conjugale un figlio che sarebbe una sorgente di querele, se i due conjugi non fossero stati di accordo perchè l' uno di essi s' incaricasse della tutela.

Questo articolo ravvicinato all' articolo 344, prova che una donna può essere tutrice uficiosa.

Art. 363. Il giudice di pace *del domicilio del fanciullo* stenderà processo verbale delle domande e de' consensi relativi alla tutela uficiosa.

Del domicilio del fanciullo — E non di quello del tutore uficioso, siccome nell' adozione; poichè trattasi di tutela, ed ogni tutela si deferisce al domicilio del minore (articolo 406 del Codice civile).

Art. 364. Questa tutela non potrà aver luogo se non a favore de' fanciulli *minori d' anni quindici.*

La medesima, oltre ciò che sarà stato *particolarmente convenuto*, porterà con se la obbligazione

di alimentare, di educare il pupillo, e di porlo in istato di procacciarsi il proprio sostentamento.

Minori di anni quindici — Affinchè all' epoca della loro maggiore età, abbiano ricevuti i sei anni di non interrotta cura, prescritta per l' adozione (articolo 345 del Codice civile); ma si può abbracciare la tutela uficiosa d' un fanciullo anche minore di questa età.

Particolarmente convenuto — Il tutore uficioso può, con l' atto che gli conferisce la tutela, contrarre a vantaggio del minore tutte quelle obbligazioni che vorrà; ma quelle di mantenerlo, educarlo, e metterlo nello stato di procacciarsi il proprio sostentamento, sono di pieno dritto una conseguenza del contratto.

Art. 365. Se il pupillo ha beni, e *se egli era antecedentemente sotto tutela*, l' amministrazione de' suoi beni e la cura della persona passerà al tutore uficioso, il quale però non potrà imputare sulle rendite del pupillo le spese della educazione.

Se egli era antecedentemente sotto tutela — Se egli fosse sotto la potestà de' suoi genitori, l' amministrazione de' suoi beni sarà loro conservata.

Il tutore uficioso amministra i beni del pupillo siccome il tutore ordinario; ma deve render conto de' capitali e di tutte le rendite di lui, poichè debbono andare a suo carico le spese del mantenimento e della educazione del pupillo.

Ma in questa tutela particolare si deve benanchè nominare un tutor surrogato?

Per la negativa si osserva che sì fatta tutela per se stessa offre a bastanza le guarentigie per dispensare il tutore dalla sorveglianza del tutore surrogato, il quale potrebbe d' altronde distornare questa tutela; che il Codice al titolo della tutela uficiosa non prescrive una tale misura. Per l' affermativa, si osserva che il tutore uficioso prendendo l' amministrazione de' beni del pupillo, surrogando lo stesso tutore, sembra giusto che sia sottoposto alla sorveglianza siccome ogni altro tutore: infine s' invoca la disposizione dell'articolo 420, il quale prescrive che *in ogni tutela*, vi sarà un tutore surrogato.

Art. 366. Se il tutore uficioso, trascorsi cinque anni compiuti dopo l'assunta tutela, prevedendo di morire avanti che il pupillo sia fatto maggiore, gli conferisce l'adozione *mediante atto testamentario*, questa disposizione sarà valida purchè il tutore uficioso non lasci figli legittimi.

Mediante atto testamentario — Poichè è permesso abbracciare la tutela di un fanciullo, fin dalla nascita, il tutore uficioso dovendo avere l'età di anni cinquanta al momento che contrae simile obbligazione, può temere di non vivere finchè il suo pupillo giunga alla maggiore età, per poterlo allora adottare: la legge quindi gli permette di far l'adozione con atto testamentario dopo cinque anni di tutela, e per tali adozioni non è necessario il conseuso dell' altro conjuge (articolo 344 Codice civile).

Ma se dopo fatto il testamento, nascessero al tutore figli legittimi, l'adozione testamentaria sarebbe annullata, e se morisse senza lasciar figli, l'adozione avrebbe il suo effetto. Il pupillo giunto alla maggiore età potrà rifiutarla; se l'accetta, l'adozione testamentaria e l'accettazione saranno iscritte nei registri dello stato civile.

Art. 367. Nel caso che il tutore uficioso morisse o prima, o dopo i cinque anni, senza avere adottato il suo pupillo, *verranno somministrati* a costui, durante la di lui minore età, i mezzi di sostentamento, nella qualità e quantità da regolarsi (in mancanza di un' anteriore e special convenzione) o amichevolmente tra quelli, che rappresentano rispettivamente il tutore ed il pupillo, o giudizialmente, in caso di controversia.

Verranno somministrati — Il tutore uficioso ha contratto la obbligazione di mantenere e nudrire il pupillo durante la sua minore età, se muore senza avervi provveduto, sia con testamento, sia con una convenzione, sia con l'adozione testamentaria, questa obbligazione rimane a peso della sua successione.

Art. 368. Se il tutore uficioso *vuole adottare* il pupillo giunto alla maggiore età, e questi vi acconsenta, si procederà all'adozione, secondo le forme prescritte nel precedente capo, e gli effetti saranno in tutto i medesimi.

Vuole adottare — Quindi il tutore non è obbligato di adottare il pupillo; e questi non è obbligato di prestare il suo consenso all'adozione.

Art. 369. Se nei tre mesi seguenti alla maggiore età del pupillo, le istanze da lui fatte al tutore uficioso per essere adottato non avranno avuto effetto, ed egli non si trovi capace di procacciarsi il sostentamento; il tutore uficioso *potrà essere condannato* a fare indenne il pupillo per la sopraccennata di lui incapacità.

Questa indennità si limiterà ai sussidi atti a procurargli un mestiere; senza pregiudizio de' patti convenuti quando si fosse preveduto questo caso.

Potrà essere condannato — Il tutore uficioso è obbligato o di mettere il pupillo nello stato di procacciarsi il sostentamento, allorchè sarà giunto alla maggior età; o di adottarlo. Giunto il pupillo alla maggior età, se è nello stato di procacciarsi il sostentamento nulla può domandare al tutore; se non è in tale stato, e rifiuta l'adozione offertagli dal tutore, nulla può pretendere da lui; dippiù se abbia lasciato trascorrere tre mesi senza citare il tutore affinchè lo adotti, si considera che abbia tacitamente rinunziata all'adozione. Ma se egli faccia tale citazione, ed il tutore rifiuta di adottarlo, potrà costui esser condannato ad una indennità verso il pupillo. L'articolo dice *potrà*; imperciocchè può benissimo non esservi mancanza per parte del tutore, e che la condotta del pupillo sia stato un ostacolo di profittare di quella educazione che se gli è voluto dare.

Art. 370. Il tutore uficioso, che avesse avuto l'amministrazione de' beni pupillari, sarà *in ogni caso* obbligato al *rendimento de' conti*.

In ogni caso — Cioè se abbia o non abbia adottato.

Rendimento de' conti — Siccome ogni altro tutore, ed anche lo stesso padre che amministra i beni del figlio, il tutore uficioso deve render conto de' beni del pupillo, de' capitali, ed anche di tutte le rendite, poichè egli ha dovuto gratuitamente provvedere al mantenimento ed alla educazione di lui.

TITOLO IX.

DELLA PATRIA POTESTA'.

La patria potestà è un diritto derivante dalla natura, e dato dalla legge ai genitori, su la persona e su i beni de' loro figli.

Art. 371. Il figlio, *qualunque età* egli abbia, deve onorare e rispettare i suoi genitori.

Qualunque età — L' onorare e rispettare i genitori sono doveri imposti al figlio, che derivano puramente dalla legge naturale, ed ai quali la legge civile nulla ha aggiunto: tali doveri sono perpetui. In ogni età il figlio deve rispettare l' autore dei suoi giorni, deve consultarli intorno al matrimonio che vuol contrarre (articolo 153 del Codice civile), per l' adozione che vuole accettare (articolo 346 cod.). Non può contra essi intentare un accusa disonorevole (articolo 380 del Codice penale), nè esercitare contra di loro il diritto all' arresto personale.

SU L' ARTICOLO 371.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 6 ff. *de in jus vocando*. Novel. 12, cap. 2.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 371 del Codice civile corrisponde all' articolo 287 delle Leggi civili, così conceputo:

» Il figlio deve onorare e rispettare i genitori qualunque sia la sua
» età ed il posto che occupi nella società ».

Art. 372. È suggetto alla loro autorità sino a che sia fatto maggiore, o sino alla sua *emancipazione*.

Emancipazione — Fino alla maggiore età o alla emancipazione, la patria potestà principalmente consiste in un autorità coercitiva, che verrà spiegata agli articoli 376 e seguenti del Codice civile. Dopo tale epoca, ella ha unicamente per oggetto i consigli e l'assistenza che il padre deve al figlio, e che il figlio deve con rispetto ricevere dal padre.

SU L'ARTICOLO 372.

LEGGI ROMANE.

Vedi, inst. *quibus modis jus patriae potestatis solvit*, §. 6; Ulpian. fragm. tit. 10, §. 1; L. 3, Cod. *de emancipationibus*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 372 del Codice civile corrisponde all'articolo 288 delle Leggi civili, così conceputo:
» È suggetto alla loro autorità per gli effetti determinati dalla leg-
» ge, sino a che non giunga agli anni venticinque compiti, o non sia
» emancipato prima di questa età, o abbia contratto matrimonio, o viva
» con casa ed economia separata ».

Art. 373. *Durante il matrimonio* quest' autorità è esercitata *dal solo padre*.

Durante il matrimonio — Dopo lo scioglimento del matrimonio, il conjuge superstite esercita la patria potestà.

Dal solo padre — Poichè egli è il capo della famiglia; ma ciò non produce che la madre sia privata di esercitare sì fatta potestà: i suoi figli debbono sempre rispettarla, dimandare il suo consenso pel matrimonio e per l'adozione: ma sino a che il marito è presente ella non ha l'esercizio di questa autorità. Non così nel caso di assenza di lui (articolo 141 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 373.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 373 del Codice civile corrisponde all' articolo 289 delle Leggi civili, così conceputo:

» Questa autorità è esercitata dal solo padre durante il matrimo-» nio. Essa si estende su i figli legittimi, su i legittimati per susse-» guente matrimonio, e su gli adottivi ».

Art. 374. Il figlio non può abbandonare *la casa paterna* senza il permesso del padre, fuorchè *per causa di volontario arrolamento* dopo compiuti gli anni diciotto.

La casa paterna — Si è osservato all' articolo 118 del Codice civile; che il minore non ha altro domicilio che quello de' suoi genitori. Il figlio quindi non potrebbe nè anche abbandonar la casa in cui il padre l' avesse collocato: per esempio, una casa di educazione.

Per causa di arrolamento — Questa derogazione alla patria potestà si è fatta perchè l' amor timido de' parenti avrebbe potuto portare nocumento al servizio pubblico, con l' impedire ai giovani di volontariamente prendere servizio nelle armate.

SU L' ARTICOLO 374.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 374 del Codice civile corrisponde all' articolo 290 delle Leggi civili, così conceputo:

» Il figlio non può abbandonare la casa paterna finchè sia soggetto » all' autorità de' genitori, ai termini dell' articolo 288. La figlia non » può abbandonarla, se non quando vada a marito ».

» Nel caso che giuste cause rendessero necessaria o evidentemente uti-» le la separazione, il giudice del circondario, presi senza forma giudi-» ziaria i rischiarimenti necessari, potrà ordinare quel che convenga. » La sentenza non esprimerà i motivi della determinazione ».

Art. 375. Il padre avendo gravi motivi di malcontento per la condotta di un figlio, avrà i seguenti mezzi di correzione.

L' articolo 375 del Codice civile è uniforme all' articolo 302 delle Leggi civili.

Art. 376. Se il figlio non sarà ancora giunto al principio dell' anno sedicesimo di sua età, *il padre potrà farlo tenere in arresto* per un tempo non maggiore di un mese, ed a tale effetto il presidente del tribunale del circondario, dovrà su la domanda del padre dar l' ordine d' arresto.

Il padre potrà farlo tenere in arresto — Ecco ciò che chiamasi detenzione *per via di autorità*; imperciocchè, il padre di propria autorità ordina l' arresto del figlio, ed il giudice interviene per ordinare la esecuzione.

SU L' ARTICOLO 376.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 3, Cod. *de patria potestate.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 376 del Codice civile corrisponde all' articolo 303 delle Leggi civili, così conceputo:

» Se il figlio non ha compiuto l' anno quindicesimo, potrà il pa-
» dre farlo mettere in arresto per un tempo non maggiore di un mese.
» Il presidente del tribunale civile della provincia o valle, sulla richie-
» sta del padre, dovrà ordinarlo ».

Art. 377. Dall' incominciamento dell' anno sedicesimo fino alla maggiore età, o alla emancipazione, il padre potrà soltanto *domandare* la detenzione del figlio per sei mesi al più; a questo effetto s' indirizzerà al presidente del detto tribunale, il quale dopo aver conferito col proccuratore del Re darà fuori, o negherà l' ordine dell' arresto, e potrà nel primo caso, abbreviare il tempo della detenzione richiesto dal padre.

Domandare — Questo chiamasi arresto per via di domanda. Si domanda il concorso del magistrato per approfondare i motivi esposti dal padre e pronunziare la pena; imperciocchè la libertà del figlio che sia giunto agli anni sedici, diviene più preziosa; ma la pena può esser più lunga (cioè sei mesi), perchè le mancanze possono essere più gravi.

SU L' ARTICOLO 377.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 377 del Codice civile corrisponde all' articolo 304 delle Leggi civili, così conceputo:

» Dal cominciamento dell' anno decimosesto sino alla maggiore età, » o sino alla emancipazione che possa aver luogo prima di tale età, » il padre potrà domandare l' arresto del figlio per sei mesi al più. Il » presidente del tribunale, dopo aver conferito col proccuratore regio, » accorderà o negherà l' ordine dell' arresto, e potrà nel primo caso ab» breviarne la durata ».

Art. 378. Nell' uno e nell' altro caso, non avrà luogo *veruna scrittura* o formalità giudiziale: il solo ordine di arresto sarà ridotto in iscritto, senza esprimerne i motivi.

Il padre sarà soltanto tenuto a sottoscriversi ad un atto, con cui si obblighi di pagar tutte le spese, e di somministrare i congrui alimenti.

Veruna scrittura — Faceva mestieri che le tracce di una punizione familiare non avessero potuto nuocere ad un uomo rammemorando i falli della sua infanzia.

SU L' ARTICOLO 378.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 378 del Codice civile è uniforme all' articolo 305 delle Leggi civili.

Art. 379. *È sempre in facoltà* del padre abbreviare il termine della detenzione da esso lui ordinata o richiesta. Se il figlio dopo essere stato po-

sto in libertà, ricade in nuovi traviamenti, la detenzione potrà nuovamente ordinarsi nel modo prescritto negli antecedenti articoli.

È sempre in facoltà — Non essendo la società che punisce il figlio, ma si bene il padre, potrà questi sempre far cessare la detenzione.

SU L' ARTICOLO 379.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 379 del Codice civile è uniforme all' articolo 306 delle Leggi civili.

Art. 380. Se il padre *è passato a seconde nozze*, per ottenere la detenzione del figlio del primo letto, sarà obbligato a conformarsi all' articolo 377 quand' anche quegli non fosse giunto alla età di sedici anni.

È passato a seconde nozze — Allora gli è permesso la detenzione per via di dimanda. L' influenza di una madrigna sovente inspira al padre un ingiusta severità per i figli del primo letto.

SU L' ARTICOLO 380.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 380 del Codice civile corrisponde all' articolo 307 delle Leggi civili, così conceputo :
» Se il padre è passato a seconde nozze, per ottenere l' arresto del
» figlio del primo letto dovrà conformarsi all' articolo 304, quando an-
» che il figlio non fosse pervenuto all' anno decimosesto ».

Art. 381. La madre *sopravvivente e non rimaritata* non potrà fare arrestare un figlio, se non con l' assenso *di due più prossimi parenti* paterni e mediante istanza, conformemente all' articolo 377.

Sopravvivente — E durante l'assenza del marito (articolo 141 del Codice civile).

E non rimaritata — Un secondo matrimonio gli toglierebbe i diritti per la correzione, perchè questi potrebbero realmente esercitarsi dal secondo marito, sotto la potestà del quale ella passa; ma la morte del secondo marito gli restituirebbe tali diritti.

Di due più prossimi parenti — Si è temuto che la madre troppo facile a spaventarsi per falli leggieri, troppo debole per farsi rispettare per le vie ordinarie, facilmente si lascerebbe trascinare per ricorrere ai mezzi violenti che le offre la legge. Se non esistessero parenti del marito, si è di opinione che potrebbe esercitare sì fatti diritti col concorso di due amici.

SU L' ARTICOLO 381.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 381 del Codice civile corrisponde all' articolo 308 delle Leggi civili, così conceputo:

» La madre sopravvivente e non rimaritata non potrà fare arrestare » il figlio, se non coll' assenso de' due più prossimi parenti, e mediante » istanza, uniformemente all' articolo 304 ».

Art. 382. Quando il figlio *avrà beni proprj*, o *eserciterà professione*, non potrà aver luogo il di lui arresto, se non per mezzo di una istanza nella forma prescritta nel citato articolo 377, quand' anche il figlio non fosse ancora giunto all' età di anni sedici.

Il figlio arrestato *potrà indirizzare* una memoria al proccuratore del Re presso la corte di appello. Questi si farà render conto dal proccuratore del Re del tribunale di prima istanza, e farà la sua relazione al presidente della corte di appello, il quale dopo di aver *data notizia al padre*, e dopo di avere raccolte tutte le informazioni, potrà rivocare, o modificare l' ordine spedito dal presidente del tribunale di prima istanza.

Avrà beni propri — In tal modo gl' interessi del figlio non sono confusi con quelli del padre, essi possono esser benanche opposti ; e si è potuto temere che il padre, in determinate circostanze, non abusasse della detenzione per via di autorità, per favorire i suoi interessi a danno di quelli del figlio : ma questo timore, e poco naturale, e poco morale.

Eserciterà professione — La sua libertà allora è più preziosa, la detenzione gli è più nocevole, poichè interrompe, e può distruggere il suo stato.

Potrà indirizzare — Simile facoltà gli è accordata, ogni qual volta trovasi detenuto per via di autorità.

Data notizia al padre — Perchè egli stesso restringa la detenzione se vi ha luogo.

SU L' ARTICOLO 382.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 382 del Codice civile corrisponde all' articolo 309 delle Leggi civili, così conceputo :

» Quando il figlio avrà beni propri o eserciterà una professione, non » potrà aver luogo il di lui arresto, se non per mezzo di una istanza nel» la forma prescritta dall' articolo 304 anche quando non fosse giunto » all' età di sedici anni ».

» Il figlio arrestato potrà indirizzare una memoria al regio procccu» ratore presso la gran corte civile ».

» Costui si farà render conto dell' affare dal proccuratore regio del » tribunale civile, e ne farà relazione al presidente della gran corte ci» vile, il quale, dopo di averne data notizia al padre, ed aver prese » le convenienti informazioni, potrà rivocare o modificare l' ordine da» to dal presidente del tribunale civile ».

Art. 383. Gli articoli 376, 377, 378, e 379 *saranno comuni* al padre ed alla madre de' figli naturali legalmente riconosciuti.

Saranno comuni — I diritti che la sola natura ha dato al padre su i figli, sono comuni ai padri legittimi ed ai padri naturali, ma faceva d' uopo di una disposizione speciale per i diritti civili che loro accorda la legge; per esempio, il consenso pel matrimonio, l' autorità di correggere.

Di leggieri si conosce la ragione perchè gli articoli 380 e 381 del Codice civile, i quali modificano la facoltà di correggere i figli, allorchè il padre o la madre passino a secon-

de nozze, non siano applicabili ai figli naturali. Ma l'articolo 382, che permette l'arresto per via di dimanda qualora il figlio abbia beni personali, è evidentemente comune ai figli naturali, quantunque il Codice non ne faccia parola.

L'articolo 374 che obbliga il figlio a non abbandonare la casa paterna, può qualche volta non essere applicabile al figlio naturale: in caso di contestazione spetta ai tribunali decidere in quale casa deve abitare, sia quella del padre, sia quella della madre (argomento dall'articolo 302 del Codice civile).

SU L'ARTICOLO 383.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 383 del Codice civile corrisponde all'articolo 310 delle Leggi civili, così concepito:

» Gli articoli 303, 304, 305 e 406 sono comuni al padre ed alla » madre de' figli naturali legalmente riconosciuti ».

Art. 384. Il padre durante il matrimonio, e, dopo lo scioglimento di esso, il superstite fra i genitori, avrà *l'usufrutto de' beni de' suoi figli*, finchè essi siano giunti ai diciotto anni compiti, o sino all'emancipazione che potesse aver luogo prima della età dei diciotto anni.

L'usufrutto — Vale a dire che prenderanno tutti i frutti e le rendite; e renderanno conto soltanto de' capitali. Questo diritto chiamasi usufrutto (*ususfructus*), egli è attaccato alla patria potestà, per compensare i genitori delle cure e delle obbligazioni che ad essi impone la loro qualità. Tale diritto dura fino a che il figlio sia giunto alla età di anni diciotto, affinchè questi arrivando alla maggiore età, prenda l'amministrazione de' beni, e trovi qualche risorsa pecuniaria. Questo diritto si estingue con la morte del figlio, poichè si estingue la patria potestà da cui derivava.

La legge non l'accorda al padre ed alla madre naturali i quali non debbono trarre alcun vantaggio dal loro delitto. *Nemo ex suo delicto debet consequi emolumentum.* Il padre e la madre legittimi sono privati di un tale diritto in determinati casi (articolo 386 e 387 del Codice civile).

De' beni de' suoi figli — I figli anche durante la vita de'

loro genitori possono avere beni personali: avrebbe potuto morire uno de' loro fratelli, ed essi gli sarebbero succeduti in concorrenza de' loro genitori (articolo 751 eod.) avrebbero potuto ricevere dei legati (articolo 387 eod.).

SU L' ARTICOLO 384.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 1 e 4, Cod. *de bonis maternis*; L. 6, Cod. *de bonis quae liberis*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 384 del Codice civile corrisponde all' articolo 298 delle Leggi civili, così conceputo:

» Il padre avrà l' usufrutto de' beni del figlio sino a che costui non » giunga all' età di anni diciotto compiti, o sino alla emancipazione che » potesse aver luogo prima di questa età ».

» Quando il padre sia premorto, la madre avrà la metà di questo » usufrutto sino a che il figlio non giunga alla maggiore età, o sia » emancipato ».

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 300, 301, 294, 376, 526, 653, 712, 1342 e 1406 delle Leggi civili.

2. L' usufrutto acquistato dal padre, prima della pubblicazione del Codice civile, su i beni avventizi de' suoi figli, non si perde pervenendo i figli alla età degli anni diciotto, o a quella di ventuno (articolo 384 del Codice civile); perchè la legge posteriore non può mai ledere i dritti reali acquistati prima della sua pubblicazione.

(C. A. A. 13 agosto 1810; *Mevii* c. *Il regio demanio*: C. 2, 277).

Art. 385. I pesi di questo usufrutto saranno i seguenti:

1.° i pesi stessi, ai quali sono tenuti gli *usufruttuarj*:

2.° *gli alimenti*, il mantenimento e la educazione de' figli in proporzione delle loro sostanze:

3.° il pagamento delle *annualità arretrate e degl' interessi* de' capitali:

4.° *Le spese funebri* e dell' ultima malattia:

Gli usufruttuari — In generale questi pesi sono; formare l' inventario de' mobili, e lo stato degl' immobili sottoposti all' usufrutto: dar cauzione per la restituzione di questi og-

getti: fare eseguire le riparazioni di manutenzione (articolo 600 e seguenti del Codice civile). Ma l'articolo 601 dispensa i genitori dal prestare la cauzione, la quale è una misura di precauzione.

Siccome gli usufruttuari, un tal godimento deve cessare con la morte de' genitori (articolo 617 eod.). Ma cessa egli egualmente per la morte del figlio prima che giunga alla età degli anni diciotto? Sì poichè è un compensamento delle cure, e delle spese bisognevoli per i figli medesimi.

Gli alimenti etc. — Una tale obbligazione deriva dalla paternità (articolo 203 Codice civile), prima di nascere dal titolo di usufruttuario.

Annualità arretrate — Questa espressione non significa interessi *arretrati*; ma sì bene il prodotto delle rendite perpetue o vitalizie.

O degl' interessi — Sono i prodotti dei capitali non impiegati in rendite perpetue. L'articolo parla degl' interessi o annualità arretrate che possono essere dovuti dal figlio: se il padre fa suoi gl' interessi dovuti a suo figlio, egli pagar deve quelli de' quali suo figlio va debitore.

Le spese funebri — Di chi? Alcuni autori pretendono che l'articolo parli delle spese funebri del figlio, di manierachè se questi muore, le spese non potrebbero esser messe a carico de' suoi eredi, se ve ne fossero, nè de' suoi legatari se avesse fatto testamento. Altri, e nel più gran numero, pensano, che le spese funebri delle quali parla l'articolo, sieno quelle delle persone alle quali i figli succedono: essi si fondano principalmente su i principi del dritto consuetudinario, che i compilatori del Codice par che abbiano voluto in preferenza seguire.

SU L' ARTICOLO 385.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 385 del Codice civile corrisponde all' articolo 299 delle Leggi civili, così conceputo:

» I pesi di questo usufrutto sono i seguenti:

» 1.° I pesi stessi ai quali sono tenuti gli usufruttuari ».

» 2.° Gli alimenti, il mantenimento e la educazione de' figli in pro» porzione delle loro sostanze ».

» 3.° Il pagamento delle annualità arretrate, o degl' interessi de' ca» pitali ».

» 4.° Le spese funebri e dell' ultima malattia ».

» I pesi suddetti saranno a carico del padre nella totalità; a carico » della madre per la sola metà ».

GIURISPRUDENZA.

» Considerando che sebbene il padre godendo il frutto de' beni de' » figli minori, abbia la obbligazione di prestare loro gli alimenti ai ter- » mini dell' articolo 384 del Codice civile; e pur vero nondimeno che » il frutto stesso è alla di lui libera ed assoluta disposizione, e quindi » può ogni creditore di lui sommetterlo a sequestro.

(S. C. G. N. 15 gennajo 1817; *Ricupero* c. *Blasi*).

Art. 386. Questo usufrutto non avrà luogo a favore di quello fra i genitori, *contro cui sarà pronunziato il divorzio*, e cesserà per la madre che fosse *passata a seconde nozze*.

Contro cui sarà pronunziato il divorzio — L' abolizione del divorzio, rende inutile questa disposizione, la quale era stata stabilita affin di prevenire questo atto, il quale produceva un gran pregiudizio ai figli. Siccome dalla separazione di corpo non deriva il pregiudizio medesimo, ed altronde le disposizioni di rigore non possono estendersi ai casi non espressi, così l' articolo non si applica allo sposo contro cui si fosse pronunziata la separazione.

Passata a seconde nozze — Ella non deve dar le rendite de' suoi figli ad un uomo che è ad essi straniero, e sotto la potestà del quale ella passa. Siccome il padre che contrae un secondo matrimonio è tuttavia il capo della famiglia, così conserva il godimento de' beni de' figli del primo matrimonio.

Il diritto della madre essendo estinto pel solo fatto del passaggio a seconde nozze, così la sua novella vedovanza avvenuta prima della emancipazione de' figli del primo matrimonio, o prima che questi fossero giunti alla età di anni diciotto, non farebbe rivivere in suo favore il dritto di usufruire de' loro beni.

SU L' ARTICOLO 386.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 386 del Codice civile corrisponde all' articolo 300 delle Leggi civili, così concepito:

» Questo usufrutto cesserà per la madre che passasse a seconde noz- » ze ».

Art. 387. Lo stesso usufrutto non si estenderà ai beni, che i figli potranno acquistare separatamente con la loro fatica, ed *industria*, nè a quelli che loro saranno stati lasciati per donazione o per legato con la espressa condizione che il padre e la madre non ne abbiano a godere.

Industria — Privare i figli delle rendite de' beni acquistati con la loro industria, sarebbe un ingiustizia che potrebbe distornarli dall' amore del travaglio.

Alla disposizione dell' articolo, fa d' uopo aggiugnere il frutto de' beni che i figli hau ricevuto come eredi in una successione di cui il padre fosse stato dichiarato indegno; poichè non potrebbe egli reclamare il frutto di tali beni (articolo 730 del Codice civile).

I genitori i quali han favorito la prostituzione de' figli sono ugualmente privati dell' usufrutto de' loro beni (articolo 335 del Codice penale).

La mancanza dell' inventario de' beni della comunione parimente fa perdere allo sposo superstite il diritto all' usufrutto (articolo 1442 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 387.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 6. Cod. *de bonis quae liberis;* Nov. 117 cap. 1, in prin.; L. 7 e 8 ff. *de periculo;* L. 4, §. 1; L. 3 e 7.; L. 18, §. 2, 3, 4 e 5.; LL. 4 e 11, ff. *de castrensi peculio;* L. 1, Cod. eod. tit.; L. 5, Cod. *fam. erciscundae.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 387 del Codice civile è uniforme all' articolo 301 delle Leggi civili.

TITOLO X.

DELLA MINORE ETA', DELLA TUTELA, E DELLA EMANCIPAZIONE.

CAPITOLO PRIMO

Della minore età.

La minore età è lo stato nel quale l'uomo a cagione della sua età, si trova incapace di governare da se la sua persona, di amministrare ed alienare i suoi beni.

In tale stato d'incapacità la legge lo mette sotto la sua protezione, gli accorda taluni privilegi, gli nomina o gli fa nominare persone incaricate di difendere i suoi interessi, annulla in fine taluni atti che egli ha fatti non ostante la sua incapacità, ogni qual volta gli possono nuocere.

Art. 388. Il minore è quella persona dell'uno o dell'altro sesso, la quale non è giunta ancora all'età degli *anni ventuno* compiti.

Anni ventuno — La natura non stabilisce egualmente in ogni persona l'epoca in cui la ragione sia a bastanza sviluppata; ma la legge non poteva seguirla in tutte le variazioni; ella ha quindi stabilita una regola generale.

SU L' ARTICOLO 388.

LEGGI ROMANE.

Vedi le instituzioni Lib. I, *de curatoribus* in prin.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 388 del Codice civile è uniforme all'articolo 311 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 819, 866, 906, 1026, 1078 e seguenti; 1259 e seguenti; 1268, 1862, 1936 e 2096 delle Leggi civili.

CAPITOLO II.

Della tutela.

La tutela è la obbligazione imposta a qualcheduno dalla legge, o dalla volontà dell' uomo, per effetto delle disposizioni della legge, di aver cura di un incapace ed amministrare i suoi beni gratuitamente.

Dicesi *tutore* (da *tueri* difendere), colui che è incaricato di questa obbligazione.

SEZIONE I.

Della tutela del padre e della madre.

Gli autori chiamano questa tutela *naturale*, una tal denominazione sembra giusta, ma non è scritta nel Codice.

Art. 389. Il padre durante il matrimonio, è l' *amministratore* de' beni di proprietà de' suoi figli minori.

Egli è tenuto a render conto della proprietà e delle rendite di quei beni, di cui egli non ha l' usufrutto, e della sola proprietà di quegli altri, il cui usufrutto gli è dalla legge attribuito.

Amministratore — È questo un diritto derivante dalla patria potestà e non dalla tutela. In tal modo il padre, durante il matrimonio, non è suggetto alle obbligazioni del tutore: l'ipoteca legale non colpisce i suoi beni, come quelli dei tutori (articolo 2121 del Codice civile); imperciocchè essendo la ipoteca legale un diritto di rigore, non potrebbe estendersi ai casi che non fossero positivamente dalla legge indicati, e la legge fa soltanto parola dei *tutori*.

Il padre non è obbligato dimandare l' autorizzazione del consiglio di famiglia per gli atti della sua amministrazione,

nè vien nominato un tutore surrogato per sorvegliare le sue operazioni etc.

Nondimeno se gl' interessi del figlio si trovassero in opposizione con quelli del padre; per esempio, se il padre ed il figlio sien chiamati, a succedere a parti uguali, sarebbe mestieri nominare un *tutore ad hoc* per difendere il minore; o pure, secondo qualche autore, un *tutore surrogato ad hoc*, poichè il padre, in qualche modo, è il tutore del figlio, e pel principio che *habenti tutorem non datur tutor*.

SU L' ARTICOLO 389.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 389 del Codice civile corrisponde agli articoli 291, 293 e 312 delle Leggi civili, così conceputi:

Articolo 291 » Il padre, durante il matrimonio, è l' amministra- » tore de' beni de' figli minori. Con tal qualità egli potrà alienare i beni » mobili, per impiegarne utilmente il prezzo ».

Articolo 293 » Egli è tenuto a render conto della proprietà e delle » rendite di quei beni, de' quali non ha l' usufrutto; della sola proprietà » di quegli altri, il di cui usufrutto gli è dalla legge attribuito; o della » tenuta amministrazione ».

Articolo 312 » Il padre durante il matrimonio è l' amministratore » de' beni di proprietà de' suoi figli minori ».

ARTICOLO NUOVO.

L' articolo 292 delle Leggi civili, è così conceputo:

» Egli non potrà accettare una eredità devoluta al minore altrimenti » che col beneficio dell' inventario: non potrà però ripudiarla senza » l' approvazione del tribunale civile ».

» Non potrà anche ipotecare o alienare i beni immobili de' figli » minori, se non per necessaria ed urgente cagione, e con l' approvazio- » ne del tribunale civile ».

Art. 390. *Dopo lo scioglimento* del matrimonio per la morte naturale o civile di uno de' conjugi, la tutela de' figli minori e non emancipati *appartiene di pieno dritto* al genitore superstite.

Dopo lo scioglimento — Da questo momento incomincia la tutela con tutte le sue obbligazioni; perchè allora, di ordinario, si dividono gl' interessi del conjuge superstite e del figlio: il conjuge morto non può più difenderli: un novello

matrimonio può diminuire l'affetto paterno: la legge non doveva più avere tanta fiducia.

Ma l'assenza, la interdizione di un conjuge, non disciogliendo il matrimonio, l'altro conjuge conserverà o prenderà l'amministrazione per effetto della patria potestà (articolo 141 del Codice civile).

Appartiene di pieno dritto — Senza essere obbligato ad adempiere alcuna formalità per ottenerla.

SU L'ARTICOLO 390.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 18, ff. *de tutelis*; L. 2, Cod. *quando mulier tutelae officio*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 390 del Codice civile corrisponde all'articolo 294 delle Leggi civili, così conceputo:

» Per la morte di alcuno de' genitori il superstite sarà tutore de' figli » minori; e con tal qualità eserciterà quei diritti, e sarà sommesso a » tutti i doveri che risultano dalla tutela, come sarà spiegato nel tito- » lo X del presente libro ».

GIURISPRUDENZA.

Debb'esser considerato come illegittimo quel tutore nominato dal consiglio di famiglia, affine di sostenere un giudizio, allorchè esiste la madre del minore; e gli atti compilati col tutore illegittimo, dovendosi dichiarare nulli, lo stesso tutore ed il tutore surrogato debbono essere in nome proprio condannati alle spese.

(C. A. A. 8 luglio; *Di Matteo*, *Nelli* c. *Spavento*; C. 3, 477).

ARTICOLO NUOVO.

L'articolo 295 delle Leggi civili, è così conceputo.

» Il figlio, tuttochè maggiore, pria che giunga agli anni venticin- » que compiti, avrà bisogno del consenso del padre nell'atto, o del » suo consenso in iscritto, allorchè verrà:

» 1.° Ipotecare, donare o alienare gl'immobili acquistati con la pro- » pria industria:

» 2.° Prendere danari o generi a mutuo, anche sotto l'aspetto di » altro contratto qualunque »:

» 3.° Riscuotere capitali non acquistati con la propria industria, e » farne quietanza ».

ARTICOLO NUOVO.

L' articolo 296 delle Leggi civili, è così conceputo:

» Se il padre ricusa di autorizzare il figlio maggiore a qualche
» atto, questi potrà far citare direttamente il padre innanzi al tribunale
» civile, il quale può accordare o negare la sua autorizzazione, dopo
» che il padre sarà stato sentito, ovvero legalmente chiamato alla came-
» ra del consiglio ».

ARTICOLO NUOVO.

L' articolo 297 delle Leggi civili, è così conceputo:

» Se il creditore dimostri che il mutuo fatto al figlio si è converti-
» to in utilità del medesimo, avrà diritto a dimandarne la restituzione,
» tuttochè non vi sia intervenuta l' autorizzazione del padre ».

Art. 391. Potrà nondimeno *il padre* destinare alla madre sopravvivente e tutrice, *un consulente speciale*, senza il cui parere ella non possa fare alcun atto *relativo alla tutela.*

Se il padre specifica gli atti, pei quali il consulente è nominato, sarà abilitata la tutrice a fare ogni altro atto senza l' assistenza di esso.

Il padre — Egli può dunque modificare la tutela della madre, se la giudica incapace di poter sola amministrare i beni de' figli; ma in verun caso potrebbe privarla della tutela. In quanto alla tutela del padre, non potrebbe giammai esser limitata.

Un consulente speciale — Che deve essere persona abituata negli affari.

Relativo alla tutela — Ma l' autorità del consulente speciale non può estendersi agli atti che riguardano la cura della persona del minore, e che sono attaccati alla patria potestà. Fa d' uopo benanche osservare che se il consulente nominato dal padre muora, se ricusi, o si trovi nella impossibilità di adempiere a tali funzioni, non potrà essere supplito, e la madre amministrerà sola; imperciocchè il consulente può esser scelto soltanto dal padre.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 391 del Codice civile corrisponde all' articolo 313 delle Leggi civili, così conceputo:
» Può il padre destinare alla madre sopravvivente e tutrice un con-
» tutore anche estraneo ».

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 145, 365 e 1342 delle Leggi civili.
2. Considerando che una tutela legalmente stabilita col voto della legge e dell' uomo sotto l' impero dell' antica legge, in quanto precisamente all' amministrazione de' beni pupillari, non può sofferire alcun cambiamento, molto più ove non s' incontra la resistenza della novella legislazione.
Considerando che la tutela de' figli minori del defunto D. Antonio Adorno, che per le disposizioni della legge, e per volere dello stesso Adorno ne appartiene alla di lui vedova D. Rachela Marzano, non le vien tolta dalla sentenza de' primi giudici e dalla decisione della già corte di appello di Catanzaro, che anzi n' è a lei conservata dall' uno e dall' altro giudice; e quindi ella non giustamente sostiene che abbia quella corte violato l' articolo 390 del Codice civile.
Considerando che se dalla legge vien deferita la tutela alla Marzano de' minori Adorno, non è però legale conseguenza, che debba ella avere la piena ed assoluta amministrazione de' beni; che anzi, avendo il padre in virtù dell' articolo 391, la facoltà di destinare alla moglie superstite e tutrice de' comuni figli *un consulente senza il cui parere ella non può fare alcun atto relativo alla tutela*, è evidente che, avendo il defunto Antonio Adorno col di lui testamento data l'amministrazione dei beni suoi alla madre insieme ed alla moglie, usò del diritto mutuato dalla legge, e quindi la corte prescrivendo la esecuzione della di lui volontà, non si è opposta alla legge, ma per lo contrario vi si è pienamente confermata.
(S. C. G. N. 14 agosto 1817; *Ruggiero c. Marzano*).

Art. 392. La nomina del consulente non potrà esser fatta se non in una delle seguenti maniere:
1.° *Con un atto di ultima volontà:*
2.° Con una dichiarazione fatta al giudice di pace assistito dal suo cancelliere, o pure avanti notaro.

Con un atto di ultima volontà — Fatto in forma di testamento (articolo 969 e seguenti del Codice civile): il testamento non potendo esser fatto innanzi al giudice di pace e del cancelliere; la dichiarazione che ad essi venisse fatta dal padre non sarebbe un atto di ultima volontà.

SU L' ARTICOLO 392.

LEGGI ROMANE.

Vedi Ulp. Fragm. tit. II. §. 14; LL. 1, 3 e 4. ff. *de testamentaria tutela.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 392 del Codice civile corrisponde all' articolo 314 delle Leggi civili, così conceputo:

» La nomina del tutore non potrà esser fatta, se non in una delle » seguenti maniere »:

» 1.° Con atto di ultima volontà »:

» 2.° Con una dichiarazione fatta al giudice di circondario assistito » dal suo cancelliere, o pure avanti notai ».

Art. 393. Se alla morte del marito *la moglie si trova incinta*, verrà nominato un curatore al ventre dal consiglio di famiglia.

Alla nascita del figlio, la madre ne diverrà tutrice, ed il curatore sarà di pieno dritto il *tutore surrogato*.

La moglie si trova incinta — Ella non deve esser tutrice di un figlio soltanto conceputo, nè amministrare per lui la paterna successione; successione che non potrebbe giammai appartenere al figlio se nascesse morto o non vitale. L' amministrazione non può essere affidata agli eredi attuali del padre; imperciocchè se il figlio nascesse vivo e vitale, tali eredi non avrebbero giammai avuto diritto alla successione.

Si nomina un *curatore al ventre* incaricato per amministrare provvisoriamente i beni, il di cui proprietario è incerto. Egli deve benanche impedire *la supposizione del parto*: vale a dire, impedire, che la madre possa falsamente far supporre essere incinta alla morte del marito, e presentare come suo un fanciullo che gli è straniero.

Alla nascita del figlio — Cessa l' incertezza; il curatore al ventre rende alla madre il conto della sua amministrazione provvisoria.

Se il figlio nasca morto o non vitale; o se sian decorsi dieci mesi senza che fosse nato il figlio, il curatore renderà conto agli eredi del marito.

Tutore surrogato — Nel solo caso preveduto dall' artico-

lo il tutore surrogato è di pieno dritto (articolo 420 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 393.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 8, ff. *de curatoribus furioso dandis*; L. 20 ff. *de tutoribus et curatoribus dati*; L. 48 ff. *de administratione et periculo tut.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 393 del Codice civile è uniforme all'articolo 315 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 177, 220, 223, 226 e 750 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 394. La madre *non è obbligata* ad accettare la tutela; nondimeno in caso che essa la rifiuti, *dovrà adempierne i doveri sino a che abbia fatto nominare un tutore.*

Non è obbligata — Può ella credersi incapace di amministrare la tutela, e temere di compromettere gl'interessi de' figli; la legge adunque gli permette di ricusarsi senza enunciarne i motivi: ma il padre non può ricusarsi senza una causa legittima, imperciocchè essendo capo ed amministratore della comunione, non può pretendere di essere inabile all'amministrazione de' beni de' figli.

Se la madre avesse accettata la tutela, non potrebbe abdicarla senza una giusta causa (articolo 438 e 439 del Codice civile). La legge l'autorizza soltanto a rifiutare la tutela senza addurne i motivi, ma non ad abdicarla.

Dovrà adempierne i doveri — Da questa espressione non bisogna conchiudere che la madre non sia tutrice fino alla nomina del tutore. Nondimeno autori di grido pensano che ella non sia realmente tutrice, imperciocchè non può avere una tal qualità fino a che non abbia accettata la tutela; che non essendosi verificata questa condizione, la qualità di tutrice non si è mai in lei trasfusa: essi pretendono che deve assimigliarsi agli eredi di un tutore, i quali senza esser essi stessi tutori, adempiono i doveri della tutela sino alla nomina del nuovo tutore (articolo 419 del Codice civile).

Sino a che abbia fatto nominare un tutore — Quindi

può ella stessa scegliere un tutore; in tal caso non ha luogo la tutela degli ascendenti, imperciocchè questa si appartiene loro dopo la morte dell'ultimo conjuge (articolo 402 del Codice civile).

SU L'ARTICOLO 394.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 2 §. 1 e 2 ff. *qui petant tutores*; LL. 3 e 11, Cod. eod. tit.; L. 2 §. 23 *ad senatus consultum Tertullianum.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 394 del Codice civile corrisponde all'articolo 316 delle Leggi civili, così conceputo:

» La madre non è obbligata ad accettar la tutela: nondimeno, in » caso che non sia stato destinato un contutore, ed essa la rifiuti, do» vrà adempierne i doveri sino a che abbia fatto nominare un tutore ».

Art. 395. Se *la madre* tutrice vuol rimaritarsi, dovrà, prima del matrimonio, convocare il consiglio di famiglia, il quale deciderà se la tutela debba esserle conservata.

In mancanza di questa convocazione, essa perderà *di pieno dritto* la tutela; ed il suo nuovo marito sarà *solidariamente* risponsabile *di tutte le conseguenze* della tutela, che essa avrà indebitamente conservata.

La madre — Il padre che contrae un secondo matrimonio non ha bisogno di farsi conservare nella tutela, poichè continua ad amministrarla solo: ma la madre rimaritandosi passa sotto la potestà del secondo marito, e non può fare alcun atto senza la di lui autorizzazione; il secondo marito diviene necessariamente un tutore con lei. Per tal cangiamento adunque fa mestieri del consenso del consiglio di famiglia.

Di pieno dritto — Ma se il consiglio di famiglia lo giudica conveniente, potrà di nuovo nominarla tutrice.

Solidariamente — Vale a dire che potrà essere obbligato a pagar solo tutti i danni ed interessi dovuti dalla moglie (articolo 1200 del Codice civile); salvo l'azione contra di lei.

Di tutte le conseguenze — Anche di quelle dell' amministrazione precedente al matrimonio; poichè egli doveva conoscere la legge e rifiutarsi di contrarre matrimonio pria che la donna non avesse convocato il consiglio di famiglia.

SU L' ARTICOLO 395.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 2, Cod. *quando mulier tutelae officio*; L. 6, Cod. *in quibus causis pignus vel hypotheca tacite contrahitur*; Nov. 22, cap. 40; Nov. 94, cap. 2; Nov. 118, cap. 5.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 395 del Codice civile è uniforme all' articolo 317 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Una madre tutrice passata a seconde nozze sotto la vecchia legge, non acquista tal qualità colla sopravvegnenza del Codice civile, e quindi gli atti fatti contra il tutore già dato dagli antichi tribunali, debbonsi dichiarare nulli.

(C. A. A. 15 aprile 1818; *Nobili*, *Lavalle* c. *Mozzone*; C. 3, 321).

2. Considerando che non avendo la signora Punzo nel passare a seconde nozze dimandato che i di lei figli impuberi fossero provveduti di novello tutore, e non avendo del pari curato di rendere il conto di sua amministrazione, per espressa determinazione della legge è decaduta da qualunque diritto di succedere al di lei figlio Salvatore d' Amelio morto in sua minore età nell' anno 1808 (*L. 6 C. ad senatus consult. Tertull.*; *L. 10 Cod. de legit. hered.*; *Nov. 22, cap. 40*).

Considerando che oziosamente si allegano dalla ricorrente le disposizioni della Nov. II, di epoca anteriore alla Nov. XXII, pubblicata nell' anno 536; giacchè in quest' ultima l' istesso imperatore Giustiniano accordò e modificò le precedenti determinazioni registrate nell' allegata Nov. II.

Considerando che la dimanda della signora Punzo di dover ella almeno nel caso della di lei esclusione su la eredità del figlio, conseguire la legittima su la di lui eredità, non ha alcuna garantia dalla legge e quindi non può tenersi in alcun riguardo la decisione del senato di Savoja recata dal Fabro nel suo codice.

(C. C. N. 3 aprile 1816, *Punzo* c. *d' Amelio*).

Art. 396. Quando il consiglio di famiglia legalmente convocato conserverà la tutela alla madre, le darà *necessariamente per contutore il* secondo ma-

rito, il quale diverrà solidariamente risponsabile unitamente alla moglie, *dell' amministrazione posteriore* al matrimonio.

Necessariamente per contutore — I motivi di questa necessità sono spiegati nell' articolo precedente. Gli atti della tutela saranno fatti congiuntamente dalla madre e dal marito. Se la donna viene a morire, il marito cesserà di essere contutore, poichè non ha diritto di esserlo che con lei.

Dell' amministrazione posteriore — E non delle conseguenze della tutela pel tempo anteriore al matrimonio, poichè è stata adempiuta la condizione della legge.

SU L' ARTICOLO 396.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 6, Cod. *in quibus causis pignus vel hypotheca tacite contrahitur.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 396 del Codice civile corrisponde all' articolo 318 delle Leggi civili, così conceputo:

» Quando il consiglio di famiglia legalmente convocato conserverà
» la madre, e non vi sia un contutore destinato dal padre, le darà ne-
» cessariamente per contutore il secondo marito, il quale diverrà solidal-
» mente risponsabile, unitamente alla moglie, dell' amministrazione po-
» steriore al matrimonio ».

SEZIONE SECONDA.

Della tutela conferita dal padre o dalla madre.

Questa tutela chiamasi ancora tutela testamentaria; ma questa denominazione non è intieramente esatta, poichè può essere benanche deferita in modo diverso che con un atto testamentario: per esempio, col mezzo di una dichiarazione fatta innanzi al giudice di pace; dichiarazione che non costituisce un testamento (articoli 392, 398, 969 e seguenti del Codice civile); quindi il Codice non lá chiama

tutela *testamentaria*, ma solamente *conferita dal padre o dalla madre.*

Art. 397. Il diritto personale di assegnare un tutore parente o anche estraneo, non appartiene se non a quello de' genitori, *il quale morrà l' ultimo.*

Il quale morrà l' ultimo — A meno che cause particolari lo privino di questo diritto: per esempio, se fosse morto civilmente (articolo 25 del Codice civile); o decaduto dal diritto di esercitare la patria potestà (articolo 335 del Codice penale).

Questa tutela non può aver luogo che in mancanza della tutela naturale. Il padre, per esempio, il quale muore prima della moglie, non può nominare un tutore ai suoi figli; ciò sarebbe privare la di loro madre dalla tutela che le appartiene di pieno dritto (articoli 390 e 391 del Codice civile).

Dicesi tutela *testamentaria*, non solamente perchè d'ordinario vien conferita per testamento; ma ancora perchè non deve aver effetto se non dopo la morte di colui che l'ha conferita. Quindi, per esempio, se il padre incaricato della tutela de' suoi figli, si vedesse nella impossibilità di adempierne le funzioni, non potrebbe farsi rimpiazzare da un tutore che nominerebbe egli stesso; ma potrebbe nominare un proccuratore che amministrasse in sua vece.

Ma la madre che avesse rifiutata la tutela, potrebb' ella nominare un tutore pel tempo in cui cessasse di vivere?

L' affermativa vien sostenuta dal testo della legge, che non la priva di questo diritto: ma la negativa si poggia all' inconveniente di far cangiare tutore al pupillo, e su la considerazione, che essendo stato nominato un tutore pel rifiuto della madre, non può costei dare con testamento una tutela che non ha.

Siccome ogni altra disposizione testamentaria, il tutore può esser nominato a *tempo* (*ad diem*): per esempio, io voglio che un *determinato individuo* sia tutore de' miei figli pel corso di sei anni, *a contare da un determinato giorno* (*a die*): più, io voglio che *il tale* prenda la tutela di mio figlio due anni dopo la mia morte; o *sotto condizione*, per esempio, io nomino tutore di mio figlio, *il tale* se però vinca una causa che difende in questo momento.

SU L' ARTICOLO 397.

LEGGI ROMANE.

Vedi Ulp. Fragm. tit. II, §. 14; LL. 1, 3 e 4 *de testamentaria tutela*; L. 4, Cod. eod. tit.; L. 2, ff. *de confirmandis tutoribus*; L. 1, Cod. eod. tit.; L. 4, Cod. *de testam. tut.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 397 del Codice civile corrisponde all' articolo 319 delle Leggi civili, così conceputo:

» Il diritto personale di assegnare un tutore parente o anche estra-
» neo non appartiene se non a quello de' genitori, il quale morrà l' ulti-
» mo. Nondimeno nel caso che si trovi un contutore destinato dal pa-
» dre ne' termini dell' articolo 313, la madre non potrà usare di questo
» diritto che pe' soli beni di lei ».

Vedi gli articoli 343, 357 e 1011 delle Leggi civili.

Art. 398. Questo diritto non potrà essere esercitato se non nelle forme prescritte dall' articolo 392, e sotto le seguenti eccezioni e modificazioni.

SU L' ARTICOLO 398.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 1, 3 e 9, ff. *de testamentaria tutela*; Instit. §. 5, *qui testamento tutores dari possunt*; L. 3, ff. *de confirmandis tutoribus*; L. 2, Cod. *de confirm. tutor.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 398 del Codice civile corrisponde all' articolo 320 delle Leggi civili, così conceputo:

» Questo diritto non potrà essere esercitato se non nelle forme prescrit-
» te nell' articolo 314, e sotto le seguenti eccezioni e modificazioni ».

Art. 399. La madre rimaritata *e non conservata* nella tutela de' figli del primo suo matrimonio, non può destinare loro un tutore.

E non conservata — Il genitore superstite sia il padre, sia la madre che è stato dichiarato indegno della tutela, per le ragioni spiegate nella Sezione VII; per esempio, per notoria cattiva condotta, non potrà, morendo, nominare un tu-

tore, e dare ad un' altro un diritto che a forza gli è stato tolto. Questo principio si applica al caso in cui la madre è stata privata della tutela pel solo fatto di essere passata a seconde nozze. D' altronde, in ogni caso, essendo stato dato al figlio un tutore per surrogare il padre o la madre, sarebbe ingiusto che questi, morendo, potesse nominare altri per rimuoverne colui che trovasi già nell' esercizio delle sue funzioni.

SU L' ARTICOLO 399.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 2,ª Cod. *quando mulier tutelae officio fungi potest.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 399 del Codice civile è uniforme all' articolo 321 delle Leggi civili.

Art. 400. Quando la madre rimaritata e conservata nella tutela, avrà destinato un tutore ai figli del primo suo matrimonio, tale destinazione non sarà valida, qualora non sia confermata *dal consiglio di famiglia.*

Dal consiglio di famiglia — La scelta del tutore che la madre rimaritata fa morendo, dev' esser confermata dal consiglio di famiglia, principalmente perchè questa scelta potrebbe cadere sul suo secondo marito, o su d' un' individuo da lui designato. Il consiglio di famiglia adunque deve assicurarsi che queste persone non abbiano mire contrarie agl' interessi de' figli.

SU L' ARTICOLO 400.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 400 del Codice civile è uniforme all' articolo 322 delle Leggi civili.

Art. 401. Il tutore eletto dal padre o dalla madre, non sarà tenuto ad accettare la tutela, se non è d' altronde nella classe di quelle persone, al-

le quali in mancanza di questa elezione speciale, avrebbe potuto il consiglio di famiglia *addossarne il peso*.

Addossarne il peso — In generale è indubitato che la tutela è un peso che non si può rifiutare. Ma vi sono delle legittime cause di esclusione spiegate nella sezione VI. Così, una persona straniera al figlio può ricusare la tutela se trovisi nella distanza di quattro miriametri (otto leghe), dai parenti o affini nello stato di amministrarla (articolo 432 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 401.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 27; L. 28, §. 1; LL. 32, 33, 36, ff. *de excusationibus tutorum.*; L. 28, *de testam. tutel.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 401 del Codice civile è abolito.

Art. 402. *Quando* dall' ultimo de' genitori defunti *non sia stato assegnato* un tutore al figlio in età minore, la tutela spetta di dritto al suo *avo paterno; in mancanza di questo all' avo materno*, e così risalendo la linea ascendentale, in modo che l' ascendente paterno venga preferito costantemente all' ascendente materno del grado medesimo.

Quando . . . non sia stato assegnato — La tutela legittima degli ascendenti non ha luogo se non in mancanza della tutela testamentaria, e l' ultimo genitore che muore, può, nello scegliere un tutore, escludere gli ascendenti. Ma si eleva una questione. Se il tutore scelto, rifiuta, è escluso, o destituito; se muore prima della maggiore età del minore, in tutti questi casi potranno gli ascendenti pretender di dritto la tutela? La negativa sembra preferibile, imperciocchè la condizione dell' articolo 402 non è adempiuta, essendo *stato scelto un tutore*: l' ultimo genitore, morendo, ha manifestata la intenzione di escludere gli ascendenti dalla tutela.

Avo paterno — Cioè il padre *del padre* del minore. L'avo *materno* è il padre della madre.

In mancanza di questo all' avo materno — Se l' ascendente paterno non è morto, ma soltanto dispensato dalla tutela, l' ascendente materno sarà egli tutore di pieno dritto? Per l'affermativa si può dire che qualunque sia la cagione per la quale l'avo paterno non prende la tutela, questa è deferita all' avo materno, poichè può esser tutore: ma per la negativa, si sostiene che in fatto di tutela, la espressione *in mancanza*, s'intende *di morte*; che l' articolo 405, lungi di potere essere invocato a sostegno dell'altra opinione, milita contro di essa, poichè dichiara che si farà luogo alla tutela dativa *quando il tutore fornito d' alcuna delle qualità sopra espresse* (di tutore legittimo), *si trovasse nei casi di esclusione.*

SU L' ARTICOLO 402.

LEGGI ROMANE.

Vedi le Leggi delle dodici tavole t. 5; LL. 1, 7, 9 e 10 ff. *de legitimis tutoribus*; L. 2, Cod. eod. tit.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 402 del Codice civile corrisponde all' articolo 323 delle Leggi civili, così conceputo:

» Quando da niuno de' genitori sia stato assegnato un tutore al figlio
» in età minore, la tutela spetta di dritto al suo avo paterno; in man-
» canza di questo all' avo materno, e così risalendo la linea ascendenta-
» le, in modo che l' ascendente paterno venga preferito costantemente
» all' ascendente materno del grado medesimo ».

Vedi gli articoli 343 e 823 delle Leggi civili.

Art. 403. Se in mancanza dell' avo paterno, e materno del minore, concorressero due ascendenti di un grado superiore appartenenti entrambi alla linea paterna del minore, la tutela passerà di dritto all' avo paterno del padre del minore.

Esempio — Un uomo vedovo more, lascia un figlio minore, e per ascendenti il suo avolo paterno e materno, i quali in rapporto al figlio, sono bisavoli della linea paterna; la tutela sarà data all'avolo paterno del defunto, poichè il fi-

glio discende direttamente da lui da maschio in maschio e porta il di lui nome, mentre non discende che dalla figlia dell'altro e non porta il suo nome.

SU L' ARTICOLO 403.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 403 del Codice civile è uniforme all' articolo 324 delle Leggi civili.

Art. 404. Concorrendo due bisavoli della linea materna, la nomina sarà fatta dal consiglio di famiglia, il quale però non potrà scegliere che uno di questi due ascendenti.

In questo caso non si dà la preferenza ad alcuno di questi bisavoli, perchè il pupillo non porta il nome di alcuno di essi.

Le tre specie di tutela che abbiamo esaminate potranno mai applicarsi ai figli naturali riconosciuti? In quanto alla tutela legittima degli ascendenti, ella non ha luogo per i figli naturali, poichè il riconoscimento non stabilisce alcun ligame civile fra essi ed i parenti de' loro genitori. Ma per la *tutela naturale* la questione è più delicata.

Per l' affermativa si può dire che la legge accorda al padre ed alla madre naturali una parte de' diritti della patria potestà (articolo 383 del Codice civile); e quindi debbono ancora avere quelli della tutela, tanto maggiormente perchè questi diritti sono stabiliti per lo più nell' interesse dei figli. Nondimeno ognuno si deciderà per la negativa, se si osservi che gli articoli 389, e 397, e tutti gli altri di queste due sezioni non parlano che de' genitori legalmente maritati: che di fatto, il padre e la madre naturali potrebbero aver contratto entrambi un diverso matrimonio; che, in questo caso, obbligarli ad accettare la tutela de' loro figli naturali, sarebbe, forse, portare nelle loro famiglie un oggetto di discordia o d' inquietezza; e che quindi non bisogna applicare ai figli naturali la tutela legittima de' genitori, e, per conseguente, la testamentaria. In questo senso ançora pare che la giurisprudenza abbia deciso la questione. Per i figli naturali adunque ha luogo la tutela deferita dal consiglio di famiglia.

In quanto ai fanciulli ammessi negli ospizj, la legge de' 15 piovoso anno XIII, ha creato una specie di tutela legale; affidata alle commessioni amministrative di queste case, le quali nominano uno de' loro membri per esercitarla: queste commessioni rappresentano il consiglio di famiglia del fanciullo, esse hanno il diritto di prestare il consenso pel suo matrimonio e di emanciparlo.

SU L' ARTICOLO 404.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 404 del Codice civile è uniforme all'articolo 325 delle Leggi civili.

SEZIONE QUARTA.

Della tutela conferita dal consiglio di famiglia.

Questa tutela si chiama *dativa* (da *dare* dare, deferire). Il consiglio di famiglia cui è dato il diritto di *darla* è un assemblea composta dai parenti o affini del minore, e preseduta dal giudice di pace. Questo consiglio ha diverse attribuzioni nell' interesse del minore. Noi abbiamo già osservato che il suo consenso è necessario pel matrimonio, per l'adozione, per la tutela uficiosa del pupillo.

Art. 405. Quando un minore e non emancipato resterà senza padre e madre, senza tutore da essi eletto, *senza ascendenti maschi*, *come pure quando il tutore* fornito di alcuna delle qualità sopra espresse si trovasse o nei casi di esclusione di cui si parlerà in appresso, o legittimamente scusato, si procederà dal consiglio di famiglia alla nomina di un tutore.

Senza ascendenti maschi — Quindi la tutela dativa ha luogo in mancanza di tutte le altre.

Come pure quando il tutore etc. — Adunque se la ma-

dre sopravvivente è esclusa, o non conservata nella tutela; se il tutore nominato dall' ultimo genitore che more è escluso, o si trovi nello stato di essere dispensato, in questi casi ha luogo la tutela dativa.

SU L' ARTICOLO 405.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 405 del Codice civile corrisponde all' articolo 326 delle Leggi civili, così conceputo:

» Quando un figlio minore e non emancipato resterà senza padre » e madre, e senza tutore da essi eletto, e senza ascendenti maschi; co» me pure quando il tutore di alcuna delle qualità sopra espresse si tro» vasse o nei casi di esclusione di cui si parlerà in appresso, o legitti» mamente scusato; si procederà dal consiglio di famiglia alla nomina » di un tutore, sia congiunto, sia estraneo, secondo la prudenza e re» ligione del consiglio medesimo ».

» Questa nomina dovrà essere omologata dal tribunale civile. Il giu» dice del circondario dovrà di uficio rimettere il verbale al proccura» tore regio, senza frattanto impedirsi l' esecuzione della nomina fatta ».

GIURISPRUDENZA.

Considerando, che ove siavi un figlio naturale non riconosciuto dai genitori con atto autentico ai termini dell' articolo 334 del Codice civile, non può avere esistenza verun consiglio di famiglia giusta l' articolo 409 dello stesso Codice; non potendosi appellare gli amici se non quando il numero de' parenti non sia completo, nè potendosi appellare parenti del lato paterno o materno, ove manca la ricognizione autentica de' genitori; percui l' articolo 159 trattandosi di minori non riconosciuti, non altro espediente ha creduto di dover prendere, che di darsi loro dal giudice un tutore *ad hoc*. Ma nel caso presente, non essendovi in Napoli congionti materni essendo la madre una straniera, nè potendosi appellare verun congionto paterno, ed esistendo la madre tutrice legittima fin dal 1796; nè di consiglio di famiglia fà mestieri, nè di speciale tutore dativo. Al che si aggiunga di non trattarsi di una novella azione da instituire, ma di un azione instituita fin dall' anno 1797 nel Sacro Consiglio; onde neppure applicabile è l' allegato articolo 464 del Codice suddetto siccome manifestamente non lo è l' articolo 465.

(C. C. N. 20 settembre 1815; *Bianconi* c. *Perdifumo*).

Art. 406. Questo consiglio sarà convocato tanto *a richiesta* e preventiva istanza *de' parenti* del minore, *de' suoi creditori* o *di altre parti interessate*, quanto ancora *di uficio*, e per ordine del giudice di pace *del domicilio del minore*. Potrà o-

gnuno *denunziare* a questo giudice di pace il fatto, che darà luogo alla nomina di un tutore.

A richiesta — Una tale richiesta deve indirigersi al giudice di pace, poichè egli solo ha il diritto di convocare il consiglio di famiglia, cioè di ordinare la sua riunione, e designare i membri che debbono comporlo; ma egli è sempre nel dovere di accedere alle dimande delle persone indicate nell' articolo.

De' parenti — Essi possono domandare la convocazione del consiglio di famiglia, anche quando non hanno che un interesse di affezione.

De' suoi creditori — Essi possono essere interessati per la soddisfazione de' loro crediti, che il minore non può da se solo pagare.

Di altre parti interessate — Per esempio: un debitore che volesse soddisfare il suo dare; un coerede del minore che volesse dividere la successione posseduta in comune etc. Tutte queste persone, non potendo validamente trattare col minore, hanno interesse di far convocare il consiglio di famiglia.

Di uficio — Vale a dire senza esservi dimanda di alcuno.

Del domicilio del minore. — Questo domicilio fino a che il minore non abbia tutore è quello del genitore superstite (articolo 108 del Codice civile). In questo luogo deve riunirsi il consiglio di famiglia per nominare il tutore; ed in questo, secondo la giurisprudenza della Corte suprema continua a riunirsi il consiglio, sino a che non sia dato il tutore al pupillo. Di fatto, se la convocazione del consiglio di famiglia dovesse seguire ne' domicili de' successivi tutori, il consiglio sarebbe quasi sempre composto soltanto di stranieri; ciocchè potrebbe compromettere gl' interessi de' minori.

Denunziare — Ognuno potrà denunziare questo fatto, poichè è urgente di dare un tutore al pupillo; ma il giudice di pace, non è obbligato, in questo caso, di accedere alla denunzia.

SU L' ARTICOLO 406.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 2, in prin. e §. 3, ff. *qui petant tutores*; L. 4, Cod. eod. tit.

L' articolo 406 del Codice civile corrisponde all' articolo 327 delle Leggi civili, così conceputo:

» Questo consiglio sarà convocato, tanto a richiesta e preventiva » istanza de' parenti del minore, de' suoi creditori o di altre parti interessate, quanto ancora di uficio e per ordine del giudice di circondario » del domicilio del minore. Potrà ognuno denunziare a questo giudice di » circondario il fatto che darà luogo alla nomina di un tutore ».

Art. 407. Il consiglio di famiglia, non compreso il giudice di pace, sarà composto di *sei parenti o affini*, metà del lato paterno, metà del materno, secondo l' ordine di prossimità in ciascuna linea, i quali potranno prendersi tanto nel comune ove si farà luogo alla tutela, quanto *nella distanza di due meriametri*.

Il parente sarà preferito all' affine nello stesso grado; e, tra i parenti di ugual grado, verrà preferito il più vecchio.

Sei parenti o affini — Per due ragioni si è disegnato un numero pari: 1.° perchè il consiglio, essendo in numero dispari, compreso il giudice di pace che lo presiede, fosse meno suggetto a varietà di opinioni: 2.° perchè possano scegliersi parenti metà del lato paterno e metà del materno, ed in tal modo evitare nelle deliberazioni la influenza di una linea su l' altra.

Di due miriametri — Non si chiamano a far parte del consiglio parenti che sieno ad una distanza maggiore di due miriametri, per timore che il ritardo cagionato dalla loro lontananza potesse nuocere agl' interessi del pupillo.

SU L' ARTICOLO 407.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 407 del Codice civile corrisponde all' articolo 328 delle Leggi civili, così conceputo:

» Il consiglio di famiglia, non compreso il giudice di circondario » sarà composto di sei parenti o affini, metà del lato paterno, metà del » materno, secondo l' ordine di prossimità in ciascuna linea, i quali

» potranno prendersi tanto nel comune ove si farà luogo alla tutela,
» quando nella distanza di dieci miglia ».

» Il parente sarà preferito all' affine nello stesso grado: e per i pa-
» renti di egual grado verrà preferito il più vecchio ».

Art. 408. *I fratelli germani* del minore ed *i mariti delle sorelle* germane, sono i soli eccettuati dalla limitazione del numero stabilito nel precedente articolo.

Quando sieno sei o più, saranno tutti membri del consiglio di famiglia, che da essi soli verrà composto unitamente *alle vedove degli ascendenti* ed *agli ascendenti legittimamente scusati* dalla tutela se ce ne fossero.

Quando fossero in numero minore, saranno chiamati gli altri parenti per completare il consiglio.

I fratelli germani — Sono i fratelli nati da uno stesso padre e da una stessa madre. Si distinguono dai fratelli *consanguinei*, i quali non hanno che il solo padre comune, e dai fratelli *uterini* che hanno solo la stessa madre. Fa d' uopo osservare che i fratelli germani sono parenti paterni e materni; i fratelli uterini appartengono alla linea *materna*; i fratelli consanguinei alla linea *paterna* soltanto.

I mariti delle sorelle — Le sorelle non compongono il consiglio di famiglia, perchè in generale le donne ne sono escluse (articolo 442 del Codice civile); ma i loro mariti vi son chiamati come affini nel grado di fratelli.

Le vedove degli ascendenti — Qualche giureconsulto crede che bisogna dire gli *ascendenti vedovi*, poichè la espressione del Codice comprenderebbe anche le seconde mogli degli ascendenti, le quali non sono che affini. Dicesi *vedove*, poichè se il marito vive; dovrà egli far parte del consiglio di famiglia.

Gli ascendenti legittimamente scusati — Imperciocchè, in generale, se non sono scusati, non si darà luogo alla nomina del tutore, essendo essi i tutori legittimi. Bisogna osservare che la presenza degli ascendenti vedovi, e degli ascendenti legittimamente scusati non impedisce che si chiamino sempre a formare il consiglio di famiglia i sei membri voluti dal-

la legge. Ciò risulta dalla espressione dell' articolo, poichè queste parole : *Quando fossero in numero minore* non può riferirsi che ai fratelli germani e mariti delle sorelle germani.

SU L' ARTICOLO 408.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 408 del Codice civile è uniforme all' articolo 329 delle Leggi civili.

Art. 409. Quando i parenti o affini *nell' una o nell' altra linea* non si troveranno in numero sufficiente nei luoghi o nella distanza indicata dall' articolo 407, il giudice di pace chiamerà i parenti o gli affini domiciliati in distanza maggiore, o pure i cittadini *del medesimo comune* cogniti per aver avuto abitualmente relazione di amicizia col padre o colla madre del minore.

Nell' una o nell' altra linea — Per esempio, se nella linea materna non si trovino tre parenti domiciliati alla distanza di due miriametri, non potranno essere rimpiazzati da parenti dell' altra linea, ma bisognerà chiamare altri parenti materni, domiciliati a maggiore distanza, o pure gli amici.

Del medesimo comune — Il giudice di pace non potrebbe convocare amici domiciliati fuori del comune. Non trattasi già di regolare soltanto gl' interessi de' minori ; ma benanche delle persone che gli sono uniti soltanto per affezione.

Se trattasi di formare il consiglio di famiglia per un figlio naturale riconosciuto, i parenti del padre e della madre non vi saranno chiamati nella loro qualità di parenti o di affini, poichè alcuna obbligazione civile non si è formata fra essi ed il figlio ; ma lo potranno essere come per aver avuto relazione di amicizia col padre o con la madre.

SU L' ARTICOLO 409.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 409 del Codice civile corrisponde all' articolo 330 delle Leggi civili, così concepito :

« Quando i parenti o affini nell' una o nell' altra linea non si trove-
» ranno in numero sufficiente ne' luoghi o nella distanza indicata dall'ar-
» ticolo 328, il giudice di circondario chiamerà i parenti o gli affini
» domiciliati in distanza maggiore, o pure i cittadini del medesimo co-
» mune, cogniti per aver avuto abitualmente relazione di amicizia col
» padre e colla madre del minore ».

Art. 410. Il giudice di pace, *quando anche si trovasse nel luogo* un numero sufficiente di parenti o di affini, potrà permettere che vengano citati, qualunque sia la distanza del domicilio, i parenti o gli affini *di grado prossimiore*, o *di grado eguale* a quello dei parenti o degli affini presenti; in maniera però che ciò si esegua sottraendo qualcuno di questi ultimi, e senza oltrepassare il numero stabilito negli articoli precedenti.

Quando anche si trovasse nel luogo — Il giudice di pace deve usare del diritto che gli dà l' articolo, allorchè crede che i parenti i quali si trovano nella distanza prescritta non sarebbero tanto utili all' interesse del minore quando i parenti che si trovano ad una maggior distanza.

Di grado prossimiore o di grado eguale — Ma il giudice di pace non potrebbe chiamare parenti in grado più distante.

SU L' ARTICOLO 410.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 410 del Codice civile corrisponde all' articolo 331 delle Leggi civili, così conceputo:

» Il giudice di circondario, quando anche si trovasse nel luogo un
» numero sufficiente di parenti o affini, potrà permettere che vengano
» citati, qualunque sia la distanza del domicilio, i parenti o gli affini
» di grado prossimiore, o di grado uguale a quello de' parenti o degli
» affini presenti; in maniera però che ciò si esegua sottraendo qualcuno
» di questi ultimi, e senza oltrepassare il numero stabilito negli articoli
» precedenti ».

Art. 411. Il termine a comparire verrà stabilito dal giudice di pace per un giorno determinato, in maniera però che vi passi sempre, fra *la inti-*

mazione della citazione ed il giorno fissato per la convocazione del consiglio, un intervallo di *tre giorni* almeno, quando tutte le parti citate risederanno nello stesso comune, o alla distanza di due miriametri.

Qualora tra le parti citate se ne troverà alcuna domiciliata al di là di tale distanza, sarà accresciuto il termine *di un giorno di più per ogni tre miriametri.*

La intimazione della citazione — Ciò non significa che si debbano chiamare i parenti con citazione per atto di usciere. Per evitare delle spese inutili, questo mezzo sarà impiegato soltanto per coloro che potranno supporsi di cattiva volontà.

Tre giorni — Questo termine è accordato alle persone convocate affinchè possano approfondare l'oggetto della loro deliberazione, ed anche convenire fra loro su la scelta del tutore. Questo termine è libero, vale a dire, che il giorno della citazione e quello della comparsa non son messi a computo (articolo 1033 del Codice di procedura).

Un giorno di più per ogni tre miriametri — Questo è il termine che la legge accorda ogni qual volta si citi una parte in una distanza a percorrere, poichè chiunque può benissimo fare tre miriametri (sei leghe) al giorno.

SU L'ARTICOLO 411.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 411 del Codice civile corrisponde all'articolo 332 delle Leggi civili, così conceputo:

» Il termine a comparire verrà stabilito dal giudice di circondario » per un giorno determinato; in maniera però che vi passi sempre, » fra l'intimazione della citazione ed il giorno fissato per la convocazio- » ne del consiglio, un intervallo di tre giorni almeno, quando tutte le » parti citate risederanno nello stesso comune o alla distanza di dieci » miglia ».

» Qualora fra le parti citate se ne troverà alcuna domiciliata al di » là di tale distanza, sarà accresciuto il termine di un giorno di più » per ogni dieci miglia ».

Art. 412. I parenti, affini, o amici, in tal modo chiamati, saranno tenuti a presentarsi personalmente, oppure a farsi rappresentare *da un proccuratore speciale.*

Il proccuratore non può rappresentare *più di una persona.*

Da un proccuratare speciale — Ma questo mandato può esser dato sotto firma privata (articolo 1985 del Codice civile), purchè sia adempiuto della formalità del registro: non è necessario che il mandato indichi la persona che il mandante desideri che venghi scelta; vale meglio che il mandatario resti libero di determinarsi al seguito della discussione.

Più di una persona — Se un proccuratore speciale rappresentasse più persone, non vi sarebbono più nel consiglio di famiglia sei votanti; e la discussione potrebbe divenire quasi che nulla.

SU L' ARTICOLO 412.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 412 del Codice civile è uniforme all' articolo 333 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 1860 delle Leggi civili.

Art. 413. *Qualunque parente, affine, o amico, chiamato*, e che, senza *legittima scusa*, non comparisse, incorrerà in una multa che non potrà eccedere cinquanta franchi, la quale sarà pronunziata *inappellabilmente* dal giudice di pace.

Qualunque parente, affine, o amico, chiamato — Malgrado la espressione generale, alcuni autori credono che gli *ascendenti vedovi*, e gli *ascendenti legittimamente scusati* non debbano esser condannati all'ammenda in caso che non compariscono, poichè sono chiamati soltanto per rispetto; ciò che risulta dalla circostanza, che, non ostante che essi facciano parte del consiglio, i sei membri che in generale la compongono, debbono esser sempre chiamati, siccome abbiamo osservato all'articolo 408.

Legittima scusa — Per esempio, una malattia, un viaggio, etc. Ma in tutti questi casi, il dovere di colui che è chiamato a far parte del consiglio di famiglia è quello di preventivamente avvertirne il giudice di pace, qualora possa farlo.

Inappellabilmente — Il giudice di pace potrà da sè solo dichiarare non dovuta la multa, qualora si acquistassero delle sufficienti scuse.

SU L' ARTICOLO 413.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 413 del Codice civile corrisponde all' articolo 334 delle Leggi civili, così conceputo:

» Qualunque parente, affine o amico chiamato, e che senza legittima scusa non comparisse, incorrerà in una multa che non potrà eccedere dieci ducati; la quale sarà pronunziata inappellabilmente dal giudice del circondario ».

Art. 414. Essendovi motivo sufficiente di scusa, e convenendo o di aspettare il membro assente, o di rimpiazzarlo, in tal caso, come in qualunque altro in cui sembrasse esigerlo l'interesse del minore, il giudice di pace potrà *rimettere l' assemblea ad altro giorno*, o *prorogarla*.

Rimettere l' assemblea ad altro giorno — Rimetterla ad altro giorno, senza indicarlo; ed in tal caso bisognerà una novella convocazione.

Prorogarla — Rimetterla ad un giorno determinato; allora non vi sarà bisogno della novella convocazione.

SU L' ARTICOLO 414.

LEGGI CIVILI.

L 'articolo 414 del Codice civile corrisponde all' articolo 335 delle Leggi civili, così conceputo:

» Essendovi motivo sufficiente di scusa, e concorrendo di aspettare l' assente o di rimpiazzarlo; in tal caso, come in qualunque altro in cui sembrasse esigerlo l' interesse del minore, il giudice di circondario potrà rimettere l' assemblea ad altro giorno, o prorogarla ».

Art. 415. Quest' assemblea si terrà di dritto presso il giudice di pace, eccetto che se egli stesso non abbia indicato un altro locale. Si richiede la presenza per lo meno *di tre quarti* de' membri convocati, perchè possa deliberare.

Di tre quarti — Senza comprendervi il giudice di pace, poichè parla di tre quarti de' membri *convocati*; ora il giudice di pace il quale *convoca* il consiglio di famiglia, non è *convocato*. Se il consiglio è composto di sei membri, non si può giustamente prendere il numero di tre quarti, e bisognerà che cinque di essi fossero presenti. Se poi è composto di otto membri, ascendenti, ascendenti vedovi, fratelli o cognati germani, farà d' uopo che sei fossero presenti; ed in questo caso l' articolo riceve la sua applicazione.

SU L' ARTICOLO 415.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 415 del Codice civile corrisponde all'articolo 336 delle Leggi civili, così conceputo:

» Quest' assemblea si terrà di diritto presso il giudice di circondario, » eccettochè se egli stesso non abbia indicato un altro locale. Si richie- » de la presenza per lo meno di tre quarti di membri convocati, per- » chè si possa deliberare ».

Art. 416. Al consiglio di famiglia presederà il giudice di pace, il quale vi avrà *voce deliberativa e preponderante in caso di parità*.

Voce deliberativa e preponderante in caso di parità — I membri che compongono un' assemblea possono aver o soltanto voce consultiva, o voce deliberativa, oppure voce deliberativa e preponderante in caso di parità. La *voce consultiva* è quella che può servire a rischiarare la discussione, ma che non si mette a computo nella deliberazione: in tal modo, sette membri compongono un assemblea qualunque, tre sono di una opinione, quattro di un' altra; ma fra questi ve ne sono due i quali hanno soltanto voce consultiva, la opinione

de' tre vince e sarà preponderante, imperciocchè per fatto sono tre contra due.

I membri che compongono un consiglio di famiglia, in materia di tutela, hanno sempre voce deliberativa; e per conseguente non può esservi un' esempio di voce consultiva; ma in materia d' interdizione, taluni membri chiamati al consiglio di famiglia per dare il loro avviso su lo stato della persona di cui si dimanda la interdizione, possono non aver voce deliberativa (articolo 495 del Codice civile): allora essi hanno soltanto voce consultiva.

La *voce deliberativa* è quella che si mette a computo per una delle opinioni emesse. La *voce preponderante* è quella che non solamente fa numero nella deliberazione, ma che, *in caso di parità*, vince la opinione contraria: questa voce appunto si appartiene nel caso in esame al giudice di pace, e la legge l' ha data, a fine di evitare gl' inconvenienti e i ritardi che produrrebbe la obbligazione di chiamare altri membri al consiglio di famiglia.

Fa d' uopo osservare che la voce preponderante stabilisce la maggioranza, ma non si computa per *due voci*: per esempio; sette membri compreso il giudice di pace compongono un consiglio di famiglia, quattro sono di una opinione, tre di un altra, e tra questi trovasi il giudice di pace, l' opinione de' primi quattro prevale; poichè non vi è parità, ed il giudice di pace, per conseguente, non ha che la voce deliberativa. Se egli aveva voce preponderante, e che questa voce valeva per due, vi sarebbe parità, poichè sarebbero stati quattro voti contra quattro; ma ecco ciò che non ha voluto la legge. Se, per lo contrario, sei membri compongono il consiglio di famiglia, tre abbracciano una opinione, e tre un altra; fra questi trovasi il giudice di pace, la di loro opinione prevalerà, poichè il giudice di pace ha, in questo caso, non solamente voce deliberativa, ma preponderante; vale a dire che senza contarla per due voci, la sua è di maggior momento e fa prevalere la opinione. Osserviamo di passaggio, che i membri i quali concorrono alle deliberazioni giudiziarie, possono aver voce consultiva o deliberativa, ma giammai preponderante: se vi è parità, si chiama un altro membro per veder decisa la parità (articolo 118 del Codice di procedura).

Ma fa mestieri che la deliberazione sia presa a maggioranza assoluta di membri presenti, o basti la maggioranza relativa? Più, quando vi è divisione di opinioni nel consiglio

di famiglia? Gli autori si sono scissi di opinione intorno a ciò. Gli uni si contentano della maggioranza relativa, vale a dire di quella che ha luogo, allorchè una opinione riunisce più voci di ciascuna delle altre separatamente: così, il consiglio di famiglia è composto di nove membri: due spiegano una opinione, tre un' altra, e quattro una diversa dalle altre due, questa terza prevale, poichè ha maggior numero di voti relativamente alle altre due: o pure il consiglio di famiglia è composto di sette membri compreso il giudice di pace: tre nominano Paolo per tutore, uno Adolfo, due Giovanni; se il giudice di pace si unisce ai due membri che hanno scelto Giovanni, questi sarà legalmente nominato, dicono i partiggiani della opinione, per la maggioranza relativa; poichè la opinione abbracciata dal giudice di pace che ha voce preponderante, riunisce maggiori voti relativamente a quelle degli altri membri che hanno scelto Paolo, ed a quello del membro che ha nominato Adolfo.

Nella contraria opinione, che sembra riunire maggiori aderenti si dice che tanto nel supposto caso che nell' altro, non vi sia divisione di opinioni: che, in fatti, se tre membri compreso il giudice di pace, hanno scelto Giovanni, e quattro sono stati contrari a questa scelta, poichè tre hanno scelto Paolo ed uno ha nominato Adolfo, quindi non vi è divisione di opinioni, e per conseguente, Giovanni non ha potuto essere validamente nominato, giacchè sarebbe nominato da tre membri contro quattro: ciò che importerebbe non solo di dare al giudice di pace voce preponderante, ma benanche una voce che si metterebbe a computo per più di due: che per conseguente fa d' uopo, onde la deliberazione sia valida e vi sia la *maggioranza assoluta* in una opinione emessa dal consiglio, che una delle opinioni riunisca più voci delle altre prese insieme: per esempio, essendo il consiglio composto di sette membri, se due sono di una opinione, uno di un altra, e quattro d' una terza opinione, quest' ultima avrà la preferenza, poichè ha per essa la *maggioranza assoluta*; o almeno se non vi sia maggioranza assoluta, fa d' uopo che vi sia divisione di opinioni, ed in questo caso avrà la preferenza la opinione che avrà abbracciata il giudice di pace: per esempio, se il consiglio è composto di sei membri, compreso il giudice di pace, che tre membri sieno di una opinione, e tre di un' altra, nel numero de' quali si trova il giudice di pace, questa opinione avrà la preferenza, per effetto della preponderanza

attaccata al voto del giudice di pace. Fuori di questo caso, se uno de' membri dissenzienti non vuole riunirsi ad una delle opinioni emesse dal più gran numero a fine di ottenere la *maggioranza assoluta*, o la divisione delle opinioni, fa d'uopo chiamare un' altro membro all' oggetto.

Del rimanente, ogni qual volta le deliberazioni non sieno unanimi, la opinione di ciascun membro dev' essere menzionata nel processo verbale; ma la legge non esige che sia *motivata*.

La deliberazione può benanche essere impugnata dai membri dissenzienti, innanzi al tribunale di prima istanza (articolo 883 del Codice di procedura).

Sempre che le formalità prescritte in ordine alla riunione, alla composizione ed alla deliberazione del consiglio di famiglia, non fossero state osservate, è lasciato all' arbitrio de' tribunali di annullare o omologare le decisioni del consiglio, secondo l' interesse del minore.

SU L' ARTICOLO 416.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 416 del Codice civile corrisponde all' articolo 337 delle Leggi civili, così conceputo:

» Al consiglio di famiglia presederà il giudice di circondario, il » quale vi avrà voce deliberativa, e prepoderante in caso di parità.

Vedi gli articoli 960, 965 e 966 delle leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 417. Quando il minore domiciliato in Francia possedesse beni *nelle colonie* o viceversa, l' amministrazione speciale di questi beni verrà affidata ad un *protutore*.

In tal caso, il tutore ed il protutore saranno *independenti e non obbligati* uno verso l' altro per la loro amministrazione.

Nelle colonie — In generale, a qualunque distanza sieno posti i beni del pupillo, si nomina un solo tutore per amministrarli. Questa regola riceve soltanto eccezione allorchè i beni sieno siti nelle colonie.

Protutore — Egli prenderà soltanto l' amministrazione dei

beni situati nelle colonie, ma non la cura della persona del minore che resterà affidata al tutore.

Ma il protutore da chi sarà nominato? In generale, dal consiglio di famiglia convocato in Francia. Pur nondimeno questo consiglio potrebbe deliberare che la nomina fosse fatta nel luogo in cui sono siti i beni.

Independenti — Vale a dire che il tutore non potrà pretendere di aver la divisione degli affari dipendenti dall' amministrazione del protutore, e viceversa.

E non obbligati — Cioè che se l' uno di essi amministri male e fraudolentemente, il minore non avrà azione contra l'altro per essere indennizzato.

Fa d' uopo però osservare che il protutore non deve essere nominato quando il minore è sotto la tutela legittima del padre o della madre. La natura de' diritti che costoro hanno sulla persona del minore, e su i suoi beni vi si oppone; imperciocchè il conjuge superstite dovrebbe in qualche modo dipendere dal protutore per le rendite del pupillo che gli appartengono (articolo 384 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 417.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 4, ff. *de administratione et periculo tutorum*; L. 2, Cod. *si ex pluribus tutoribus*; L. 2, Cod. *de periculo tutorum*; L. 2, Cod. *de dividenda tutela*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 417 del Codice civile corrisponde all' articolo 338 delle Leggi civili, così conceputo:

» Quando il minore domiciliato nel regno possedesse beni fuori del » regno o viceversa, l' amministrazione particolare di questi beni verrà » affidata ad un protutore.

» In tal caso il tutore, ed il protutore saranno independenti, e » non obbligati uno verso l' altro per la loro rispettiva amministrazione.

Art. 418. Il tutore in tal qualità, agirà ed amministrerà, *dal giorno della sua nomina*, se egli era presente, diversamente, dal giorno in cui gli sarà *notificata*.

Dal giorno della sua nomina — Per esssere adunque esecutoria la nomina, non ha bisogno di essere omologata dal tribunale.

Notificata — Il consiglio di famiglia incarica uno de' suoi membri di fare al tutore questa notificazione (articolo 882 del Codice di procedura).

SU L' ARTICOLO 418.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, §. 1, ff. *de administratione et periculo tut.*; L. 5, §. ultim. ff. eod. tit.; L. 19 Cod. eod. tit.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 41 del Codice civile è uniforme all' articolo 339 delle Leggi civili.
Vedi l' articolo 959 delle leggi della procedura ne' giudizi civili.

ARTICOLO NUOVO.

L' articolo 340 delle Leggi civili, è così conceputo:
» Quando la nomina di un tutore non sarà fatta in sua presenza gli
» sarà notificata a cura di un membro del consiglio di famiglia, che
» sarà stato da questo destinato. Tale notificazione sarà fatta fra tre
» giorni, dopo quelli della deliberazione, oltre di un giorno, per ogni
» quindici miglia di distanza fra il luogo, ove il consiglio di famiglia
» si è tenuto, ed il domicilio del mentovato tutore.

Art. 419. La tutela è un peso *personale*, che non passa agli eredi del tutore. Questi saranno soltanto *tenuti per l' amministrazione* del loro autore, e quando siano in età maggiore saranno tenuti a *continuarla* finchè sia nominato un nuovo tutore.

Personale — La fiducia che si aveva pel tutore, può benissimo non estendersi agli eredi di lui.

Tenuti per l' amministrazione — Se il tutore ha compromesso gl' interessi del pupillo, sia per negligenza, sia per frode, i suoi eredi sono tenuti de' danni ed interessi; poichè essi ne raccolgono la successione, e debbono sostenerne le obbligazioni.

A continuarla — Per evitare nella tutela una vacanza

pregiudizievole agl' interessi del minore. Ma se sono minori anch' essi, il tutore surrogato dovrà affrettare la nomina del nuovo tutore, e sorvegliare provvisoriamente su la persona, e su i beni del pupillo.

SU L' ARTICOLO 419.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 16, §. 7, ff. *de tut.*; L. 1, ff. *de fidejuss. et nominatur tut.*; L. ult., ff. *de administrat.*, *et peric. tut.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 419 del Codice civile è uniforme all' articolo 341 delle Leggi civili.

SEZIONE QUINTA.

Del tutore surrogato.

Il tutore surrogato è la persona che in ogni tutela è incaricata di invigilare agl' interessi del pupillo, e difenderli, allorchè sono in opposizione con quelli del tutore.

Art. 420. *In ogni tutela* vi sarà un tutore surrogato, che si nomina dal consiglio di famiglia.

Le sue funzioni consisteranno nell' agire per gli interessi del minore, allorchè questi si trovino *in opposizione* con quelli del tutore.

In ogni tutela — Anche in quella del padre o della madre, poichè in ogni tutela gl' interessi del pupillo, possono, in determinate circostanze, essere in opposizione con quelli del tutore.

La legge esprimendosi in termini generali, alcuni autori han conchiuso che bisognava benanche nominare un tutore surrogato al protutore (articolo 417 del Codice civile). Ma sembra che questa disposizione non dovesse estendersi ai tutori *ad hoc* (articoli 159 e 218 cod.).

In opposizione — Per esempio, se trattasi di dividere fra

il tutore ed il pupillo una successione ad essi devoluta in comune; se trattasi di verificare i conti del tutore etc. Ma fuori questi casi, non è giammai ammesso a prendere da se stesso delle misure di amministrazione: egli deve soltanto provocarle.

SU L' ARTICOLO 420.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 420 del Codice civile è uniforme all'articolo 342 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1.° Niuna legge stabilisce di dovere in giudizio agire pel minore il tutore surrogato, quando gl'interessi del minore non sono in opposizione con quelli del tutore.

(C. C. N. 20 settembre 1815; *Bianconi* c. *Perdifumo*).

2.° Vedi gli articoli 272, 1406, 2024 e 2036 delle Leggi civili; e l'articolo 508 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 421. Quando le funzioni di tutore saranno devolute ad una persona, che abbia alcuna delle qualità espresse *nelle sezioni I, II e III* del presente capo, questo tutore prima di entrare in funzione, dovrà far convocare un consiglio di famiglia, composto nelle forme indicate nella sezione IV, acciocchè passi alla nomina di un tutore surrogato.

Qualora siasi immischiato nell'amministrazione prima di aver adempiuto a questa formalità, il consiglio di famiglia convocato ad istanza de' parenti, creditori o altre persone interessate, ovvero dal giudice di pace per uficio, *potrà*, *quando siavi dolo* per parte del tutore, rimuoverlo dalla tutela, senza pregiudizio *delle indennità* dovute al minore.

Nelle sezioni I, II e III — Queste sezioni trattano della tutela naturale del padre o della madre, della tutela testamentaria e della tutela legittima degli ascendenti. Siccome queste tutele sono conferite di pieno dritto, i tutori debbono immantinente convocare il consiglio di famiglia per far nominare il tutore surrogato.

Potrà, quando siavi dolo — Al consiglio di famiglia si appartiene giudicare di questo fatto. Se per parte del tutore siavi errore, o anche negligenza, non potrà essa privarlo della tutela. In ogni caso, il tutore potrà provvedersi innanzi al tribunale di prima istanza, contra la deliberazione del consiglio di famiglia, in conformità dell' articolo 883 del Codice di procedura.

Delle indennità — Spetta al tribunale di pronunziare su questo punto, se crede che il tutore il quale si è immischiata nell' amministrazione senza far nominare un tutore surrogato, abbia tratto profitto della mancanza di lui per amministrare in modo pregiudizievole al minore.

SU L' ARTICOLO 421.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 421 del Codice civile corrisponde all' articolo 343 delle Leggi civili, così conceputo:

» Quando le funzioni di tutore saranno devolute ad una persona,
» che abbia alcuna delle qualità espresse nelle Sezioni I, II e III, del
» presente capitolo, questo tutore prima di entrare in funzione, dovrà
» far convocare un consiglio di famiglia composto nelle forme prescritte
» nella Sezione IV acciocchè passi alla nomina di un tutore surrogato».

» Qualora siasi immischiato nell' amministrazione, prima di aver
» adempiuto a questa formalità, il consiglio di famiglia convocato ad
» istanza de' parenti, creditori, o altre persone interessate, ovvero dal
» giudice del circondario per uficio, potrà quando siavi dolo per parte
» del tutore rimuoverlo dalla tutela, senza pregiudizio delle indennità
» dovute al minore ».

Art. 422. *Nelle altre tutele*, la nomina del tutore surrogato avrà luogo immediatamente *dopo quella del tutore*.

Nelle altre tutele — Vale a dire nelle tutele conferite dal consiglio di famiglia. Questo consiglio essendo convocato per nominare il tutore, egli è naturale che nomini in seguito ed immantinente il tutore surrogato.

Dopo quella del tutore — E mai prima, affinchè, essendo il tutore già conosciuto, possa, se è membro del consiglio di famiglia, astenersi di votare per la nomina del tutore surrogato.

SU L' ARTICOLO 422.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 422 del Codice civile è uniforme all' articolo 344 delle Leggi civili.

Art. 423. *In nessun caso il tutore darà voto* per la nomina del surrogato tutore, il quale sarà scelto, quando non sianvi fratelli germani, in quella delle due linee, a cui il tutore *non appartiene.*

In nessun caso il tutore darà voto — Benchè sia membro del consiglio di famiglia, poichè non deve egli stesso scegliere il suo contraddittore.

Non appartiene — Per prevenire ogni collusione, o l'influenza di una linea su l' altra.

Il Codice fa eccezione nel caso che il tutore fosse fratello germano. Siccome egli appartiene alle due linee, non ha più luogo l' incoveniente di scegliersi il tutore surrogato piuttosto in una linea che nell' altra.

Se non vi sono parenti che in una sola linea, e che il tutore è stato scelto fra essi., si dovrà scegliere uno straniero per surrogato tutore; e questi non potrà negarsi pel motivo che vi sono parenti nella distanza voluta dalla legge (articolo 432 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 423.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 423 del Codice civile è uniforme all' articolo 345 delle Leggi civili.

Art. 424. Se la tutela diverrà vacante o sarà abbandonata per assenza, il surrogato tutore non può rimpiazzare il tutore, ma dovrà *dimandare* la nomina di un nuovo tutore, sotto pena del risarcimento de' danni ed interessi, che ne potranno derivare al minore.

Dimandare — Perchè il surrogato tutore deve invigilare agl' interessi del pupillo, e quest' interessi esigono che la tutela non resti vacante. Se per negligenza su tale oggetto il surrogato tutore arrecasse qualche pregiudizio al pupillo, potrà essere condannato ai danni, ed interessi.

SU L' ARTICOLO 424.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 424 del Codice civile è uniforme all' articolo 346 delle Leggi civili

Vedi l' articolo 960 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 425. Le funzioni del tutore surrogato cesseranno nello stesso tempo, in cui *cessa la tutela.*

Cessa la tutela — Le funzioni del surrogato tutore cessano con la tutela: per esempio, se il pupillo more, o perviene alla maggiore età, etc. ma non quando il tutore cessa dalle sue funzioni; per esempio, se more., o è destituito, si nomina altro tutore. Il tutore surrogato seguita ad esercitare le sue funzioni, a menochè non sia egli stesso nominato tutore, o pure se il nuovo tutore è scelto nella linea cui egli appartiene.

SU L' ARTICOLO 425.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 425 del Codice civile è uniforme all' articolo 347 delle Leggi civili.

Art. 426. Le disposizioni contenute *nelle sezioni VI e VII* di questo capitolo, si applicheranno ai tutori surrogati.

Nondimeno *il tutore non potrà* dimandare la destituzione del tutore surrogato, nè dar voto nei consigli di famiglia convocati a questo oggetto.

Nelle sezioni VI e VII — Esse determinano quali sieno i motivi che possono addurre i tutori ond' essere dispensati dall' adempiere le loro funzioni; quali sieno le cause per le quali possono essere dispensati o destituiti.

Il tutore non potrà — Quando il tutore merita di essere destituito per sua notoria cattiva condotta, o altre legittime cause; è fra i doveri del surrogato tutore di provocare la sua destituzione (articolo 446 del Codice civile). Ma il tutore non potrà provocare quella del surrogato tutore, come non può dare il voto per la sua nomina; poichè potrebbe aver interesse a far cambiar un surrogato tutore vigilante.

SU L' ARTICOLO 426.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 426 del Codice civile è uniforme all' articolo 348 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 1406 delle Leggi civili.

SEZIONE SESTA.

Delle cause che dispensano dalla tutela.

Non bisogna confondere le cause che dispensano dalla tutela, vale a dire le *scuse* con le *incapacità*, o ragioni di esclusione. Le incapacità o le ragioni di esclusione privano della tutela, anche coloro i quali vorrebbero accettarla; esse sono stabilite nell' interesse del minore. Le scuse dispensano dalla tutela coloro i quali potrebbero esser tutori se vi consentissero. Esse sono stabilite nel di loro interesse, quindi possono fare ammeno di proporle.

Art. 427. *Sono dispensati* dalla tutela.

Le persone designate nei titoli III, V, VI, VIII, IX, X e XI dell' atto costituzionale de' 18 maggio 1804.

I presidenti e consiglieri *della Corte di cassa-*

zione, il proccuratore generale e gli avvocati generali nella stessa corte;

I prefetti.

Tutti i cittadini, che esercitano *un pubblico impiego* fuori del dipartimento, in cui deve conferirsi la tutela.

Sono dispensati — La tutela è una carica quasi che pubblica: *Tutela est manus quasi publicum*, in questo senso importa allo Stato che i minori non restino senza difesa. Colui al quale è ella conferita non si può dispensare dall'adempierne le funzioni, se non per cause legittime di scusa. Queste cause sono fondate o sull'interesse generale, quando la persona nominata alla tutela esercita funzioni pubbliche, incompatibili con quelle di tutore; o sull'interesse particolare.

Le persone designate nei titoli III ec. — Sono i principi del sangue, il grande ammiraglio, i marescialli di Francia, gl' ispettori e colonnelli generali, i pari, i consiglieri di Stato, i deputati. Parecchie di queste cariche e titoli enunciati in questo decreto oggidì non esistono.

Della Corte di Cassazione — Fa d' uopo applicare questa disposizione alla *Corte de' conti*: questa Corte è incaricata di esaminare e giudicare i conti di ogni funzionario che riceve ed amministra i denari dello Stato. L'articolo 7 della legge che l' ha instituita dispone — « La Corte de' conti prende » posto immediatamente dopo la Corte di cassazione, e gode » le *prerogative* medesime ».

Un pubblico impiego — Quindi i proccuratori del re, i giudici i quali non sono dispensati dalla tutela per la loro qualità, lo sono allorchè è loro conferita in un dipartimento diverso da quello nel quale esercitano le loro funzioni. È lo stesso degli ecclesiastici beneficiati di una chiesa parrocchiale o succorsale, etc. (Decisione del consiglio di Stato, del dì 20 novembre 1806).

SU L' ARTICOLO 427.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 6, §. 16; L. 17, §. 5, ff. *de excusation. tutorum.*

L' articolo 427 del Codice civile corrisponde all' articolo 349 delle Leggi civili, così conceputo:

» Sono dispensati dalla tutela tutti i cittadini, che esercitano un » pubblico impiego fuori della provincia, o valle, in cui dee confe- » rirsi la tutela ».

Art. 428. Sono egualmente dispensati dalla tutela.

I militari in attività di servizio, e tutti coloro che hanno una missione del Re fuori *del territorio del Regno.*

Del territorio del Regno — Si crede che questa espressione indichi il territorio continentale, e che un individuo adempiendo una missione nelle colonie francesi sarebbe nondimeno dispensato dalla tutela quantunque fosse nel territorio del regno.

SU L' ARTICOLO 428.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 1 e 2, Cod. *si tutor vel curator reipublicae causa aberit*; LL. 32 e 36; L. 38, §. 1; L. 10, §. 2; L. 3; L. 22, §. 11, ff. *ex quibus causis majores*; L. 4, Cod. *qui dare tutore vel curatore possunt.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 428 del Codice civile è uniforme all' articolo 350 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 959 e seguenti delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 429. Se la missione *non è autentica*, e *sia posta in dubbio*, non si ammetterà la dispensa se non dopo che il reclamante avrà esibito un certificato del ministro, da cui dipende la missione addotta per titolo di scusa.

Non è autentica e sia posta in dubbio — Vale a dire, e è una missione segreta della quale non si potrebbe provare

la esistenza con un atto di nomina, e che il consiglio di famiglia non volesse riconoscerla.

SU L' ARTICOLO 429.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 429 del Codice civile è uniforme all' articolo 351 delle Leggi civili.

Art. 430. I cittadini della qualità indicata ne' precedenti articoli, che hanno accettata la tutela posteriormente alle funzioni, servizi, o missioni che li dispensano, *non saranno più ammessi* a chiedere di esserne liberati per le stesse cause.

Non saranno più ammessi — Questi funzionari hanno accettato la tutela nella esistenza de' motivi legittimi di scusa; essi adunque hanno tacitamente rinunziato a farli valere, e con l'accettazione è rimasto provato, che possono nel tempo medesimo esercitare le loro funzioni ed amministrare la tutela. D' altronde possono benissimo farsi rappresentare nell' amministrazione de' beni da un proccuratore speciale, il quale amministri sotto la loro risponsabilità ed a loro spese.

SU L' ARTICOLO 430.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 16, §. 5, *de excusationibus tutorum*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 430 del Codice civile è uniforme all' articolo 352 delle Leggi civili.

Art. 431. Coloro per lo contrario, ai quali le mentovate funzioni, servizi, o missioni saranno state conferite dopo l' accettazione ed amministrazione della tutela, se non vogliono ritenerla, potranno *entro un mese* far convocare un consiglio di famiglia, affinchè si proceda al loro rimpiazzamento.

Cessate le funzioni, servizi, o missioni, se il nuovo tutore reclama la sua liberazione, o pure se il primo tutore ridomanda la tutela, *potrà* essergli nuovamente conferita dal consiglio di famiglia.

Entro un mese — Se lasciassero decorrere questo termine senza esporre il motivo di scusa sopravvenuto, ciò sarebbe risguardato come una tacita rinunzia a far valere la scusa.

Potrà — Il consiglio di famiglia dovrà esaminare se sia più utile al minore che la tutela sia renduta al primo tutore, o conservata al secondo.

SU L' ARTICOLO 431.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 431 del Codice civile corrisponde all'articolo 353 delle Leggi civili, così conceputo:

» Coloro per lo contrario, a' quali le mentovate funzioni, servigi, » o missioni saranno state conferite dopo l'accettazione ed amministra- » zione di una tutela, se non vogliono ritenerla, potranno dentro un » mese far convocare il consiglio di famiglia, affinchè si proceda al lo- » ro rimpiazzamento.

» Cessate le funzioni, servigi, o missioni, se il nuovo tutore re- » clama la sua liberazione, oppure se il primo tutore ridomanda la tu- » tela, potrà essergli nuovamente conferita dal consiglio di famiglia.

Art. 432. Ogni cittadino non parente nè affine *non può essere costretto* ad accettare la tutela, fuorchè nel caso in cui, nella distanza di quattro miriametri non esistessero parenti o affini in grado di amministrarla.

Le scuse ammesse dagli articoli precedenti sono fondate principalmente *su l' interessé generale*; quì cominciano quelle stabilite *per l' interesse privato*.

Non può essere costretto — Quantunque la tutela sia una carica quasi pubblica, dev' esser data in preferenza ad un parente del pupillo; poichè più di ogni altro è questo un peso di famiglia, e solo in mancanza di parenti, un estraneo dev' esser obbligato ad accettarla.

LEGGI ROMANE.

Vedi le Instit. *de excusationibus tutorum*, §. 10.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 432 del Codice civile corrisponde all' articolo 354 delle Leggi civili, così conceputo:

» Ogni cittadino non parente nè affine non può essere costretto ad » accettare la tutela, fuorchè nel caso in cui nella distanza di dieci mi» glia non esistessero parenti o affini in grado di amministrarla ».

Art. 433. Qualunque persona *in età di anni sessantacinque* compiti, può ricusare di essere tutore. Colui che sarà stato nominato prima di tale età, potrà, giunto *ai settant' anni*, farsi liberare dalla tutela.

In età di anni sessantacinque — Questa scusa è ammessa nell' interesse del vecchio, che in una età avanzata, non deve essere oppresso dalle gravi cure di una tutela; e nell'interesse del pupillo, i di cui affari non debbono essere affidati ad uomo indebolito dal peso degli anni.

Generalmente si crede che non sia necessario che gli anni sessantacinque sieno compiuti, e che l' anno incominciato si abbia già per finito: *annus inceptus pro completo habetur.*

Ai settant' anni — Quindi l' età di sessantacinque anni basta per dispensare di prendere la tutela, ma non per autorizzare ad abbandonare quella già cominciata. Per quest' ultimo caso fa d' uopo degli anni settanta. Si è voluto evitare per quanto è possibile il cangiamento di tutori.

Ma se un parente che abbia già sessantacinque anni accetti la tutela, potrà egli farsene liberare giunto agli anni settanta?

Per la negativa si può dire che avendo rinunziato a far valere la causa di scusa derivante dalla sua età di sessantacinque anni, non deve essergli permesso giunto agli anni settanta cagionare al pupillo le spese e gl' inconvenienti di un cangiamento di tutore: che il testo della legge sembra anche favorevole a questa opinione, poichè accorda il privilegio di che trattasi al vecchio nominato tutore *prima dell' età di sessanta-*

cinque anni: nella contraria opinione, si risponde che l'articolo non si è occupato di questo caso speciale, e che sarebbe assurdo che colui il quale avesse consentito di essere tutore, fosse la vittima del suo attaccamento al pupillo, ed obbligato di sopportare gl' inconvenienti di una tutela fino alla decrepitezza.

SU L' ARTICOLO 433.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 2, ff. *de excusat. tutor.*; L. unica Cod. *qui aetate se excusant.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 433 del Codice civile è uniforme all'articolo 355 delle Leggi civili.

Art. 434. Qualunque persona assalità da *una infermità* grave, e debitamente giustificata, è dispensata dalla tutela.

Potrà anchè ottenere d' esserne liberata, se ha contratta la infermità dopo la sua nomina.

Una infermità — E non una malattia. L' infermità è continua; la malattia e passaggiera.

SU L' ARTICOLO 434.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 10, §. 8; LL. 11 e 40, ff. *de excusat. tut.*; L. unic. Cod. *qui morbo se excusant.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 434 del Codice civile è uniforme all' articolo 356 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 365 delle Leggi civili.

Art. 435. *Due tutele* sono per chiunque un giusto motivo di dispensa dall' accettarne una terza.

Un *conjugato*, o un *padre* già incaricato di una tutela, non sarà tenuto ad accettarne una seconda, eccetto quella de' suoi figli.

Due tutele — Non bisogna annoverare le tutele per numero di minori, ma per i patrimoni che si amministrano. Quindi la tutela di due fratelli possedendo ancora il loro patrimonio indiviso non si computerebbe che per una sola tutela: *Non numerus pupillorum plures tutelas facit*, *sed patrimonium separatio*.

Conjugato, *o padre* — È questo un privilegio accordato principalmente a questo titolo. Anche quando i figli fossero maggiori, e che la donna maritata amministrasse da se medesima i suoi beni, il marito sarebbe ugualmente dispensato di amministrare più di una tutela.

SU L' ARTICOLO 435.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 2, §. 9; L. 3 ff. *de excusat. tutor.*; L. 4, §. 1; L. 5, L. 31, in princ. §. 2; L. 4, ff. eod. tit.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 435 del Codice civile è uniforme all' articolo 357 delle Leggi civili.

Art. 436. Coloro che hanno *cinque figli legittimi*, sono dispensati da ogni tutela a riserva di quella de' propri figli.

I figli *morti in attività di servizio* nelle armate del Re saranno sempre computati per dar luogo alla dispensa.

Gli altri figli morti non faranno numero, se non quando abbiano lasciati dei *figli tuttora viventi*.

Cinque figli legittimi — Fa d' uopo che sieno tutti nati. Il figlio conceputo non è in questo caso considerato come nato, poichè non trattasi del suo interesse.

Questo privilegio è attaccato alla paternità legittima e non alla naturale, la quale è una conseguenza del delitto; quindi i figli naturali non fanno numero.

Lo stesso deve dirsi de' figli adottivi, poichè essi si appartengono al loro vero padre.

Morti in attività di servizio — Poichè coloro i quali periscono per lo Stato, vivono eternamente per la gloria, dicono le leggi romane. *Hi enim qui pro republica ceciderunt, in perpetuum per gloriam vivere intelliguntur;* qualunque sia la specie della loro morte, anche una malattia.

Figli tuttora viventi — Questi figli, in qualunque numero essi sieno non potranno giammai essere considerati che come rappresentanti il padre o la madre premorti, e per conseguente non faranno numero che per un figlio.

SU L' ARTICOLO 436.

LEGGI ROMANE.

Vedi le Instit. in prin. *de excusationibus tutorum, vel curatorum;* L. 2, §. 2, 4, 6, 7 e 8 ff. *de excusationibus tutorum;* L. 1, Cod. *qui numero liberorum se excusant;* L. 18, ff. *de excusat. tut.;* L. 2, §. 7, ff. *de excusat. tut.;* L. 2, Cod. *qui numero liberorum se excusant;* L. 7, ff. *de statu hominum;* L. 231, ff. *de verborum significatione;* L. 129, ff. eod. tit.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 436 del Codice civile è uniforme all' articolo 358 delle Leggi civili.

Art. 437. *La sopravvegnienza de' figli* durante la tutela non potrà autorizzare ad abdicarla.

La sopravvegnienza de' figli — Anche quando i figli che sopravvenissero completassero il numero di cinque, poichè si è voluto prevenire il cangiamento di tutori; cangiamento sempre nocevole agl' interessi del pupillo.

SU L' ARTICOLO 437.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 2, §§. 4, 6 e 8, ff. *de excusationibus tutorum.*

L'articolo 437 del Codice civile è uniforme all'articolo 359 delle Leggi civili.

Art. 438. Se il tutore nominato si trova presente alla deliberazione che gli deferisce la tutela, dovrà *immediatamente*, e sotto pena d'inammessibilità di ogni suo reclamo ulteriore, proporre i motivi che può avere di scusa, sopra i quali il consiglio di famiglia delibererà.

Immediatamente — Perchè è urgente per il pupillo che la tutela sia deferita in modo certo.

SU L'ARTICOLO 438.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 438 del Codice civile è uniforme all'articolo 360 delle Leggi civili.

Art. 439. Se il tutore nominato *non ha assistito alla deliberazione*, che gli ha conferita la tutela, potrà far convocare il consiglio di famiglia affinchè deliberi sopra i suoi motivi di scusa.

Le sue parti su tale oggetto dovranno avèr luogo nel termine di tre giorni, decorrendi dalla notificazione della di lui nomina, il qual termine sarà accresciuto di un giorno per ogni tre miriametri di distanza dal luogo del suo domicilio a quello della tutela : trascorso questo termine, non sarà più ammessibile la domanda.

Non ha assistito alla deliberazione — Questa disposizione è applicabile al tutore legittimo ed al testamentario. Ambidue debbono far convocare il consiglio di famiglia per proporre le loro scuse nel termine de' tre giorni, ne' quali hanno avuto conoscenza dell'avvenimento che ha dato luogo alla tutela. Trascorso questo termine il consiglio di famiglia non sarà nel dovere di ammettere le scuse.

La disposizione medesima è applicabile a colui che essendo stato rappresentato da un proccuratore speciale fosse stato nominato tutore : imperciocchè siccome egli non ha assistito realmente alla deliberazione, potrebbe d'altronde ignorare di essere stato nominato.

SU L'ARTICOLO 439.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 1, §. 1, ff. *de administrat. et peric. tut.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 439 del Codice civile corrisponde all'articolo 361 delle Leggi civili, così conceputo :

» Se il tutore nominato non ha assistito alla deliberazione, che gli » ha conferita la tutela, potrà far convocare il consiglio di famiglia af» finchè deliberi sopra i motivi di scusa ».

» Le sue parti su tale oggetto dovranno aver luogo nel termine di » tre giorni, decorrendi dalla notificazione della di lui nomina, il qual » termine sarà accresciuto di un giorno per ogni dieci di distanza dal » luogo del suo domicilio a quello della tutela : trascorso questo termine, » non sarà più ammessa la domanda ».

GIURISPRUDENZA.

Qualunque causa legittima di scusa abbia un contutore, la sua rinuncia non può esser accolta, allorchè a egli accettato il peso, ed esercitata la carica per qualche tempo ; nè regge la distinzione che ciò valga soltanto per i tutori destinati dal consiglio di famiglia, ove la ragione della legge è la stessa, non possono essere dissimili le conseguenze. Imperciocchè il termine di tre giorni stabiliti dall'articolo 361 per le tutele dative o testamentarie, corre dalla notificazione della nomina di lui ; mentre per le tutele legittime, corre dal dì in cui il tutore ha avuto notizia dell'avvenimento che ha dato luogo alla tutela.

Allorchè una causa imbellente dà luogo alla rimozione del contutore destinato dal testatore, può surrogarsi legittimamente altro idoneo soggetto, ma il contutore rimosso rimane frattanto risponsabile della tutela fino alla immessione in possesso del novello contutore.

(S. C. G. N. 8 agosto 1826 ; *De Rubeis*, *Santemarrone* c. *Di Costanzo*).

Art. 440. Se le sue scuse sono rigettate, *potrà ricorrere* ai tribunali per farle ammettere, ma durante la lite, sarà tenuto ad amministrare provvisionalmente.

Potrà ricorrere — E potrà in questo caso, formare la sua dimanda contra i membri del consiglio che fossero stati di avviso di rigettare le sue scuse (articolo 883 del Codice di procedura).

SU L' ARTICOLO 440.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 440 del Codice civile è uniforme all' articolo 362 del Leggi civili.

Vedi gli articoli 226 e 959 e seguenti delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 441. Se ottiene di essere dispensato dalla tutela, coloro che hanno rigettata la scusa *potranno essere condannati* alle spese del giudizio; e se soccumbe, *vi sarà condannato*, egli stesso.

Potranno essere condannati — Se biasimevoli motivi gli hanno spinti a rigettare le scuse del tutore, saranno condannati alle spese; ma se ciò ha avuto luogo per l' affezione che portano al minore, e per la utilità che credono traveder per lui, in questo caso le spese saranno pagate dal tutore e messe con le altre a carico della tutela.

Vi sarà condannato — Essendo rigettate le sue scuse esse erano mal fondate; e per conseguente a torto le aveva proposte: quindi deve sempre esser condannato alle spese.

SU L' ARTICOLO 441.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 441 del Codice civile è uniforme all' articolo 363 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 960 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

SEZIONE SETTIMA.

Della incapacità, e delle cause di esclusione e rimozione dalla tutela.

Le incapacità, le esclusioni e le destituzioni, tutte privano della tutela anche colui che vorrebbe amministrarla ; ma esse differiscono tra loro.

Le *incapacità* impediscono di essere nominato tutore colui che n' è colpito ; le *esclusioni* e le *destituzioni* privano della tutela colui che vi era chiamato, perchè se n' è renduto indegno. Avvi quindi *esclusione* quando si *esclude* dalla tutela *un tutore prima che avesse incominciato ad esercitare* le sue funzioni ; *destituzione* allorchè si priva il tutore dell' esercizio delle funzioni *che aveva già cominciate.*

Le esclusioni adunque possono soltanto aver luogo per i tutori legittimi o testamentari.

ARTICOLO NUOVO.

L' articolo 364 delle Leggi civili, è così conceputo :
» Non possono essere tutori se non de' propri figli e discendenti ».
» 1.° I Consiglieri di Stato :
» I Segretari di Stato Ministri :
» I Segretari di Stato :
» 2.° I Capi di corte :
» 3.° I reggenti e consiglieri del supremo Consiglio di cancelleria :
» 4.° I componenti della suprema Corte di giustizia :
» 5.° I direttori generali :
» 6.° I componenti delle gran Corti civili :
» 7.° Gl' intendenti :
» 8.° I componenti delle gran Corti criminali e tribunali civili.

Art. 442. Non possono essere tutori, nè membri dei consigli di famiglia :

1.° I minori, eccettuati il padre o la madre :

2.° *Gl' interdetti* :

3.° Le donne a riserva della madre e *delle ascendenti* :

4.° Tutti quelli, che essi stessi o il loro padre o madre hanno col minore una lite, nella quale siano compromessi *il suo stato*, le sue sostanze, o una parte considerevole de' suoi beni.

Gl' interdetti — Bisogna aggiugnere anche coloro che sono suggettati ad un consulente giudiziario (articolo 513 del Codice civile).

Delle ascendenti — Siccome abbiam veduto (titolo X, sezione III), esse non sono chiamate alla tutela legittima, ma si può loro conferire la testamentaria o la dativa.

Il suo stato — Per esempio; se si contrasta al minore la qualità di figlio legittimo.

Se la interdizione o la lite abbian luogo dopo la nomina, bisognerà rivocare la tutela.

SU L' ARTICOLO 442.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 5, Cod. *de legitimis tut.*, L. 11; L. 13, §. 1; L. 17, ff. *de tutelis*; L. 2 ff. *de regulis juris*; LL. 1, 2 e 3, Cod. *Quando mulier tutelae officio*; L. 10, §. 8; LL. 11 e 40, ff. *de excusationib. tutor*; L. 26, in prin.; L. 27, §. 1, ff. *de testamentaria tutela*; Novell. 94, cap. 2; Novell. 118, cap. 5, L. 6, §. 18; LL. 20 e 21, ff. *de excusationib. tut.*; Novell. 72, Cap. 2 e 5; L. 3., §. 12, ff. *de suspectis tutorib.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 442 del Codice civile è uniforme all' articolo 365 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 3, 17, 28, 318, 319, 332, 344, 430 e 433 delle Leggi penali.

Art. 443. La condanna ad una pena afflittiva o infamante opera *di pieno dritto* l' esclusione dalla tutela; ed egualmente produce la rimozione nel caso in cui si tratti di una tutela già conferita.

Di pieno dritto — Vale a dire che basta convocare il consiglio di famiglia, il quale a vista del giudicato di condanna, nominerà un nuovo tutore.

I tribunali giudicando correzionalmente possono benanche, in determinati, casi interdire al condannato l'esercizio de' diritti di tutela (articolo 42 del Codice penale).

SU L' ARTICOLO 443.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 443 del Codice civile è uniforme all' articolo 366 delle Leggi civili.

Art. 444. Sono parimente esclusi dalla tutela ed anche rimovibili, quando ne siano in esercizio.

1.° Le persone di *notoria cattiva condotta*.

2.° Quelle *la cui amministrazione* provasse la loro incapacità o infedeltà.

Notoria cattiva condotta — Sia nei costumi, sia negli affari, poichè il tutore non solamente deve bene amministrare gli affari del minore, ma deve dargli savi consigli e buoni esempi.

La cui amministrazione — Questo secondo motivo può soltanto applicarsi al tutore che ha già amministrato, poichè è causa di destituzione.

SU L' ARTICOLO 444.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 3, §. 5 e 17 ff. *de suspectis tutor.*; L. 4, §. 4, ff. eod. tit.; L. 6, ff. *ubi pupillus educari.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 444 del Codice civile è uniforme all' articolo 367 delle Leggi civili.

Art. 445. Qualunque individuo, che sarà stato escluso o rimosso da una tutela, non potrà essere membro *di un consiglio di famiglia*.

Di un consiglio di famiglia — Fa d' uopo però osservare che colui il quale è stato escluso dalla tutela come inca-

pace a motivo di una lite col minore, può esser tutore e membro di un consiglio di famiglia in un altra tutela. Ma fuori di questo caso, le incapacità, esclusioni e destituzioni per la tutela, rendono ogni persona incapace di esser membro del consiglio di famiglia.

SU L' ARTICOLO 445.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 445 del Codice civile è uniforme all' articolo 368 delle Leggi civili.

Art. 446. Ogni qualvolta si farà luogo alla rimozione del tutore, sarà questa decretata dal consiglio di famiglia convocato ad istanza *del tutore surrogato*, o d' uficio dal giudice di pace.

Questi non potrà dispensarsi dall' ordinare tale convocazione, quando gli sarà formalmente richiesta da uno o più parenti o affini del minore, nel grado di cugini germani o in altro de' gradi più prossimi.

Del tutor surrogato — Le sue funzioni consistono nell' invigilare gl' interessi del minore, e questi sono sempre compromessi quando il tutore merita di essere destituito.

SU L' ARTICOLO 446.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 1 §. 3 e 4 ff. *de suspectis tutor.*; L. 6, §. 1, Cod. eod. tit.; L. 1, §. 7, ff. *de offic. praefect. urb.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 446 del Codice civile corrisponde all' articolo 369 delle Leggi civili, così concepito:

» Ogni qualvolta si farà luogo alla rimozione del tutore, sarà questa decretata dal consiglio di famiglia convocato ad istanza del tutor surrogato, o di uficio dal giudice di circondario ».

» Questi non potrà dispensarsi dell' ordinare tale convocazione, quan-

» do gli sarà formalmente richiesta da uno o più parenti o affini de
» minore, nel grado di cugini germani, o in altro de' gradi più pros-
» simi ».
Vedi l'articolo 966 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 447. Qualunque deliberazione del consiglio di famiglia, che pronunzierà la esclusione o la destituzione del tutore, ne *esprimerà i motivi*, e non potrà esser presa se non sentito, *o citato* il tutore.

Esprimerà i motivi — Se la deliberazione non è unanime, ogni parere dev' esser menzionato nel processo verbale (articolo 888 del Codice di procedura).

O citato. — Con atto di usciere. Quindi se il tutore non si presenta, non potrà dolersi che sia stato condannato senza essere inteso.

SU L' ARTICOLO 447.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 447 del Codice civile è uniforme all' articolo 370 delle Leggi civili.

Art. 448. Se il tutore aderisce alla deliberazione, ne sarà fatta menzione, ed *il nuovo tutore assumerà immantinente, le sue funzioni.*

Se reclama, il tutore surrogato *dimanderà la omologazione* della deliberazione innanzi al tribunale di prima istanza, il quale deciderà, salva l' appellazione.

Il tutore escluso, o rimosso, può egli stesso, in questi casi, *chiamare in giudizio il tutor surrogato* per ottenere la dichiarazione di esser mantenute nella tutela.

Il nuovo tutore — Questa espressione prova che nel caso in cui il consiglio di famiglia ha pronunziata la destituzione, nomina un nuovo tutore, anche quando il tutore destituito reclami.

Assumerà immantinente le sue funzioni — Quindi se il tutore non aderisce alla destituzione, conserverà la tutela fino a che i tribunali non abbiano deciso.

Ma si potrà ordinare la esecuzione provvisionale, se gl' interessi del pupillo lo esigano (articolo 135 del Codice di procedura).

Dimanderà la omologazione — Che dovrà farsi nel termine stabilito dal consiglio di famiglia, ed in mancanza nel termine di quindici giorni; in contrario potrà esser dimandata a spese del tutore surrogato da uno de' membri dell' assemblea (articolo 887 del Codice di procedura).

Chiamare in giudizio il tutore surrogato — Alcuni autori sostengono che l' articolo 883 del Codice di procedura, abbia derogato a questa disposizione, poichè dispone che il tutore il quale reclama contra la sua destituzione, deve formare la sua dimanda contro i membri del consiglio di famiglia i quali sono stati di opinione di pronunziarla. Altri pretendono che l' articolo 448 sia una disposizione determinata pel caso che prevede; nel mentre che l' articolo 883 è generale, e per conseguente riceve la sua applicazione per ogni altra deliberazione del consiglio di famiglia, meno per quella di cui fa parola l' articolo 448.

SU L' ARTICOLO 448.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 448 del Codice civile corrisponde all'articolo 371 delle Leggi civili, così conceputo :

» Se il tutore aderisce alla deliberazione, ne sarà fatta menzione, » ed il nuovo tutore assumerà immantinente le sue funzioni ».

» Se reclama, il tutore surrogato dimanderà l' omologazione della » deliberazione innanzi al tribunale civile, il quale deciderà, salva l'ap- » pellazione ».

» Il tutore escluso, o rimosso, può egli stesso, in questi casi, chia- » mare in giudizio il tutore surrogato per ottenere la dichiarazione di » essere mantenuto nella tutela ».

Vedi gli articoli 381, 390 e 1268 delle Leggi civili; e gli articoli 962, 963, 964, 965, 966, 1031 e 1068 delle Leggi della procedura ne'giudizi civili.

Art. 449. I parenti o affini, che avranno domandato la convocazione, potranno *intervenire* nella

causa, che verrà istrutta e giudicata *come affare di urgenza*.

Intervenire — Vale a dire esser presenti come parti in causa (articolo 339 del Codice di procedura).

Come affare urgente — Gli affari urgenti sono dispensati dal preliminare della conciliazione (articolo 49 eod.), ed il termine a comparire, può esser più breve (articolo 72 eod.).

SU L' ARTICOLO 449.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 449 del Codice civile è uniforme all' articolo 372 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 510, 959 e 966 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

SEZIONE VIII.

Dell' amministrazione del tutore.

Art. 450. Il tutore avrà cura *della persona* del minore, e lo *rappresenterà* in tutti gli atti civili.

Amministrerà i di lui beni *da buon padre di famiglia e sarà risponsabile* di ogni danno ed interesse, che potesse risultare *da una cattiva amministrazione.*

Non potrà *comprare* i beni del minore; nè potrà prenderli a fitto, salvo che il consiglio di famiglia abbia autorizzato *il tutor surrogato* a fargliene l' affitto; nè potrà *accettare la cessione* di alcuna *ragione* o *credito* contra il suo pupillo.

Della persona — Quindi il tutore prenderà cura della salute del minore, della sua educazione e lo dirigerà nello stato che deve abbracciare. Il consiglio di famiglia ha sempre il diritto di regolare tutto ciò che è relativo a questi oggetti; e con la sua autorizzazione espressa può il tutore esercitare sul pupillo i diritti di correzione (articolo 468 del Codice civile).

Fa d' uopo però osservare che allorquando il padre o la madre sono tutori naturali, i diritti su la persona del minore ad essi si appartengono per effetto della patria potestà. La madre ha sempre tali diritti, anche quando ricusi la tutela, o non gli è conservata; e per conseguente conserva il diritto di sorvegliare su i figli, dirigerli nella loro educazione, e quindi tenerli presso di lei.

Rappresenterà — Tutti gli atti che interessano il minore, come le vendite, le compre, gli affitti etc., saranno fatti a nome del tutore, che in questi casi rappresenta la persona del pupillo. Ma ciò non può estendersi agli atti puramente personali, come il matrimonio, il riconoscimento di un figlio naturale.

Da buon padre di famiglia — Siccome un uomo vigilante ed economico amministra i suoi propri affari.

Sarà risponsabile — Acciò questa garentia non resti senza effetto, i beni del tutore vanno suggetti ad ipoteca generale di pieno diritto, ed independentemente da ogni iscrizione, a contare dal giorno in cui è stata accettata la tutela (articolo 2135 del Codice civile). Di maniera che il pupillo godrà dei diritti derivanti da questa ipoteca, se si trovasse leso dalla cattiva amministrazione o dalla frode del tutore.

Da una cattiva amministrazione — Per esempio, se ha lasciato prescrivere un credito del minore col non avere a tempo interrotta la prescrizione (articolo 2278 eod.) E gli autori non discordano che il tutore negligente è tenuto di *colpa lieve*: vale a dire di quella che ordinariamente non commette ne' suoi affari un padre saggio e diligente.

Comprare — Egli non lo può nè anche con l' autorizzazione del consiglio di famiglia. Si è voluto evitare, in un atto che toglie al minore le sua proprietà, che il tutore non obbliasse i suoi doveri spinto dal suo interesse personale, e che per allontanare gli avventori non dasse false indicazioni. Quindi non può acquistare nè a suo nome, nè per mezzo di persone interposte (articolo 1596 cod.). E d'altronde il tutore non deve agire nel suo proprio interesse. *Tutor non potest esse auctor in rem suam.*

Il tutor surrogato — Egli fa l' affitto al tutore, perchè, in questo caso, gl' interessi del pupillo sono in opposizione di quelli del tutore. Siccome l' affitto non toglie la proprietà, così non vi ha la stessa ragione per interdirlo assolutamente al tutore.

Accettare la cessione — Esempio : Il minore ha un credito contra un individuo : il tutore , per qualunque convenzione , soddisfa , nel suo interesse , il creditore il quale gli cede il credito contra il pupillo , e lo mette in suo luogo : questa cessione sarà nulla.

Ragione — Cioè l' azione che un terzo potrebbe avere contra il pupillo : per esempio , la nullità d' un atto di vendita fatto dal padre del pupillo.

Credito — Vale a dire l' azione che un terzo potrebbe avere contra il pupillo per obbligarlo a pagare una somma di danaro.

Questi diritti e crediti potrebbero essere mal fondati , e se il tutore ne divenisse cessionario , potrebbe far sparire le pruove che tenderebbero a rispingere sì fatte azioni.

SU L' ARTICOLO 450.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 12 , §. 3 , ff. *de administr. et periculo tut.* ; L. 33 , L. 5 , §. 7 , L. 10 , ff. eod. tit. ; L. 7 , Cod. *arbitrium tutelae* ; L. 1 , in prin. ff. *de tutelae et rationibus distrahendis* ; L. 34 , §. 7 ; L. 46 , ff. *de contrahenda emptione* ; Nov. 72 , Cap. 5 ; L. 5 , Cod. *de contrahenda emptione.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 450 del Codice civile è uniforme all' articolo 373 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 338 , 339 , 378 , 1324 , 1441 , 1509 , 1564 , 2007 e 2021 delle Leggi civili ; e gli articoli 223 , 508 e 982 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

2. Se il tutore lasciando scorrere i termini convenuti abbia sotto l' impero del nuovo Codice commessa la mora , per la quale si debba rescindere il contratto a danno de' minori , non hanno questi il beneficio della restituzione in intiero , ma soltanto il regresso contra il tutore.
(C. A. A. 2 luglio 1811 ; *Dragonetti* c. *Falcone* ; C. 2 , 217).

3. Idem ; 10 gennajo 1814 ; *Gaetano* c. *Lozzi* ; C. 2 , 217).

4. Idem ; 5 luglio 1815 ; *Alfieri* , *Falconi* c. *Farinosi* ; C. 2 , 217).

5. Spetta esclusivamente al tutore la educazione del minore , anche quando la di costui madre , che abbia rinunziato alla tutela , vi pretenda, e prenda essa l' incarico della educazione ; nè fa d' uopo del consiglio di famiglia per risolvere tal dubbio.
(C. A. A. 13 aprile 1818 ; *Forcella* c. *De Vincentiis* ; C. 3 , 472).

Art. 451. Nei dieci giorni che seguiranno quello della sua nomina, da esso debitamente conosciuta, farà istanza acciò vengano tolti *i suggelli* nel caso in cui fossero stati apposti, e farà immediatamente procedere *all' inventario* dei beni del minore in presenza del tutor surrogato.

Se a lui è dovuta qualche cosa dal minore, dovrà farne la dichiarazione nell' inventario *sotto pena della perdita* delle sue ragioni, e tal dichiarazione si farà su la richiesta che *il pubblico uffiziale sarà tenuto* di fare allo stesso tutore, e di cui sarà fatta menzione nel processo verbale.

I suggelli — L' apposizione de' suggelli è una misura di precauzione che ordinariamente si prende allorchè una persona muore, per impedire che nel primo momento non fosse distornato alcuno de' suoi oggetti (articolo 819 del Codice civile). Il togliersi i suggelli è l' atto mercè del quale si fa cessare questa misura.

Siccome la morte del padre o della madre del pupillo dà luogo alla tutela, così han potuto essere apposti i suggelli. Se non lo fossero stati, per esempio, se fosse morta la madre, il padre, essendo tutore naturale, dovrebbe farli apporre attendendo che si formasse l' inventario.

All' inventario — Abbiamo data la definizione di questa parola (articolo 126 del Codice civile). Essendo il tutore amministratore de' beni del pupillo, e dovendo un giorno restituirli, fa mestieri constarne lo stato ed il valore. Quindi non potrà il tutore incominciare la sua amministrazione senza aver adempiuta tale formalità. Se fosse negligente nel far apporre i suggelli, o nel far l' inventario, sarebbe sospetto d'infedeltà, e risponsabile di tutte le perdite che la sua negligenza avrebbe potuto produrre al minore: e potrebbe esser benanche destituito secondo le circostanze.

Sotto pena della perdita — Affinchè il tutore non possa far rivivere un credito estinto, se dopo l' inventario si assicurasse di non essersi trovata la quietanza che egli aveva fatta al defunto. Il timore di poter essere costituito in mala fede, se si rinvenisse la quietanza, non gli permette di far consegnare

nel verbale se non i crediti reali. Quindi acciò meglio si adempia al voto della Legge, il notaio prima di procedere all' inventario de' titoli deve fare la richiesta da essa prescritta.

L' ufiziale pubblico — Cioè il notajo che presiede all' inventario.

Sarà tenuto — Poichè potendo il più delle volte ignorare il tutore di dover fare una tal dichiarazione, è giusto che l' ufiziale pubblico sia tenuto di fargliene la richiesta. Quindi non potrà dichiararsi che il tutore sia decaduto dal suo diritto di credito, se non è provato che è stato richiesto a dichiararlo.

SU L' ARTICOLO 451.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 7, in princ. ff. *de administratione et periculo tutor.*; LL. 22 e 24, Cod. *de administratione tut. vel curat.*; L. 27, Cod. *de episcop. audientia*; L. 13, §. 1, Cod. *arbitr. tutelae*; Argom. dalla Novell. 92, Cap. 5; *authentica minoris*, Cod. *qui dare tutores vel curatores*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 451 del Codice civile, è uniforme all'articolo 374 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1245 e seguenti del Codice civile; e gli articoli 1008, 1018, 1019 e 1020 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 452. Nel mese, che seguirà il compimento dell' inventario, il tutore in presenza del tutore surrogato farà vendere, *col mezzo di atti d' incanto* da riceversi *da un ufiziale pubblico*, e *previ gli affissi o pubblicazioni*, delle quali se ne farà menzione nel processo verbale di vendita, *tutti i mobili*, ad eccezione di quelli che dal consiglio di famiglia sarà stato autorizzato a poter *conservare in ispecie*.

Col mezzo di atti d' incanto — La vendita all' incanto, e la vendita al maggior offerente.

Da un ufiziale pubblico — Un pubblico apprezzatore, un notajo, ed in mancanza di questi da un usciere che il tutore potrà scegliere egli stesso.

Previ gli affissi o pubblicazioni — Affinchè essendosi la vendita annunziata pubblicamente possano esservi maggiori oblatori. Del rimanente, non si richieggono per quest' incanti, affissi, o pubblicazioni, tutte le formalità prescritte dal Codice di procedura per la vendita de' mobili pegnorati (articoli 617 e seguenti eod.), e per quella de' mobili appartenenti ad una successione (articoli 945 e seguenti eod.)

Tutt' i mobili — Poichè durante la tutela vanno a deteriorarsi senza produrre alcun vantaggio al pupillo, mentre che il prodotto di essi verrà impiegato.

Conservare in ispecie — Ciò alle volte può essere di qualche vantaggio al pupillo: per esempio, se trattasi di una biblioteca, di mobili e ritratti di famiglia; e specialmente se il pupillo è vicino a giugnere alla maggior età.

Se il tutore non facesse vendere i mobili, sarebbe tenuto verso il pupillo de' danni ed interessi che sarebbero valutati dal tribunale.

SU L' ARTICOLO 452.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 22 e 24, Cod. *de administrat. tut. vel curat.*; L. 5, §. 9; L. 7, §. 1, ff. *de administrat. et peric. tut.*; L. 3, Cod. *de periculo tut.*; L. 15, ff. *de administrat. et peric. tut.*; L. 2, Cod. *arbitrium tutelae.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 452 del Codice civile è uniforme all' articolo 375 delle leggi civili.
Vedi gli articoli 460, 1019 e 1020 delle Leggi civili.

Art. 453. Il padre e la madre, *sino a che hanno il proprio e legale usufrutto* de' beni del minore sono dispensati dall' obbligo di vendere i mobili, se prescelgono di conservarli per poscia restituirli in ispecie.

In questo caso da un perito, che verrà nominato *dal tutor surrogato* e presterà giuramento avanti il giudice di pace, faranno eseguire a loro spese una stima a giusto valore. Restituiranno *il prez-*

zo stimato di quei mobili che non potranno esibire in ispecie.

Sino a che hanno il proprio e legale usufrutto — Poichè, in tal caso, obbligarli a vendere i mobili, sarebbe stato lo stesso che privarli del diritto che hanno di goderne. Quando il loro godimento è finito, sia per effetto della emancipazione, sia per l'età del minore (diciotto anni), potranno essere obbligati, nel primo caso restituire i mobili, nel secondo a venderli.

Dal tutor surrogato — E non dal tutore, poichè egli potrebbe aver interesse che i mobili sieno estimati a vilissimo prezzo.

Il prezzo stimato — Allorchè restituiscono i mobili non devono alcuna indennità, se la deteriorazione non provviene da loro colpa; ma quando i mobili non sono restituiti, siccome può supporsi che gli abbiano alienati nello stesso momento in cui gli vennero affidati, così saranno condannati a pagarne il valore che avevano in quel tempo.

SU L' ARTICOLO 453.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 453 del Codice civile è uniforme all' articolo 376 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 298 e seguenti delle Leggi civili.

Art. 454. Al momento in cui si comincerà l' esercizio di qualunque tutela, *ad eccezione di quella dei genitori*, il consiglio di famiglia stabilirà un calcolo prudenziale, e secondo l' importare de' beni amministrati, la somma cui potrà ascendere la spesa annua del minore, non che *quella dell' amministrazione* de' suoi beni.

Lo stesso atto specificherà se il tutore sarà autorizzato a farsi coadiuvare nella sua amministrazione da uno o più amministratori particolari stipendiati e che amministrino sotto la sua risponsabilità.

Ad eccezione di quella de' genitori — Siccome, in ge-

nerale, essi hanno il godimento legale di beni de' loro figli, al quale è annessa la obbligazione di pagare le spese necessarie per essi (articoli 384 e 385 del Codice civile); così non vi è regola da prescrivere a loro riguardo: ed anche quando non hanno un tale godimento, devesi aver fiducia nelle loro sollecitudini per gl' interessi de' loro figli.

Quella dell' amministrazione — È vero che il tutore deve gratuitamente amministrare, ma per quando riguarda le sue cure. Vi sono le spese che sono indispensabili per l' amministrazione, ed il tutore non deve sofferirle. Nel caso in cui circostanze particolari possono esigerlo; per esempio, la fortuna estesa del pupillo; la lontananza de' beni che la compongono, il tutore può farsi autorizzare a nominare amministratori a spese del minore; perchè non si potrebbe volere che egli sacrificasse i suoi più cari interessi a quelli del ricco pupillo.

Se il tutore non facesse determinare tutti questi oggetti, si esporrebbe a veder sindacare le spese allorchè renderebbe il conto della sua gestione.

Ma ciò che vien stabilito dal consiglio di famiglia non costituisce una obbligazione per il tutore, di non poter spendere nè più nè meno; se non è necessario che spenda la somma determinata, egli dovrà restituire il dippiù; e se circostanze impreviste; per esempio, una malattia, lo avessero obbligato di spendere una somma maggiore, dovrà essergli bonata ne' suoi conti.

SU L' ARTICOLO 454.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, §. 1; L. 2, §. 1; L. 3, §§. 1, 2, 3, 4 e 5 ff. *ubi pupillus morari; vel educari debet*; L. 47, §. 1, ff. *de administrat. et periculo tutor.*; Argom. dalla L. 13, §. 1, ff. *de tutelis*; L. 24, in prin. ff. *de administ. et peric. tutorum.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 454 del Codice civile è uniforme all' articolo 377 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 1021 e seguenti delle Leggi civili.
2. Considerando che la tutrice ha speso pel mantenimento del di lei

figlio tutta la porzione a di lui beneficio spettata dall' eredità paterna, mentre soltanto era delle sue facoltà di spendere i frutti al minore spettanti e con moderazione; o adire il magistrato perchè venissero definiti a tenore del disposto nella L. 3 ff. *ubi pupillus educari, et manere debeat*; e nella L. 2 Cod. *de alimentis pupillo praestandis*; perciò la corte nell' assolvere la signora Cannella è venuta espressamente colla sua decisione a violar dette Leggi.

(C. C. N, 11 agosto 1813; *Accinni* c. *Cannella*).

Art. 455. Il consiglio determinerà posteriormente la somma, da cui comincerà l' obbligo del tutore d' impiegare gli avanzi delle rendite, dedotte le spese. Questo impiego dovrà esser fatto nello spazio *di mesi sei*, passati i quali, senza che lo abbia effettuato, saranno a carico del tutore gl' interessi.

Di sei mesi — Questo termine è accordato acciò il tutore possa impiegar con sicurezza le somme. Se egli effettui l' impiego prima di questo termine, dovrà gl' interessi dal giorno dell' impiego. Ma se lascia trascorrere il termine stabilito e la somma sia impiegata più tardi, non sarà tenuto alcun riguardo per tale ritardo ne' suoi conti, e gl' interessi saranno dovuti a contare dal termine di sei mesi.

Se il tutore abbia impiegato i capitali del pupillo per suo proprio conto, o se vien provato che i fondi non sieno rimasti oziosi nelle sue mani, egli dovrà gl' interessi dal giorno in cui i fondi sono stati impiegati per lui. In quest' ultimo caso si presume che gli abbia impiegati, poichè non sono rimasti oziosi nelle sue mani.

In ogni caso, fa d' uopo osservare che gl' interessi dovuti al pupillo, dopo un anno formano un nuovo capitale (articolo 1154 del Codice civile) per l' impiego del quale saranno osservate le regole medesime.

SU L' ARTICOLO 455.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 5, in prin.; L. 7, §§. 3 e 11; L. 12, §. 4; L. 13, §. 1; L. 15, L. 50, ff. *de administrat. et peric. tut.*; L. 3; Cod *de usuris pupillaribus*.

L' articolo 455 del Codice civile è uniforme all' articolo 378 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1021 e seguenti delle Leggi civili.

Art. 456. Se il tutore non ha fatto determinare dal consiglio di famiglia la somma da cui dovrà incominciare l' obbligo dell' impiego, sarà tenuto, *scorso il termine* espresso nel precedente articolo, agl' interessi di qualunque somma non impiegata, comunque piccola essa sia.

Scorso il termine —. Osservandosi sempre che il tutore deve gl' interessi dal giorno in cui la somma è uscita dalle sue mani, se non l' ha impiegata per proprio conto.

Se egli stesso fosse debitore del pupillo, sarebbe tenuto alla esigibilità del debito, ricevendone fittiziamente il pagamento da se stesso *a semetipso exigere debet*, e farne l' impiego nel termine de' sei mesi.

SU L' ARTICOLO 456.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 7 e 13, §. 11, ff. *de administr. et peric. tutor.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 456 del Codice civile è uniforme all' articolo 379 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 1107 e seguenti delle leggi civili.

2. Considerando che non poteva la tutrice appropriarsi il capitale di ducati millecinquecento ereditario paterno, ma doveva impiegarlo nella qualità suddetta ad utile e vantaggio dei figli minori, e solamente poteva percepire il frutto di detto capitale corrispondente al vitalizio lasciatole dal defunto marito.

(C. C. N. 11 agosto 1813; *Accinni* c. *Cannella*).

Art. 457. Il tutore quando anche sia il padre o la madre, non può *prendere danaro a prestito*

per lo minore, *nè alienare o ipotecare* i suoi beni immobili, senza l'autorizzazione di un consiglio di famiglia.

Quest'autorizzazione non dovrà essere accordata fuorchè per causa di *assoluta necessità*, o di *evidente vantaggio*.

Nel primo caso, il consiglio di famiglia non accorderà la sua autorizzazione se non dopo che da *un conto sommario* presentato dal tutore sarà stata comprovata l'insufficienza dei danari, mobili e rendite del minore.

Il consiglio di famiglia, in qualunque caso indicherà gli stabili, che dovranno in preferenza essere venduti, e tutte le condizioni che giudicherà vantaggiose.

Prendere danaro a prestito per lo minore, *nè alienare o ipotecare* — Tutti questi atti non sono di semplice amministrazione; essi sono di tanto interesse che non basta l'autorizzazione del consiglio di famiglia perchè il tutore sia autorizzato a farli; ma fa d'uopo della omologazione del tribunale. Il tutore non può prendere nè anche a semplice prestito senza ipoteca. Il pupillo sarà tenuto pel debito contratto dal tutore non autorizzato, nel solo caso che il creditore provi che la somma siasi invertita a di lui vantaggio (articolo 1312 del Codice civile). In tal caso si applica il principio della equità, cioè, che nessuno può arricchirsi a spese altrui. *Nemo debet cum alterius damno locupletari.*

Assoluta necessità — Per esempio, se bisogna pagare un debito già scaduto, fare urgenti riparazioni, sovvenire ai bisogni del pupillo.

Evidente vantaggio — Se trattasi disfarsi di una proprietà che non dà alcuna rendita, o situata lungi dalla sede principale della fortuna del pupillo, di proccurare al minore uno stabilimento vantaggioso, etc.

Un conto sommario — Vale a dire non circostanziato; poichè diversamente il tutore soffrirebbe incomodo e spesa per provare l'insufficienza del danaro del pupillo: ma allegazioni puramente verbali non sarebbero ammessibili.

SU L' ARTICOLO 457.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, §. 2; L. 3, §. 5, §§. 4, 9, 10, 11 e 13 ff. *de rebus eorum qui sub tutela*; LL. 4, 12 e 18 Cod. *de praediis et aliis rebus minorum*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 457 del Codice civile è uniforme all'articolo 380 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1266, 1268, 1441 e 2012 delle leggi civili; e gli articoli 1030 e seguenti delle leggi della procedura ne' giudizi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Le formalità richieste dagli articoli 457 e 458 del Codice civile per la vendita de' beni del minore sono solamente applicabili ai contratti che si vogliono fare durante la minore età, non già alle vendite antecedenti che si fossero fatte col difetto di qualche solennità; e che il minore potesse rivocare, come crede del padre o della madre. In questo caso il consiglio di famiglia dovendo solo deliberare se convenga o nò intentare l'azione di rivocazione; sono unicamente applicabili le disposizioni dell'articolo 464 del detto Codice.

Perchè altro è vendere ed alienare gl' immobili di un minore, altro è deliberare se debba impugnarsi la vendita di un fondo, eseguita pria che fosse appartenuta al minore, il che non può farsi senza discutere se l'alienazione sia stata o no vantaggiosa agl' interessi del minore, e per far ciò non fa d'uopo nè di conto sommario, nè di omologazione del Tribunale civile prescritti dagli articoli 457 e 458 del Codice civile; ma della sola deliberazione del consiglio di famiglia.

(C. A. A. 11 gennajo 1815; *Fenaroli* c. *Conti*; C. 2, 722.)

2. Una obbligazione sottoscritta dalla sola madre, sotto le antiche Leggi qual tutrice e curatrice de' suoi figli, allorchè questi erano vicini alla maggiore età, e senza che essi vi siano intervenuti, non deve contra i medesimi partorire alcun effetto, a menochè non si provi, che sia ridondata a di loro utilità.

(C. A. C. 12 agosto 1812; *Dagalà* c. *Oliva*; C. 3, 322.).

Art. 458. Le deliberazioni del consiglio di famiglia relative a questo oggetto non avranno esecuzione, se non dopo che il tutore ne avrà chiesta ed ottenuta la omologazione avanti il tribunale civile di prima istanza, il quale deciderà *nella camera del consiglio*, sentito *il procuratore del Re*.

Nella camera del consiglio — Non è una causa che bisogna giudicar pubblicamente, ma una semplice convenzione di famiglia.

Il proccuratore del Re — Che dovrà consentire o opporsi alla omologazione, secondo che lo crederà utile o nò agl'interessi del minore.

SU L' ARTICOLO 458.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1. §. 2; L. 11; ff. *de rebus qui sub tutela vel curat.*; L. 2, 12 e 18, Cod. *de praediis et aliis rebus minorum.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 458 del Codice civile corrisponde all' articolo 381 delle Leggi civili, così concepito:

» Le deliberazioni del consiglio di famiglia relative a quest' oggetto
» non avranno esecuzione, se non dopo che il tutore ne avrà chiesta
» ed ottenuta la omologazione avanti il tribunale civile, il quale decide-
» rà nella camera del consiglio, sentito il proccuratore regio ».

Vedi gli articoli 969 e 1030 delle leggi della procedura ne' giudizj civili.

Art. 459. *La vendita si farà* in presenza del tutor surrogato, all'asta pubblica, i cui atti saranno ricevuti da un membro del tribunale di prima istanza, o da un notajo a ciò destinato, e dopo tre avvisi da affiggersi ne' luoghi soliti del cantone, in tre domeniche consecutive.

Ciascuno di questi avvisi *sarà approvato* e sottoscritto dal sindaco del comune in cui sarà stato affisso.

— *La vendita si farà* — Le formalità intorno a questa vendita sono regolate dal Codice di procedura (articolo 954 e seguenti). Esse sono prescritte acciò gl' immobili sian venduti al maggior prezzo possibile. Ma sovente esse nocciono agl' interessi del pupillo, poichè danno luogo a spese molto considerevoli. Allorchè tutte le formalità sono state fedelmente osservate la vendita è irrevocabile.

Sarà approvato — Perchè consti nel fatto che la formalità sia stata adempiuta.

SU L' ARTICOLO 459.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 459 del Codice civile corrisponde all'articolo 382 delle Leggi civili, così concepito:

» La vendita si farà in presenza del tutor surrogato, all' asta pub-
» blica, i cui atti saranno ricevuti da un giudice del tribunale civile,
» o da un notaio a ciò deputato, e dopo tre avvisi da affiggersi a' luoghi
» soliti del circondario, in tre domeniche consecutive.

» Ciascuno di questi avvisi sarà approvato e sottoscritto dal sindaco
» del comune in cui sarà stato affisso.

Vedi gli articoli 1266, 1263 e 1440 delle leggi civili; e gli articoli 1034 e 1040 delle leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 460. Le formalità richieste negli articoli 457 e 458 per l' alienazione dei beni del minore, non si applicano al caso, in cui una sentenza avessi ordinato l'incanto in conseguenza di una dimanda di un condomino indiviso.

Solamente, ed in questo caso, *l' incanto* non potrà farsi se non nella forma prescritta dall' articolo precedente: *gli estranei vi saranno necessariamente ammessi.*

L' incanto — Cioè la vendita all' asta pubblica di una cosa che vien posseduta in comune da più proprietari, e che non può essere comodamente divisa (articolo 1686 del Codice civile).

L' incanto dev' essere ordinato da una sentenza, ma ciascun proprietario ha sempre il diritto di dimandarlo, poichè nessuno può essere astretto a rimanere in comunione (articolo 815 cod.). Quindi rendesi inutile dimandare al consiglio di famiglia se vi presti il consenso, poichè non può rifiutarlo.

Gli estranei vi saranno necessariamente ammessi — Ordinariamente, allorchè tutti i comproprietari sono maggiori, l' oggetto a vendersi è messo tra essi all' incanto; gli estranei non hanno il diritto d' intervenirvi, a meno che uno de' comproprietari non esiga che vi sieno chiamati (articolo 1687 cod.). Non è lo stesso allorchè uno de' comproprietari è minore: è dell' interesse di lui che vi sieno maggiori oblatori, onde il fondo sia venduto al maggior prezzo.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, §. 2, in fin. ff. *de rebus eorum qui sub tut.*; L. 17 Cod. *de praediis et aliis rebus minorum*; L. 5 Cod. *comm divid.*; Argom. L. 21 Cod. *mandati*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 460 del Codice civile corrisponde all' articolo 383 delle Leggi civili, così conceputo:

» Le formalità richieste negli articoli 380 e 381 per l' alienazione » dei beni del minore, non hanno luogo nelle vendite giudiziarie che si » fanno ad istanza de' creditori; nè si applicano al caso, in cui una sen» tenza avesse ordinato l' incanto in conseguenza di una dimanda di un con» domino indiviso ».

» Solamente in questo caso, l' incanto non potrà farsi se non » nella forma prescritta dall' articolo precedente: gli estranei vi saranno » necessariamente ammessi ».

Yedi gli articoli 744, 746, 777, 778 e 1533 delle leggi civili.

Art. 461. Il tutore non potrà *accettare* nè *ripudiare* una eredità devoluta al minore, se non previa l' autorizzazione del consiglio di famiglia. L' accettazione non avrà luogo altrimenti che *col beneficio dell' inventario*.

Accettare — Vedete la definizione (articolo 774 del Codice civile). Il tutore non può accettare senza l' autorizzazione, poichè l' accettazione produce diverse obbligazioni per l' erede.

Ripudiare — Vedete la definizione (articolo 774 del Codice civile); perchè la successione può essere vantaggiosa. In un affare sì importante e delicato non spetta al solo tutore il giudicarne.

Col beneficio dell' inventario. — È un modo di accettazione che dà a colui che ne usa, la facoltà di pagare i debiti della successione fino alla concorrenza de' beni che la compongono (articolo 802 cod.); mentrechè l' accettazione pura e semplice obbliga al pagamento de' debiti anche al di là de' beni della successione.

Pel pupillo è prescritta l' accettazione che l' espone a minori obbligazioni; ma il tutore senza autorizzazione non può

accettare, benanche in questa forma vantaggiosa, poichè in tal caso il minore è tenuto di mettere in collazione tutto ciò che ha ricevuto dal defunto (articolo 843 eod.), e rispondere dell' amministrazione della successione (articolo 803 eod.) È d' uopo quindi che il consiglio di famiglia esamini se sia più vantaggioso rinunciare che accettare la successione.

SU L' ARTICOLO 461.

LEGGI ROMANE.

Argom. dalla L. 8, ff. *de acquirenda vel omittenda haereditate*; L. 8, ff. *de bonorum possessione*; L, 1, §. 1, ff. *de successorio edicto*; L. 7, Cod. *qui admitti ad bonorum possess. possunt*; L. 9, §. 3, ff. *de auctoritate et consensu tut.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 461 del Codice civile è uniforme all' articolo 384 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 693 e 701 delle Leggi civili, e l'articolo 1073 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

2. L' erede in di cui nome, essendo pupillo, fu accettata la eredità paterna pervenutagli sotto le antiche Leggi, col beneficio della Legge e dell' inventario, potrà divenuto maggiore sotto le nuove Leggi rinunziare alla stessa eredità, ancorchè gli si opponesse di essersi immischiato nella medesima.

(C. A. A. 30 dicembre 1815; *Dumarteaux*, *Coppa* c. *Gigotti*; C. 1, 165).

Art. 462. Nel caso in cui l' eredità ripudiata in nome del minore non fosse stata accettata da altri, *saranno riammessi ad accettarla* tanto il tutore a ciò autorizzato da una nuova deliberazione del consiglio di famiglia, quando il minore divenuto maggiore; nello stato però in cui si troverà al tempo dell' accettazione, e senza che si possano impugnare le vendite e gli altri atti, che si fossero legalmente fatti *nel tempo*, *in cui era vacante*.

Saranno riammessi ad accettarla — Di fatto, non aven-

do altri eredi acquistato alcun diritto su la successione, nulla impedisce che il tutore ed il pupillo riprendano ciò che avevano una volta rifiutato, e che altri non ha acquistato in loro vece.

Nel tempo in cui era vacante — Dicesi vacante la successione allorchè non si è presentato alcuno per reclamarla, e che gli eredi conosciuti vi hanno rinunciato (articolo 811 del Codice civile). In tal caso il tribunale nomina un curatore che è incaricato di amministrarne i beni. Gli atti che questi avesse fatti con le formalità prescritte in simili casi, non sono impugnabili, poichè i terzi han trattato di buona fede, e sono garantiti dalla Legge.

SU L' ARTICOLO 462.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 8, §. 9, Cod. *de bonis quae liberis.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 462 del Codice civile è uniforme all' articolo 385 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 707 delle Leggi civili.

Art. 463. La donazione fatta al minore *non potrà accettarsi* dal tutore se non che con l' autorizzazione del consiglio di famiglia.

Essa produrrà, riguardo al minore, *lo stesso effetto*, che produce riguardo al maggiore.

Non potrà accettarsi — Poichè la donazione può non essere puramente gratuita, e possono essere imposte al donatario delle obbligazioni: al consiglio di famiglia quindi ne appartiene l' esame. Nondimenò fa d' uopo osservare che gli ascendenti del minore, possono sempre accettare per lui una donazione (articolo 935 del Codice civile).

Lo stesso effetto — Vale a dire che sarà irrevocabile per parte del minore, come lo sarebbe per un maggiore che l' avesse accettata (articolo 953 cod.).

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 26, Cod. *de donationibus*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 463 del Codice civile è uniforme all' articolo 386 delle Leggi civili.

Art. 464. *Nessun tutore* senza l' autorizzazione del consiglio di famiglia potrà intentare *un azione* relativa ai diritti del minore sopra beni stabili, nè *aderire* ad una domanda relativa ai medesimi diritti.

Nessun tutore — Anche il padre o la madre.

Un azione — È una dimanda fatta giudiziariamente per far condannare alcuno a restituire o a pagare ciò che deve. Il tutore non ha il diritto di avvanzare simili dimande per le cose immobiliari; poichè se le sue pretensioni fossero ingiuste potrebbe compromettere gl' interessi del minore. Ma può senza essere autorizzato rispondere ad un azione, vale a dire, rispingere le pretensioni del terzo. Se il minore è attaccato egli deve difenderlo.

L' appellazione essendo un prosieguo della dimanda, può il tutore appellare senza novella *autorizzazione*.

Aderire — Cioè consentire a soddisfare le pretensioni dell' attore. Se il minore ha obbligazioni certe, il tutore ha il diritto di pagarle: ma quando tali obbligazioni presentano qualche dubbio, quando l' affare è portato innanzi al tribunale, il tutore non può rinunziare ai diritti del pupillo.

Siccome l' articolo parla soltanto delle azioni immobiliari, si deve conchiudere che può senza autorizzazione intentare azioni relative ai diritti mobiliari, e consentire ad una domanda relativa a tali diritti. Potrebbe egualmente instituire un' azione possessoriale; poichè avendo questo potere il marito semplice amministratore de' beni della moglie, ai termini dell' articolo 1428, deve per argomento conchiudersi che il tutore abbia benanche simile diritto.

SU L' ARTICOLO 464.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 9, §. 6, ff. *de admnistr. et peric. tutor.*; L. 78, §. 2, ff. *de legatis* 2.°; L. 6, Cod. *de administr. tutor.*; L. 55, ff. *de evictionibus*; L. 7, §. 3, ff. *pro emptore*; L. 6, §. 1, Cod. *und. vi.*; L. 15, Cod. *de judic.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 464 del Codice civile è uniforme all' articolo 387 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 327 e 1079 delle Leggi civili.

2. Non è necessario che il tutore o il tutor surrogato sia autorizzato dal consiglio di famiglia per produrre appellazione da una sentenza per la quale un minore sia rimasto succumbente.

(C. A. A. 12 agosto 1818; *Tulli* c. *Pensa ed altri*; C. 3, 477).

3. La mancanza di autorizzazione del consiglio di famiglia per abilitare il tutore ad intentare un' azione reale concernente i diritti immobiliari de' minori, non può essere opposta che dal tutore medesimo o dai minori, non mai dalla parte avversa.

(C. A. A. 26 settembre 1817; *Camilli* c. *de Angelis*; C. 1, 111).

4. Non è necessaria l' autorizzazione del consiglio di famiglia, perchè un tutore intenti un giudizio per lo rilascio de' fondi a causa d' inadempimento de' patti e di determinazioni; poichè l' articolo 464 del Codice civile parla di diritti reali, quali sarebbero la revindicazione, la servitù, la ipoteca che ha per oggetto i diritti sul fondo, mentre allorchè frattasi di rilascio per causa di determinazioni o di altro, il diritto sul fondo è illeso e non cade in esame.

(C. A. A. 10 giugno 1813; *Banovis* c. *Della Noce*; C. 1, 113).

5. Allorchè il tutore abbia introdotta una lite senza la preventiva autorizzazione del consiglio di famiglia creduta necessaria ai termini dell' articolo 464 del Codice civile, quella data posteriormente, e nel corso del giudizio, si retrotrae, e convalida anche gli atti fatti prima di detta autorizzazione.

(C. A. A. 8 novembre 1813; *Pellegrini* c. *Massucci*; C. 1, 113).

Art. 465. La stessa autorizzazione sarà necessaria al tutore per dimandare *una divisione*; potrà però, senza tale autorizzazione, rispondere ad una domanda di divisione diretta contra il minore.

Una divisione — Se il minore possieda un oggetto in comune con terze persone; per esempio, una successione, il tu-

tore non ne può domandare la divisione, poichè questa produce una specie di alienazione.

L'articolo 883 del Codice civile, il quale stabilisce la opinione che la divisione è *dichiarativa*, e non *traslativa* di proprietà, non è in opposizione con la ragione che abbiamo indicata; imperciocchè tale principio riposa su di una finzione che particolari ragioni ha fatta introdurre, e questa finzione appunto ha voluto il legislatore che fosse applicata alla specie: la legge non facendo alcuna distinzione fra la divisione degl' immobili e quella de' mobili, fa d' uopo conchiudere che anche per questi il tutore abbia bisogno dell' autorizzazione del consiglio di famiglia per provocarne la divisione. D'altronde l' importanza delle successioni anche semplicemente mobiliari, giustifica a bastanza la generalità delle disposizioni della Legge. Ma può egli rispondere *senza autorizzazione* ad una dimanda di divisione, poichè nessuno può essere costretto a restare in comunione (articolo 815 del Codice civile), nè il consiglio di famiglia potrebbe opporsi alla divisione medesima.

Egli è vero che l' articolo 840, suppone che per la validità di ogni divisione fatta dai tutori sia necessaria l' autorizzazione del consiglio di famiglia; ma ravvicinando questo articolo all' articolo 465 si raccoglie che il primo si occupa in generale delle divisioni *provocate dai tutori*, e non del caso speciale in cui una divisione fosse stata fatta dai tutori *su la dimanda degli altri condividenti.*

SU L' ARTICOLO 465.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, §. 2, in fine; L. 7, in princ. e §. 1, ff. *de rebus eor. qui sub tut. vel curat.*; L. 17, Cod. *de praediis et aliis rebus minorum.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 465 del Codice civile è uniforme all' articolo 388 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 739 delle Leggi civili.

Art. 466. Affinchè la divisione produca riguardo al minore gli stessi effetti, che produrrebbe riguardo ai maggiori, la divisione dovrà essere giu-

diziale, e preceduta da una stima fatta da periti nominati dal Tribunale di prima istanza del luogo ove sarà aperta la successione.

I periti dopo aver prestato il giuramento avanti il presidente del Tribunale, o avanti il giudice da lui delegato, di bene e fedelmente adempiere alla loro commissione, procederanno *alla divisione de' beni ereditarj* ed alla formazione delle porzioni, che verranno estratte a sorte in presenza o di un membro del Tribunale, o di un notajo dal Tribunale deputato, il quale ne farà la distribuzione.

Qualunque altra divisione sarà considerata *come provvisionale.*

Alla divisione de' beni ereditarj — L'articolo suppone che siano state adempiute tutte le formalità che debbono precedere la divisione in conformità degli articoli 875 e seguenti del Codice civile, e che trattasi soltanto di dividere diffinitivamente i beni.

Come provvisionale — Alcuni autori pensano che la divisione sia provvisionale soltanto riguardo al minore, e che possa lui solo dimandare la divisione diffinitiva; poichè, siccome dispone l'articolo, solo *a riguardo del minore* sono prescritte le formalità. Altri sostengono che la divisione è provvisoria riguardo a tutti (articolo 840 del Codice civile) e che ogni condividente avrà il diritto di provocare la diffinitiva, poichè essi non possono restare in uno stato provvisorio ed incerto, il quale è una specie di comunione (articolo 815 eod.).

SU L'ARTICOLO 466.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 20, ff. *de auctoritate et consensu tutorum.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 466 del Codice civile corrisponde all' articolo 389 delle Leggi civili, così conceputo:

» Affinchè la divisione produca riguardo al minore gli stessi effetti,
» che produrrebbe riguardo ai maggiori, la divisione dovrà essere giudi

» ziale, e preceduta da una stima fatta da periti nominati dal Tribunale
» civile del luogo ove sarà aperta la successione.

» I periti dopo aver prestato il giuramento avanti il presidente del
» Tribunale, o avanti il giudice da lui delegato, di bene e fedelmente
» adempiere alla loro commessione, procederanno *alla divisione de' beni*
» *ereditarj* ed alla formazione delle porzioni che verranno estratte a sor-
» te in presenza o di un giudice del Tribunale o di un notajo dal Tri-
» bunale deputato, il quale ne farà la distribuzione.

» Qualunque altra divisione sarà considerata *come provvisionale*.

Vedi gli articoli 738., 743 e 759 delle Leggi civili; e gli articoli 1034, 1051 e 1060 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 467. Il tutore non potrà *transigere* in nome del minore, se prima non sia stato autorizzato dal consiglio di famiglia, e del *parere di tre giureconsulti* indicati dal proccuratore del Re presso il tribunale di prima istanza.

La transazione non sarà valida, se non quando *sarà stata omologata* dal tribunale di prima istanza, sentito il proccuratore del Re.

Transigere — La transazione è un contratto col quale le parti terminano una contestazione nata, o ne prevengono una da nascere, ordinariamente col mezzo di una mutua concessione (articolo 2044 del Codice civile).

Bisogna aver la capacità di disporre dell' oggetto che forma la materia della transazione (articolo 2045 eod.), poichè i sacrifizi che essa racchiude sono una specie di alienazione.

L' avviso di tre giureconsulti — I membri del consiglio di famiglia soventi volte sono stranieri nella giurisprudenza, ed è perciò che la legge esige che tre giureconsulti possano guidarli nella loro decisione, determinando quali sieno i punti della causa che presentano dubbi, le concessioni che si possono fare o ottenere. Tale consultazione dev' esser fatta prima che il consiglio abbia data la sua autorizzazione; ma se ciò non avesse avuto luogo, la transazione, una volta omologata, non sarebbe più nulla per tale mancanza.

Sarà stata omologata — Deve intendersi della transazione fatta col contraddittore del minore, e non della decisione che l' autorizza.

Il tutore non può mai compromettere anche con l' auto-

rizzazione del consiglio di famiglia. *Compromettere*, è rimettere la decisione di una contestazione a determinate persone, che vengono scelte per giudicare in luogo de' giudici che la legge ha nominati.

Non si può compromettere su gli affari che debbono essere comunicati al pubblico ministero (articolo 1004 del Codice di procedura), poichè il ministero pubblico non è ammesso in un tribunale arbitrale. Ora gli affari appartenenti ai minori gli debbono essere sempre comunicati (articolo 83 eod.).

SU L' ARTICOLO 467.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 46, §. ultim. ff. *de administr. et pericul. tut.*; L. 28, §. 1, ff. *de pactis*; L. 22, Cod. eod. tit.; L. 7, §. 3, ff. *pro emptore*; L. 56, §. 4, ff. *de furtis*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 467 del Codice civile corrisponde all' articolo 390 delle Leggi civili, così conceputo:

» Il tutore non potrà *transigere* in nome del minore, se prima non » sia stato autorizzato dal consiglio di famiglia, e del parere di tre giu- » reconsulti indicati dal proccuratore regio presso il tribunale civile. »

» La transazione non sarà valida, se non quando sarà stata omolo- » gata dal tribunale civile, sentito il proccuratore regio ».

Vedi l' articolo 1915 delle Leggi civili.

Art. 468. Il tutore, che avrà motivi di disgusto su la condotta del minore, potrà esporre le sue doglianze al consiglio di famiglia, e quando sia autorizzato da questo, potrà *dimandare* la reclusione del minore in conformità del prescritto a questo proposito nel titolo *della patria potestà*.

Dimandare — Il tutore adunque non può mai per via di autorità fare imprigionare il minore, ma soltanto per via di dimanda. Ma il padre o la madre tutori conservano sempre la patria potestà, nè van suggetti alla disposizione di questo articolo.

SU L' ARTICOLO 468.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 468 del Codice civile è uniforme all' articolo 391 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 303 e seguenti delle Leggi civili.

SEZIONE IX.

De' conti della tutela.

Art. 469. *Ogni tutore finita la tutela, è tenuto a render conto* della sua amministrazione.

Ogni tutore — Anche il padre o la madre. Quindi nominandosi un tutore testamentario, non potrebb' egli essere dispensato dal render conto.

Finita la tutela — Sia che la gestione finisca col finir della tutela, sia per ogni altra causa: Per esempio, per la madre tutrice, poichè ella si rimarita; per un tutore, perchè si scusa o è destituito. Il conto, in questo caso, dev' essere renduto al novello tutore, in presenza del tutor surrogato.

È tenuto a render conto — Se il tutore si ricusa a rendere conto, potrà esser convenuto innanzi il tribunale del luogo in cui è stata conferita la tutela (articolo 527 del Codice di procedura); e potrà esservi costretto anche con l' arresto personale (articolo 534 eod.).

SU L' ARTICOLO 469.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, §. 3, ff. *de tutelis et rationibus distrahendis*; Novell. 72, cap. ultim.; Autentic. *quod nunc generale*; Cod. *de curatore furiosi vel prodigi*; Instit. *de Atiliano tutore*, §. 7; L. 1, Cod. *ubi de ratiocin. tam public. quam privat.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 469 del Codice civile è uniforme all' articolo 392 delle Leggi civili.

1. Vedi gli articoli 2007 e 2021 delle Leggi civili, e gli articoli 126 527 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

2. Considerando che la signora D. Ottavia Cannella, non ha dato conto della porzione del mobile, oro, ed argento spettante a detto signor Filippo Accinni descritto nell' inventario, percui mal giudicò la Corte nell' esentarla dalla obbligazione di questo rendiconto.

(C. C. N. 11 agosto 1813; *Accinni c. Cannella*).

3. Quegli che ha amministrata una tutela è tenuto a render conto, ancorchè l' atto che gli ha conferita questa carica ne l' abbia espressamente dispensato.

(C. A. A. 11 novembre 1814; *Colella c. Ciotti*; C. 2, 125).

4. Di due tutori testamentarj de' quali uno abbia amministrato e l' altro nò, dovrà nel giudizio della reddizione de' conti convenirsi prima colui che amministrò i beni de' minori, e sussidiariamente colui che si astenne dall' amministrazione.

(C. C. N. 4 dicembre 1815; *Serafino c. Serafino*; Supp. 1818 n.° 39).

5. Allorchè il testatore nel nominare un contutore alla madre sopravvivente lo ha esonerato dalla obbligazione di rendere il conto, lo stesso contutore render debbe il conto della sua amministrazione, e questo deve esser discusso con le norme della buona fede, ed in modo di renderlo risponsabile soltanto del dolo, della frode e della colpa lata.

(S. C. G. N. 26 gennajo 1826; *Foggia c. Manzo ed Esposito*).

(6. Idem, 22 novembre 1817; *Peluso c. Perainò*).

I conti della tutela possono soltanto chiedersi al tutore rimosso, o a quello che ha compiuta la sua amministrazione.

Non può essere il tutore costretto a dare un conto parziale durante la tutela; nè ciò può ordinarsi insieme ed eseguirsi dalla gran Corte civile, senza violarsi il doppio grado di giurisdizione.

(S. C. G. N. 7 aprile 1826; *Caracciolo c. Cogna*).

Art. 470. Ad eccezione del padre e della madre, ogni tutore può essere obbligato, anche durante la tutela, a rimettere *al tutor surrogato* gli stati della sua amministrazione nell' epoca che il consiglio di famiglia avrà stimato opportuno di fissare senza però che si possa costringere a dar più di uno stato per anno.

Questi stati saranno stesi e rimessi senza spesa, su carta non bollata, e senza alcuna formalità di giudizio.

Al tutor surrogato — Questi conti che si rinnoveranno successivamente, durante la gestione del tutore, metteranno il

tutor surrogato nello stato di conoscere e meglio sorvegliare l' amministrazione del tutore. Il padre e la madre non sono costretti a rimettere tali conti, anche quando non hanno più l' usofrutto legale de' beni de' loro figli; poichè si fida nella loro tenerezza.

SU L' ARTICOLO 470.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 470 del Codice civile corrisponde all' articolo 393 delle Leggi civili, così conceputo:

» Ogni tutore può essere obbligato, anche durante la tutela, a ri-
» mettere al tutor surrogato gli stati della sua amministrazione nell'epo-
» ca che il consiglio di famiglia avrà stimato opportuno di fissare, senza
» però che si possa costringere a dare più di uno stato per anno ».

» Questi stati saranno stesi e rimessi senza spesa, su carta non bol-
» lata, e senza alcuna formalità di giudizio ».

GIURISPRUDENZA.

Gli obblighi del tutore durante la tutela, sono quelli di rimettere al tutore surrogato gli stati della sua amministrazione nell' epoca che il consiglio di famiglia avrà stimato opportuno di fissare, senza che si possa astringere il tutore a dare più di uno stato per anno.

(C. C. N. 7 aprile 1826; *Caracciolo* c. *Cogna*).

Art. 471. *Il conto diffinitivo* della tutela si renderà *a spese* del minore, allorchè sarà giunto alla maggiore età, o avrà ottenuta la emancipazione. *Le spese si anticiperanno* dal tutore.

Si ammetteranno in favore del tutore tutte le spese a sufficienza *giustificate*, il cui oggetto si riconosca *vantaggioso*.

Il conto diffinitivo — È questo il conto che vien renduto allorchè la tutela è intieramente finita pel pupillo, ciò che ha luogo alla sua maggiore età, o alla sua emancipazione, o alla morte avvenuta durante la minore età. Nel primo caso vien renduto a lui stesso; nel secondo, il minore viene assistito da un curatore (articolo 480 del Codice civile); nell' ultimo caso ai suoi eredi.

Quando il conto si è renduto all' amichevole, dovrà esserlo o innanzi notajo, o con scrittura sotto firma privata; quando si rende giudiziariamente, innanzi al Tribunale del luogo in cui è stata conferita la tutela (articolo 527 del Co-

dice di procedura) qualunque sia il domicilio del tutore o del pupillo ; poichè il conto è una seguela , o il termine della tutela , e deve aver luogo ove il consiglio di famiglia ha sempre continuato a riunirsi , ed ha data o ricusata la sua autorizzazione per i fatti della tutela.

A spese — Il conto, specialmente quando è renduto in giudizio , può cagionare delle spese , siccome viaggi , vacazioni al patrocinatore che avrà messo in ordine i pezzi giustificativi, etc. (articolo 532 del Codice di procedura); esse saranno a carico del pupillo se il conto è deffinitivo. Ma quando non è diffinitivo , avvi chi sostiene che le spese possono essere a carico del tutore ; per esempio , se egli lo rende al seguito della sua destituzione.

Le spese si anticiperanno — Il pupillo non ha ancor nulla a disporre.

Giustificate — La Legge non vuole che lo siano in iscritto : una infinità di piccole spese non potrebbero esserlo.

Vantaggioso — Basta che l'oggetto delle spese era utile allorchè furono fatte. Se un avvenimento posteriore le ha rendute inutili , il tutore non deve risponderne.

SU L' ARTICOLO 471.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1 , in prin. ff. *de contraria tutelae , et utili actione* ; L, 2 , in prin. §§. 1 , 2 e 3 ff. *ubi pupill. educari debeat.*; L. 1, §§. 8 e 9 , ff. *de tut. et rationib. distrahend.* ; L. 3 , §§. 7 e 8 ff. cod. tit. ; L. 3 e 6 , Cod. *ad administr. tut.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 471 del Codice civile è uniforme all' articolo 394 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 179 e 1080 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

2. Considerando che la signora D. Ottavia Cannella nel dare il conto della tenuta amministrazione de' beni appartenenti al di lei figlio minore D. Filippo Accinni , era di suo proprio dovere produrre nell' introito il frutto della porzione spettata a detto minore dei fondi ereditari paterni , non già ridurre in capitale la detta porzione coll'interesse all'otto per cento come ha fatto.

(C. C. N. 11 agosto 1813 ; *Accinni c. Cannella*).

Art. 472. *Qualunque convenzione* che potesse

seguire tra il tutore ed il minore divenuto maggiore, sarà nulla, se non sarà stata preceduta da un circostanziato rendimento de' conti, e dalla consegna dei documenti giustificativi, e tutto comprovato da *una ricevuta dell' incaricato dell' esame del conto, dieci giorni almeno* prima della convenzione.

Qualunque convenzione — Non ostante questa espressione, alcuni autori pretendono che bisognerebbe rispettare un contratto che avesse luogo per un oggetto particolare; per esempio, la vendita di qualche immobile. Che le parole *qualunque convenzione*, dettate nella sezione *de' conti della tutela*, non debbono intendersi che di un contratto intorno la obbligazione che ha il tutore di rendere i suoi conti, o su i conti fra esso ed il minore.

Una ricevuta — Vale a dire una dichiarazione che accerti la consegna de' conti e de' documenti.

Dell' incaricato dell' esame — In tal modo chiamasi colui al quale il conto è renduto, poichè è *pratico* nell' esame del conto.

Dieci giorni almeno — La legge vuole che prima di fare alcun contratto col tutore, il pupillo abbia avuto il tempo di esaminare i suoi affari; ed affinchè il tutore avendo egli solo conoscenza delle cose non possa commettere un' abuso inducendo il pupillo in errore.

SU L' ARTICOLO 472.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 472 del Codice civile è uniforme all' articolo 395 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 823 e 1917 delle Leggi civili.

Art. 473. Se il conto dà luogo a contese, saranno queste *promosse* e giudicate come le altre in materia civile.

Promosse — Esse debbono sempre esser promosse innanzi al tribunale del luogo in cui la tutela è stata conferita, poichè presso questo tribunale il conto è renduto (articoli 471 del Codice civile, e 597 del Codice di procedura).

LEGGI CIVILI.

L' articolo 473 del Codice civile è uniforme all' articolo 396 delle Leggi civili.

Art. 474. La somma a cui ammonterà *il residuo* del debito del tutore, produrrà interesse dal giorno della ultimazione del conto, *senza* che occorra di farne *la domanda*.

Gl' interessi della somma che dal minore fosse dovuta al tutore, non decorreranno, se non *dal giorno della domanda* giudiziale per lo pagamento, fatta dopo la ultimazione del conto.

Il residuo — È la somma che, ultimato il conto, *resta* dovuta sia dal tutore al pupillo, sia da questi a quello. Se il pupillo è ancora minore, il conto non può essere ultimato per la fissazione del residuo se con un giudicato, o con una transazione fatta in conformità dell' articolo 467; ma se il pupillo è maggiore, può esserlo in qualunque modo, dieci giorni dopo renduto il conto con i documenti giustificativi (articolo 472 del Codice civile).

Senza . . . la domanda — Si è derogato al principio che le somme dovute non producano interesse se non dal giorno della dimanda (articolo 1054 del Codice civile); poichè è impossibile che il tutore ignori esser debitore di un residuo, e che, se non lo paga, è a bastanza chiaro di aver egli impiegata la somma a suo vantaggio. D' altronde non si è voluto mettere il pupillo nella necessità di usare de' mezzi di rigore, siccome una citazione, contro colui che è stato suo tutore, ed a cui deve una certa deferenza. Ma fa d' uopo osservare che sì fatti *interessi* non producono da per se stessi altri interessi di pieno dritto, siccome durante il tempo della tutela.

Il tutore potrebbe benanche essere astretto con arresto personale, al pagamento di un tal residuo (articolo 146 del Codice di procedura).

Dal giorno della domanda — In questo caso si rientra nella regola generale; poichè verun riguardo particolare impedisce al tutore di esigere per le vie di dritto ciò che gli è dovuto.

SU L' ARTICOLO 474.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 46, §. 3, ff. *de administr. et pericul. tutor.*; L. 7, §. 15; L. 28, §. 1, ff. eod. tit.; L. 41, ff. *de usuris*; L. 24, ff. *de appellationibus et relationibus*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 474 del Codice civile è uniforme all' articolo 397 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 1107 delle Leggi civili; e gli articoli 220, 625 e 982 delle Leggi di procedura ne' giudizi civili.

Art. 475. Qualunque azione del minore contro il tutore, *relativa alla tutela*, si prescrive in dieci anni computabili *dal tempo della maggiore età*.

Relativa alla tutela — Per esempio; le azioni che avessero per oggetto di far rendere il conto al tutore; di sindacargli una parte della sua gestione, di fargli pagare i danni ed interessi per qualche colpa o negligenza.

Non si è voluto che il tutore, il quale gratuitamente ha adempiuto una carica già tanto onerosa, fosse esposto a simili azioni per un tempo maggiore di dieci anni; imperciocchè i titoli e documenti giustificativi del suo conto, e che sono sempre particolarizzati e voluminosi, non possono con esattezza conservarsi per un tempo sì lungo. Ma *renduto il conto*, e *determinato il residuo*, le azioni del pupillo contra il tutore, per esempio, per dimandare il pagamento del residuo, la nullità di un contratto stabilito in contravvenzione dell' articolo 472, non sono più relativi al fatto della tutela, e si rientra nelle regole generali della prescrizione, cioè ordinariamente di trent' anni (articoli 2262 e 2274 del Codice civile).

Comunemente si crede che la prescrizione di dieci anni, che corre contra il pupillo, decorra ugualmente contra il tutore, e che questi, dopo i dieci anni, non possa più citare il pupillo.

Dal tempo della maggiore età — Di fatto, da questo momento può egli agire da se solo, e durante la minore età generalmente sono sospese le prescrizioni. Una tal disposizione

si applicherebbe benanche al caso che la tutela fosse finita con la emancipazione, e con la morte o la destituzione del tutore: ma se la tutela fosse finita per la morte del pupillo, il termine decorrerebbe da quest'epoca riguardo agli eredi, perchè essi potessero agire contra il tutore.

SU L' ARTICOLO 475.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 8, Cod. *arbitrum tutelae*; argomento dalla L. 3, Cod. *de praescriptione triginta vel quatriginta annorum.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 475 del Codice civile è uniforme all' articolo 398 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 1917 delle Leggi civili.

CAPITOLO III.

Della emancipazione.

La emancipazione è un atto che dà al minore il diritto di governar se stesso ed amministrare i suoi beni, ne' limiti stabiliti dalla legge.

Art. 476. Il minore è di pieno dritto emancipato *col matrimonio.*

Col matrimonio — Questa emancipazione non ha bisogno di essere espressa: i parenti del minore nel prestare il consenso pel matrimonio hanno di conseguente consentito che possa governare da se stesso la sua famiglia. Tale emancipazione dicesi tacita.

SU L' ARTICOLO 476.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 476 del Codice civile è uniforme all' articolo 399 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 1352 delle Leggi civili.

Art. 477. Il minore, ancorchè non maritato, potrà essere emancipato dal padre, o, *in mancanza di questo*, dalla madre, quando avrà compiuti gli anni quindici.

Questa emancipazione si effettuirà mediante la sola dichiarazione del padre o della madre, ricevuta dal giudice di pace assistito dal di lui cancelliere.

In mancanza di questo — Vale a dire, se il padre è morto, o è nella impossibilità di manifestare la sua volontà, o perchè assente, o per causa d'interdizione. Alcuni autori contrastano alla madre il diritto di emancipare in questi due casi. Nondimeno osservandosi che ella potrebbe prestare il consenso pel matrimonio (articolo 149 del Codice civile), atto molto più importante, e che comprende sempre la emancipazione; e ravvicinando l'articolo 475 con l'articolo 173 che dispone » il padre *ed in mancanza del padre* la madre . . . » . . . . . possono formare opposizione » si vede chiaramente che la madre debbe avere il diritto di emancipare.

Ma la questione più grave e più difficile a risolversi è quella di sapere se il padre o la madre destituiti dalla tutela, conserveranno il diritto di emancipare i loro figli?

Privati del diritto di governare la persona ed amministrare i beni di questi figli, come potrebbero accordare ad essi la emancipazione? Per altro essi conservano la patria potestà, e la emancipazione n'è una conseguenza. D'altronde l'articolo 477 non stabilisce alcuna distinzione: *ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.*

Tali riflessioni sono applicabili ancora ai padri intorno alla emancipazione de' loro figli naturali, quantunque non ne abbiano la tutela legittima.

SU L'ARTICOLO 477.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 477 del Codice civile corrisponde all'articolo 400 delle Leggi civili, così conceputo:

» Il minore, ancorchè non maritato, potrà essere emancipato dal » padre, o in mancanza di questo, dalla madre, quando avrà com» piuta l'età di anni quindici ».

» Questa emancipazione si effettuerà, mediante la sola dichiarazione
» del padre o della madre, ricevuta dal giudice di circondario assistito
» dal di lui cancelliere ».

Art. 478. Il minore rimasto senza padre e madre, se il consiglio di famiglia lo giudica capace, potrà essere emancipato; ma soltanto dopo che avrà compiuto gli *anni diciotto*.

In questo caso la emancipazione risulterà dall'atto di deliberazione che l'avrà autorizzata, e dalla dichiarazione, che il giudice di pace nella qualità di presidente del consiglio di famiglia avrà fatta nell'atto stesso *che il minore è emancipato*.

Anni diciotto — Il consiglio di famiglia può emancipare il minore allorchè questi avrà gli anni diciotto compiuti. Si è voluto evitare che il tutore per liberarsi da una carica penosa, non provocasse una emancipazione prematura. Questo timore riguardo al padre ed alla madre è intieramente svanito a cagione del loro amore pel minore, e pel di loro interesse; imperciocchè la emancipazione toglie loro l'usofrutto legale de' beni de' loro figli (articolo 384 del Codice civile.)

La emancipazione nelle forme prescritte dagli articoli 477 e 478 chiamasi *espressa*.

SU L' ARTICOLO 478.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 478 del Codice civile corrisponde all'articolo 401 delle Leggi civili, così conceputo:

» Il minore rimasto senza padre e madre, se il consiglio di famiglia
» lo giudica capace, potrà essere emancipato, ma soltanto dopo che a-
» vrà compito gli anni diciotto ».

» In questo caso la emancipazione risulterà dall'atto di deliberazio-
» ne che l'avrà autorizzata, e dalla dichiarazione, che il giudice di cir-
» condario nella qualità di presidente del consiglio di famiglia avrà fatto
» nell'atto stesso che il minore è emancipato.

Vedi l'articolo 883 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili, e gli articoli 2 e seguenti delle Leggi di eccezione.

Art. 479. Allorchè il tutore non avrà fatta al-

cuna istanza per la emancipazione del minore, di cui si è parlato nel precedente articolo, e che uno o più parenti o affini di questo minore, ne' gradi di cugini germani o più prossimi, lo stimeranno capace di essere emancipato, *potranno questi domandare* al giudice di pace la convocazione del consiglio di famiglia per deliberare su tale oggetto.

Il giudice di pace *dovrà deferire a questa domanda.*

Potranno questi domandare — Per lo contrario, nessuno ha il diritto di domandare la emancipazione del minore allorchè sia sotto la patria potestà del padre o della madre.

Dovrà deferire a questa domanda — Quindi non ha egli il diritto di convocare di *ufizio* il consiglio di famiglia, siccome nel caso degli articoli 406, 421 e 446. Il ministero pubblico nè anche ha questo diritto.

Non avendo l' articolo enunciato il minore fra le persone alle quali è permesso indirigersi al giudice di pace, fa d'uopo conchiudere che egli non abbia tale facultà, salvo a lui il rivolgersi ad uno de' suoi parenti enunciati dall' articolo; ma non spetta a lui giudicare se sia o nò capace di essere emancipato.

SU L' ARTICOLO 479.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 479 del Codice civile corrisponde all' articolo 402 delle Leggi civili, così conceputo:

» Allora quando il tutore non avrà fatto alcuna istanza per la eman-
» cipazione del minore di cui si è parlato nel precedente articolo, e
» che uno o più parenti o affini di questo minore ne' gradi di cugini
» o più prossimi, lo stimeranno capace di essere emancipato, potranno que-
» sti domandare al giudice di circondario la convocazione del consiglio di
» famiglia per deliberare su tale oggetto.
» Il giudice di circondario dovrà deferire a questa domanda.

GIURISPRUDENZA.

Considerando che avendo la gran Corte supposto che la emancipazione dovesse nascere da una causa estrinseca utile al minore, non è questa idea a senso del dritto; perciocchè la emancipazione è sempre utile

al minore, quando all'età si accoppia il requisito della capacità; e quindi il tutore non solamente può, ma deve provocarla sempre che riconosca nel minore l'essenziale requisito della capacità, ed affinchè i tutori non prolungassero oltre al dovere, e contro all'interesse de' minori i legami della tutela, le leggi civili han chiamato in loro soccorso anche l'opera de' congiunti, ed affini (articolo 402 delle Leggi civili, 479 del Codice civile).

Che oltre a ciò nulla vieta che il tutore provochi la emancipazione per lo fine di rendere il conto tra perchè non esiste divieto nella legge, che anzi la legge stessa ha provveduto al modo da rendersi utilmente il conto al minore emancipato (articolo 403 delle Leggi civili, 480 del Codice civile); e perchè non può il rendimento del conto risguardarsi come un atto pregiudiziale al minore.

Ha però la corte suprema osservato che se la gran Corte civile si è allontanata dal vero senso del dritto nel giudicare della causa della emancipazione, ha seguito rigorosamente i dettami per quel che concerne la forma. Imperciocchè la legge ha designato per domicilio legale del minore quello del tutore per farlo appunto godere di tutti quei vantaggi, che sono inerenti al domicilio dell'aperta successione, nel quale segue la nomina del tutore, e dove sono i congiunti, e le persone più intrinseche al defunto genitore (articoli 326 e 327 delle Leggi civili; articoli 406 e 407 del detto Codice).

Che tutti i provvedimenti della legge riuscirebbero vani, se fosse lecito al tutore variare giudice, e sostituire alle relazioni naturali del minore altre del tutto fattizie.

Che non varrebbe poi il ricorrere al presidio della prorogazione della giurisdizione, tra perchè non può rivolgersi in detrimento del minore quel che la legge ha stabilito nel suo favore, e perchè il minore essendo incapace di consentire, è incapace altresì di prorogare la giurisdizio del giudice non competente.

Che la gran Corte civile ha malamente applicato alla specie l'articolo 395 delle Leggi civili (articolo 472 del Codice civile), il quale risguarda il caso del tutore che venga a far convenzione col pupillo divenuto maggiore prima di aver dato il conto della tutela nel modo dalla legge prescritto, caso affatto diverso da quello contemplato nell'enunciato articolo 403 delle Leggi civili, cioè del conto renduto al minore emancipato.

Si è nondimeno considerato che comunque in questo caso dovesse considerarsi la signora la Porta, può tuttavolta la discussione del conto riguardata come un appendice della emancipazione e dell'irregolare convocazione del consiglio di famiglia, cade insieme cogli atti principali dei quali fu la conseguenza.

Ond'è che la Corte suprema ritenendo in parte le ragioni della impugnata decisione, ha variato anche nelle conseguenze poichè dalla nullità della forma della emancipazione, e quindi dall'irregolare rendimento di conti non segue che siano *ipso jure* nulle le obbligazioni assunte dalla signora la Porta con i due istromenti, e per contrario la gran Corte partendo da presunzioni di dolo, senza essere di dolo convinta, ha dalla irregolarità degli atti della emancipazione fatto nascere conseguenze maggiori di quelle che potevano risultarne, e dopo aver supposto che il marchese de Luca si fosse rimesso nella tutela, il che non è, nè mai

trovasi ritualmente dedotto dalla signora La Porta, ha annullato gli atti della maggiore età, come una continuazione di quelli della minore età, senza stabilire il punto della connessione tra gli uni e gli altri.

Di ciò segue che la gran Corte in quanto ha restituito in intiero il minore senza prima conoscere del danno che aveva sofferto, tutto che avesse avuto sotto gli occhi il conto della intiera gestione della tutela, e che non si occupò di discutere, come doveva, per assicurarsi della lesione, ha violato l' articolo 1259 delle Leggi civili (articolo 1305 del Codice civile) il quale presuppone la lesione, per la quale è massima di dritto, *non omnia quae minores gerunt irrita sunt, sed ea tantum quae causa cognita ejusmodi deprehensa sunt; L. 44 de minor. 25 anno.*; ed in quanto ha annullato gli atti della maggiore età senza averne specificatamente addotto i motivi, e senza averne formato oggetto di questione, ha violato gli articoli 219 della Legge de' 29 maggio 1817 e 233 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili, d' onde deriva l' annullamento ne' termini dell' articolo 114 della suddetta legge.

(S. C. G. N. 9 dicembre 1826; *De Luca c. Rossi e La Porta*).

Art. 480. Il conto della tutela sarà renduto al minore emancipato, assistito *da un curatore*, che verrà *nominato dal consiglio di famiglia*.

Da un curatore — Il curatore è una persona incaricata di sorvegliare l'amministrazione del minore emancipato, di consigliarlo e di assisterlo negli atti importanti dell'amministrazione. Si dice *assistere*, poichè tutti gli atti sono formati a nome del minore; il curatore è presente per invigilare onde non venghi ingannato.

Nominato dal consiglio di famiglia — Da questa espressione non bisogna conchiudere che il padre o la madre, tutori naturali, non sieno di pieno dritto curatori de' loro figli emancipati: ciò sarebbe la più assurda contraddizione. Ma per lo contrario, per il conto della tutela, il curatore deve sempre esser nominato dal consiglio di famiglia. Imperciocchè se il padre o la madre depongono la tutela, ed in questo caso, il consiglio di famiglia nomina un tutore *ad hoc* per ricevere i conti; se il tutore è un' estraneo, allora il consiglio di famiglia nomina il curatore. Se l' antico tutore è scelto per adempiere le funzioni di curatore, bisogna nominare un curatore *ad hoc* per ricevere il conto. Del resto, la Legge non esige che il conto sia renduto giudiziariamente, a meno che le parti non possono mettersi di accordo su gli elementi che lo compongono (articolo 493 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 480.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 480 del Codice civile è uniforme all' articolo 403 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 860 delle Leggi civili; e l' articolo 610 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 481. Il minore emancipato potrà affittare i suoi beni per un tempo non maggiore di *anni nove*, esigere *le sue rendite*, farne quietanze, e fare tutti quegli atti, i quali non sono che *di semplice amministrazione; senza che possa esser restituito in intiero* contra tutti questi atti in tutti quei casi, ne' quali neppure il maggiore lo potrebbe essere.

Anni nove — Allorchè un' affitto eccede nove anni, il godimento di un' oggetto, accordato al terzo durante un tempo così lungo, vien considerato come una specie di alienazione.

Le sue rendite — Per esempio, gli affitti delle case, gli estagli de' fondi rustici, gl' interessi de' capitali. Egli può benanche per questi oggetti intentare azioni e difendersi.

Di semplice amministrazione — Per esempio, fare eseguire lavori e riparazioni necessari al mantenimento delle proprietà, prendere o dare in affitto o ad appalto, etc.

Senza che possa essere restituito in intiero — Senza poter domandare la nullità di questi atti, se non sia ne' casi in cui lo possa il maggiore: per esempio, nel caso di violenza o dolo (articolo 1109 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 481.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 481 del Codice civile è uniforme all' articolo 404 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 859, 1400, 1401, 1259, 1330, 1331, 1332, 1564 e 1862 delle Leggi civili; e l' articolo 987 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 482. Non potrà instituire *un' azione sopra beni stabili*, nè difendersi contro di essa, nè ricevere *capitali*, nè farne quietanze, *senza l' assistenza del suo curatore*, il quale, in quest' ultimo caso, *invigilerà per l' impiego* del capitale ricevuto.

Un' azione sopra beni stabili — Per intentare queste azioni, fa d' uopo al minore emancipato l' assistenza del curatore, che non potrà prestarla senza l' autorizzazione del consiglio di famiglia, ciò che risulta dall' articolo 484 del Codice civile. Ma per le azioni mobiliari, egli può da se solo intentarle e difendersi.

Capitali — Per esempio; egli riceve da un debitore una somma di 6000 franchi, produttivi d' interessi, ciò non è un atto di amministrazione: il capitale mobiliare spesse volte può formare la intiera fortuna del pupillo.

Senza l' assistenza del suo curatore — Il curatore non fa che assisterlo; ma il minore emancipato agisce in suo nome, ed egli deve essere citato in giudizio: La Corte suprema quindi ha dichiarata radicalmente nulla una citazione diretta al minore emancipato, nella persona del suo curatore.

Del rimanente il curatore non ha altra risponsabilità che quella del mandatario, il quale ha trascurato o non ha adempiuto il mandato.

Invigilerà sopra l' impiego — Il minore emancipato adunque non può fare l' impiego de' suoi capitali senza l' assistenza del curatore.

SU L' ARTICOLO 482.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 482 del Codice civile è uniforme all' articolo 405 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 985 e 1258 delle Leggi civili.

Art. 483. Il minore emancipato non potrà *prendere a mutuo*, sotto verun pretesto, senza la deliberazione del consiglio di famiglia omologato dal Tribunale di prima istanza, e sentito il procuratore del Re.

Prendere a mutuo — Il consiglio di famiglia deve, siccome pel minore durante la tutela (articolo 457 del Codice civile), ricusare la sua autorizzazione, se non vi sia un evidente vantaggio, o una necessità assoluta di prendere a mutuo; ma può dare la sua autorizzazione anche quando non vi sia pel minore emancipato che la speranza di un vantaggio.

SU L' ARTICOLO 483.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 3, Cod. *de his qui veniam aetat impetrav.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 483 del Codice civile corrisponde all'articolo 406 delle Leggi civili, così conceputo:

» Il minore emancipato non potrà prendere a mutuo, sotto verun pretesto, senza la deliberazione del consiglio di famiglia omologata dal tribunale civile, e sentito il procuratore regio.

Vedi gl'articoli 1078, 1259, 1262 e 1267 delle Leggi civil.

Art. 484. Non potrà parimente *nè vendere nè distrarre* in altro modo i suoi beni immobili, *nè fare alcun atto* senza osservare le forme prescritte al minore non emancipato, a riserva degli atti di pura amministrazione.

Le obbligazioni che egli avesse contratte per effetto di compre, o altrimenti, saranno soggette a riduzione *nel caso che sieno eccedenti.* I tribunali su questo oggetto prenderanno in considerazione le sostanze del minore, la buona o mala fede delle persone che avranno seco lui contrattato, l' utilità o la inutilità delle spese.

Nè vendere, nè distrarre — Quantunque l'articolo non parli del diritto d'ipotecare gl'immobili, questo diritto è implicitamente negato al minore emancipato dalla parola *alienare.* Imperciocchè » le ipoteche possono esser contratte da co» loro i quali hanno la capacità di alienare gl' immobili che

» assoggettano ad ipoteca » (articolo 2124 del Codice civile). Di fatto, l'ipoteca è assimigliata all' alienazione, poichè può produrre lo stesso effetto per la spropriazione forzata dell' immobile sottoposto ad ipoteca.

Nè fare alcun atto — Da ciò si conchiude che non può intentare un' azione immobiliare, accettare o rinunciare una successione, una donazione, provocare una divisione etc. senza esservi autorizzato dal consiglio di famiglia (articoli 463, 464 e 465 del Codice civile).

Nel caso che sieno eccedenti — Se il minore ha contratto obbligazioni eccessive; per esempio, se ha comprato un mobilio non proporzionato alla sua fortuna ed al suo stato. Non si possono classificare questi atti fra quelli di semplice amministrazione.

SU L' ARTICOLO 484.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 3, Cod. *de his veniam aetat. impetrav.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 484 del Codice civile corrisponde all' articolo 407 delle Leggi civili, così conceputo:

» Non potrà parimente alienare in alcun modo i suoi beni immobili, nè fare alcun atto tranne quelli di pura amministrazione senza osservare le forme prescritte per lo minore non emancipato, a riserva degli atti di pura amministrazione ».

Le obbligazioni che egli avesse contratte per effetto di compre, o altrimenti, saranno soggette a riduzione nel caso che sieno eccedenti o dannose. I tribunali su questo oggetto prenderanno in considerazione le sostanze del minore, la buona o mala fede delle persone che avranno seco lui contrattato, l'utilità o la inutilità delle spese.

Vedi gli articoli 819, 821, 1049, 1194, 1266, 1268 e 1862 delle Leggi civili.

Art. 485. Ogni minore emancipato, le cui obbligazioni saranno state ridotte in forza del precedente articolo, *potrà privarsi* del beneficio della emancipazione, la quale verrà a lui tolta *colle medesime forme*, che avranno avuto luogo per conferirgliela.

Potrà privarsi — Poichè il suo cattivo modo di amministrare ne attesta la incapacità; ma la emancipazione non sarà rivocata di pieno dritto.

Con le medesime forme — Se il padre o la madre vivono, dichiareranno innanzi al giudice di pace che rivocano la emancipazione. Se vi sia il consiglio di famiglia, delibererà su l' oggetto.

Se la emancipazione ha luogo pel matrimonio, sembra difficile ammettere la opinione di qualche autore, il quale crede che possa benanche esser rivocata; imperciocchè se il matrimonio produce la emancipazione, lo è perchè i diritti di marito e di padre non possono conciliarsi con la dipendenza nella quale la tutela mette il pupillo, tanto in ordine alla sua persona che all' amministrazione de' suoi beni; ma se il matrimonio è annullato, è probabile che il minore rimarrebbe nella tutela, e la emancipazione dovrebbe cessare col cessare della causa che l' aveva prodotta: *Cessante causa, cessat effectus.*

SU L' ARTICOLO 485.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 485 del Codice civile è uniforme all' articolo 408 delle Leggi civili.

Art. 486. Dal giorno della rivocata emancipazione il minore *rientrerà sotto tutela*, e vi rimarrà sino alla maggiore età compiuta.

Rientrerà sotto tutela — Se la tutela era naturale o legittima, il tutore riprenderà le sue funzioni, poichè queste gli son date dalla Legge, la quale è sempre la stessa; se era testamentaria o dativa, il consiglio di famiglia nominerà un nuovo tutore.

SU L' ARTICOLO 486.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 486 del Codice civile è uniforme all' articolo 409 delle Leggi civili.

Art. 487. Il minore emancipato, *che esercita*

un traffico, è considerato maggiore per i fatti *relativi al traffico stesso.*

Che esercita un traffico — Il minore, anche emancipato, non può intraprendere un commercio, senza esservi specialmente autorizzato dal padre o dalla madre, o, in loro mancanza, dal consiglio di famiglia (articolo 2 del Codice di commercio).

Relativi al traffico stesso — Egli potrà prendere ad impronto capitali, ipotecare gl' immobili (articolo 6 cod.); se ciò è per la utilità del suo commercio e per i fatti che vi sono relativi; ma per i fatti che non vi hanno alcun rapporto, egli rientra nella classe ordinaria de' minori.

SU L' ARTICOLO 487.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 487 del Codice civile è uniforme all' articolo 410 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 2 delle Leggi di eccezioni; e l' articolo 1262 delle Leggi civili.

TITOLO XI.

DELLA MAGGIORE ETA', DELLA INTERDIZIONE, E DEL CONSULENTE GIUDIZIARIO.

CAPITOLO I.

Della maggiore età.

Art. 488. La maggiore età è stabilita agli anni ventuno compiti. Questa rende *capace di tutti gli atti* della vita civile, *salva la restrizione* stabilita nel titolo del matrimonio.

Capace di tutti gli atti — Quindi il maggiore può comprare, vendere, permutare, accettare o fare donazioni, etc.

Salva la restrizione — Relativamente al matrimonio, l'uomo, se ha ascendenti, non è maggiore che a venticinque an-

ni, poichè non può maritarsi che col di loro consenso (articolo 148 e seguenti del Codice civile). Lo stesso è per l'adozione, poichè i figli che non hanno venticinque anni, non possono essere adottati se non vi sia il consenso de' loro genitori (articolo 346 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 488.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 488 del Codice civile corrisponde all'articolo 411 delle Leggi civili, così conceputo:

» La maggiore età è stabilita agli anni ventuno compiti. Questa ren-
» de capace di tutti gli atti della vita civile, salva la restrizione stabi-
» lita nel titolo del *matrimonio e della patria potestà*.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 830, 831 e 1089 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

2. Un individuo che ha compiuti gli anni diciotto sotto l'impero delle antiche Leggi del regno, le quali fissavano a quest' opera la maggiore età, non può per la sopravvegnenza della nuova Legge ricadere in tutela qual minore fino alla età di anni ventuno, particolarmente quando la sua maggiore età è dichiarata con sentenza degli antichi tribunali. (C. A. N. 6 dicembre 1809; *Namignani* c. *Nulli*; C. 2. 15).

CAPITOLO II.

Della interdizione.

La interdizione è lo stato di un individuo dichiarato incapace degli atti della vita civile, e privato per conseguente, del governo della sua persona, e dell' amministrazione de' suoi beni.

La interdizione è *legale*, vale a dire pronunziata dalla Legge, o *giudiziaria* cioè pronunziata dal giudice. Il codice civile parla soltanto della interdizione giudiziaria: la interdizione legale è pronunziata dal Codice penale.

» Chiunque sarà stato condannato alla pena de'
» lavori forzati a tempo, o alla reclusione, sarà di

» più, durante la pena, nello stato d' interdizione » legale; gli sarà dato un curatore per amministrare i suoi beni, nelle forme prescritte per la » nomina de' tutori agl' interdetti » (articolo 29 del Codice penale).

» I beni del condannato gli saranno restituiti » dopo espiata la pena, ed il curatore gli renderà » conto della sua amministrazione » (articolo 30 eod.).

Art. 489. *Al maggiore*, il quale trovasi *in uno stato abituale d' imbecillità, di demenza o di furore*, quando anche un tale stato offrisse *dei lucidi intervalli*, deve intendersi l'amministrazione de' suoi beni.

Al maggiore — Il Codice non parla che del maggiore, poichè principalmente a lui si applica la interdizione; ma si può benanche interdire il minore quando trattasi del suo interesse. Sembra a prima vista che sia inutile interdirlo poichè egli è sotto tutela; ma il minore può far testamento a sedici anni (articolo 904 Codice civile); può essere emancipato ed aver l' amministrazione de' suoi beni; quindi la interdizione rendesi utile col privarlo di questi diritti, allorchè le sue facultà morali sono indebolite o sconcertate.

In uno stato abituale — Un individuo non può essere interdetto al seguito di un fatto isolato che avesse il carattere della follia o del furore: fa d' uopo che tali fatti sieno ripetuti abitualmente.

D' imbecillità — Questa debolezza di spirito rende l' uomo quasichè incapace di concepire o formare alcuna idea, se questa non è di ordinario che per i suoi bisogni fisici. Simile stato è continuo.

Di demenza — Questo stato è lo sconcerto delle facultà dell' uomo: le sue idee sono moltiplici ed incoerenti, egli è privato dell' uso della ragione. Alle volte questo non è continuo e presenta lucidi intervalli.

Di furore — Il furore è la demenza portata all' ultimo eccesso. Esso inspira all' uomo che n' è colpito azioni perico-

lose per lui e per gli altri. Il furore non potrebbe esser continuo e presenta sempre momenti di calma.

Per la interdizione i Tribunali non debbono ammettere altre cause diverse da queste tre.

Dei lucidi intervalli — Questi intervalli non dovrebbero impedire di prescriversi la interdizione, poichè sarebbe difficile conoscersi se gli atti fossero stati fatti durante questi intervalli; e se fosse stato l'individuo sorpreso durante la demenza.

SU L' ARTICOLO 489.

LEGGI ROMANE.

Instit. *de curatoribus*, §. 3; L. 1, in prin. ff. *de curatoribus furioso et aliis*; LL. 1 e 6, Cod. *de curatore furioso vel prodigo*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 489 del Codice civile è uniforme all'articolo 412 delle Leggi civili.

Art. 490. L'interdizione può dimandarsi *dal conjuge*, e da *ogni parente*.

Dal conjuge — La moglie dovrebbe farsi autorizzare dal giudice per formare la dimanda, poichè senza autorizzazione ella non può stare in giudizio.

Ogni parente — Anche quelli che non sono eredi presuntivi; l'interesse di famiglia che possono avere, è sufficiente per dar loro il diritto di provocare la interdizione.

Gli affini potrebbero in loro nome esercitare simile diritto? L'affermativa si poggia su l'articolo 407 il quale dispone che possono far parte del consiglio di famiglia; ma il diritto di dimandare la interdizione è molto differente. Pare che il Codice abbia voluto dare esclusivamente alla famiglia l'esercizio di questo diritto. Bisogna quindi negarlo agli affini, a meno che non l'esercitino essi in nome delle loro mogli o de' loro figli.

Ma qualunque individuo potrebbe egli medesimo provocare la sua interdizione?

Nò: la Corte suprema ha deciso che un individuo non

possa prestare il consenso per la sua interdizione: imperciocchè lo stato degli uomini interessa l'ordine pubblico, e ciò attaccherebbe le Leggi dell'ordine pubblico (articolo 6 del Codice civile).

SU L'ARTICOLO 490.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 490 del Codice civile è uniforme all'articolo 413 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 967 e 987 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 491. In caso di furore, se l'interdizione non è dimandata nè dal conjuge, nè dai parenti, dev'esserlo *dal procuratore del Re*, il quale potrà anche dimandarla in caso d'imbecillità, o di demenza, contro una persona *che non avesse nè conjuge*, nè parente conosciuto.

Dal proccuratore del Re — In questo caso è una obbligazione per lui; imperciocchè con gli atti di un furioso può esser compromessa la pubblica sicurezza.

Che non avesse nè conjuge — In questo caso è una facultà data al proccuratore del Re, facultà che egli ha benanche nel caso in cui i parenti conosciuti non possono da per se stessi provocare la interdizione; per esempio, se sono minori o assenti; ma fuori questi casi non può il proccuratore del Re esercitare simile diritto: la famiglia può aver delle ragioni onde non render noto al pubblico una sventura che ha colpito uno dei suoi componenti.

SU L'ARTICOLO 491.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 491 del Codice civile corrisponde all'articolo 414 delle Leggi civili, così conceputo:
» In caso di furore, se l'interdizione non è dimandata nè dal con-
» juge ne dai parenti, debbe esserlo dal proccuratore regio, il quale
» potrà anche dimandarla in caso d'imbecillità, o di demenza, contra
» una persona che non avesse nè conjuge, nè parente conosciuto ».

Art. 492. Ogni domanda d' interdizione sarà proposta avanti *il tribunale* di prima istanza.

Il tribunale — Cioè quello del domicilio di colui del quale si dimanda la interdizione.

SU L' ARTICOLO 492.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 492 del Codice civile corrisponde all' articolo 415 delle Leggi civili, così conceputo :

» Ogni domanda d' interdizione sarà proposta avanti il tribunale » civile ».

Art. 493. I fatti d' imbecillità, di demenza o di furore, saranno articolati *in iscritto*. Quelli che agiranno per l' interdizione, presenteranno i testimoni ed i documenti.

In iscritto — La dimanda d' interdizione dev' essere indiritta al presidente del Tribunale : in essa verranno esposti i fatti coi quali s' intende stabilire la interdizione ; vi saranno indicati i testimoni che potranno attestarli, ed in fine vi saranno allegati i documenti che possono comprovarli (articolo 890 del Codice di procedura).

SU L' ARTICOLO 493.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 493 del Codice civile è uniforme all' articolo 416 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 867 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

GIURISPRUDENZA.

Attesochè l' istromento in questione comprende un atto di donazione tra vivi di D. Antonio a favore di D. Marianna per cui è regolato dall' articolo 901, tuttavolta a malgrado, che non si fosse nè pronunziata, nè provocata la interdizione del medesimo, poteva il tribunale su di fatti creduti gravi e concludenti di demenza, ammettere le parti a provare che il donante nel tempo dell' atto non era sano di mente ; ed essendosi poi convinto in seguito dell' esame testimoniale e su le pruove,

e sul tenore stesso dell'atto, che D. Antonio per le sue circostanze fisiche, e morali non era all'epoca della donazione capace di discernimento, ma insensato, ed inadatto a consentire pel retto uso de' beni suoi, onde dichiarò la nullità dell' istromento, il suo giudizio è sottratto dal demanio della Corte suprema.

(S. C. G. N. 27 marzo 1824; *D' Andrea* e *Valboa* c. *D' Andrea* e *Mastrilli*).

Vedi l'articolo 967 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 494. Il Tribunale *ordinerà* che il consiglio di famiglia composto secondo il modo determinato nella sezione IV del capitolo II sotto il titolo della minore età della tutela e della emancipazione, esponga il suo parere intorno allo stato della persona, di cui è dimandata la interdizione.

Ordinerà — L'ordinanza è renduta dal tribunale, se, dopo l'esame della dimanda, e dopo aver inteso il pubblico ministero (articoli 891 e 892 del Codice di procedura) egli creda che siavi luogo a procedere, e che i fatti che s'intendono provare sieno di tal natura onde caratterizzare la imbecillità, la demenza ed il furore. La famiglia è il primo giudice della necessità d' interdire uno de' suoi componenti.

SU L' ARTICOLO 494.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 494 del Codice civile è uniforme all' articolo 417 delle Leggi civili.

Art. 495. Chi avrà dimandata la interdizione, *non potrà far parte* del consiglio di famiglia: tuttavia *il marito o la moglie*, *ed i figli* della persona di cui siasi dimandata la interdizione, potranno esservi ammessi *senza che abbiano voce deliberativa.*

Non potrà far parte — Poichè non deve esser giudice della propria causa.

Il marito o la moglie ed i figli — Essi sono sempre ammessi nel consiglio di famiglia, poichè meglio di ogni altro

conoscono le abitudini dell' individuo di cui si dimanda la interdizione, ed i fatti che possono farla ammettere o rigettare.

Senza che abbiano voce deliberativa — Ma se non hanno provocata la interdizione, debbono aver voce deliberativa. Qualche autore crede che anche in questo caso non possono averla.

Ma per qual ragione potrebbero essere obbligati di serbare silenzio in una deliberazione che deve pronunziarsi su lo stato del conjuge o del padre? Non può dirsi che ciò fosse a motivo del rispetto a lui dovuto, poichè possono provocare la sua interdizione.

SU L' ARTICOLO 495.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 495 del Codice civile è uniforme all' articolo 418 delle Leggi civili

Art. 496. *Ricevuto il parere* del consiglio di famiglia, il tribunale *interrogherà* il convenuto nella camera del consiglio: se egli non ci si può presentare, sarà interrogato nella sua abitazione da uno dei giudici a ciò destinato con l' assistenza del cancelliere. In tutti i casi *il proccuratore del re* sarà presente all' interrogatario.

Ricevuto il parere — Questo è un semplice *avviso* che dà il consiglio di famiglia; quindi anche quando il consiglio pensi che non possa farsi luogo alla interdizione, l' attore potrà sempre proseguire la procedura, salvo a far valere le sue ragioni contra la deliberazione del consiglio; e della quale il tribunale terrà quel conto che sarà di ragione. Del rimanente, la prima dimanda, l' avviso del consiglio di famiglia, e l' ordinanza la quale determina il giorno e l' ora dell' interrogatorio, debbono essere intimate a colui che si vuole far interdire affinchè abbia il tempo di prepararvisi (articolo 893 del Codice di procedura).

Interrogherà — Imperciocchè l' interrogatorio è uno de' mezzi più certi onde assicurarsi dello stato di un' individuo.

Il proccuratore del Re — Egli deve intervenire in tutte le procedure, poichè trattasi di depennare un cittadino dal numero di coloro che sono capaci degli atti civili.

SU L' ARTICOLO 496.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 6, ff. *de curatoribus furiosis et aliis.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 496 del Codice civile è uniforme all' articolo 419 delle Leggi civili.

Art. 497. Dopo *il primo interrogatorio* il tribunale destinerà, *se vi ha luogo*, un amministratore provvisorio, affinchè prenda cura della persona e dei beni del convenuto.

Il primo interrogatorio — Il tribunale adunque potrebbe ordinarne più di uno se lo credesse necessario.

Se vi ha luogo — Quindi nel solo caso di necessità o di urgenza si deve autorizzare un terzo ad immischiarsi negli affari del convenuto. Del rimanente l' amministratore provvisorio, deve fare soltanto gli atti di amministrazione che sono necessarî, e non possono esser ritardati.

SU L' ARTICOLO 497.

LEGGI CIVILI.

L 'articolo 497 del Codice civile è uniforme all' articolo 420 delle Leggi civili.

Art. 498. La sentenza sopra una domanda d' interdizione non potrà essere pronunciata che *in pubblica udienza*, sentite o citate le parti.

In pubblica udienza — Tutta la istruzione ha dovuto essere segreta nella camera del consiglio, per non far pubblicamente cadere a danno dell' individuo di cui si domanda la

interdizione delle supposizioni di demenza, di furore o d'imbecillità che potrebbero esser false. Ma renduto il giudicato, questo dev' esser pubblico, affinchè se non è stata ammessa la interdizione, svaniscano tutte le supposizioni che fossero state dal pubblico concepute; o pure nel caso che sia stata pronunziata la interdizione, ognuno sappia che non può validamente contrattare con l' interdetto.

D'altronde la interdizione non è una pena umiliante, ma un' ajuto in una grande sventura.

SU L' ARTICOLO 498.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 498 del Codice civile è uniforme all' articolo 421 delle Leggi civili.

Art. 499. Rigettando la dimanda d' interdizione, il tribunale potrà nondimeno, *se le circostanze lo esigano*, ordinare che in avvenire il convenuto sia inabilitato a stare in giudizio, transigere, prendere a prestito, ricevere capitali, farne quietanze, alienare o ipotecare i suoi beni senza l'assistenza di un consulente, che verrà nominato nella stessa sentenza.

Se le circostanze lo esigano — Se l' individuo contra cui si domanda la interdizione non è nello stato d' imbecillità, di demenza o di furore a bastanza grave per essere interdetto; ma che nondimeno la debolezza della ragione o la ignoranza degli affari lo lascino esposto ad errori o a sorprese di pregiudizio de' suoi interessi.

Noi non faremo qui parola del consulente giudiziario, poichè ne parleremo con maggior precisione agli articoli 513 e seguenti del Codice civile.

SU L' ARTICOLO 499.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 499 del Codice civile è uniforme all' articolo 422 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 2012 delle Leggi civili, e 974 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 500. *In caso di appellazione* da una sentenza di prima istanza, la Corte di appello *potrà*, se lo giudica necessario, interrogare di nuovo, o far interrogare *da un commessario*, la persona, di cui è domandata la interdizione.

In caso di appellazione — L' appellazione può essere interposta dal convenuto se è stata pronunciata la interdizione; e dall' attore, o ciascuno de' membri del consiglio di famiglia, se è stata rigettata la dimanda d' interdizione (articolo 894 del Cod. di procedura).

Potrà — Quindi l' interrogatorio è nelle facultà della Corte reale, mentre che è richiesto innanzi ai primi giudici: l' istruzione che ha avuto luogo innanzi a questi ha potuto esser tale, che i giudici sieno rimasti per essa convinti della necessità di confermare la interdizione, senza ricorrere ad un inutile interrogatorio.

Da un commessario — Vale a dire da un giudice specialmente a ciò destinato. Non è necessario che sia membro della Corte reale innanzi alla quale è stato proposta l' appellazione: tale misura è permessa poichè il domicilio del convenuto può esser lontano dalla Corte reale. Per sì fatto motivo benanche non si richiede nell' interrogatorio la presenza del proccurator generale.

SU L' ARTICOLO 500.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 500 del Codice civile corrisponde all' articolo 423 delle Leggi civili, così conceputo:

» In caso di appellazione da una sentenza di prima istanza, la gran
» Corte civile potrà, se lo giudica necessario, interrogare di nuovo, o
» far interrogare da un commessario, la persona, di cui è domandata
» la interdizione.

Vedi l' articolo 971 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 501. *Qualunque sentenza o decisione* con cui si ordina la interdizione, o la nomina di un consulente, sarà ad istanza degli attori *estratta* dagli atti, *notificata alla parte*, ed inscritta entro dieci gior-

ni sopra le tabelle, che debbono essere affisse nella sala di udienza e negli ufizi de' notari del circondario.

Qualunque sentenza o decisione — Anche quando l' interdetto abbia appellato dalla sentenza, poichè nel caso in esame l'appello non è sospensivo, e la interdizione colpisce d'incapacità l'individuo dal giorno della sentenza (articolo 502 del Codice civile).

Estratto — Una sentenza dicesi estratta allorchè la parte che l'ha ottenuta se ne ha fatto rilasciare dal cancelliere una copia in virtù della quale può essere proseguita la esecuzione. Sotto l'articolo 498 abbiamo spiegato il motivo della pubblicità che si dà alla sentenza che pronunzia la interdizione.

Se non siensi adempiute queste formalità, la parte o i notari colpevoli di tale negligenza, potrebbero essere condannati ai danni ed interessi a favore de' terzi, i quali avessero contrattato con l'interdetto, e le contrattazioni delle quali fossero dichiarate nulle (Legge del 26 ventoso anno XII, articolo 18).

Notificata alla parte — Cioè alla persona di cui si è dimandata la interdizione. Tale intimazione è necessaria; impercciocchè se trattasi di una sentenza renduta dal tribunale di prima istanza, l'interdetto può appellarne; e se trattasi di una decisione della Corte reale, può egli provvedersi col ricorso civile o per cassazione.

SU L' ARTICOLO 501.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 501 del Codice civile è uniforme all' articolo 424 delle Leggi civili.

Art. 502. L' interdizione o la nomina di un consulente avrà il suo effetto *dal giorno della sentenza. Sarà nullo per dritto qualunque atto fosse fatto posteriormente* dall' interdetto, o senza l' assistenza del consulente.

Dal giorno della sentenza — Quindi dal giorno in cui si è renduta la sentenza, ed anche prima che fosse intimata all'interdetto, egli è privato dell'esercizio dei diritti civili, e ciò anche quando avesse proposta appellazione. L'appellazione è soltanto sospensiva per la nomina del tutore (articolo 505 del Codice civile). Riguardo poi alla incapacità, la sentenza non la produce ma dichiara soltanto che ella esiste.

Sarà nullo per dritto — Sì fatta espressione non significa che questi atti fossero nulli di pieno dritto, senza che vi fosse bisogno di farne pronunziare la nullità, per esempio siccome il matrimonio del morto civilmente (articolo 25 del Codice civile); ma debbe intendersi che a differenza de' minori (articolo 1305 eod.), coloro i quali impugnano questi atti non han bisogno provare che l'interdetto fosse stato *leso* per farli annullare; basta provare che gli atti sono stati fatti *posteriormente* alla interdizione o alla nomina del consulente. La pruova che tale sia la intelligenza di queste parole è, che se la nullità non è stata provocata e pronunziata, e che fossero decorsi dieci anni dalla sentenza d'interdizione, tali atti diverebbero validi (art. 1304 del Codice civile).

La nullità può soltanto esser dimandata da coloro che difendono gl'interessi dell'interdetto, dai suoi eredi o aventi causa, e non mai da coloro che han contrattato con lui (articolo 1125 eod.).

Qualunque atto fosse fatto posteriormente — Tutti gli atti i quali non avessero una *data certa* anteriore alla sentenza d'interdizione, in una delle materie determinate dall'articolo 2328, potranno essere impugnati nell'interesse dell'interdetto: ma, quando anche fossero di data anteriore alla interdizione si presumeranno mai di pieno diritto posteriori a questa sentenza?

L'affermativa sarebbe rigorossima per una quantità di creditori di buona fede, i quali, non potendo prevedere la interdizione del loro debitore, non avessero curato di dare ai loro atti una data certa: sembra quindi più ragionevole dire che la valutazione delle circostanze è abbandonata alla saviezza del magistrato.

È massima che un testamento olografo fa piena fede della sua data, e che quindi non si potrebbe impugnare un testamento di tal fatta, il quale avesse una data anteriore alla interdizione. Nondimeno questo sistema, ammesso in un modo troppo assoluto, potrebbe aver funeste conseguenze, poichè sarebbe facilissimo di fare che un interdetto mettesse l'antidata al

suo testamento. Ammettiamo quindi la opinione degli autori, i quali pensano che gli eredi dell' interdetto sarebbero ammessi a provare questa frode, siccome il rigiro e la sorpresa.

SU L' ARTICOLO 502.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 502 del Codice civile è uniforme all' articolo 425 delle Leggi civili.

Art. 503. Gli atti *anteriori alla interdizione* potranno essere annullati, se la causa della interdizione esisteva *notoriamente* all' epoca in cui sono stati fatti.

Anteriori alla interdizione — In questo articolo non si comprende il caso della nomina di un consulente: di fatto non è applicabile al caso in cui fosse stato già nominato; poichè colui che è stato sottoposto al consulente, non essendo stato giudicato capace d' interdizione, non era nè imbecille, nè demente, nè furioso, e non può supporsi che i terzi abbiano agito di mala fede.

Notoriamente — Se lo stato d' incapacità dell' individuo era *conosciuto* da tutti, gli atti sono annullati, poichè colui che ha contrattato con un uomo notoriamente imbecille o folle, è in mala fede. Ma spetta ai tribunali valutare la notorietà, la buona o cattiva fede de' contraenti.

SU L' ARTICOLO 503.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 503 del Codice civile è uniforme all' articolo 426 delle Leggi civili.

Art. 504. *Dopo la morte di un individuo*, gli atti da esso fatti non potranno essere impugnati per causa di demenza, se non nei casi che si fosse pronunziata o *dimandata* la interdizione prima della sua morte, o che la pruova della sua demenza risultasse *dall' atto stesso*, che viene impugnato.

Dopo la morte di un individuo — In questo caso, la imbecillità, la demenza o il furore non potrebbero esser provati che per testimoni; imperciocchè la pruova più certa, quella cioè che risulta dall' interrogatorio, non potrebbe aver luogo per la morte.

Dimandata — Sarebbe ingiusto che la morte di un individuo nello stato di demenza, privasse i suoi eredi di un diritto che avevano già cominciato ad esercitare. In questo caso fa d' uopo che la pruova testimoniale, su la quale la legge presta sempre poca fiducia, sia in qualche modo legittimata con presunzioni, o princìpi di pruova che risultino dalla dimanda o dalla pronunziata interdizione; altrimente ogni transazione resterebbe in sospeso pel timore che dopo la morte di un individuo, gli eredi non venissero a dimandarne la nullità col mezzo di testimoni compri. Ma se è stata rigettata la dimanda con la quale gli eredi *dimandavano* la interdizione; non possono allora invocare l'articolo in esame a loro vantaggio: imperciocchè, in tal caso, lungi di essere in loro favore la presunzione che il loro autore o parente era nello stato di demenza, n' esisterebbe una contraria.

Dall' atto stesso — Non avvi allora bisogno di una pruova per testimoni, poichè non potendo essere l' atto impugnato che l' opra di un uomo demente, contiene intrinsecamente la pruova che deve farlo annullare.

SU L' ARTICOLO 504.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 504 del Codice civile è uniforme all' articolo 427 delle Leggi civili.

Art. 505. Se non vi è appello dalla sentenza d' interdizione pronunziata in prima istanza, o *se venga quella confermata in grado di appello*, si passerà *a destinare* all' interdetto un tutore ed un tutore surrogato, secondo le regole prescritte dal titolo della minore età, della tutela e della emancipazione. L' amministratore provvisionale cesserà dalle

sue funzioni , e renderà conto al tutore , quando non lo fosse egli stesso.

Se venga quella confermata in grado di appellazione — Quindi , la nomina del tutore rimane sospesa tanto nel caso che fosse stata proposta l' appellazione , che durante i termini per produrla ; imperciocchè durante la lite , essendo i beni affidati ad un' amministratore provvisorio , si renderebbe inutile nominare un tutore, il quale potrebbe essere obbligato desistere dalle sue funzioni , ove si facesse diritto all' appellazione.

Nondimeno qualche autore pensa che bisognerebbe applicare alla specie i principî del dritto comune , e che la nomina di un tutore fatta dopo la intimazione della sentenza di prima istanza , è valida , quantunque subordinata , nel caso di appellazione , alla decisione che potrebbe su quella essere renduta.

A destinare — La tutela di un interdetto è dativa: non si dà mai luogo alla tutela legittima degli ascendenti , imperciocchè essendo ordinariamente l' interdetto maggiore , ha potuto trasferire il suo domicilio lungi dalla casa paterna. I primi rapporti che esistevano tra lui ed i suoi ascendenti possono essere cessati col fatto , o almeno divenuti meno frequenti. D' altronde , la tutela ordinaria de' genitori e degli ascendenti è , a riguardo de' minori , una seguela della patria potestà che più non esiste per i maggiori. Spetta quindi al consiglio di famiglia , valutare tutte le circostanze , e deferire la tutela nel modo più utile all' interdetto. E senza dubbio il consiglio deferirà quasi sempre la tutela agli ascendenti in preferenza di persone estranee.

SU L' ARTICOLO 505.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 505 del Codice civile è uniforme all' articolo 428 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 610 , 959 , 971 e 972 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 506. *Il marito è , di dritto , il tutore della moglie interdetta.*

Il marito è di dritto — Questa è la sola tutela legittima che avvi per un interdetto ; in qualche modo ella è una conseguenza della potestà maritale , e questa potestà non potrebbe giammai combiarsi con l' autorità data su la donna al tutore.

SU L' ARTICOLO 506.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 2 , C. *qui dare tutores vel curatores possunt* ; L. 14 , ff. *de curatoribus furiosis et aliis.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 506 del Codice civile è uniforme all' articolo 429 delle Leggi civili.

Art. 507. La moglie *potrà essere nominata* tutrice del marito , ed in questo caso il consiglio di famiglia regolerà il modo e le condizioni dell' amministrazione , salvo alla moglie , *che si credesse lesa* dalla deliberazione dello stesso consiglio , il ricorso ai tribunali.

Potrà essere nominata — Ella non è tutrice di dritto , poichè non esercita veruna potestà sul marito , e d' altronde può non essere nello stato di amministrare ; ma il consiglio di famiglia può nominarla tutrice , ed il Codice fa cessare per lei la incapacità legale dalla quale sono colpite le donne relativamente alla tutela.

Che si credesse lesa — Ella può reclamare tanto nell' interesse dell' interdetto che nel proprio ; imperciocchè il consiglio di famiglia ha potuto ledere i suoi diritti con la deliberazione che regolar deve l' amministrazione , e che determina la somma alla quale potrà ascendere la spesa annuale (articolo 454 del Codice civile).

La moglie nominata tutrice , prende di pieno dritto l' amministrazione de' beni del marito , de' suoi propri , e di quelli della comunione ; ma ella deve farsi autorizzare dal giudice per stare in giudizio , alienare , ipotecare gl' immobili , accettare donazioni , etc. (articolo 222 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 507.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 507 del Codice civile è uniforme all' articolo 430 delle Leggi civili.

Art. 508. Nessuno, ad eccezione de' conjugi, degli ascendenti e dei discendenti, sarà tenuto di continuare nella tutela di un interdetto *oltre dieci anni.* Alla scadenza di questo termine, il tutore potrà dimandare, e dovrà ottenere il suo rimpiazzo.

Oltre dieci anni — Il termine della tutela di un minore è più lungo, poichè finisce alla maggiore età. In quanto alla tutela di un interdetto, la sua durata non ha limite, ma non si è voluto imporre al tutore sì fatto peso oltre i dieci anni.

Questa disposizione non poteva risguardare il conjuge, gli ascendenti o discendenti, la natura stessa non permette loro disfarsi di simile obbligazione.

Da questo articolo deriva benanche che un figlio può esser tutore del padre interdetto. Ed in quali mani gl' interessi del padre potrebbero meglio essere affidati?

SU L' ARTICOLO 508.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 508 del Codice civile è uniforme all' articolo 431 delle Leggi civili.

Art. 509. L' interdetto *è uguagliato al minore* per quanto riguarda la sua persona ed i suoi beni. Le leggi sopra la tutela de' minori saranno applicabili nella tutela degl' interdetti.

È uguagliato al minore — Nello stesso modo che il minore, l' interdetto è adunque incapace di contrattare; e la sua incapacità è benanche più estesa. Il minore può soltanto far annullare gli atti che ha fatti, provando che sieno stati lesi i suoi interessi (articolo 1305 del Codice civile). Per l' in-

terdetto è sufficiente presentare la sentenza pronunziata su la interdizione (articolo 502 eod.). Il minore può contrarre matrimonio, far testamento (articolo 904 eod.); l'interdetto non lo può (articoli 174 e 901 eod.).

SU L'ARTICOLO 509.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 2 Cod. *de curatoribus furiosis vel prodigis*; L. 7 ff. *de curatoribus furiosis et aliis.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 509 del Codice civile è uniforme all'articolo 432 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 2007 e 2021 delle Leggi civili.

Art. 510. Le rendite di un interdetto debbono essere essenzialmente impiegate per addolcire la sua situazione ed *accelerarne la guarigione.* Secondo i caratteri della sua malattia e lo stato delle sue facultà, il consiglio di famiglia potrà determinare che venga curato nella propria abitazione, o che sia posto in una casa di sanità, ed ancora in uno spedale.

Accelerare la sua guarigione — Il più gran vantaggio per l'interdetto non è di veder aumentare una fortuna della quale non può godere. Che sieno mitigati i mali che lo affliggono sempre nella sua situazione, è il migliore impiego che possa farsi delle sue rendite. Il consiglio di famiglia ed i tribunali potrebbero benanche autorizzare l'impiego de' suoi capitali, se le circostanze lo esigano.

SU L'ARTICOLO 510.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 22, §. 8, ff. *soluto matrimonio.*

L' articolo 510 del Codice civile è uniforme all' articolo 433 delle Leggi civili.

Art. 511. Quando si tratterà del matrimonio del figlio di un interdetto, la dote *o la donazione*, e le altre *convenzioni nuziali*, saranno regolate dal parere *del consiglio di famiglia*, omologato dal tribunale, su le conclusioni del proccuratore del re.

La donazione — Cioè la successione: In altri termini ciò che un individuo dà al suo erede presuntivo, come una quota anticipata su la sua successione.

Convenzioni nuziali — In tal modo chiamansi le convenzioni che i conjugi fanno prima del loro matrimonio, relativamente ai loro beni ed al modo di amministrarli.

Del consiglio di famiglia — Cioè il consiglio di famiglia dell' interdetto e non del figlio che vuol maritarsi. Fa d' uopo osservare che quì non trattasi di dare il consenso pel matrimonio, ciò che va regolato conformemente agli articoli 148 e seguenti del Codice civile, ma soltanto di disporre dei beni dell' interdetto per dotare il figlio che va a maritarsi.

SU L' ARTICOLO 511.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 25, Cod. *de nuptiis*; L. 28, Cod. *de episc. audient.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 511 del Codice civile corrisponde all' articolo 434 delle Leggi civili, così conceputo:

» Quando si tratterà del matrimonio del figlio di un interdetto, la
» dote o la donazione, e le altre convenzioni nuziali, saranno regolate
» dal parere del consiglio di famiglia, omologato dal tribunale, su le
» conclusioni del proccuratore regio.

Vedi gli articoli 960, 962 e 967 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 512. L' interdizione cessa sul cessar delle cause per le quali fu determinata; la rivocazione pe-

rò non sarà pronunciata *se non osservate le formalità prescritte* per decretarla, e l'interdetto non potrà riprendere l'esercizio de' suoi diritti, che dopo la sentenza di rivocazione.

Se non osservate le formalità prescritte — L'interdetto può egli medesimo domandare che sia tolta la sua interdizione. Il tribunale consulterà il consiglio di famiglia, interrogherà l'interdetto per assicurarsi se la demenza o il furore sia cessato, e pronunzierà che sia tolta la interdizione nel modo stesso che l'aveva ordinata.

Del rimanente coloro i quali hanno contrattato con l'interdetto non possono impugnare gli atti che avessero fatti: nel contrattare con lui si presume che avessero conosciuto che egli agiva con sufficiente discernimento (articolo 1125 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 512.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, ff. *de curatoribus furiosis vel aliis*; L. 6, Cod. *de curatoribus furiosis et prodigis*.

L'articolo 512 del Codice civile è uniforme all'articolo 435 delle Leggi civili.

Vedi l'articolo 973 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

CAPITOLO III.

Del consulente gudiziario.

Art. 513. Può esser proibito *ai prodighi di stare in giudizio, di transigere*, di prender denaro a prestito, di riscuotere capitali e di farne quietanze, di alienare, di aggravare i loro beni d'ipoteche, *senza l'assistenza di un consulente* che loro è nominato dal tribunale.

Ai prodighi — La prodigalità è un vizio che trascina

colui che ci è colpito in spese inutili ed eccessive, e che gli fa benanche rapidamente dissipare la sua fortuna.

In altri tempi era questa una causa d'interdizione; ma oggidì da luogo soltanto alla nomina di un consulente, senza l'avviso del quale il prodigo non può formare determinati atti di qualche rilievo.

Pare benanche che questa sia la sola ragione per la quale possa dimandarsi la nomina del consulente; imperciocchè nel caso d'imbecillità o di demenza devesi sempre domandare la interdizione, salvo ai tribunali di nominare soltanto il consulente (articolo 499 del Codice civile).

Nondimeno è fuor di dubbio che le parti provocando la interdizione possono subordinatamente domandare la nomina di un consulente, vale a dire nel caso in cui il tribunale non credesse ordinare la interdizione.

Siccome nel caso di demenza o di furore, spetta ai tribunali valutare la prodigalità, sull'esame de'fatti reiterati ed abituali de'quali si esibiranno le pruove.

Di stare in giudizio di transigere etc. — La enumerazione di questi atti è limitativa; i tribunali non potrebbero estenderla o restringerla. Quindi, colui che è sottoposto ad un consulente, può maritarsi, amministrare i suoi beni, fare il suo testamento. Egli non può alienare, e questa inibizione produce il divieto di donare, siccome di vendere.

Senza l'assistenza di un consulente — Il tribunale ordinariamente sceglie un giureconsulto, un notajo o un avvocato, i quali hanno maggior conoscenza degli affari che ogni altro individuo. Egli potrebbe benanche nominare più consulenti nel tempo medesimo.

Colui che è sottoposto al consulente deve consultarlo ogni volta che vuol fare uno degli atti enumerati nell'articolo 513. Se questi atti saran fatti senza l'autorizzazione del consulente saranno nulli. Del rimanente l'autorizzazione non deve esser data sempre col vivo della voce al momento in cui l'atto è formato: ella può benanche esser data per iscritto. In ogni caso se l'autorizzazione non è data per iscritto fa d'uopo che sia provata con la firma del consulente in piede dell'atto formato dal prodigo; e se il consulente dà la sua autorizzazione per iscritto, questa dev'essere unita all'atto principale.

SU L' ARTICOLO 513.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1 e 15 ff. *de curat. furioso et aliis*; L. 1 Cod. *de curatoribus furiosis vel prodigis.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 513 del Codice civile è uniforme all' articolo 436 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 983, 1078, 1812 e 2012 delle Leggi civili; e l' articolo 971 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 514. La proibizione di agire senza l' intervento di un consulente, può essere dimandata da coloro che hanno diritto di chiedere la interdizione; la loro domanda deve essere istrutta e giudicata nello stesso modo.

Questa proibizione non potrà esser tolta, se non osservate le medesime formalità.

SU L' ARTICOLO 514.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 514 del Codice civile è uniforme all' articolo 437 delle Leggi civili

Art. 515. Nessuna sentenza, in materia d' interdizione, o di nomina di un consulente, potrà essere pronunziata, nè in prima istanza, nè in grado di appello, se non dopo le conclusioni di chi è incaricato *del ministero pubblico.*

Del ministero pubblico — Poichè, siccome abbiamo detto, la società è interessata in questi affari, trattandosi di togliere al cittadino il libero esercizio de' suoi diritti civili.

SU L'ARTICOLO 515.

LEGGI ROMANE.

L'articolo 515 del Codice civile è uniforme all'articolo 438 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 83 e 892 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

2. Ove siasi dimandato un consulente giudiziario per motivo di prodigalità, non possono i giudici nominare un consulente provvisorio, nè cominciare la procedura dalla convocazione del consiglio di famiglia, sulla cui deliberazione interdire al reo l'alienazione de' suoi beni.
(C. A. A. 7 novembre 1816; *D'Antonio* c. *D'Antonio*; C. 1. 208).

LIBRO SECONDO

DE' BENI, E DELLE DIFFERENTI MODIFICAZIONI DELLA PROPRIETÀ.

S' intende per *cosa* tutto ciò che esiste fisicamente o moralmente ad eccezione dell'uomo, quando però non sia ne' paesi in cui l'uomo è schiavo; imperciocchè gli schiavi erano e sono ancora considerati come cose. La giurisprudenza si occupa principalmente delle cose in quanto esse sono suscettive di possesso: allorchè esse sono cadute nel possesso dell'uomo, prendono il nome di *beni*; quindi l'acqua, gli alberi, gli animali selvaggi sono *cose* finchè non sieno in possesso d'alcuno: ma appena ciò ha avuto luogo, sono allora *beni*. Questa parola sembra derivare da *beare*, rendere felice, poichè i beni contribuiscono alla felicità dell'uomo. In generale, le cose, in giurisprudenza, sono tutto ciò che può esser capace di possesso; i beni tutto ciò che si possiede, e che forma il nostro patrimonio. Il Codice civile destinato a stabilire regole obbligatorie per tutti, e non principi elementari della scienza del dritto, ha dovuto occuparsi di questa specie di *cose* che sono l'oggetto di una proprietà qualunque; vale a dire de' beni.

TITOLO PRIMO

DELLA DISTINZIONE DE' BENI

Art. 516. Tutt' i beni sono *mobili o immobili.*

Mobili o immobili — Questa è la prima *distinzione* della quale i beni sono suscettibili, ed era quindi del più gran rilievo di farla; imperciocchè avvi una moltiplicità di casi ne' quali è necessario di ben conoscersi ciò che s'intende per mobili o per immobili: quindi i mobili cadono nella comunione de' conjugi; gl' immobili nò (articoli 1401 e 1404 del Codice civile).

Ancora: gl' immobili sono suscettibili d' ipoteca e non i mobili (articoli 2118 e 2119 eod.) etc.: ma questa non è la sola distinzione de' beni, nè la più esatta. Essi si dividono in corporali ed incorporali. I beni corporali sono quelli che cadono sotto i sensi, *quae tangi possunt*; una casa, un abito. Incorporali diconsi quelli che esistono moralmente, e che non cadono sotto i sensi *quae tangi non possunt*; un credito una servitù.

Egli è impossibile immaginare che in natura esista qualche cosa che non cada in questa divisione; per lo contrario, noi vedremo che certi oggetti non sono mobili o immobili che per finzione; nondimeno il legislatore ha preferito quest' ultima divisione come la più adatta alle umane transazioni, ed alle regole che ha egli stabilite. Più vi sono certi casi ne' quali il legislatore distingue i beni corporali dagl' incorporali, quantunque non abbia indicata tal divisione (articolo 1607 e 2075 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 516.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 516 del Codice civile corrisponde all' articolo 439 delle Leggi civili, così conceputo:

» Tutte le cose che possono essere l' oggetto di proprietà pubblica » o privata, sono *mobili* o *immobili*. Esse appartengono o allo stato, o » alla chiesa, o a' comuni, o agli stabilimenti pubblici, o a' particolari ».

Art. 517. I beni sono *immobili* o per la loro destinazione, o per l'oggetto cui si riferiscono.

Immobili — In generale, gl' immobili sono tutte le parti della superficie della terra, e tutto ciò che vi è aderente, siccome gli alberi, le abitazioni: queste ultime possono benissimo essere distaccate dalla terra, ma non senza degradazione: ora, *immobilis sunt, quae extra corruptionem, de loco in loco moveri nequeunt.*

SU L' ARTICOLO 517.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 517 del Codice civile è uniforme all'articolo 440 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 2004 e 2020 delle Leggi civili.

Art. 518. I terreni e gli edifizi sono immobili *per loro natura.*

Per loro natura — Poichè *naturalmente* non possono trasportarsi da un luogo in un altro, a meno che gli edifizi non andassero suggetti a degradazione.

SU L' ARTICOLO 518.

LEGGI ROMANE.

Vedi nelle istitut. *de rerum divisione*; L. 44 §. 31.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 518 del Codice civile è uniforme all'articolo 441 delle Leggi civili.

Art. 519. Sono pure immobili per loro natura i molini a vento o ad acqua *fissi su pilastri e formanti parte dell' edifizio.*

Fissi su pilastri e formanti parte dell' edifizio — Tali molini debbono mai riunire questa doppia condizione per esser reputati immobili? Il testo sembra positivo, e può dirsi che

senza questa doppia circostanza, ha potuto il legislatore pensare che la loro adesione al fondo non fosse a bastanza per considerarli immobili: Autori di grido professano nondimeno una contraria opinione; osservano, e con ragione, che una delle condizioni prescritte, basti perchè sia chiaro che le macchine per la loro incorporazione fan parte del suolo. Essi si fondano benanche su l'articolo 531, il quale stabilisce, che, per dirsi mobile una cosa, fa mestieri che non sia fissa su pilastri, e non faccia parte di un'edifizio: quindi dicono che, per essere una cosa considerata immobile, dev'esser fissa su pilastri.

SU L' ARTICOLO 519.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 519 del Codice civile è uniforme all'articolo 442 delle Leggi civili.

Art. 520. Sono *parimente immobili* le messi *attaccate alle radici*, ed i frutti degli alberi non per anco raccolti.

Quando le biade sono tagliate, ed i frutti colti, quantunque non trasportati divengono beni mobili.

Se una parte solamente della messe è tagliata, questa sola è immobile.

Parimente immobili — Perchè si riguardano far parte del fondo: *Fructus pendentes pars fundi videntur:* ma le messi e gli altri frutti sono enumerati nella classe degl'immobili, quando si considerano come accessori del fondo, e per la transmissione che se ne opera da un proprietario all'altro; quindi alla morte di un proprietario, i frutti su gli alberi passano come immobili ai suoi eredi; e passano come immobili all'acquirente del fondo, poichè l'accessorio segue sempre il principale: ma se i frutti sono stati venduti soli e su gli alberi, siccome non sono più un accessorio del fondo nelle mani del compratore, vengono allora considerati mobili; e lo sono ugualmente a riguardo all'affittatore, poichè egli non è il proprietario del fondo, ed a riguardo de' creditori del proprietario o dell'affittatore, i quali possono farli sequestra-

re e vendere con le forme stabilite per la vendita de' mobili (articolo 626 e seguenti del Codice di procedura), e non con quelle determinate per la vendita degl'immobili.

SU L'ARTICOLO 520.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 44 ff. *de rei vindicat.*; L. 24, §. 6, ff. *quae in fraudem creditorum*; L. 22 Cod. *de rei vindicatione*; L. 17, §. 1, ff. *de actionibus empti et venditi.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 520 del Codice civile è uniforme all'articolo 443 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 717, 767 e 769 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 521. I tagli ordinari *delle selve cedue*, anche di quelle che contengono *alberi di alto fusto*, *che sogliono tagliarsi regolarmente*, diventano mobili a misura che gli alberi vengono abbattuti.

Delle selve cedue — Sotto questa denominazione s'intendono i boschi soggetti ad esser recisi.

Alberi di alto fusto — Sono gli alberi che, non essendo stati recisi, sono divenuti antichi; dopo quarant'anni diconsi *alberi di fusto*, e dopo sessanta di *alto fusto*.

Che sogliono tagliarsi regolarmente — Vale a dire che il proprietario ha stabilito determinate epoche nelle quali deve eseguirsene il taglio. Le selve cedue, e quelle che contengono alberi di alto fusto che sogliono tagliarsi regolarmente, sono assimigliate alle raccolte delle messi, e destinate in conseguenza ad esser recise come frutti: *sunt in fructu*: da ciò nasce che un creditore del proprietario il quale avesse ipoteca sul fondo, non potrebbe impedirne il taglio, sotto pretesto che si diminuissero le sue cautele. Per lo contrario gli alberi di fusto che non sogliono tagliarsi regolarmente, non sono considerati come frutti, ma si bene parti integranti del fondo, e quindi i creditori che avessero ipoteca sul fondo potrebbero impedirne il taglio.

Nondimeno se il proprietario li avesse recisi e venduti ad un compratore di buona fede, questi ne sarebbe il proprietario; imperciocchè gli alberi distaccati dalla terra sono mobili nelle sue mani, per la rivendicazione de' quali i creditori ipotecari non hanno azione alcuna (articolo 2119 del Codice civile); ma potrebbero pretendere che altro immobile si sottomettesse all'ipoteca a di loro favore, ovvero il pagamento de' loro crediti quantunque non ancora esigibili (art. 1688 cod.).

SU L' ARTICOLO 521.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 44, ff. *de rei vindicatione*; e L. 17, §. 1, ff. *de action. empti et venditi.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 521 del Codice civile è uniforme all' articolo 444 delle Leggi civili.

Art. 522. Gli animali *che il proprietario del fondo* consegna al *fittajuolo*, o al *colono* per la coltura, *siano o no estimati*, *sono reputati* beni immobili sino a che sono inserviendi al fondo in vigore della convenzione.

Quelli che il proprietario consegna a soccio ad altri, fuorchè al fittajuolo o colono, si hanno per beni mobili.

Che il proprietario del fondo — Il solo proprietario può rendere gli animali accessori della cosa: per conseguente quelli che il fittajuolo o il colono portino sul fondo, resteranno mobili.

Fittajuolo — Cioè colui che tiene a fitto un fondo rustico mediante il pagamento di una somma.

Colono — Vale a dire colui che paga il prezzo del fitto mediante una porzione de' frutti, che di ordinario sono la metà di quelli che si raccolgono dal fondo.

Siano o nò estimati — D' ordinario la stima fatta de' mobili ne trasferisce la proprietà (articolo 1551 del Codice ci-

vile); poichè, in generale, sembra che non si abbia avuto altro oggetto in mira che fissare il prezzo della cosa. Nel caso dell' articolo 522 la stima non potrebbe avere il suo effetto, poichè gli animali apparterrebbero al fittajuolo, e non sarebbero *accessori* del fondo, sola circostanza che li rende immobili.

Sono reputati — Egli è evidente che non sono immobili; ma si considerano tali nell' interesse dell' agricoltura, come in seguito vedremo, e perchè non si possono vendere che col fondo.

A soccio — Questo è un contratto col quale una delle parti dà all' altra una quantità di bestiame perchè lo custodisca, lo nudrisca e ne abbia cura sotto le condizioni tra loro convenute (articolo 1800 del Codice civile). Gli animali dati all' affittatore da un' altro diverso dal proprietario del fondo dato a fitto, non possono risguardarsi siccome accessori di questo fondo, e per conseguente sono mobili. Sarebbe lo stesso degli animali che un proprietario dà ad un individuo diverso dal suo affittatore; poichè questi animali non sono più accessori della cosa.

SU L' ARTICOLO 522.

LEGGI ROMANE.

Vedi la Legge 14 ff. *de suppellectile legata*; L. 2, §. 1, ff. *de instructo vel instrumento legato.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 522 del Codice civile è uniforme all' articolo 445 delle leggi civili.

Vedi gli articoli 1019 e 1020 delle Leggi civili.

Art. 523. *I condotti* addetti a portar *le acque* in una casa o altra possessione sono immobili e fanno parte del fondo, cui sono annessi.

I condotti — E per conseguente le pietre ed i vasi destinati a ricevere le acque. Essi formano un tutto con i condotti, i quali per se stessi sono un accessorio della cosa.

L' acqua — Destinata sia ad utilità, sia ad ornamento del fondo.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 15 ff. *de actionibus empti et venditi.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 523 del Codice civile è uniforme all'articolo 446 delle Leggi civili.

Art. 524. Sono beni immobili *per destinazione* le cose che il proprietario di un fondo vi ha poste per lo servizio e la coltivazione del medesimo.

Sono quindi beni immobili per destinazione, quando sono stati assegnati *dal proprietario* per lo servizio e la coltivazione del fondo;

Gli animali addetti alla coltura;

Gli strumenti aratorj;

Le sementi somministrate ai fittajuoli o *ai coloni parziarj*;

I piccioni nelle colombaje;

I conigli nelle conigliere;

Gli alveari;

I pesci nelle peschiere;

I torchi, le caldaje, i lambicchi, i tini e le botti;

Gli utensili necessari all'uso delle fucine, cartiere ed altre *fabbriche*;

La paglia ed il concime;

Sono pure immobili per destinazione tutti gli effetti mobili annessi dal proprietario ad un fondo con la intenzione, che vi restino perpetuamente.

Per destinazione — Cioè perchè destinati alla coltura ed al governo del fondo: egli è evidente che tali oggetti non sono immobili (*immobiles*); ma il legislatore ha voluto, nell'interesse dell'agricoltura, confonderli con i fondi ai quali

sono annessi, affinchè i creditori non possano, facendoli vendere con le formalità rapide e facili destinate per la vendita dei mobili, spogliare il proprietario de' mezzi per la coltivazione de' fondi: essi sono obbligati di servirsi delle formalità lunghe e difficili destinate per la vendita degl' immobili.

Dal proprietario — Tali oggetti messi nel fondo da un' individuo diverso dal proprietario; per esempio, da un' usofruttuario, restano mobili, imperciocchè non potrebbe supporsi che la intenzione dell' usofruttuario sia stata quella di stabilirli ivi a perpetua dimora, non avendone egli che un momentaneo godimento.

Gli animali addetti alla coltura — L'articolo 522 dichiara immobili per destinazione gli animali che il proprietario consegna al fittajuolo; quindi fa d' uopo conchiudere che l' articolo in esame intenda parlare degli animali addetti al fondo da un proprietario che lo coltiva per suo conto; altrimente la disposizione non sarebbe che ripetuta.

Coloni parziarj — Coloni che coltivano sotto la condizione di pagare il proprietario con una parte de' frutti del fondo stesso.

I piccioni nelle colombaje — I piccioni, i conigli nelle conigliere, i pesci nelle peschiere i quali godono della loro libertà naturale sono immobili, piuttosto come accessori delle colombaje, delle conigliere, delle peschiere, che per destinazione: non si posseggono particolarmente, ma come parti delle conigliere, delle peschiere e delle colombaje. I conigli domestici, i piccioni nelle gabbie, i pesci nelle vasche non sono immobili, imperciocchè li possediamo realmente, essi sono nelle nostre mani. *Sub custodia nostra*.

Gli alveari — Quantunque le arnie non facciano parte del fondo, pur tuttavolta han dovuto dichiararsi immobili, imperciocchè le api si nudriscono nel fondo.

Fabbriche — Ogni specie di manifattura.

SU L' ARTICOLO 524.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 17 e 18 ff. *de actionibus empti et venditi*; L. 2, §. 1; L. 12, §. 23; L. 26, ff. *de instructo vel istrumento legato*; L. 41, §§. 9, 10, 11 e 12 ff. *de legatis et fideicommissis*; LL. 242 §§. 2 e 3; L. 244, *in prin. de verborum significatione*; L. 15 e 16 ff. *de actionibus empti et venditi*; L. 3, §. 14, ff. *de adquirenda vel omittenda possessione*; L. 14, ff. *de suppellectile legata*.

L' articolo 524 del Codice civile, è uniforme all'articolo 447 delle Leggi civili.
Vedi l' articolo 682 delle leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 525. Si considerano annessi al fondo dal proprietario, con la intenzione che vi restino perpetuamente, gli effetti mobili, quando vi sieno uniti con gesso, calce o stucco, o quando non possono distaccarsi senza rottura e deteriorazione, o senza rompere e guastare la parte del fondo cui sono attaccati.

Gli specchi di un appartamento si reputano posti a perpetuità, quando i telai cui sono accattati, formano corpo col rimanente del tavolato.

Lo stesso ha luogo per i quadri ed altri ornamenti.

Le statue si reputano immobili quando sono collocate in una nicchia formata per esse espressamente, non ostante che possano levarsi *senza frattura* o deteriorazione.

Senza frattura — Imperciocchè essendo le nicchie fatte per ricevere le statue, se queste si levassero, mancherebbe, per così dire, qualche cosa all' edifizio.

SU L' ARTICOLO 525.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 17 §§. 3 e 7, ff. *de actionibus empti et venditi;* L. 2, §. 75; L. 21, ff. *de instructo vel instrumento legato.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 525 del Codice civile è uniforme all' articolo 448 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1021 e seguenti delle Leggi civili.

Art. 526. Sono immobili *per l' oggetto cui si riferiscono.*

L' usofrutto di cose immobili;

Le servitù prediali;

Le azioni, che tendono a rivendicare un immobile.

Per l' oggetto cui si riferiscono — Tutte queste cose non sono piuttosto mobili che immobili, imperciocchè sono cose incorporali o diritti: ma il legislatore per comprender tutto nella sua divisione, si è attenuto ad un principio: egli ha classificato nella classe degli immobili tutte le cose incorporali che si applicano agl' immobili; ed in quella di mobili quelle cose che han per oggetto mobili. In altri termini, ogni cosa incorporale che ha per oggetto un' immobile; *quae tendit ad quid immobile*, è immobile; e quelle che han per oggetto un mobile, *quae tendit ad quid mobile*, è mobile. Quindi *l' usofrutto* delle cose immobiliari, che consiste nel *diritto* di raccogliere i frutti di un fondo, è stato dichiarato immobile; la servitù la quale è un *diritto* stabilito su di un fondo a favore di un altro; per esempio il diritto di un proprietario di passare sul *fondo* del vicino, è immobile siccome il fondo sul quale si esercita.

L' azione tendente a rivendicare un immobile, che stà nel diritto di obbligare alcuno a stare in giudizio per essere condannato a restituire un fondo che non gli appartiene, è immobile siccome il fondo: d' altronde è di massima che aver l' azione si considera come se si avesse la cosa: *Qui habet actionem ad rem recuperandam, ipsam rem habere videtur.*

L' usofrutto di cose immobili — Lo stesso debbe dirsi dell' uso di abitazione; imperciocchè questo diritto si applica ugualmente agl' immobili.

SU L' ARTICOLO 526.

LEGGI ROMANE.

Arg. dalla L. 4 ff. *de usufructu et quemadmodum*; Vedi la L. 93, ff. *de verborum significatione.*

L'articolo 526 del Codice civile è uniforme all'articolo 449 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 2004 delle leggi civili.

CAPITOLO II.

De' beni mobili.

Si dividono le cose mobiliari in *fungibili* e *non fungibili*. Le prime sono quelle perfettamente rappresentate da altre, di tal che per estinguere la obbligazione di cui formano l'oggetto, possono le une esser date in pagamento delle altre. La etimologia della parola *fungibile* è conforme a questa definizione: *Una fungitur vice alterius*.

Per lo contrario le cose *non fungibili* sono quelle che non potendo essere rappresentate da altre, debbono essere identicamente restituite; ed è specialmente nella intenzione delle parti che una cosa sia reputata fungibile o non fungibile.

In tal modo io vi dò ad impronto la copia di un opera che mi è stata data dall' autore, voi non potete invece restituirmi altra copia dell' opera stessa quantunque più bella; imperciocchè ho potuto attaccare un prezzo di affezione alla copia di cui l'autore mi ha fatto dono: ma se poi mi avete dato dieci misure di biada, io posso estinguere benissimo la mia obbligazione restituendovi dieci misure di biada della stessa specie e qualità: voi mi avete dato dieci mila franchi, ed io estinguo la mia obbligazione pagandovene altri dieci mila.

Parecchi autori avevan definito le cose fungibili quelle che si consumano con l' uso; le derrate ed il danaro, *quae numero, ponedere mensura-*

re constant, perchè si consumano *naturalmente* con l' uso, siccome il vino, o *civilmente* siccome il danaro, quindi sono ordinariamente fungibili; ma queste definizioni eran meno esatte di quelle precedentemente esposte; imperciocchè, da una parte, le cose che si consumano con l' uso, possono per la intenzione delle parti non essere fungibili; per esempio io vi ho dato ad impronto dei gettoni da gioco per servirvene; dei pezzi d' oro ai quali attacco un prezzo di affezione riguardo alla persona che me ne ha fatto dono, voi non potete restituirmi invece altri gettoni, altri pezzi d' oro della stessa specie e qualità.

D' altra parte, le cose che non si consumano con l' uso possono essere reputate fungibili: per esempio io vi ho dato ad impronto una copia nuova di un opera alla quale non attacco un prezzo di affezione, e voi estinguerete benissimo la vostra obbligazione col restituirmi altro esemplare della stessa opera benanche nuovo.

Qualche autore fa osservare che le stesse cose immobiliari possono alle volte esser considerate *fungibili*, allorchè se ne dispone in modo generale; ma siccome questa divisione di cose riceve particolarmente la sua applicazione in rapporto ai mobili, così abbiam creduto esser questo il luogo da farne parola. Una tal divisione di mobili è utile a conoscersi sopra tutto per l' applicazione delle regole della compensazione (articolo 291 del Codice civile)., dell' usofrutto (articolo 587 eod.), del prestito (articolo 1892 eod.).

Art. 527. I beni sono mobili o per lor natura, o per determinazione della legge.

SU L' ARTICOLO 527.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 527 del Codice civile è uniforme all' articolo 450 delle Leggi civili.

Art. 528. Sono mobili per loro natura i corpi che possono trasportarsi da un luogo ad un altro, o che si muovono da per loro, come gli animali, o che non possono cangiare di posto, se non per l' effetto di una forza estrinseca, come le cose inanimate.

SU L' ARTICOLO 528.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 93 ff. *de verborum significatione.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 528 del Codice civile è uniforme all' articolo 451 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 872 e 1452 delle Leggi civili.

Art. 529. Sono mobili *per determinazione della legge le obbligazioni e le azioni*, che hanno per oggetto *somme esigibili*, o effetti mobili, *le azioni o interessi* nelle compagnie di finanze, di commercio o d' industria, quando anche appartengano a queste compagnie *beni immobili* dipendenti dalle stesse intraprese. Tali azioni o interessi sono riputati mobili riguardo *a ciascun socio*, *e pel solo tempo in cui dura la società.*

Sono egualmente mobili per determinazione della legge *le rendite perpetue* o *vitalizie* tanto su lo stato, quanto su i particolari.

Per determinazione della legge — Tutte le cose di cui fa parola l' articolo sono *incorporali*, per conseguente non

sono naturalmente nè mobili nè immobili, faceva quindi mestieri che la legge *avesse determinato* in qual modo dovevano risguardarsi: ora al seguito della regola stabilita nell' articolo 526, il legislatore le ha classificate fra i mobili, perchè han per oggetto cose mobili.

Le obbligazioni — Sono convenzioni per le quali un individuo si obbliga verso un altro di dare o fare qualche cosa (articolo 1101 del Codice civile).

Azioni — Vedete la definizione di questa parola (articolo 464 eod.).

Somme esigibili — Siccome il denaro è un mobile, così tanto le obbligazioni che le azioni partecipano della sua natura.

Non essendo *esigibile* una obbligazione, nel senso cioè che non se ne possa al momento pretendere il pagamento, ne segue forse che non dovesse essere compresa nella classe de' beni mobili?

Ciò non è stata al certo la mente del legislatore; imperciocchè la obbligazione è un mobile non per effetto che sia o no scaduto il termine nel quale il debito doveva essere rimborsato, ma bensì perchè ha rapporto ad una cosa mobile qual'è il denaro, *tendit ad quid mobile*: per dare un significato alla parola esigibile, fa d' uopo quindi conchiudere, che il legislatore con questa espressione ha inteso parlare di ogni azione pagabile a termine o sul momento; all' opposto delle rendite costituite il di cui capitale non è esigibile fino a che il creditore paghi con esattezza le annualità (articolo 1912 eod.).

Le azioni o interessi — Nel linguaggio del commercio, *l' azione* è il diritto che ha sull' utile nella società in commandita, il socio *commanditario*; vale a dire colui che può esser tenuto fino alla concorrenza della sua quota (articoli 23 a 26 del Codice di commercio), s' intende ancora il nome che si dà ai diritti di associazione in una società anonima (articolo 34 eod.): l' *interesse* è il dritto che ha nell' interesse sociale il socio in nome collettivo; vale a dire colui che può esser tenuto sopra tutti i suoi beni anche al di là della sua quota (articoli 20, e 22 eod.), tali interessi e tali azioni sono enumerate nella classe de' mobili, perchè l' utile consiste in denaro che è un mobile.

Beni immobili — Per esempio, se una manifattura esercitata da più soci è stabilita in gran casamenti che le sono propri.

A ciascun socio — Quindi un socio non potrà nel suo interesse, o per la sua azione, ipotecare gl' immobili della società; i creditori di lui non potranno farli sequestrare, etc.; ma la società avrà il diritto d' ipotecare, di vendere i suoi beni immobili, perchè le appartengono, e riguardo a lei conservano la loro natura.

E pel solo tempo in cui dura la società — Dopo lo scioglimento della società, ed allorchè saranno divisi i beni che aveva la compagnia, ciascun socio resterà proprietario della sua quota, ed allora gl' immobili che in essa saran compresi conserveranno riguardo a lui la loro natura.

Le rendite — Sono i prodotti annuali in denaro o in derrate, che pervengono dall' affitto di un fondo o dalla cessione di una eredità; le rendite sono mobiliari, poichè il denaro o le derrate sono mobili.

Perpetue. — Vale a dire che debbono esser corrisposte al creditore o ai suoi eredi, fino a che il debitore (cioè colui che paga la rendita) non ha effettuata la restituzione del capitale; restituzione che il creditore non può pretendere sempre che il debitore paghi le annualità (articoli 1909 e 1982 del Codice civile). In qualche paese erano altre volte considerate immobili.

Vitalizie — Vale a dire che si estinguono con la morte naturale del creditore, di colui cioè a cui è dovuta la rendita (articoli 1968 e 1980 eod.). Esse non si estinguono con la morte civile (articolo 1982 eod.).

SU L' ARTICOLO 529.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 23, ff. *de verborum significatione*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 529 del Codice civile è uniforme all' articolo 452 delle Leggi civili

GIURISPRUDENZA.

» Attesochè la voce *azione* è generica ed abbraccia ogni diritto che ciascuno vuole sperimentare nè mai dalla legge è stata limitata alla sola servitù, ma prende spiegazione e natura dall' indole della materia in cui si versa, come *azione di credito*, *azione di compra*, *di petizione di eredità*, *di divisione della cosa comune* ».

» Attesochè da fatti consegnati nella decisione risulta che siasi usata la voce di *piena azione* in un contratto costitutivo di condominio, cosicchè non potevasi senza snaturare il contratto cancellare la idea di *azione* dominicale, e sostituirvi quella di servitù sulla cosa aliena ».

(C. C. N.° 25 giugno 1813, *Ruberto* c. *Raberto*; Supp. 1818 n.° 69).

Art. 530. Qualunque rendita *perpetua* stabilita in compenso del prezzo di una cosa immobile venduta, o come condizione della cessione di beni immobili fatta *a titolo oneroso o gratuito*, è *essenzialmente redimibile.*

È nondimeno permesso al creditore di stabilire le clausole e le condizioni della ricompra.

È parimente permesso al medesimo di stipulare che la rendita non gli possa essere rimborsata, se non dopo un certo tempo, il quale non potrà eccedere i *trent' anni. Ogni stipulazione contraria è nulla.*

Perpetua — Vedete all' articolo precedente — *Rendite perpetue.*

A titolo oneroso — Se cioè la cessione è sotto la forma di una vendita, e che il prezzo sia il capitale della rendita; per esempio, io vendo una casa per la summa di centomila franchi, e convengo che il compratore mi paghi annualmente 5000 franchi di rendita.

O gratuita — Se cioè la cessione è fatta a titolo di donazione sotto la condizione di pagare un' annua rendita.

È essenzialmente redimibile — Vale a dire che rimborsando il capitale della rendita, il debitore potrà sempre sottrarsi alla obbligazione di pagarla.

Per ben intendere la espressione *redimibile* fa mestieri osservare che una delle parti in certo modo vende all' altra il suo capitale (che è il prezzo dell' immobile alienato) mediante una rendita perpetua; e l' altra vende la rendita mediante il capitale che è il *prezzo* della rendita: ora, restituendo questo prezzo, vale a dire il capitale, ella riscatta in certo modo la rendita che aveva venduta.

In altri tempi questa specie di rendite, stabilite sotto con-

dizione della cessione di un immobile, non erano redimibili mediante il rimborso del capitale : la rendita risguardavasi come frutto dell' immobile ceduto : ella gravitava realmente sull'immobile, ed il debitore non poteva liberarsene, che restituendo al creditore della rendita l' immobile stesso, ciò che chiamavasi *abbandono*.

Questa legislazione si è cambiata, poichè ella metteva gl' immobili fuori del commercio : imperciocchè nessuno avrebbe voluto acquistare un' immobile potendo essere un giorno obbligato di rilasciarlo.

Trent' anni — Poteva esser dispiacente di pagare una rendita perpetuamente ; l' ordine pubblico vietava che il debitore restasse per sempre obbligato: se anche la rendita era costituita, non come prezzo della cessione di un fondo, ma come interesse di una somma tolta a prestito, era vietato al debitore di redimerla durante dieci anni: dopo questo tempo era in sua libertà rimborsare il capitale o corrispondere perpetuamente la rendita (articolo 1911 del Codice civile).

Ogni stipulazione contraria è nulla — Perchè, siccome abbiamo detto, le disposizioni dell' articolo 530 sono di ordine pubblico : ma se si stipulasse un termine maggiore di *trent' anni*, la condizione non sarebbe del tutto nulla, il termine sarebbe ridotto a 30 anni seguendo la massima : *utile pro inutile non vitiatur*.

SU L' ARTICOLO 530.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 530 del Codice civile è uniforme all' articolo 453 delle Leggi civili.

ARTICOLO NUOVO.

L' articolo 454 delle Leggi civili, è così conceputo :

» Sono eccettuate dalla regola stabilita dall' articolo precedente le » concessioni a titolo enfiteutico, le quali saranno regolate nel modo che » si spiegherà nel titolo IX del III libro ».

ARTICOLO NUOVO.

L' articolo 455 delle Leggi civili, è così conceputo :

» L' affrancazione de' censi dello Stato è regolata da Leggi partico» lari ».

Art. 531. Sono mobili, i battelli, le chiatte, *i navigli*, i molini e bagni su battelli, e generalmente ogni fabbrica non fissa sopra pilastri, e che non formi parte della casa. Il sequestro di alcuno di questi effetti può tuttavia, a motivo della loro importanza, essere sottoposto a particolari formalità, come verrà dichiarato nel Codice *di procedura civile.*

Navigli — Ed ogni altro bastimento di mare (articolo 190 del Codice di commercio).

Di procedura civile — Saranno pubblicati almeno quattro affissi, e saranno fatte in tre diversi giorni consecutivi, tre pubblicazioni nel luogo ove sono gli oggetti suddetti etc. (articolo 640 del Codice di procedura).

SU L' ARTICOLO 531.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 531 del Codice civile è uniforme all' articolo 456 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 1783 delle Leggi civili.

Art. 532. I materiali provvenienti dalla demolizione di un edificio, o raccolti per costruirne *un nuovo*, sono mobili sino a che siano impiegati dall' operajo in una costruzione.

Un nuovo — Poco importa la destinazione: fino a che l' edificio non sia costruito, si possono diversamente impiegare i materiali. Ma i materiali che si sono distaccati da un edifizio, per farvi delle riparazioni, e che debbono esservi rimpiazzati sono immobili per destinazione: quindi non esiste più la causa perchè sieno considerati mobili.

SU L' ARTICOLO 532.

LEGGI ROMANE.

Vedi le L. 17 §§. 10 e 11; L. 18, §. 1, ff. *de actionibus empti et venditi.*

L'articolo 532 del Codice civile è uniforme all'articolo 457 delle Leggi civili.

Art. 533. La parola mobili, *adoperata sola* nelle disposizioni della legge o dell'uomo *senz'altra aggiunta o designazione*, non comprende il denaro, le gemme, *i crediti*, i libri, le medaglie, gli stromenti delle scienze, delle arti e de' mestieri, *le biancherie ad uso delle persone*, i cavalli, equipaggi, armi, grani, vini, fieni ed altre derrate; e nemmeno ciò che forma l'oggetto di una negoziazione.

Adoperata sola — La parola *mobili* ha ricevuto dall'uso diverse intelligenze, ed il legislatore ha creduto doversi prestare a questa imperfezione del linguaggio. È costante che quando in generale si parla di *mobili* non s'intende parlare affatto del denaro, delle gemme, dei libri etc.; ma quando questa espressione non è impiegata *sola*, essa ha una più estesa intelligenza; e quindi, allorchè un testatore dice che lega i suoi *mobili* a Pietro, ed i suoi *immobili* a Paolo, egli è evidente che nella parola mobile va compreso tutto ciò che non è immobile.

Senz' altra aggiunta o designazione — Seguendo l'esempio addotto di sopra, se la disposizione dicesse: *i mobili nella totalità*, o *tutt' i mobili*, vi sarebbe un aggiunzione che estenderebbe la intelligenza della parola mobile. Per questa ragione la parola beni aggiunta a quella di *mobili* impiegata nell' articolo 535 le dà la più estesa intelligenza.

Le biancherie ad uso delle persone — Quindi ogni altra biancheria, per esempio, quella da tavola, fa parte della parola mobile *impiegata sola*.

La disposizione dell' articolo 533 è ella forse limitativa, o si possono sotto la espressione *mobile*, impiegata sola, enumerare degli altri oggetti fuori quelli designati da essa? La opinione per l'affermativa sembra doversi preferire, imperciocchè avendo, per esempio, la legge eccettuati i cavalli, avvi la stessa ragione per ogni altro animale domestico. Altri auto-

ri pensano che nella espressione non vadano comprese le collezioni di quadri o di porcellane, per la ragione che le medaglie ne siano escluse: ma egli è difficile dividere questa opinione poichè non avvi analogia fra le collezioni di quadri e di medaglie; e d'altronde avendo il legislatore avuta la cura di escluderle dalla espressione *mobiglia*, con più ragione non avrebbe obbliato escluderle dalla parola *mobili* impiegata sola.

SU L' ARTICOLO 533.

LEGGI ROMANE.

Vedi l'intero titolo ff. *de suppellectile legata*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 533 del Codice civile è uniforme all'articolo 458 delle Leggi civili.

Art. 534. La parola *mobiglia* non comprende, che i mobili destinati all'uso ed all'ornamento degli appartamenti, come le tapezzerie, letti, sedie, specchi, oriuoli, tavole, porcellane, ed altri oggetti di questa natura.

I quadri e le statue, che fanno parte dei mobili di un appartamento, vi sono anche compresi, ma non vi si comprendono le collezioni de' quadri che possono essere nelle gallerie, o camere particolari.

Lo stesso ha luogo per le porcellane. Quelle solamente che formano parte della decorazione di un appartamento, sono contenute nella denominazione mobiglia.

Mobiglia — Questa esposizione offre ancora una intelligenza più ristretta della espressione *mobili impiegata sola*. Quindi l'argenteria sarebbe compresa nella parola *mobili*, mentre non l'ho è in quella di *mobiglia*.

SU L' ARTICOLO 534.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 534 del Codice civile è uniforme all' articolo 459 delle Leggi civili.

Art. 535. La espressione di *beni mobili*, quella di mobiliare, o quella di effetti mobili, comprende generalmente tutto ciò che viene riputato mobile, secondo le regole sopra stabilite.

La vendita o la donazione di una casa mobigliata non comprende che la mobiglia.

Beni mobili — La parola mobile non è impiegata sola, la parola *beni* aggiuntavi, le dà la sua ordinaria intelligenza, siccome l' abbiamo osservato.

SU L' ARTICOLO 535.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 535 del Codice civile corrisponde all' articolo 460 delle Leggi civili, così conceputo:

» L' espressione di *beni mobili*, quella di *mobiliare*, o quella di *effetti mobiliari*, comprende generalmente tutto ciò che viene riputata » mobile, secondo le regole sopra stabilite ».

» Qualunque alienazione o altra disposizione tra vivi, e d' ultima » volontà, d' una casa mobigliata, non comprende che la mobiglia ».

Art 536. La vendita o la donazione di una casa con tutto quello che vi si trova non comprende *il denaro*, nè i crediti, ed altri diritti, i cui documenti possono essere nella casa medesima. Tutti gli altri effetti mobili vi sono compresi.

Il denaro — I titoli rappresentano diritti incorporali attaccati principalmente ad un individuo; d' altronde essi non sono che la pruova di questi diritti, ma non i diritti stessi: quindi nella espressione *tutto quello che vi si trova*, non bisogna comprendere i diritti la pruova de' quali esiste nella casa. In quanto al denaro, si assimiglia in qualche modo

ad un titolo che rappresenta una cosa incorporale, poichè si considera sotto il rapporto del valore che rappresenta, e non di quello della sua sostanza.

SU L' ARTICOLO 536.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 79, §. 1, ff. *de legatis et fideicommissis* 3.° ; L. 92, ff. eod. tit.; L. 86, ff. *de legatis* 2.° ; L. 12, §. 45, ff. *de instructo et instrumento legato*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 536 del Codice civile corrisponde all' articolo 461 delle Leggi civili, così concepito :

» Qualunque alienazione o altra disposizione tra vivi, o di ultima » volontà, di una casa *con tutto quello che vi si trova*, non compren- » de il denaro, nè i crediti ed altri diritti, i cui documenti possono esi- » stere nella casa medesima. Tutti gli altri effetti mobili vi sono com- » presi ».

CAPITOLO II.

De' beni relativamente a coloro che li possedono.

I beni si dividono in nazionali, comunali e patrimoniali, secondochè vengono considerati ne' *loro rapporti* con la nazione, con i comuni e con i particolari.

Art. 537. I particolari hanno la libera facultà di disporre de' beni che loro appartengono, *colle condizioni stabilite dalla legge*.

I beni che non appartengono ai particolari sono amministrati, e non possono essere alienati, se non nelle forme e colle regole *che sono loro proprie*.

Colle condizioni stabilite dalla legge — Quindi ai termini dell' articolo 674, colui che vuol far scavare una cloaca, un pozzo, etc. deve osservare le formalità prescritte dai

regolamenti. Nel modo stesso non è permesso stabilire una manifattura dalla quale esàli un odore insalubre, senza il permesso dell' autorità amministrativa, e senza avere preliminarmente adempiuto a determinate formalità.

Che sono loro proprie — Tali beni sono, per esempio, quelli enumerati nell' articolo seguente, ed i beni comunali; questa specie di beni non possono essere alienati che in virtù di una legge.

SU L' ARTICOLO 537.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 21, Cod. *mandati*; L. 1, §. 11, ff. *de aqua et aquae pluviae arcendae*; L. 3 Cod. *de praed. decurion. sine decret. non alienand.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 537 del Codice civile è uniforme all' articolo 462 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 469, 595, 634 e 1558 delle Leggi civili.

Art. 538. Tutte le strade che sono *a carico dello stato*, i *fiumi* e le *riviere navigabili* o *adatte ai trasporti*, *le rive*, *i siti occupati e quindi abbandonati* dal mare, i porti, i *seni*, le *spiagge* e generalmente tutte le parti del territorio francese non suscettive di privata proprietà, sono considerati come pertinenza del *demanio pubblico*.

A carico dello stato — Vi sono tre specie di cammini, 1.° I gran cammini o grandi strade, su le quali vi sono le poste e le vetture pubbliche; essi si dividono benanche in più classi: 2.° I cammini vicinali, che conducono da un comune ad un altro: 3.° I cammini privati, stabiliti per la coltivazione delle particolari tenute.

I primi sono intieramente a peso del tesoro pubblico: i secondi dei comuni: i terzi appartengono ai particolari che li possedono a titolo di proprietà o di servitù — *jure dominii vel servitutis*.

Fiumi — In tal modo si chiamano allorchè portano il loro corso fino al mare.

Riviere — Esse differiscono dai fiumi perchè si uniscono ad un fiume, o ad un'altra riviera.

Navigabile — Cioè che i battelli vi possono navigare.

Adatte ai trasporti — Su le quali possono gàlleggiare dei trasporti di legname.

Le rive — I terreni che il mare copre nelle alte maree, *quousque maximus fluctus a mari pervenit.*

Siti occupati e quindi abbandonati dal mare — Porzioni di terreno che il mare abbandona successivamente.

Seni — Porti destinati a ricevere bastimenti di piccola grandezza.

Rade — Parte del mare ove dan fondo i legni prima di entrare nel porto.

Demanio pubblico — S' intende sotto questa denominazione i beni la proprietà de' quali appartiene allo stato, l' uso ai particolari, e le cui rendite piombano nel tesoro pubblico.

SU L' ARTICOLO 538.

LEGGI ROMANE.

Vedi gl' intieri titoli ff. *de divisione rerum*; *de fluminibus*; *de ripa munienda.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 538 del Codice civile corrisponde all' articolo 463 delle Leggi civili, così conceputo:

» Tutte le strade che sono a carico dello stato, i fiumi e le riviere » navigabili o adatte ai trasporti; le rive, i siti occupati e quindi ab- » bandonati dal mare; i porti, i seni, le spiagge; egualmente tutte le » parti del territorio del regno non suscettive di privata autorità, sono » considerate come pertinenze del demanio pubblico ».

Vedi gli articoli 566, 571, 634, 635, 1082, 1391, 2132 e 2133 delle Leggi civili.

Art. 539. Tutti *i beni vacanti* e senza padrone, quelli delle persone che muojono senza eredi, o le cui eredità sono abbandonate, appartengono al demanio pubblico.

Beni vacanti — Egli è facile intendere che i beni dei quali non può alcuno giustificare avere un titolo di proprietà, le successioni di coloro che muojono senza eredi, ricadono a be-

SU L' ARTICOLO 546.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 6, ff. *de adquirendo rerum dominio*; L. 5, §. 2, ff. *de rei vindicatione*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 546 del Codice civile è uniforme all' articolo 471 delle Leggi civili.

CAPITOLO I.

Del diritto di accessione su ciò che è prodotto dalla cosa.

Art. 547. I frutti naturali o industriali della terra.

I frutti civili.

I parti degli animali, appartengono al proprietario per diritto di accessione.

Vedete la definizione de' frutti naturali, industriali, civile, data con le note agli articoli 583, 584 del Codice civile.

SU L' ARTICOLO 547.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 6 e 9, ff. *de adquirendo rerum dominio*; L. 5, §. 2, ff. *de rei vindicatione*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 547 del Codice civile è uniforme all' articolo 472 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

Le migliorie del tempo ne' fondi censiti ceder debbono a favore del proprietario.

(C. A. A. 1 dicembre 1817; *Guanciale* c. *Capecelatro*; C. 2. 22)

Art. 548. Non appartengono al proprietario i frutti prodotti dalla cosa, se non col carico di *rimborsare* le spese de' lavori, fatiche e sementi fatte da terze persone.

Rimborsare — Senza tali spese, il proprietario non avrebbe potuto raccogliere i frutti, l' equità quindi esige il rimborso. L' articolo 2102 per questa specie di spese, dà benanche il diritto di essere pagato prima di ogni altro creditore: questo diritto di preferenza chiamavasi *privilegio*.

SU L' ARTICOLO 548.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 36, §. 3, *de haereditatis petitione*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 548 del Codice civile è uniforme all' articolo 473 delle Leggi civili.

Art. 549. Il *semplice possessore* fa suoi i frutti, quando possegga in buona fede: in caso contrario è tenuto a restituire *i prodotti* colla cosa al proprietario, che la rivendica.

Il semplice possessore — Le sue cure, le sue pene han renduto feconda la terra, sarebbe ingiusto che il proprietario il quale ha abbandonata la cosa, venisse a rapirgli i frutti che ha fatto nascere; ma fa d' uopo che egli sia in buona fede: il possessore di mala fede non merita alcun riguardo, egli doveva restituir la cosa e non coltivarla per lui.

La legge non dice che il possessore di buona fede fa suoi i frutti *per dritto di accessione*: imperciocchè fa mestieri esser proprietario della cosa principale perchè gli appartenga, per la sola forza del diritto di proprietà, e come una dipendenza ed accessorio della cosa principale, ciò che ella produce o vi si unisce: l' articolo 547 adunque parla soltanto del proprietario. Per la *raccolta* il possessore acquista i frutti, vale a

dire, perchè li raccoglie e li *percepisce* dopo aver dato le sue cure alla terra.

I prodotti — Vale a dire non solo i frutti percepiti, ma quelli ancora che avrebbe potuto percepire e che si sono perduti per sua negligenza: se i frutti non esistessero in natura, sarebbe tenuto pagarne il prezzo al seguito di una valutazione.

SU L' ARTICOLO 549.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 48, in prin. ff. *de adquir. rer. dom.*; L. 12, Cod. *de rei vindicatione*; L. 25, §. 2 ff. *de usuris et fructib.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 549 del Codice civile è uniforme all'articolo 474 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

Considerando che la legge avendo ordinato che per suo ministero i beni tornino nel dominio del donante, ha marcato due epoche; quella in cui ne uscirono mercè la donazione, e quella in cui ritornarono per la sopravvenienza de' figli, e siccome i frutti non sono, che accessori della proprietà, così non vi è luogo a toglierli a colui che li ha percepiti, mentre era proprietario de' fondi, per darli a chi non è divenuto tale, se non da una certa, e determinata epoca.

(C. C. N. 24 agosto 1812; *De Durà* c. *De Dura*; Supp. 1819 n.° 131).

Art. 550. *È possessore di buona fede* colui che possiede come proprietario, in virtù di un titolo *utile a trasferire il dominio*, e di cui non sappia *i vizii*.

Cessa di essere possessore di buona fede dal momento, in cui tali vizii *sono a lui noti*.

È possessore di buona fede — La buona fede sempre si presume, e spetta a colui che allega la mala fede provarla (articolo 2268 del Codice civile).

Utile a trasferire il dominio — Un'atto che trasferisce la proprietà, siccome un atto di vendita, una donazione: se l'atto non trasferisce che il godimento, per esempio, un con-

tratto di affitto, non vi sarebbe buona fede a possedere come proprietario.

I vizii — Per esempio, se la vendita o la donazione gli fu fatta da un individuo che non era il proprietario de' beni: egli può ignorare tali circostanze.

Sono a lui noti — Ma da qual momento si avranno come a lui noti i vizii? È questa una questione di fatto abbandonata alla saviezza de' tribunali, e che può risultare dal processo.

SU L' ARTICOLO 550.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 109, ff. *de verborum significatione*; L. 25; §. 2, ff. *de haeredit. petit.* L. 22, Cod. *de rei vindicatione.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 550 del Codice civile corrisponde all'articolo 475 delle Leggi civili, così conceputo:

» È possessore di buona fede colui che possiede come proprietario » in virtù di un titolo abile a trasferire il dominio, e di cui non sap» pia i vizii.

» Cessa di essere possessore di buona fede dal momento in cui tali » vizii sono a lui noti per la dimanda del proprietario anche in conci» liazione ».

GIURISPRUDENZA.

1. Il possessore che non ha sul fondo un diritto reale verificato, non può pretendere la somma delle migliorie esistenti, ma soltanto le spese.

(C. A. A. 9 aprile 1813; *Celani* c. *Soccitti*; C. 2. 23).

2. Al possessore anche di mala fede debbonsi le spese fatte nel fondo; cioè le migliorie *pro ut impensum*.

(C. A. A. 23 luglio 1813; *Gregori* c. *Mancini*; C. 2. 23).

3. Si debbono anche le migliorie *pro ut impensum* nel caso che con patto espresso si fosse convenuto, che cadendo l'enfiteuta o il colono in *commissum* non potesse pretendere le migliorie di sorte alcuna.

(C. A. A. 7 marzo 1814; *Piccirilli* c. *Vicentini*; C. 2. 24).

4. Idem; 17 aprile 1815; *Gomez* c. *Figliuola*; (C. 2. 24).

5. Si debbono le migliorie *pro ut melioratum* a quel donatario, il cui diritto sia stato risoluto per causa di sopravvegnenza di figli al donante.

(C. A. A. 7 luglio 1815; *Carafa, Melchiorre* c. *Rossi*; C. 2. 24).

6. Se il demanio avesse venduto semplicemente un fondo appartenente prima a qualche monistero soppresso, da cui era stato dato in affitto

col patto espresso che terminato questo, dovesse il monistero pagare al fittuario due terze parti delle migliorie, questi ha diritto di ritenere il fondo fino a che non sia pagato le migliorie dal compratore.

(C. A. A. 29 luglio 1814 ; *De Nicolais* c. *Rossi* ; C. 2. 25).

7. Idem ; 29 luglio 1814 ; *Cerulli* c. *Di Pietro* ; (C. 2. 25).

8. L'affitto de' beni rustici per un decennio equiparandosi a l'enfiteusi, dà diritto al fittuario di pretendere le migliorie *pro ut melioratum*, e di ritenere il fondo fino a che non ne sia soddisfatto.

(C. A. A. 25 novembre 1814 ; *Presbiteri* c. *Ferri* ; C. 2. 26).

CAPITOLO II.

Del diritto di accessione sopra ciò, che si unisce e s'incorpora alla cosa.

Art. 551. Tutto ciò, che si unisce e s'incorpora alla cosa, appartiene al proprietario di essa, secondo le regole quì appresso stabilite.

SU L'ARTICOLO 551.

L'articolo 551 del Codice civile è uniforme all'articolo 476 delle Leggi civili.

Vedi l'articolo 1456 delle Leggi civili.

SEZIONE PRIMA

Del diritto di accessione relativamente alle cose immobili.

Art. 552. La proprietà del suolo comprende ugualmente la proprietà *della superficie*, e *della parte sottoposta*.

Il proprietario può fare sopra il suo suolo tutte le piantagioni e costruzioni che stima a proposito, salve le eccezioni stabilite *dal titolo delle servitù* prediali.

Può fare al di sotto tutte le costruzioni, e scavamenti che crederà a proposito, e trarne da questi tutt' i prodotti che ne pervengono, salvo le mo-

dificazioni risultanti dalle leggi e regolamenti *relativi alle miniere*, ed alle leggi ed ai regolamenti di polizia.

Della superficie e della parte sottoposta — Principio di cui spesso faremo l' applicazione.

Dal titolo delle servitù — Quindi un proprietario non può aprire delle finestre di aspetto, se non lasciando una distanza di sei piedi fra il muro ove le apre, ed il casamento del vicino (articolo 678 del Codice civile).

Relativi alle miniere — Questa materia è preziosa per lo Stato, e però fa eccezione al diritto comune, ed è regolata dalla legge del dì 21 aprile 1810. D' altronde questa legge definisce le *mine*, le *miniere* e le *cave*: le *mine* contengono l' oro, l' argento, il platino, il ferro, il piombo, il solfo, il carbon fossile, le pietre, etc.; *le miniere* contengono minerale di ferro detto di alluvione, le terre di pirite atte ad esser convertite in solfato di ferro, le pietre focaje: le *cave* contengono le pietre lavagne, le pietre bigie, le pietre, i marmi, il granito.

Le *mine* non possono scavarsi senza una concessione del governo, che può essere accordata, mediante una retribuzione annuale, al proprietario o ad ogni altro individuo, se il proprietario non ha i mezzi necessari: ma in questo caso, il proprietario riceve una indennità per la superficie del terreno di cui resta privato, e può pretendere che colui il quale procede allo scavo della mina, acquisti quei pezzi di terreno soverchiamente danneggiati, e che vengono sempre stimati al doppio del valore che avevano prima dello scavo (articoli 6, 7, e 44 della detta legge).

In quanto alle miniere; esse debbono essere scavate dallo stesso proprietario. Soltanto dopo il suo rifiuto i maestri ferrari, potrebbero, mediante una indennità al proprietario, far scavare le miniere di ferro di alluvione (articolo 59 e 65 della stessa legge).

Lo scavo delle *cave* a cielo scoverto può farsi dal proprietario senza permesso, salvo la osservanza de' regolamenti (articolo 81 citata legge), e quella delle *pietre focaje* non può esser fatta che dal proprietario mediante permesso (articolo 83 e 84 citata legge).

SU L' ARTICOLO 552.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 24, ff. *de servitut.* LL. 8 e 9, Cod. *de servitut. et aqua*; L. 21, §. 4, ff. *quand. vi aut clam.*; L. 3, Cod. *de metallor. et metall. et procur. metall.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 552 del Codice civile è uniforme all' articolo 477 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 523, 593, 595, 599, 2004 e 2019 delle Leggi civili.

Art. 553. Qualunque costruzione, piantagione, ed opera sopra un terreno, o all' interno di esso *si presume* fatta dal proprietario a sue spese, ed essere di sua appartenenza, finchè non consti il contrario, senza pregiudizio della proprietà che un terzo potrebbe avere acquistata o potrebbe acquistare colla prescrizione, sia di un *sotterraneo inferiore*, sia di *qualunque altra parte dell' altrui edifizio*.

Si presume — La conseguenza è necessaria poichè il solo proprietario, in questa qualità, ha il diritto di far tali lavori: ma la presunzione cede alla pruova contraria.

Sotterraneo inferiore — Per esempio una *cava*: nondimeno perchè una cava, un sotterraneo, possa essere acquistato con la *prescrizione*, fa d' uopo supporre che vi esista qualche indizio di pubblicità (articolo 2229 del Codice civile), siccome uno spiraglio.

Qualunque altra parte dell' altrui edifizio — Per esempio, una cascata di acqua situata sul fondo altrui, etc. ma allora si possiede questo oggetto a titolo di proprietà e non di servitù, imperciocchè forma parte essenziale del fondo: queste sono cose *corporali*, mentre le servitù sono cose incorporali che si applicano al fondo, ma non ne fanno parte.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L 7, §. 10, ff. *de rei vindicatione*; LL. 1 e 2, ff. *de ligno juncto.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 553 del Codice civile corrisponde all'articolo 478 delle Leggi civili, così conceputo:

» Qualunque costruzione, piantagione, ed opera sopra un terre-
» no, o nell'interno di esso si presume fatta dal proprietario a sue spese,
» ed essere di sua appartenenza, finchè non consti il contrario, però
» senza pregiudizio della proprietà che un terzo vi abbia acquistata ».

Vedi gli articoli 1304 e 2125 delle Leggi civili.

Art. 554. Il proprietario del suolo, che ha fatto costruzioni, piantagioni, ed opere con materiali altrui, deve pagare il valore; può anche essere condannato, ove siavi luogo, al risarcimento de' danni ed interessi; ma il proprietario de' materiali *non ha diritto di riprenderli.*

Non ha il diritto di riprenderli — Questa disposizione, che presso i romani rimontava alla legge delle dodici tavole, aveva principalmente per oggetto d'impedire che le ruine delle case abbattute rendessero disgradevole la vista delle città. Presso noi, sembra fondata su la mancanza d'interesse nel proprietario de' materiali il quale trovando ne' danni ed interessi il mezzo onde proccurarsi nuovi materiali, non deve inutilmente cagionare un pregiudizio considerevole al proprietario del fondo. Il diritto naturale vieta, che senza verun interesse si renda male per bene.

L'articolo parla soltanto de' materiali: quindi, il proprietario di una statua potrebbe reclamarla, quantunque fosse stata dal terzo situata in una nicchia formata all'oggetto.

In quanto alle piantagioni, fa d'uopo distinguere, siccome presso i romani, se gli alberi abbiano o nò fatte le radici. Se han fatto le radici non possono reclamarsi, poichè sono divenuti accessori del fondo, ma rimane soltanto l'azione d'indennità: se non hanno ancora fatto le radici, posso-

no reclamarsi, poichè non avvi ancora incorporazione, e la reclamazione non nuoce nè al suolo, nè alle piante.

SU L' ARTICOLO 554.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 23, §. 7, ff. *de rei vindicatione*; LL. 1 e 2, ff. *de ligno juncto*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 554 del Codice civile è uniforme all' articolo 479 delle Leggi civili.

Art. 555. Allorchè la piantagioni, costruzioni, ed opere sono state fatte da un terzo, e con suoi materiali, il proprietario del fondo ha il diritto di ritenerle, o di obbligare colui che le ha fatte a *levarle*.

Se il proprietario del fondo domanda che sieno tolte le piantagioni e costruzioni, verrà ciò eseguito a spese di colui che le ha fatte, senza alcuna indennità a suo favore; potrà egli inoltre esser condannato, ove siavi luogo, al risarcimento de' danni e degli interessi, *per quel pregiudizio* che il proprietario del fondo potesse aver sofferto.

Se il proprietario preferisce di conservare le piantagioni o costruzioni, deve rimborsare *il valore de' materiali e del prezzo della mano d' opera*, senza aver riguardo al maggiore o minore aumento di valore, che il fondo ha potuto ricevere.

Ciò nondimeno se le piantagioni, costruzioni ed opere sono state fatte da un terzo *che abbia sofferta evizione*, e che, attesa la sua buona fede non sia condannato alla restituzione de' frutti, il

proprietario non potrà dimandare che siano levate dette opere, piantagioni, costruzioni; *ma potrà scegliere* o di rimborsare il valore de' materiali e del prezzo della mano d'opera*, ovvero di pagare per quanto è stato aumentato il valore del fondo.

Levarle — In questo caso la legge impone al terzo sì fatta obbligazione, poichè il proprietario per qualunque indennità, non troverebbe il compensamento del torto che proverebbe, qualora le costruzioni e le piantagioni gl'impedirebbero di goder della cosa a seconda de' suoi desideri: poteva egli volere un giardino nel luogo ove il terzo ha fatto delle costruzioni; o una casa nel luogo in cui il terzo ha fatto delle piantagioni.

Per quel pregiudizio — Se la demolizione degrada il fondo, se priva per qualche tempo il proprietario del godimento della cosa.

Il valore de' materiali e del prezzo della mano d' opera — Quando il proprietario desidera conservare le piantagioni e le costruzioni, è chiaro che le avrebbe fatto egli stesso; quindi il valore de' materiali, ed il prezzo della mano d' opera sarebbe stato egualmente da lui sborsato, quantunque il fondo non avesse aumentato di un valore considerevole.

Che abbia sofferto evizione — Cioè che ne avesse perduto il possesso.

Ma potrà scegliere — Quindi si supponga che il valore de' materiali ed il prezzo della mano d' opera fossero ammontati a diecimila franchi, e che, come spesso avviene, il fondo avesse aumentato di valore per soli cinquemila franchi, il proprietario potrebbe contentarsi di rimborsare questa somma al terzo che ha sofferta la evizione: non si è voluto obbligare il proprietario di conservare per forza costruzioni che forsi non gli convenivano, a pagare una somma al di là del valore del fondo.

A prima vista pare che il possessore di mala fede fosse dalla legge risguardato con maggior favore di quello di buona fede, poichè, nell'esempio addotto di sopra, il proprietario che volesse conservare le costruzioni fatte dal possessore di mala fede, dovrebbe rimborsarlo della somma di diecimila franchi, valore de' materiali e della mano d' opera, mentre al possessore di buona fede non dovrebbe pagare che soli cinque-

mila franchi per l'aumento del valore del fondo: ma questo vantaggio non è che apparente, poichè il proprietario potrebbe obbligare il possessore di mala fede a demolire senza alcuna indennità, facultà che gli è vietata a riguardo del possessore di buona fede.

SU L' ARTICOLO 555.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 37 e 38 ff. *de rei vindicatione*; L. 7, §§. 10, 11 e 12, ff. *de adquir. rerum dom.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 555 del Codice civile è uniforme all' articolo 480 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi l' articolo 973 delle Leggi civili.
2. Allorchè un fondo comune si è conceduto ad uno dei soci affin di migliorarlo, e nel contratto siasi convenuto: *che nel caso di divisione si abbiano dal concessionario a percepire le migliorie fatte a tenore degli apprezzi*, è in libertà de' concedenti di soddisfare le migliorie in danaro contante, o in altrettanti fondi; (articoli 555 e 1515 a 1519 del Codice civile).

(C. A. A. 2 agosto 1811; *Onofrio* c. *Silvestri*. C. 1, 211).

Art. 556. Le *unioni di terra* e gl' incrementi che formansi successivamente ed impercettibilmente ne' fondi posti lungo le rive de' fiumi o delle riviere, chiamansi ALLUVIONI.

L' alluvione cede a favore *del proprietario*, *che ha il fondo lungo la riva* di un fiume, o di una riviera, sieno comunque *atti*, o non atti *alla navigazione* o al trasporto, coll' obbligo nel primo caso di lasciare il *marciapiede o sentiero*, secondo i regolamenti.

Unioni di terra — Ammasso di terra che si forma col fango o con l'arena che il mare o i fiumi portano lungo le

rive: l' articolo li chiama benanche *alluvioni*; ma questo termine si appartiene con maggior proprietà di linguaggio agli accrescimenti che si formano insensibilmente.

Il proprietario che ha il fondo lungo la riva — La impossibilità di ben determinare l' accrescimento, e la necessità di prevenire delle piccole liti, ha fatto attribuire l' alluvione al proprietario sul fondo del quale essa si forma.

Atti . . . alla navigazione — I proprietari de' fondi lungo le rive, sono proprietari delle rive stesse; per conseguente profittano delle alluvioni.

Marciapiede o sentiero — Sono i cammini che sull' orlo delle riviere o de' canali servono al trasporto o al *tonneggio* de' battelli.

SU L' ARTICOLO 556.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 7, §. 1, ff. *de adquir. rerum dom.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 556 del Codice civile è uniforme all' articolo 481 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 521 e 572 delle Leggi civili.

Art. 557. Lo stesso ha luogo riguardo al terreno abbandonato dall' acqua corrente, che *insensibilmente* si ritira da una delle sue rive portandosi sull' altra. Il proprietario della riva scoperta profitta dell' alluvione, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.

Questo diritto non ha luogo riguardo ai *siti abbandonati dal mare.*

Insensibilmente — Senza questa condizione, il sito abbandonato apparterrebbe al proprietario del fondo nel quale la riviera prenderebbe un corso novello (articolo 563 del Codice civile).

Siti abbandonati dal mare — Le rive del mare appar-

tengono allo Stato: ciò che ad esse accede debbono egualmente appartenergli.

SU L' ARTICOLO 557.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 7, §. 1, ff. *de adquir. rerum dom.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 557 del Codice civile è uniforme all' articolo 482 delle Leggi civili.

Art. 558. Non ha luogo l'alluvione *riguardo ai laghi e stagni*, il proprietario de' quali conserva sempre il terreno che l' acqua copre quand' essa è all' altezza dello sbocco dello stagno, ancorchè il volume dell' acqua venisse a scemare.

Per la stessa ragione, il proprietario dello stagno non acquista alcun diritto sopra le terre confinanti, che la sua acqua va a ricoprire ne' casi di straordinarie escrescenze.

Riguardo ai laghi e stagni — In questi luoghi l' alluvione non può aver luogo, poichè il confine delle proprietà è determinato in modo certo dall' altezza o dall' abbassamento dello stagno. Il *lago* differisce dallo *stagno* poichè quello risulta dalla disposizione del luogo, mentre questo viene formato dalla mano d' opera dell' uomo.

SU L' ARTICOLO 558.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 7, §. 6, e L. 12, *in prin. ff. de adquir. rerum. dom.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 558 del Codice civile è uniforme all' articolo 483 delle Leggi civili.

Art. 559. Se un fiume o una riviera, sia o no navigabile, per un istantanea forza, da un fondo contiguo alla riva svelle una parte considerevole è riconoscibile, e la trasporta verso un fondo inferiore o verso l' opposta riva, il proprietario della parte staccata può reclamarne la proprietà, ma è tenuto dimandarla *dentro l' anno ;* scorso il qual termine la sua dimanda non sarà più ammessa, se non nel caso che il proprietario del fondo, al quale la parte staccata è stata unita, non ne abbia ancora *preso il possesso.*

Nell' anno — Breve prescrizione la quale ha per oggetto di prevenire le liti difficili a decidersi, al seguito della confusione de' due fondi.

Preso il possesso — In questo caso, si considera che il proprietario del fondo, al quale la parte staccata si è unita, ha rispettato questo terreno, e per conseguente ha sempre riconosciuto che non gli apparteneva: d' altronde per prescrivere vi bisogna il possesso (articolo 2220 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 559.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 7, §. 2, ff. *de adquir. rerum dom.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 559 del Codice civile è uniforme all' articolo 484 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 463 e 2178 delle Leggi civili.

Art. 560. Le isole, isolette ed unioni di terre, che si formano ne' letti de' fiumi, o delle riviere navigabili, o atte ai trasporti, *appartengono allo Stato*, se pure non esiste titolo, o prescrizione in contrario.

Appartengono allo Stato — Siccome accessori de' fiumi che ad esso egualmente si appartengono.

SU L' ARTICOLO 560.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 7, §. 3, LL. 29, 56 e 65, §. 2 e 3, ff. *de adquir. rerum dom.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 560 del Codice civile è uniforme all' articolo 485 delle Leggi civili.

Art. 561. Le isole ed unioni di terre, che si formano nelle riviere non navigabili e non atte ai trasporti, appartengono *ai confinanti* del lato, ove si sono formate. Se l' isola non siasi formata da un sol lato, apparterrà ai proprietari confinanti ai due lati, da ripartirsi secondo la linea, che si suppone tirata *nel mezzo della riviera*.

Ai confinanti — Siccome accessori della riviera; imperciocchè, sebbene l' acqua corrente non appartiene ad alcuno, egualmente il letto non appartiene ai proprietari confinanti, i quali possono bensì servirsi dell' acqua nel suo passaggio.

Nel mezzo della riviera — Ed in ragione della estensione del fronte che ciascun fondo presenta alla riviera.

SU L' ARTICOLO 561.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 7, §. 3, LL. 29, 56 e 65, §. 2 e 3, ff. *de adquir. rerum dom.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 561 del Codice civile è uniforme all' articolo 486 delle Leggi civili.

Art. 562. Se una riviera, o un fiume formando una nuova diramazione taglia e circonda il campo del proprietario confinante, e ne fa un isola, questi conserva la proprietà del suo campo, ancorchè l' isola siasi formata in un fiume o riviera *navigabile*, o *adatta ai trasporti*.

Navigabile o adatta ai trasporti — Imperciocchè quest'isola non è una cosa nuova senza padrone, e formata, siccome nell' articolo precedente, dagl' insensibili interramenti.

SU L' ARTICOLO 562.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 7, §. 4, ff. *de adquir. rerum dom.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 562 del Codice civile è uniforme all' articolo 487 delle Leggi civili.

Art. 563. Se un fiume o una riviera sia o no navigabile o adatta ai trasporti, si apre un nuovo corso abbandonando l' antico letto, i proprietari dei fondi occupati si dividono a titolo d' indennità l' antico letto abbandonato, ciascuno in proporzione del terreno che gli è stato tolto.

SU L' ARTICOLO 563.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 7, §. 5, ff. *de adquir. rerum dom.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 563 del Codice civile è uniforme all' articolo 488 delle Leggi civili.

Art. 564. I colombi, conigli, pesci, che passano ad un altra colombaja, conigliera, o peschiera,

si acquistano dal proprietario di queste, quando non vi siano stati attirati con arte e con frode.

Si acquistano dal proprietario di queste — Perchè divengono accessori, e perchè il primo proprietario non li possedeva particolarmente, ma come accessori delle colombaje, conigliere o peschiere.

SU L' ARTICOLO 564.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 3, §. 5, ff. *de adquir. rerum dom.*

L'articolo 564 del Codice civile è uniforme all' articolo 489 delle Leggi civili.

SEZIONE SECONDA

Del diritto di accessione relativamente alle cose mobili.

Art. 565. Il diritto di accessione quando ha per oggetto due cose mobili appartenenti a due distinti padroni, soggiace interamente ai princìpi della equità naturale.

Le seguenti regole serviranno di norma al giudice per determinarsi, ne' casi non preveduti, secondo le particolari circostanze.

SU L' ARTICOLO 565.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 565 del Codice civile uniforme all' articolo 490 delle Leggi civili.

Art. 566. Quando due cose appartenenti a diversi padroni, le quali sono state unite in guisa da formarne un sol tutto, sono separabili, in modo che tuttavia possano entrambe sussistere l' una senza dell' altra, questo tutto appartiene al padrone della co-

sa che ne forma la parte principale col peso di pagare all' altro il valore della cosa che vi è stata unita.

SU L' ARTICOLO 566.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 26, §. 1, ff. *de adquir. rerum dom.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 566 del Codice civile uniforme all' articolo 491 delle Leggi civili.

Art. 567. È considerata parte principale quella cui l' altra non vi è stata unita se non *ad uso*, *ornamento*, *e compimento della prima.*

Ad uso, *ornamento e compimento della prima* — Per esempio; una ghirlanda aggiunta ad un vaso; una bordura messa ad un abito.

SU L' ARTICOLO 567.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 26, §. 1, ff. *de adquir. rerum dom.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 567 del Codice civile è uniforme all' articolo 492 delle Leggi civili.

Art. 568. Ciò non ostante quando la cosa unita *è molto più preziosa* della cosa principale, e quando è stata impiegata *senza saputa* del proprietario, può questi chiedere la separazione della cosa unita, affinchè gli sia restituita, quando anche da tale separazione ne potesse seguire deteriorazione alla cosa, cui fu unita.

È molto più preziosa — Per esempio, una impugnatura in diamanti per una sciabola.

Senza saputa — Se il proprietario ne fosse sciente, egli avrebbe soltanto il diritto di reclamare il valore.

SU L' ARTICOLO 568.

LEGGI ROMANE.

Vedi le Instit. lib. 2, *de rerum divisione*, §. 25; L. 9, §. 2 ff. *de adquir. rer. dom.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 568 del Codice civile è uniforme all' articolo 493 delle Leggi civili.

Art. 559. Se di due cose unite per formare un sol tutto, l' una non può essere risguardata come accessoria dell' altra, è riputata per principale quella che trovasi più considerevole per valore, o per volume, se il rispettivo loro valore è a un dipresso eguale.

Questo articolo, ed il precedente sono riferibili a quella maniera di acquistare che i romani chiamavano *aggressione*; ed è d' altronde l' applicazione che l' accessorio segue la sorte del principale.

SU L' ARTICOLO 569.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 27, §. 2, ff. *de aquir. rer. dom.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 569 del Codice civile è uniforme all'articolo 494 delle Leggi civili.

Art. 570. Se un artefice o qualunque altra persona ha impiegata una materia che non gli appar-

teneva, per formare una cosa *di nuova specie*; o che questa materia possa o che non possa riprendere la sua prima forma, colui che ne era il padrone ha diritto di pretendere la cosa che si è formata rimborsando il prezzo della manifattura.

Di nuova specie — Vale a dire ciò che gli autori chiamavano *specificazione*.

SU L' ARTICOLO 570.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 7, §. 7; L. 26 in prin. e §. 3, ff. *de adquir. rer. dom.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 570 del Codice civile è uniforme all' articolo 495 delle Leggi civili.
Vedi l' articolo 1633 delle Leggi civili.

Art. 571. Nondimeno se la fattura fosse tanto pregevole, che sorpassasse di molto il valore della materia impiegata, in tal caso l' industria sarà considerata *come parte principale*, e l' artefice avrà diritto di ritenere la cosa lavorata, rimborsando il proprietario del prezzo della materia.

Come parte principale — Per esempio, lo scultore resterà padrone della statua, rimborsando al proprietario il prezzo del marmo.

SU L' ARTICOLO 571.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 9 §§. 1 e 2, ff. *de adquir. rer. dom.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 571 del Codice civile è uniforme all' articolo 496 delle Leggi civili.

Art. 572. Quando alcuno abbia impiegata materia in parte propria ed in parte altrui, per formare una cosa di nuova specie, senza che nè l'uno nè l'altro de' due materiali sia interamente distrutto, ma in modo che non possano separarsi senza guasto, la cosa resta comune ai due proprietari, in ragione, riguardo all'uno della materia che gli apparteneva, e quanto all'altro, in ragione della materia, che gli apparteneva, e del prezzo della sua fattura.

SU L'ARTICOLO 572.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 7, §§. 8 e 9; L. 12 §. 1, ff. *de adquir. rer. dom.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 572 del Codice civile è uniforme all'articolo 497 delle Leggi civili.

Art. 573. Quando una cosa è stata formata con la *mescolanza* di diverse materie spettanti a differenti proprietari, ma delle quali nessuna può essere considerata come materia principale; se le materie possono essere separate, quegli, senza saputa del quale le materie sono state mischiate, può domandarne la separazione.

Se poi le materie non possono più separarsi senza inconveniente, eglino ne acquistano in comune la proprietà in proporzione della quantità, qualità e valore delle materie appartenenti a ciascuno.

Mescolanza — Significa ciò che i dottori chiamano *commixtio*.

SU L'ARTICOLO 573.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 12, §. 1, ff. *de aquir. rer. dom.*; L. 5, ff. *de rei vindicatione.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 573 del Codice civile è uniforme all'articolo 498 delle Leggi civili.

Art. 574. Se la materia appartenente ad uno de' proprietari fosse molto superiore all'altra per la quantità ed il prezzo, in questo caso il proprietario della materia di maggior valore, potrà reclamare la cosa prodotta dalla mistura, rimborsando all'altro il valore della sua materia.

SU L'ARTICOLO 574.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 27, §. 2, ff. *de adquir. rer. dom.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 574 del Codice civile è uniforme all'articolo 499 delle Leggi civili.

Art. 575. Quando la cosa resta in comune fra i proprietari delle materie con le quali è stata formata, dev'essere esposta *all' incanto* a vantaggio comune.

All' incanto — Cioè aggiudicata al maggior offerente (articolo 1686 del Codice civile).

SU L'ARTICOLO 575.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 5, §. *de rei vindicatione.*

L'articolo 575 del Codice civile è uniforme all'articolo 500 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 450 e 1532 delle Leggi civili, e gli articoli 970 e 984 delle Leggi della procedura nei giudizi civili.

Art. 576. In tutti i casi; ne' quali il proprietario della materia, che è stata impiegata senza sua saputa a formare una cosa di altra specie, può reclamare la proprietà della cosa stessa, *avrà la scelta* di dimandare la restituzione della sua materia nella medesima natura, quantità, peso, misura e bontà, ovvero il suo valore.

Avrà la scelta — Perchè la cosa è stata impiegata senza sua saputa, e che può meglio convenire ai suoi interessi di avere nel momento una cosa allo intutto simile.

SU L' ARTICOLO 576.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 576 del Codice civile è uniforme all' articolo 501 delle Leggi civili.

Art. 577. Coloro che avranno impiegate materie spettanti ad altri, e senza saputa de' proprietari, potranno pure essere condannati al risarcimento dei *danni ed interessi*, se vi ha luogo, salvo il diritto di procedere, quando il caso il richiegga, *in via straordinaria.*

Danni ed interessi — Ma sempre quando la cosa sia stata impiegata *senza saputa* del proprietario. Può benanche esservi luogo ad indennizzazione per la privazione attuale della cosa, se questa gli era indispensabile.

In via straordinaria — Cioè per la via criminale, se vi sia stato furto delle materie impiegate.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 577 del Codice civile corrisponde all'articolo 502 delle Leggi civili, così conceputo :

» Coloro che avranno impiegato materie spettanti ad altri, e senza
» saputa de' proprietari, potranno pure essere condannati al risarcimento
» dei danni ed interessi, se vi è luogo, salva l'azione per la pena quan-
» do competa ».

TITOLO III.

DELL' USOFRUTTO, DELL' USO E DELL' ABITAZIONE.

La proprietà si distingue in *perfetta* ed *imperfetta*. Di fatto, il ligame che esiste tra il proprietario e la cosa che gli appartiene è suscettibile di dividersi, di *smembrarsi*.

Allorchè non avvi divisione, nè alcun diritto estraneo impedisce l'esercizio del diritto di proprietà, allora si dice che la proprietà è *perfetta*.

Ella è *imperfetta* allorchè il ligame è diviso, e che l'esercizio del diritto di proprietà rimane impedito per effetto di un diritto appartenente ad un altro proprietario.

Tali *smembramenti* di diritto di proprietà si chiamano *servitù*, per analogia della schiavitù degli uomini. Imperciocchè nel modo stesso che un individuo è schiavo allorchè prestar deve i suoi servizi ad un altro, similmente il fondo ha una parte di schiavitù o servitù, allorchè deve i suoi frutti o i suoi servizi ad un individuo diverso dal proprietario: e nel vero, per effetto del diritto di proprietà ci appartengono i frutti del nostro fondo e non a titolo di servitù. *Nemini enim res sua servit jure servitutis, sed prodest jure dominii.*

Presso i romani le servitù si dividevano in reali e personali ; *reali* erano quelle che gravitavano su di un fondo per l' uso di un altro fondo appartenente ad altro proprietario ; *personali* erano quelle che gravitavano su di un fondo a favore di un individuo diverso dal proprietario ; queste ultime erano l' *usofrutto* , l'*uso* , l' *abitazione*.

Sì fatta divisione , non ostante il silenzio del legislatore francese , non è prescritta tra noi , e l'usofrutto , l' uso e l' abitazione , sono ancora vere servitù personali ; imperciocchè in ognuno di questi tre casi , il fondo è soggetto ad un individuo diverso dal proprietario , ed in ciò consiste la servitù. Ella è personale , perchè il servizio è dovuto ad una persona.

La tema di far rivivere le antiche idee di feudalità , ha potuto premettere al legislatore francese di non stabilire positivamente questa divisione , ma il suo silenzio non ha potuto cangiare la natura delle cose.

Questa distinzione è della massima importanza , poichè ne deriva che i principi generali di servitù si applichino all' usofrutto , all' uso , all' abitazione , e sopratutto pel principio fondamentale che la cosa e non la persona deve il servizio : *Praedium non persona servit.*

Di ciò deriva che il proprietario è tenuto di sofferire e di lasciar fare , e giammai deve fare ; poichè essendo obbligato soltanto il fondo , egli non può esserlo che passivamente. *Servitutem non ea natura est ut quis aliquid faciat , sed ut aliquid patiatur aut non faciat.*

CAPITOLO PRIMO.

Dell' usofrutto.

Art. 578. L'usofrutto è il diritto *di godere* delle cose, di cui un altro ha la proprietà, nel modo che lo stesso proprietario ne goderebbe, ma col peso di conservare la sostanza.

Di godere — La proprietà, siccome abbiamo veduto, si compone del diritto di godere e di quello di disporre della cosa. Il diritto di godere solamente chiamasi *usofrutto*; quello di disporre, dicesi di *nuda proprietà*.

La definizione del Codice ha l'inconveniente di confondere l'usofrutto con l'affitto, che d'altronde sono all'intutto differenti tra loro. Per riconoscere i caratteri dell'uno e dell'altro, bisogna ricordare che l'usofrutto è una servitù personale, e l'affitto una obbligazione ordinaria. Di ciò segue che nell'usofrutto il nudo proprietario è tenuto di *lasciar godere* soltanto l'usofruttuario secondo la natura stessa delle servitù.

Per lo contrario colui che dà in affitto il fondo, è tenuto di *far godere* al fittajuolo per una conseguenza della obbligazione personale che egli ha contratta (articolo 1719 delle leggi civili).

Quindi perchè nell'usofrutto, la cosa deve i suoi frutti alla persona, il diritto d'usofrutto si estingue con la morte dell'usofruttuario (articolo 617 del Codice civile).

D'altronde nell'affitto, siccome le parti si considerano aver stipulato per esse e per i di loro eredi (articolo 1122 del Codice civile), il diritto che ne deriva passa ai di loro eredi (articolo 1742 eod.)

Ma potrebbe l'usofruttuario cangiare la forma del suo godimento?

Nò; in generale, egli ha soltanto il diritto di *godere*, e il cangiar la forma della cosa sarebbe disporre.

Nondimeno, se l'interesse del proprietario, lungi dal risentirne danno, si trovasse aumentato; per esempio, se l'usofruttuario avesse compiuto un edificio cominciato, non potrebbero ascoltarsi le ingiuste querele del proprietario: *Malitiis non est indulgendum.*

SU L' ARTICOLO 578.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 1 e 2, ff. *de usufructu et quemadmodum quis utatur*; Instit. lib. 2, in prin.; L. 25, ff. *de verbor. signif.*; L. 4, ff. *de usufructu et quemadmodum*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 578 del Codice civile corrisponde all' articolo 503 delle Leggi civili, così conceputo :

» L' usofrutto è il diritto di godere delle cose, di cui un altro ha » la proprietà, nel modo che lo stesso proprietario ne goderebbe, ma » col peso di conservarne la sostanza, tanto nella materia che nella » forma ».

Vedi gli articoli 1381, 1994 e 2004 delle Leggi civili.

Art. 579. L' usofrutto è stabilito *dalla legge*, o *dalla volontà dell' uomo*.

Dalla legge — Ella attribuisce al padre o alla madre l' usofrutto de' beni de' loro figli fino alla età degli anni diciotto, o fino alla loro emancipazione (articolo 384 del Codice civile). Ella dà ancora al padre o alla madre l' usofrutto del terzo de' beni che prendono i collaterali in una divisione (articolo 754 eod).

Dalla volontà dell' uomo — Per effetto di testamento, di donazione, o di vendita, etc.

SU L' ARTICOLO 579.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 3 in prin.; L. 6, §. 1, ff. *de usufruct. et quemadm. quis utatur*. Paul. *sentent.* lib. 3, tit. 6, §. 17.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 579 del Codice civile è uniforme all' articolo 504 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 298, 944, 833, 864, 1399 e 1362 delle Leggi civili.

Art. 580. L' usofrutto può costituirsi o *semplicemente*, o per *un tempo determinato*, o *sotto condizione*.

Semplicemente — Cioè con cominciare e finire alla morte dell' usofruttuario.

Un tempo determinato — A contare da un determinato piano, *ex die*, o fino a tal giorno, *ad diem*, (articolo 617 del Codice civile).

Sotto condizione — Sospensiva o risolutiva: sospensiva, allorchè deve cominciare dall' avvenimento della condizione (articolo 1181 eod.). Per sempio, io vi dò la mia casa se mio figlio si marita.

Risolutiva, allorchè l' usofrutto comincia nel momento stesso, e si estingue allorchè ha luogo l' avvenimento. Per esempio, io vi dò attualmente l' usofrutto della mia casa, ma questo cesserà allorchè mio figlio si marita.

SU L' ARTICOLO 580.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 4, ff. *de usufructu et quemadmodum quis utatur.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 580 del Codice civile è uniforme all' articolo 505 delle Leggi civili.

Art. 581. Può costituirsi egualmente sopra qualunque specie di beni o *mobili o immobili.*

Mobili immobili — L' usofrutto stabilito sopra beni mobili è *mobiliare* (articolo 529 del Codice civile): *tendit ad quid mobile;* sopra beni immobili è immobiliare (articolo 526 eod.): *tendit ad quid immobile.*

SU L' ARTICOLO 581.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 3, §. 1, e L. 7, ff. *de usufructu, et quemadmodum quis utatur.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 581 del Codice civile è uniforme all' articolo 506 delle Leggi civili.
Vedi l' articolo 512 delle Leggi civili.

SEZIONE PRIMA

Dei diritti dell' usofruttuario.

Art. 582. L' usofruttuario ha il diritto di godere di ogni specie di frutto naturale, industriale o civile che possa produrre la cosa, di cui ha l' usofrutto.

SU L' ARTICOLO 582.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, L. 7 in prin. §. 1; LL. 9 e 15, §. 6; L. 59, §. 1, e L. 68, §. 1, ff. *de usufructu et quemadmodum quis utatur*; Instit. lib. 2, tit. 1, §. 37.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 582 del Codice civile è uniforme all' articolo 507 delle Leggi civili.

Art. 583. I frutti naturali sono quelli, che la terra *produce da se stessa. Il prodotto* ed il parto degli animali sono pure frutti naturali.

I frutti industriali di un fondo sono quelli, che si ottengano *con la coltura.*

Produce da se stessa — Come il legname, il fieno.

Il prodotto — La lana, il latte. Parto cioè i piccoli animali.

Con la cultura — Le messi, le uve, etc.

SU L' ARTICOLO 583.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 583 del Codice civile è uniforme all' articolo 508 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1648 e 1657 delle Leggi civili.

Art. 584. *I frutti civili* sono le pigioni delle case, gl' interessi de' capitali esigibili, le rendite arretrate.

I *fitti dei fondi locati* si annoverano pure nella classe dei frutti civili.

I frutti civili — Una casa non produce naturalmente il denaro che si paga per prenderla a fitto : questo denaro quindi non è frutto che per una disposizione della legge ; ed ecco perchè si chiama frutto *civile*. Abbiamo dato all' articolo 385 la spiegazione delle parole *interessi*, *frutti de' capitali*.

Fitti de' fondi locati — In altri tempi si credeva che essi rappresentassero i frutti del fondo, e che quindi non potevano essere annoverati fra i frutti civili. La nuova legge ha proscritta tale sottigliezza, perchè il locatore diffinitivamente ritira dalla cosa una somma di denaro.

SU L' ARTICOLO 584.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 584 del Codice civile corrisponde all' articolo 509 delle Leggi civili, così conceputo :

» I frutti civili sono le pigioni delle case, gl' interessi di capitali » esigibili, le rendite arretrate.

» I fitti dei fondi locati ed i canoni enfiteutici si annoverano pure » nella classe dei frutti civili.

Vedi gli articoli 1852, 1607, 1560, 1777 e 1781 delle Leggi civili.

Art. 585. I frutti naturali ed industriali pendenti dai rami o uniti al suolo, nel momento in cui comincia l' usofrutto, appartengono all' usofruttuario.

I frutti che si trovano nello stesso stato al momento in cui finisce l' usofrutto, *appartengono al proprietario* senza compenso, nè da una parte, nè dall' altra dei lavori e delle sementi ; ma senza pregiudizio della porzione dei frutti, che potessero spettare *al colono parziario*, se vi fosse, al tempo in cui incominciò l' usofrutto, o venne a cessare.

Appartengono al proprietario — I frutti naturali non si acquistano per *giorni*, ma soltanto *a misura che vengono raccolti*. Quindi, tutti quelli che non sono stati raccolti al momento in cui comincia l'usofrutto, non spettano al proprietario, e l'usofruttuario di pieno diritto può raccoglierli; del modo stesso, tutti quei frutti che non si trovano raccolti al momento in cui finisce l'usofrutto, non appartengono all'usofruttuario, ma sibbene al proprietario.

In tal modo si stabilisce fra l'usofruttuario ed il proprietario una egnal compeusazione, della quale non possono dolersi.

Colono parziario — Nè l'usofruttuario, nè il proprietario possono, tanto nel principio, che nella fine dell'usofrutto, portare un detrimento agli affitti che sono stati legittimamente stabiliti sì dall'uno che dall'altro (articoli 1743 e 595 del Codice civile).

Il colono parziario — Deve poter conservare una porzione de' frutti che sono la ricompensa delle sue fatiche.

Se l'usofruttuario dopo aver venduto le messi ancora attaccate alle radici, o un bosco ceduo vicino ad esser reciso, venisse a morire, prima che le messi fossero raccolte o il bosco abbattuto, sarà valida la vendita?

Sì, poichè l'usofruttuario aveva il diritto di farlo, ed i terzi hanno acquistata la proprietà nel momento della vendita (articolo 1583 del Codice civile). Se il proprietario sarebbe tenuto di rispettare un affitto di nove anni fatto dall'usofruttuario, deve a più forte ragione rispettare la vendita di un ricolto.

I terzi adunque potranno far raccogliere i frutti, ma dovranno pagare il prezzo al proprietario, e non agli eredi dell'usofruttuario; imperciocchè questi ultimi, nel momento della morte del di loro autore, non avevano ancora acquistati i frutti pendenti dai rami, o attaccati alle radici.

SU L' ARTICOLO 585.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 27 in prin.; L. 48, §. 1; L. 58 in prin.; L. 59, §. 1, ff. *de usufructu et quemadmodum quis utatur*; L. 13, ff. *quibus usufructus et usus amittitur*; L. 32, §. 7; L. 42, ff. *de usu et usufructu et reditu legato.*

L' articolo 585 del Codice civile è uniforme all' articolo 510 delle Leggi civili.
Vedi l' articolo 1383 delle Leggi civili.

Art. 586. I frutti civili s' intendono acquistati giorno per giorno ed appartengono all' usofruttuario *in proporzione della durata del suo usofrutto*. Questa regola si applica ai fitti dei fondi locati, egualmente che alle pigioni delle case, ed agli altri frutti civili.

In proporzione della durata del suo usofrutto — Quindi, se l' usofruttuario coltiva da se stesso, o per mezzo di un colono parziario, gli eredi di lui nulla potranno reclamare, se egli morisse prima del ricolto (articolo 585 del Codice civile).

Per lo contrario, se egli dà a fitto i fondi, i suoi eredi avranno il diritto ai frutti scaduti al momento in cui finisce l' usofrutto; imperciocchè sono frutti civili che si acquistano *giorno per giorno*, e per conseguente l' usofruttuario vi aveva acquistato diritto fino al momento della sua morte.

La differenza tra il caso preveduto dall' articolo 585 e quello dell' articolo 586 è importante, e deve essere bene esaminata.

SU L' ARTICOLO 586.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 586 del Codice civile è uniforme all' articolo 511 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 509, 510, 513, 1107, 1384, 1560, 1777 e 1787 delle Leggi civili.

Art. 587. Se l' usofrutto comprende cose, di cui non si possa far uso *senza consumarle*, come il denaro, i grani, i liquori; l' usofruttuario ha

diritto di servirsene, ma con l'obbligo di restituirli *in eguale quantità, qualità e valore, o di pagarne la loro stima, al termine dell' usofrutto.*

Senza consumarle — Queste sono le cose fungibili. I romani chiamavano questo usofrutto *quasi* usofrutto, poichè in fatto non ha i veri caratteri dell' usofrutto *alterandosi la sostanza* delle cose. Tale usofrutto ha grande simiglianza col prestito di consumazione o sia mutuo; vale a dire il prestito delle cose che si consumano con l'uso (articolo 1892 del Codice civile). Nondimeno differisce da quello, poichè può essere accordato per testamento, mentre il mutuo è il risultamento di una convenzione; e perchè si estingue con la persona, come ogni altro usofrutto, mentre il mutuo passa agli eredi (articolo 1899 eod.).

L' usofruttuario finalmente deve dar cauzione, se non vi è dispensato dall'atto che costituisce l' usofrutto (articolo 801 del Codice civile); mentre il mutuatario deve dare la cauzione per quanto l'atto gl'impone questo dovere.

In eguale quantità, qualità e valore, o di pagarne la loro stima, al termine dell'usofrutto — Gli autori son divisi di opinione in ordine alla interpetrazione da darsi a questa disposizione.

Gli uni prendono argomento dalla virgola messa dopo la parola stima, e dal principio che la proprietà delle cose fungibili si trasferisce all' usofruttuario nel momento stesso della loro consegnazione, e pretendono che l' usofruttuario ha la scelta di restituire o cose della stessa natura, o il prezzo di esse stimato nel momento in cui cominciò l' usofrutto; di tal che se un anno mi è stata data una botte di vino, valutata a quell'epoca cento franchi; e che una botte di vino della stessa qualità e bontà vaglia al finir dell' usofrutto centocinquanta franchi, io sarei liberato dalla obbligazione di restituire pagando solamente cento franchi. Altri autori togliendo la virgola, o non tenendone alcun conto, sostengono che il legislatore con le parole *o di pagarne la loro stima al termine dell' usofrutto*, ha inteso parlare della stima fatta al termine dell' usofrutto, di maniera tale che, per l'esempio precedente, se io non restituissi il vino della stessa qualità e bontà, dovrei pagare centocinquanta franchi: essi traggono be-

nanche argomento dalla prima disposizione dell' articolo 1903 del Codice civile.

In fine una terza opinione è stata emessa sopra questo punto cioè, che sotto la espressione *o di pagarne la loro stima* debba intendersi di una stima che fosse stata fatta quanto cominciò l' usofrutto, e si dice che l' articolo consacra una alternativa; che se vi è stata una stima al cominciamento dell' usofrutto, debba pagarsi il prezzo da essa stabilito, e non restituire le cose della stessa bontà e valore, perchè la stima ha operata la vendita della cosa: per lo contrario, se non vi è stata la stima delle cose al momento in cui cominciò l' usofrutto l' usofruttuario debba le derrate, e se non possa restituirle, debba pagarne il valore, siccome nel prestito, *avuto riguardo al tempo ed al luogo della restituzione.*

Sì fatta opinione è più difficile della prima a conciliarsi con la disposizione dell' articolo 587.

SU L' ARTICOLO 587.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 7, ff. *de usufructu earum rer. quae usu consumuntur.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 587 del Codice civile è uniforme all' articolo 512 delle Leggi civili.

Art. 588. *L' usofrutto di una rendita vitalizia* dà pure all' usofruttuario, durante il suo usofrutto, il diritto di riscuotere le annualità arretrate, senza esser tenuto a veruna restituzione.

L' usofrutto di una rendita vitalizia — Io formo una rendita vitalizia di mille franchi a Paolo; questa rendita in realtà consiste ne' mille franchi che pago annualmente: se Paolo dà l' usofrutto di questa rendita e Pietro, pare che egli gli dia l' usofrutto de' mille franchi, vale a dire, il diritto di ricevere i frutti di questi mille franchi, o cinquanta franchi l' anno: in caso diverso non sarebbe l' usofrutto della rendita, ma il fondo stesso che gli darebbe.

L'articolo rispinge questo ragionamento; la rendita vien risguardata come un essere morale, e produce de' frutti che sono le rendite annuali; queste rendite sono esatte ogni anno dall' usofruttuario, il quale è soltanto tenuto alla fine dell' usofrutto di restituire il diritto di percepire la rendita, se non è estinto.

L'articolo 1568 contiene una simile disposizione.

SU L'ARTICOLO 588.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 588 del Codice civile corrisponde all' articolo 513 delle Leggi civili, così conceputo:

» L' usofrutto di una rendita vitalizia non dà diritto all' usofruttua-
» rio, di riscuotere le annualità arretrate, prima del suo usofrutto: può
» però esigere gli arretrati maturati e non esatti, durante il suo uso-
» frutto.

Vedi gli articoli 771 e 1381 delle Leggi civili.

Art. 589. Se l' usofrutto comprende cose, che senza consumarsi in un tratto *si deteriorano a poco a poco* con l' uso, come la biancheria e la mobiglia, l' usofruttuario ha diritto di servirsene per l' uso a cui sono destinate, e non è obbligato a restituirle in fine dell' usofrutto, se non *nello stato in cui si trovano*, non deteriorate però per sua colpa o *dolo*.

Si deteriorano a poco a poco — Siccome queste cose non si consumano intieramente con l' uso, sono suscettive di un vero usofrutto.

Nello stato in cui si trovano — L' usofruttuario deve benanche restituire i frantumi delle cose le quali sono intieramente deteriorate; in contrario pagar deve il valore delle cose stesse, poichè si suppone che le abbia vendute al cominciamento dell' usofrutto (argomento dall' articolo 950 del Codice civile).

Dolo — Ogni manovra praticata per ingannare qualcuno, o per arricchirsi a sue spese (articolo 1116 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 589.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 15, §§. 1, 2, 3 e 4, ff. *de usufructu et quemadmodum quis utatur*; L. 9, §. 3, ff. *de usufructu quemadmodum caveat.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 589 del Codice civile è uniforme all' articolo 514 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 874 e 1379 delle Leggi civili.

Art. 590. Se l' usofrutto comprende *selve cedue*, l' usofruttuario è tenuto ad osservar l' ordine e la quantità de' tagli giusta *la distribuzione* e la pratica costante de' proprietari; ma nè egli, *nè* gli eredi suoi *han diritto ad indennità* per causa di non aver fatti, durante l' usofrutto, i tagli ordinari, sia delle selve cedue, sia *de' querciuoli riservati*, sia degli alberi di alto fusto.

I piantoni quando si possono estrarre da un semenzajo senza deteriorarlo, formano egualmente parte dell' usofrutto, con l' obbligo all' usofruttuario di conformarsi agli usi de' luoghi per lo rimpiazzo.

Selve cedue — Questi alberi essendo destinati ad esser recisi, siccome l'abbiamo osservato all' articolo 521 del Codice civile, *in fructu*, debbono, per conseguente, far parte dell' usofrutto.

La distribuzione — S' intende il regolamento che distribuisce una foresta in più porzioni, assegna quelli destinati al taglio, e quelli tenuti in riserba: la prosperità delle foreste esige questo regolamento. L' usofruttuario deve osservare questa distribuzione poichè egli ha il godimento siccome il proprietario.

Nè . . . . . han diritto ad indennità — Si suppone che l' usofruttuario abbia rinunciato al suo diritto in favore del proprietario; ma sarebbe lo stesso nel caso della comunione (ar-

ticolo 1403 del Codice civile), poichè la legge vieta vantaggi indiretti fra i conjugi.

Querciuoli riservati — Alberi riservati specialmente per la costruzione delle navi.

SU L' ARTICOLO 590.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 9, §§. 6 e 7, ff. *de usufructu et quemadmodum quis utatur*; L. 40, §. 4, ff. *de contrahenda emptione*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 590 del Codice civile, è uniforme all'articolo 515 delle Leggi civili.

Art. 591. L' usofruttuario, uniformandosi sempre all' epoche ed alla pratica *degli antichi proprietari*, profitta ancora delle parti di bosco di alberi di alto fusto, che sono state *distribuite in tagli regolari*, sia che si facciano periodicamente sopra una certa estensione di terreno, o si facciano di una determinata quantità di alberi presi indistintamente su tutta la superficie del fondo.

Degli antichi proprietari — Con questo articolo la legge vuole che l'usofruttuario si uniformi all' uso degli *antichi proprietari*, mentre nell' articolo 590 dispone di conformarsi all' uso costante de' proprietari. Tale differenza deriva da quella che passa tra le selve cedue, e quelle di alto fusto; siccome le prime spesso si recidono, era quindi naturale seguire la distribuzione e l' uso degli attuali proprietari; per lo contrario, le altre, benchè distribuite in tagli regolari, non si recidono che a lunghi intervalli, essendo questo l' uso degli antichi proprietari, che bisogna osservare.

Distribuite in tagli regolari — Per tale distribuzione le selve di alto fusto sono annoverate tra i frutti (*in fructu*): in difetto, l' usofruttuario non vi avrebbe alcun diritto.

SU L' ARTICOLO 591.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 9, §§. 6 e 7, ff. *de usufructo, et quemadmodum quis utatur.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 591 del Codice civile è uniforme all' articolo 516 delle Leggi civili.

Art. 592. In tutti gli altri casi *non è lecito all' usofruttuario di valersi* degli alberi di alto fusto. Può solamente adoperare per le riparazioni, cui egli è tenuto, gli alberi svelti o spezzati per accidente; a questo oggetto può anche farne abbattere, se è necessario, ma è tenuto di farne constare la necessità al proprietario.

Non è lecito all' usofruttuario di valersi — Gli alberi di alto fusto sono egualmente importanti che il fondo stesso; essi ne fanno parte, e non appartengono all' usofruttuario ma siccome ciò che provviene dal fondo serve alle riparazioni delle fabbriche che lo covrono, così l' usofruttuario, per tale oggetto, può servirsi degli alberi di alto fusto.

Se l' usofruttuario abbattesse tali alberi per venderli, sarebbe obligato pagarne il prezzo al proprietario; imperciocchè il prezzo rappresenta gli alberi che appartengono al proprietario, e l' usofruttuario non ha diritto di ritenerlo: egli potrebbe benanche essere condannato ai danni ed interessi per aver senza diritto venduto la cosa del proprietario: Ma potrebbe essere autorizzato a ritenere presso di se questa indennizzazione fino al termine dell' usofrutto; imperciocchè in tale epoca avendo il proprietario il diritto di disporre degli alberi di alto fusto, allora risente il pregiudizio dalla disposizione che ne ha fatta l' usofruttuario.

Abbiamo osservato che il proprietario non poteva far recidere le selve di alto fusto durante l' usofrutto; e questa verità ci sembra incontrastabile, poichè l' usofruttuario non può esser privato dei vantaggi che ritrae da tali selve, come le ghiande, i rami secchi e specialmente i germogli; a meno

che gli alberi non divenissero di punta secca, e che egli dovesse necessariamente farli vendere: in tal caso sarebbe dovuta una indennità all' usofruttuario, se egli raccogliesse qualche prodotto da tali selve.

SU L' ARTICOLO 592.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 11 e 12 in prin. ff. *de usufructu et quemadmodum quis utatur.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 592 del Codice civile è uniforme all' articolo 517 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 519 delle Leggi civili.

Art. 593. L' usofruttuario può prendere ne' boschi pali per le vigne, non che i prodotti *annuali e periodici* degli alberi, osservando sempre l' uso del paese e la pratica dei proprietari.

Annuali e periodici — Siccome le ghiande, le corteccie delle quercie, i rami degli alberi che si tagliano periodicamente, etc.

SU L' ARTICOLO 593.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 10 ff. *de usufructu et quemadmodum quis utatur.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 593 del Codice civile è uniforme all' articolo 518 delle Leggi civili.

Art. 594. *Gli alberi fruttiferi* che periscono, come anche quelli che sono svelti o spezzati per accidente, appartengono all' usofruttuario, col peso di surrogarne altri.

Gli alberi fruttiferi — L' usofruttuario ha diritto sopra tali alberi, poichè ne raccoglie i frutti: quindi egli può prendere questi alberi come una indennità della perdita che risente allorchè periscono; d' altronde egli non ha interesse a distruggerli: per lo contrario sarebbe per lui del più grande interesse distruggere gli alberi di alto fusto.

SU L' ARTICOLO 594.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 12, in prin. *de usufructu et quemadmodum quis utatur.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 594 del Codice civile è uniforme all' articolo 519 delle Leggi civili.

Art. 595. L' usofruttuario può godere egli stesso, o dare in affitto ad altri, o *vendere o cedere l' esercizio de' suoi diritti* a titolo gratuito. Affittando *è tenuto ad uniformarsi* pel tempo, in cui l'affitto deve essere rinnovato, e per la sua durata, alle regole stabilite pel marito riguardo ai beni della moglie nel titolo DEL CONTRATTO DEL MATRIMONIO, E DE' DIRITTI RISPETTIVI DEGLI SPOSI.

Vendere o cedere l' esercizio de' suoi diritti — Non è precisamente *il diritto dell' usofrutto* che egli può vendere o cedere, ma è l' esercizio di questo diritto; vale a dire, la facultà di percepire i frutti in sua vece.

Riguardo al diritto stesso, continua a riposare sulla testa dell' usofruttuario. Quindi si estinguerebbe alla morte di lui e non del cessionario.

È tenuto ad uniformarsi — Siccome egli ha un diritto risolubile, si è voluto evitare che per mezzo di un affitto di lunga durata avesse potuto impedire al proprietario il godimento della cosa per lungo tempo dopo cessato l' usofrutto. Quindi se l' usofruttuario dasse a fitto per un tempo maggiore di nove anni, il fittajuolo potrebbe compiere i nove anni che dovrebbero decorrere al momento in cui finisce l' usofrutto (articolo 1429 del Codice civile).

Per la stessa ragione egli non potrebbe rinnovare l'affitto più di tre anni prima dello spirare del contratto, se si trattasse di fondi rustici, e due anni se si trattasse di fondi urbani.

Si è voluto benanche evitare che egli non si prestasse mediante una regalia, che dicesi *mancia* a rinnovare il contratto molto tempo prima del suo termine, prevedendo che l' usofrutto potesse cessare prima dell' epoca in cui terminerebbe il contratto (articolo 1430 eod.).

Anticamente non esistevano tali regole, poichè i proprietari avevano il diritto di espellere il fittajuolo; ma simile diritto siccome nocevole all' agricoltura, non ha potuto essere conservato (articolo 1743 eod.).

SU L' ARTICOLO 595.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 12, §. 2; L. 67, ff. *usufructu et quemadmodum quis utatur*; L. 9, §. 1, ff. *de locati conducto*; L. 25, §. 4, ff. *soluto matrimonio*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 595 del Codice civile è uniforme all' articolo 520 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1170, 1171, 1400 e 1401 delle Leggi civili.

Art. 596. L' usofruttuario gode dell' incremento prodotto per alluvione al fondo, di cui ha l'usofrutto.

SU L' ARTICOLO 596.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 9, §. 4, ff. *de usufructu et quemadmodum quis utatur*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 596 del Codice civile è uniforme all' articolo 521 delle Leggi civili.

Art. 597. Gode dei diritti di servitù, di passaggio, e generalmente *di tutti quelli*, di cui po-

trebbe godere il proprietario, e ne gode come il proprietario medesimo.

Di tutti quelli — L' usofrutto si estende su i diritti di caccia e di pesca, imperciocchè l' usofruttuario ha il dritto di goder della cosa come lo stesso proprietario (articolo 578 del Codice civile). D' altronde la legge del dì 30 aprile 1790 la quale regola questa materia, dispone: » Articolo 14. È libe-
» ro ad ogni proprietario o *possessore*, fuorchè coloro che han-
» no il diritto di pascere e leguare, di cacciare o far caccia-
» re, etc. ».

SU L' ARTICOLO 597.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 12, ff. *communia praediorum*; L. 20, §. 1, ff. *si servitus vindicetur*; L. 25, ff. *de servitutibus praediorum rusticorum*; L. 2, ff. *de usufructus petatur.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 597 del Codice civile è uniforme all' articolo 522 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 503, 523 e 571 delle Leggi civili.

Art. 598. L' usofruttuario gode delle miniere e delle cave di pietra che *sono aperte ed in esercizio* al tempo in cui si fa luogo all' usofrutto, nel modo stesso che ne goderebbe il proprietario; ma se non possono eseguirsi senza licenza, egli non potrà godere, se non dopo averla ottenuta dal governo.

Non ha però verun diritto su le miniere o cave di pietra non ancora aperte, nè su quelle di materie combustibili non incominciate a scavarsi, *nè sul tesoro* che potesse essere scoverto durante l' usofrutto.

Sono aperte ed in esercizio — Tali miniere e cave sono assimigliate ai frutti, poichè sono i frutti de' fondi di tal natura.

Non ha però alcun diritto — Obbligato di prendere le cose nello stato in cui sono (articolo 600 del Codice civile), non ha alcun diritto di aprire nuove miniere o cave.

Nè sul tesoro — Il tesoro non è un frutto; imperciocchè si definiscono frutti tutto ciò che nasce e rinasce dalle cose che ci appartengono : *Fructus est quidquid ex re nasci et renasci solet.* Ma se egli scovrisse il tesoro gliene sarebbe dovuta la metà (articolo 716 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 598.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 9, §§. 2 e 3 ; L. 13, §§. 5 e 6, ff. *de usufructu et quemadmodum quis utatur.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 598 del Codice civile corrisponde all' articolo 523 delle Leggi civili , così concepito :

» L' usofruttuario gode delle miniere e delle cave di pietre , che so-
» no aperte ed in esercizio al tempo in cui si fa luogo all' usofrutto ,
» nel modo stesso che ne godrebbe il proprietario.

» Non ha però verun diritto su le miniere o cave di pietre non an-
» cora aperte , nè su quelle di materie combustibili non incominciate a
» scavarsi , nè sul tesoro che potesse essere scoverto durante l' usofrutto.

Vedi l' articolo 503 delle Leggi civili.

Art. 599. Il proprietario non può col proprio fatto , nè in qualunque siasi modo , nuocere ai diritti dell' usofruttuario.

L' usofruttuario dal suo canto , non può infine dell' usofrutto , ripetere alcuna indennità *pe' miglioramenti* che pretendesse di aver fatti , ancorchè fosse aumentato il valore della cosa.

Può egli bensì , e possono i suoi eredi togliere gli specchi , i quadri , ed altri ornati , che vi avesse fatto collocare , con l' obbligo per altro di restituire i locali nel loro pristino stato.

Pe' miglioramenti — Si suppone averne trovato la compensazione ne' vantaggi che ne ha ritratto, e d'altronde era a lui noto che il fondo non gli apparteneva: quindi si considera averne voluto far donazione. *Donasse censetur.*

Non bisognava mettere il proprietario alla discrezione dell' usofruttuario, con imporgli onerose obbligazioni per qualunque miglioramento che fosse a lui piaciuto di fare.

Ma se l' usofruttuario avesse fatto delle costruzioni potrebbe mai il proprietario ritenerle senza indennità?

Nò: imperciocchè anche il possessore di mala fede ha diritto al prezzo della mano d' opera e de' materiali, se il proprietario voglia conservare le costruzioni (articolo 555 del Codice civile).

D' altronde la disposizione dell' articolo 599 non si applica a questo caso; imperciocchè se il proprietario non vuole ritenere le costruzioni, potrà obbligare l' usofruttuario a toglierle ed anche con i danni ed interessi; ciò che non può aver luogo per le migliorie.

SU L' ARTICOLO 599.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 15, §§. 6 e 7; L. 16, ff. *de usufructu et quemadmodum quis utatur*; L. 12, ff. *de usu et usufructu et reditu legato.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 599 del Codice civile corrisponde all' articolo 524 delle Leggi civili, così conceputo:

» Il proprietario non può col proprio fatto, nè in qualunque siasi » modo, nuocere ne' diritti dell' usofruttuario ».

» L' usofruttuario dal suo canto non può infine dell' usofrutto ri- » petere alcuna indennità pe' miglioramenti che pretendesse di aver fatti, » ancorchè fosse aumentato il valore della cosa. Benvero potranno i mi- » glioramenti compensarsi colle deteriorazioni fatte ».

» Può egli bensì, e possono i suoi eredi togliere gli specchi, i qua- » dri ed altri ornati, che vi avesse fatti collocare, con l' obbligo per » altro di restituire i locali nel loro pristino stato ».

Vedi l' articolo 2142 delle Leggi civili.

SEZIONE II.

Delle obbligazioni dell' usofruttuario.

Art. 600. L' usofruttuario prende le cose *nello stato in cui si trovano*; ma non può conseguirne il possesso se non dopo aver fatto fare, in presenza del proprietario, o dopo averlo formalmente citato, *un inventario* de' mobili, e uno stato degli immobili soggetti all' usofrutto.

Nello stato in cui si trovano — A differenza dell' affittatore il quale ha diritto di esigere che la cosa gli sia consegnata in buono stato (articolo 1720 del Codice civile). All' articolo 578 abbiamo data la spiega di questa ragione.

Un inventario — (Vedete la definizione all' articolo 126 del Codice civile). Questo inventario dev' essere fatto a spese dell' usofruttuario; imperciocchè sì fatta obbligazione è a suo carico.

Se non facesse constare lo stato degl' immobili si supporrebbe averli ricevuti in buono stato (articolo 1731 eod.).

SU L' ARTICOLO 600.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 65, §. 1, ff. *de usufructu et quemadmodum quis utatur*; L. 12, ff. *de usufructu et reditu legato*; L. 1 in prin. e §. 4, ff. *usufructuarius quemadmodum caveat*; L. 13, in prin. *de usu et usufructu quemad.*; L. 4, §. 1 Cod. *de usufructu et habitatione*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 600 del Codice civile corrisponde all' articolo 525 delle Leggi civili, così conceputo:

» L' usofruttuario prende la cosa nello stato in cui si trova; ma
» non può conseguirne il possesso se non dopo aver fatto fare in pre-
» senza del proprietario, o dopo averlo formalmente citato, un inven-
» tario de' mobili, e uno stato degli immobili soggetti all' usofrutto; pur-
» chè non ne sia stato dispensato coll' atto costitutivo dell' usofrutto.

Vedi gli articoli 299, 551, 874, 1375 e 1393 del Codice civile, e gli articoli 942 e 943 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 601. Egli presta *cauzione di usofruire da buon padre di famiglia*, se pure non è dispensato dal titolo stesso, da cui deriva l'usofrutto. *Il padre e la madre*, che hanno l'usofrutto legale dei beni de' loro figli, *il venditore*, *il donatore* che si ha riservato l'usofrutto, non sono obbligati a dar cauzione.

Cauzione — (Vedete la spiegazione di questa parola all'articolo 120 del Codice civile). La cosa è nelle sue mani, potrebbe deteriorarla e divenire insolvibile; quindi il proprietario ha interesse di avere una cauzione.

Di usofruire da buon padre di famiglia — Egli quindi deve dar cauzione per i danni che potrebbero derivare da una cattiva amministrazione. Se l'usofrutto fosse di cose fungibili, dovrebbe dar cauzione pel valore di esse; poichè la proprietà viene trasferita all'usofruttuario (articolo 587 eod.).

La cauzione essendo legale, potrebbe consistere in un sufficiente pegno (articolo 2045 eod.). D' altronde, *plus est cautionis in re quam in persona.*

Il padre e la madre — La legge fida nella loro tenerezza per conservare la cosa appartenente ai loro figliuoli.

Il venditore — Si suppone che non abbia voluto imporsi una obbligazione non stipulata col contratto.

Il donatore — Vi sarebbe una specie d'ingratitudine da parte del donatario nel voler ricevere una cauzione.

SU L' ARTICOLO 601.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 2; L. 7; L. 9, §. 1, ff. *usufructuarius quemadmodum caveat*; L. 1, Cod. *de usufructu et habitatione*; L. 7, Cod. *ut in possessionem legatuum vel fideicomm.*; L. 50, ff. *ad Senatus consultum Trebell.*; L. 8, §. 4, in fin. Cod. *de bonis quae liberis*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 601 del Codice civile è uniforme all'articolo 526 delle Leggi civili.

La consuetudine di *Bulgaro* che accordava alla moglie i soli alimenti in luogo dell' usofrutto intiero de' beni allorchè il marito testatore lasciava figli, non debbe estendersi ai contratti tra vivi, ne' quali siasi detto che dopo la morte della moglie si fosse la proprietà consolidata con l' usofrutto in persona de' figli. Anche in questo caso l' usofruttuaria, è tenuta di dar cauzione *de bene utendo fruendo*.

(C. A. A. 24 luglio 1812; *Manetta* c. *Perducci*; C. 2 231).

Vedi gli articoli 298, 873, 1890 e 1912 delle Leggi civili; e l'articolo 517 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 602. Se l' usofruttuario non trova la cauzione, gl' immobili sono dati *in affitto* o messi *sotto sequestro*.

I denari compresi nell' usofrutto sono impiegati.

Le derrate sono vendute, ed il prezzo ricevuto è parimente impiegato.

In questo caso appartengono all' usofruttuario gl' interessi de' capitali, ed i fitti.

In affitto — In questo caso l' usofruttuario raccoglie il prezzo dell' affitto.

Gl' immobili non essendo in potere dell' usofruttuario, ma di un affittatore interessato a bene amministrarli, il nudo proprietario non ha nulla a temere.

Sotto sequestro — Vale a dire il deposito nelle mani di un terzo di una cosa spettante a due persone, le quali non vogliono che una di esse la possieda (articolo 1956 del Codice civile). In questo caso l'usofruttuario percepisce i frutti stessi dell' immobile, ma deve corrispondere al custode il salario dovutogli.

SU L' ARTICOLO 602.

LEGGI ROMANE.

Vedi la Legge 5, §. 1, *ut legatarum seu fideicomm. servand.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 602 del Codice civile è uniforme all' articolo 527 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 713, 723, 745, 1827 e 1913 delle Leggi civili; e l' articolo 945 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 603. Non prestandosi dall' usofruttuario la cauzione, il proprietario può pretendere che i mobili, i quali periscono con l' uso, siano venduti e ne venga impiegato il prezzo, come quello delle derrate; ed in tal caso l' usofruttuario ne percepisce l' interesse durante l' usofrutto. Potrà nondimeno domandare, ed i giudici potranno ordinare, secondo le circostanze che gli sia lasciata una parte dei mobili necessari pel proprio uso, mediante la sola cauzione giuratoria, e con l' obbligo di restituirli in fine dell' usofrutto.

SU L' ARTICOLO 603.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 5 §. 1, ff. *de legatorum. seu fideicomm. servand.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 603 del Codice civile è uniforme all' articolo 528 delle Leggi civili.

Art. 604. Il ritardo nel dar cauzione non priva l' usofruttuario dei frutti, su' quali può aver ragione, questi gli sono dovuti dal momento, *in cui è cominciato l' usofrutto.*

In cui è cominciato l' usofrutto — Se l' usofrutto è stato costituito per effetto di testamento, l' usofruttuario il quale non curasse dimandare il rilascio del suo legato, avrebbe egualmente diritto alla percezione de' frutti dal giorno della morte del testatore. L' articolo 604 sotto questo rapporto forma eccezione all' articolo 1014 del Codice civile.

SU L' ARTICOLO 604.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 13, ff. *de usufructu et quemad.*; L. 4, §. 8, ff. *de damno infecto.*

L' articolo 604 del Codice civile è uniforme all' articolo 529 delle Leggi civili.

Art. 605. L' usofruttuario non è tenuto se non alle riparazioni *di manutenzione*.

Le riparazioni straordinarie *sono a carico del proprietario*, purchè non siano state cagionate per mancanza delle riparazioni di manutenzione, dopo che ha avuto luogo l' usofrutto, nel qual caso vi è tenuto l' usofruttuario.

Di manutenzione — Tali riparazioni sono il peso che gravita su i frutti che raccoglie, ma non è obbligato per quelle che avrebbero dovuto farsi nel momento in cui cominciò l' usofrutto; imperciocchè l' usofruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano (articolo 600 del Codice civile).

Sono a carico del proprietario — L' usofruttuario non può opporsi che il proprietario faccia tali riparazioni, anche quando impedissero il suo godimento.

Ma potrebbe egli obbligare il proprietario a farle?

Per quelle che debbono farsi nel momento in cui comincia l' usofrutto, non può pretenderle, poichè prende le cose dello stato in cui si trovano (articolo 600 del Codice civile).

Per quelle che debbono farsi durante il tempo dell' usofrutto, può essere oggetto di questione.

Per l' affermativa si può dire che, essendo l' usofruttuario obbligato di conservare la cosa, deve farvi le riparazioni straordinarie; che essendo essa una obbligazione a suo carico, fa d' uopo che le faccia; che l' articolo 607 il quale dispone di non essere obbligato a riedificare ciò che è caduto per vetustà, sarebbe una disposizione oziosa, se fosse vero di non dover egli essere tenuto di fare le riparazioni straordinarie; imperciocchè se non fosse obbligato per queste, non sarebbe stata necessaria una disposizione per decidere, *a fortiori*, di non essere obbligato a far le altre.

Nella contraria opinione, la quale riconosce maggiori partigiani, si dice, che l' usofrutto, siccome abbiamo veduto, è una vera servitù; che è della natura delle servitù

che il proprietario del fondo inserviente sia tenuto di lasciar fare, ma giammai di fare: quindi il proprietario non potrebbe essere obbligato di fare le riparazioni straordinarie; ed anche perchè l' articolo dice che esse *restano a carico*, ma non che debba egli farle.

D' altronde sarebbe mai giusto che un proprietario fosse molestato, che vendesse gli altri suoi beni, per fare delle riparazioni ad una cosa; mentre questa potrebbe non avere alcun valore, nel momento in cui potrebbe egli goderne?

Sarebbe meglio dire che potrebbe l' usofruttuario, se lo volesse, anticipare le spese necessarie alle riparazioni; e che il proprietario dovesse rimborsarlo, senza interesse, al termine dell' usofrutto (articolo 609 e 612 del Codice civile).

Le riparazioni straordinarie, in qualche modo, sono obbligazioni straordinarie su la cosa.

SU L' ARTICOLO 605.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 7, §. 2, ff. *de usufructu et quemad.*; L. 7, Cod. *de servitutibus et aqua*; L. 20, ff. *de damno infecto*; L. 32, §. 5, ff. *de usu et usufructu legato.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 605 del Codice civile è uniforme all' articolo 530 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 533 e 538 delle Leggi civili.

Art. 606. Sono riparazioni straordinarie quelle delle *muraglie maestre* e delle volte, il rinnovamento delle travi e *delle coperture intere.*

Quello degli argini, e delle mura di sostegno e di cinta egualmente per intero.

Tutte le altre riparazioni sono di manutenzione.

Muraglie maestre — In tal modo si chiamano le muraglie principali su cui poggia l' intero edificio.

Delle coperture intere — Quindi allorchè soltanto una *parte* delle coperture ha bisogno di riparazioni, l' usofruttuario è obbligato di farle: lo stesso deve dirsi degli argini e del-

le mura di sostegno; imperciocchè la legge considera riparazioni straordinarie la costruzione di queste opere, *e per intiero*.

SU L' ARTICOLO 606.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 606 del Codice civile corrisponde all' articolo 531 delle Leggi civili, così conceputo:

» Sono riparazioni straordinarie quelle delle muraglie maestre e del-
» le volte; il rinnovamento delle travi e delle coperture intere; quello
» degli argini, e delle mura di sostegno e di cinta, egualmente per in-
» tero o per la maggior parte ».

» Tutte le altre riparazioni sono di manutenzione ».

Art. 607. Nè il proprietario nè l' usofruttuario sono tenuti a riedificare ciò che è caduto *per vetustà*, o distrutto *per caso fortuito*.

Per vetustà — L' usofruttuario non può esservi tenuto, poichè non è un peso a carico de' frutti. Quanto al proprietario, egli non è obbligato di *fare*, ma di sofferire.

Per caso fortuito — È questo un avvenimento prodotto da forza maggiore che non si è potuto prevedere: per esempio l' incendio cagionato da fulmine.

SU L' ARTICOLO 607.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 6, §. 1; LL. 8 e 65, §. 1; L. 46, §. 1; LL. 47 e 49, §. 1, ff. *de usufructu et quemadmodum*; L. 20, ff. *de damno infecto*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 607 del Codice civile è uniforme all' articolo 532 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 774, 1102 e 1579 delle Leggi civili.

Art. 608. Durante l' usofrutto, l' usofruttuario è tenuto a tutti i carichi annuali del fondo, come sono *le contribuzioni*, ed altri pesi che secondo la consuetudine cadono su i frutti.

Le contribuzioni — In generale, la contribuzione è una specie di tributo che lo stato preleva dai frutti; quindi deve essere a peso dell' usofruttuario.

Una decisione ministeriale del dì primo vendemiale anno dieci ha stabilito, che le contribuzioni dell' anno sono dovute su i ricolti precedenti, perchè si pagano per mesi; e quindi era necessario che i ricolti precedenti formassero la loro garantia; ma l' usofruttuario dell' anno per lo quale vien pagata la contribuzione deve rimborsarla al proprietario.

SU L' ARTICOLO 608.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 7, §. 2; L. 27, §. 4; L. 52, ff. *de usufr. et quemadm.*; L. 28, ff. *de usu et usufructu legato.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 608 del Codice civile è uniforme all' articolo 533 delle Leggi civili.

Art. 609. L'usofruttuario ed il proprietario concorrono nel modo seguente al pagamento de' carichi, che possono essere imposti *su la proprietà* durante l' usofrutto.

Il proprietario è tenuto pagarli, e l' usofruttuario gli deve corrispondere l' interesse della somma pagata.

Se dall' usofruttuario se ne anticipi il pagamento, questi ha il diritto alla ripetizione del capitale alla fine dell' usofrutto.

Su la proprietà — Per esempio: una imposizione straordinaria di guerra, un imprestito forzoso; il capitale sarebbe dovuto dal proprietario, ma gl' interessi di questo capitale sono obbligazioni su i frutti, e quindi sono dovuti dall' usofruttuario.

D' altronde, se il proprietario non anticipasse il capitale, si potrebbe vendere una parte delle cose, ed in tal mo-

do l' usofruttuario sarebbe privato de' frutti di questa parte: egli quindi deve pagare gl' interessi che formano la compensazione dei frutti che ritiene.

Del modo stesso quando l' usofruttuario anticipa il capitale, il proprietario conserva la parte della cosa che potrebbe esser venduta; quindi è giusto rimborsarne il capitale al termine dell' usofrutto.

SU L' ARTICOLO 609.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 609 del Codice civile è uniforme all' articolo 534 delle Leggi civili.

Art. 610. Il legato *di una rendita vitalizia* o di una pensione per alimenti, *dal legatario universale dell' usofrutto* deve prestarsi per intero, e dal legatario *a titolo universale* dell' usofrutto deve prestarsi in proporzione del suo godimento, *senza* che abbiano verun diritto di *ripetizione*.

Una rendita vitalizia — Queste specie di rendita e di pensioni sono riguardate come pesi su i frutti.

Dal legatario universale dell' usofrutto — Il legatario universale dell' usofrutto è colui a cui è stata legata la totalità dell' usofrutto dei beni che compongono una successione (articolo 1003 del Codice civile). Siccome egli gode di tutti i frutti, così deve prestare la rendita nella sua integrità; vale a dire, per intiero.

A titolo universale — Il legatario a titolo universale è colui al quale è stata legata una quota parte dell' usofrutto dei beni di una successione, cioè un quarto, una metà (articolo 1010 cod.). Quindi è regolare che paghi la rendita nella stessa proporzione.

Senza . . . . . ripetizione — Cioè contra il nudo proprietario.

SU L' ARTICOLO 610.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 8, §. 4, Cod. *de benis quae liberis.*

L' articolo 610 del Codice civile è uniforme all' articolo 535 delle Leggi civili.

Art. 611. L' usofruttuario *a titolo particolare* non è tenuto al pagamento de' debiti, pei quali il fondo è ipotecato: *se viene forzato a pagarli*, ha il regresso contro il proprietario, salvo ciò che è disposto *nell' articolo 1020* sotto il titolo DELLE DONAZIONI TRA VIVI E DEI TESTAMENTI.

A titolo particolare — Cioè colui al quale il testatore ha lasciato l' usofrutto di un oggetto particolare, come una casa, un campo. Egli non è tenuto al pagamento del debiti, poichè a differenza dei legatari universali ed a titolo universale, non continua il possesso del defunto (articolo 871 del Codice civile).

Se viene forzato a pagarli — Per effetto della ipoteca la quale dà al creditore il diritto di perseguitare e far vendere l' immobile, chiunque ne sia il possessore (articolo 1166 del Codice civile), se il debitore che ha dato la ipoteca non adempie alla sua obbligazione nel termine stabilito.

Nell' articolo 1020 — Questo articolo dispone che, l' erede obbligato soddisfare il legato di una cosa già data in ipoteca, non è tenuto di renderla libera; vale a dire, che la rilascia gravata dalla ipoteca, salvo il diritto del legatario se alla scadenza soddisfa il debito: ma l' erede può essere obbligato a renderla libera prima della scadenza del debito, se il testatore lo avesse prescritto con un' espressa dichiarazione; e a questo caso appunto si riporta l' articolo 611. Imperciocchè con la espressione *salvo ciò che è disposto*, il legislatore ha voluto stabilire che l' usofruttuario non potrebbe essere obbligato soddisfare il debito ipotecario sull' immobile legatogli, se il testatore avesse disposto che l' erede dovesse rilasciarlo *libero* e franco dalla ipoteca. Ogni altra intelligenza sarebbe oscura.

SU L' ARTICOLO 611.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 43, ff. *de usu et usufructu et reditu legato.*

L' articolo 611 del Codice civile è uniforme all' articolo 536 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 968, 979 e 1371 delle Leggi civili.

2. L' usofruttuario non può essere convenuto direttamente dal creditore ereditario pel pagamento del debito.

(C. A. A. 28 settembre 1817; *Bianchini* c. *de Juliis e Ferreri*; C. 2. 226).

Art. 612. L' usofruttuario o universale, o a titolo universale, deve contribuire col proprietario *al pagamento de' debiti* nel modo che segue:

Si stima il valore del fondo soggetto all' usofrutto; si fissa in seguito *il contributo* al pagamento de' debiti *in ragione di questo valore*.

Se l' usofruttuario vuole anticipare la somma, per cui il fondo deve contribuire, gli viene restituito il capitale al termine dell' usofrutto, senza alcun interesse.

Se l' usofruttuario non vuol fare questa anticipazione, il proprietario può scegliere o di pagare tal somma, ed in questo caso l' usofruttuario gliene corrisponde l' interesse durante il tempo dell' usofrutto; *o di far vendere* una porzione de' beni soggetti all' usofrutto sino alla concorrente somma dovuta.

Al pagamento de' debiti — I debiti sono carichi della successione, e la successione vien composta di ogni specie di beni, sì di usufrutto che di nuda proprietà.

Il contributo — Cioè la ripartizione di una cosa fra più persone. Nel caso dell' articolo 612, è la ripartizione de' debiti fra gli usofruttuari e gli eredi, o legatari della nuda proprietà.

In ragione di questo valore — Allorchè l' usofrutto è universale, siccome tutt' i beni sono compresi nell' usofrutto, non può farsi verun contributo; ma se il legato è a titolo uni-

versale ; per esempio, di tutti gl' immobili o della metà di questi, il contributo deve aver luogo.

Supponghasi una successione di 100,000 franchi, gravata di 10,000 franchi di debiti, e che il testatore avesse legato l' usofrutto della metà de' suoi immobili, si valuterà qual parte della succesione formino gl' immobili : se, per esempio, equivalgono al quarto, il legatario contribuirà, nel modo espresso dell' articolo, 5,000 franchi che formano il quarto de' debiti, e gli altri 15,000 franchi saranno tutti a peso degli eredi.

O di far vendere — Questa espressione dà la chiara intelligenza della ragione della legge ; imperciocchè se il legatario non vuole anticipare la somma, o pagare l' interesse nel caso che questa venghi sborsata dal proprietario, è chiaro a bastanza che facendo vendere una parte de' beni, rimarrà in proporzione privato di una parte de' frutti.

SU L' ARTICOLO 612.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 612 del Codice civile è uniforme all' articolo 537 delle Leggi civili

Art. 613. L' usofruttuario è tenuto per le spese delle liti *concernenti l' usofrutto*, e per le condanne, alle quali le stesse liti potrebbero dar luogo.

Concernenti l' usofrutto — Per esempio, se intentasse un giudizio contra un' individuo che avesse commesso danni su i suoi ricolti, e succombesse.

Se il giudizio risguardasse congiuntamente il proprietario e l' usofruttuario ; per esempio, se si pretendesse che quegli il quale ha costituito l' usofrutto non era proprietario, ed in questo caso bisogna stabilire la distinzione se l' usofrutto sia a titolo oneroso o gratuito. Nel primo caso sarebbe tenuto soltanto il nudo proprietario, poichè egli è obbligato garantire l' usofruttuario, o come costituente l' usofrutto, o come erede del costituente, e le spese fanno parte della garantia (articolo 1630 del Codice civile). Nel secondo caso, non avvi luogo a garantia, poichè nessuna legge impone al donante si fatta obbli-

gazione; quindi l'usofruttuario ed il nudo proprietario dovrebbero contribuire alle spese secondo le norme indicate dall'articolo precedente.

SU L' ARTICOLO 613.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 613 del Codice civile corrisponde all'articolo 538 delle Leggi civili, così conceputo:

» L'usofruttuario è tenuto per le spese delle liti concernenti l'uso-» frutto, e per le condanne alle quali le stesse liti potrebbero dar luo-» go. Se la lite riguarda, tanto la proprietà, che l'usofrutto, saran te-» nuti il proprietario e l'usofruttuario per contributo ».

Art. 614. Se durante l'usofrutto un terzo commettesse qualche *usurpazione* sul fondo, o altrimente attentasse alle ragioni del proprietario, l'usofruttuario è tenuto *ad avvertirnelo*, e mancando a ciò, egli è risponsabile *di tutti i danni*, che ne potrebbero risultare al proprietario, come lo sarebbe pei deterioramenti del fondo da lui medesimo cagionati.

Usurpazione — L'usurpazione potrebbe produrre in seguito la prescrizione (articolo 2262 del Codice civile), ed il proprietario in tal modo si troverebbe spogliato di una parte della cosa.

Ad avvertirnelo — Il proprietario non potendo sorvegliare la cosa, la negligenza dell'usofruttuario potrebbe essergli funesta; la legge doveva adunque obbligare questi ad invigilare pel proprietario.

Di tutt' i danni — Per esempio, se col mezzo della prescrizione lasciasse imporre una servitù continua ed apparente (articolo 690 eod.). Se lasciasse estinguere una servitù stabilita a favore del proprietario del fondo di cui gode l'usofrutto col non averne fatto uso (articolo 706 eod.).

SU L' ARTICOLO 614.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 15, §. 7, ff. *de usufructu et quemadm.* L. 1, §. 7; L. 2, ff. *si usufructuarius quemadm. caveat.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 614 del Codice civile è uniforme all' articolo 539 delle Leggi civili.

Art. 615. Se l' usofrutto non è costituito se non sopra un animale, il quale venga a perire senza colpa dell' usofruttuario, non è questi tenuto a restituirne un' altro, nè a pagarne il *prezzo.*

Il prezzo — La cosa perisce pel proprietario *res perit domino*. Ma deve l' usofruttuario render conto della pelle?

Per la negativa puol dirsi che la legge non gl' impone questo dovere, e che il meschino importo di questo oggetto giustifica a bastanza su tale punto, il silenzio della legge.

Ma per l' affermativa traendosi argomento dall' articolo seguente, si osserva, che la ragione la quale ha fatto dettare in questo articolo il dovere imposto all' usofruttuario di render conto de' cuoi, debbe egualmente applicarsi al caso preveduto dall' articolo 614.

SU L' ARTICOLO 615.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 70, §. 3, ff. *de usufruct. et quemadmodum.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 615 del Codice civile è uniforme all' articolo 540 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 874 delle Leggi civili.

Art. 616. Se il gregge, su cui si è stabilito l' usofrutto, perisce *interamente* per caso o per ma-

lattia ; e senza colpa dell' usofruttuario , questi non è obbligato se non a *render conto* al proprietario *delle pelli* o del loro valore.

Se il gregge non perisce interamente , l' usofruttuario è tenuto a surrogare i capi degli animali che sono periti *con quelli che nascono* , *sino alla quantità concorrente.*

Intieramente — In questo caso rimane benanche estinto il diritto dell' usofrutto , per la mancanza dell' oggetto sul quale poteva esercitarsi (articolo 617 in fine del Codice civile).

Render conto . . . delle pelli — Le pelli facendo parte degli animali non potevano esser comprese nell' usofrutto. L'usofruttuario è obbligato di renderne conto , poichè le pelli di un intiero gregge , possono aver qualche valore.

Con quelli che nascono fino alla quantità concorrente — Finchè resti un animale , esiste il gregge del pari che l' usofrutto (articolo 623 eod.) ; e l' usofruttuario è obbligato di surrogare fino alla quantità concorrente , poichè è regolare che tutto ciò che provviene dal gregge , serve a riparare le perdite che questo ha sofferte. L' usofruttuario profitta di tutti gli animali che nascono , allorchè eccedono il numero di quelli necessari per completare il gregge (articolo 583 eod.).

SU L' ARTICOLO 616.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 68 , §. 2 ; LL. 69 e 70 , §. 1 , 2 , 3 , 4 e 5 , ff. *de usufruct. et quemadmodum* ; Instit. *de rerum divisione* §. 38.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 616 del Codice civile è uniforme all' articolo 541 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 1655 delle Leggi civili.

SEZIONE III.

Dei modi con cui finisce l' usofrutto.

Art. 617. L' usofrutto si estingue :

Con *la morte naturale o civile* dell' usofruttuario ;

Con *lo spirare del tempo* per cui fu costituito ;

Con *la consolidazione* ossia riunione nella stessa persona delle due qualità di usofruttuario e di proprietario ;

Col non usarne *pel corso di anni trenta ;*

Con *la perdita intera* della cosa, su la quale fu costituito l' usofrutto.

La morte naturale — La proprietà sarebbe un nome, se l' usofrutto non dovesse giammai estinguersi per poter quella far ritorno al proprietario.

O civile — La finzione aver deve tutta la forza della realtà. Avvi però una specie di contraddizione fra gli articoli 617 e 1982 il quale dispone che la rendita vitalizia non si estingue con la morte civile ; ma egli è difficile approfondare la ragione di questa differenza.

Un autore di grido pretende che, se l' usofrutto è stato acquistato a titolo oneroso dall' usofruttuario, il diritto di percepirne i frutti passerebbe agli eredi del morto civilmente, fino alla morte naturale dell' usofruttuario ; per la ragione che tale usofrutto rappresenta il prezzo che l' usofruttuario ha pagato, sotto condizione di goderne fino alla sua morte naturale, prezzo al quale i suoi eredi avrebbero diritto.

Tale opinione pare che sia rispinta dallo stesso testo dell' articolo 617 il quale dispone che *l' usofrutto è estinto* con la morte civile: come quindi questo usofrutto essendo annullato potrebbe ancora produrre frutti ?

Lo spirare del termine — Ed anche se l' usofruttuario morisse prima l' usofrutto sarebbe estinto, poichè è attaccato alla persona.

La consolidazione — La legge istessa dà la intelligenza di questa espressione. L' usofrutto si estingue in questo caso,

perchè è una servitù, ed il fondo che ci appartiene non può servirci a questo titolo *Nemini res sua servit.*

Pel corso di anni trenta — Ed anche di dieci e venti anni in determinati casi, siccome osserveremo al titolo della prescrizione (articolo 2265 e seguenti del Codice civile).

La perdita intiera — Se ella non è intiera, l' usofrutto si conserva su ciò che rimane (articolo 613 eod.).

Vi sono ancora delle altre cause per le quali l' usofrutto si estingue independentemente da quelle enunciate negli articoli seguenti. Per esempio, l' usofrutto stabilito da colui che non ha su la cosa se non un diritto risolubile, siccome un compratore condizionale, in tal caso l' usofrutto si estingue col diritto di proprietà, se si fa luogo alla condizione.

Nel modo stesso, se il donante ha prestato il suo consenso ad un usofrutto stabilito su la cosa donata, e che sopraggiungano figli al donante, che non ne aveva al tempo della donazione, l' usofrutto si estingue con la donazione (articolo 960 eod.). *Resoluto jure dantis, resolvitur jus accipiendis.*

SU L' ARTICOLO 617.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 1 e 3, §. 3; L. 73, ff. *quibus modis ususfructus vel usus amittitur*; L. 24, §. 1, ff. *de legatis*; Institut. *de usufructu*, §. 3; LL. 3, 12, 14 e 16, Cod. *de usufructu et habitatione*; L. 8, ff. *de annuis legatis*; L. 10, ff. *de capite minutis*; L. 5, ff. *de usu et usufructu et reditu legato*; LL. 17 e 27, ff. *quibus modis ususfructus vel usus amittitur*; Paul. senten. lib. 3, tit. 6, §. 33; L. 10, ff. *de vi et vi armata*; L. 13, Cod. *de servitutibus et aqua*; L. 3, ff. *si ususfructus petatur*; L. 3, Cod. *de praescriptione 30 vel 40 annorum*; LL. 2 e 34, §. 2; L. 36, ff. *de usufructu et quemadmodum*; L. 5, §. 2; L. 10, §. 1 e 7, ff. *quibus modis ususfructus vel usus amittitur.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 617 del Codice civile corrisponde all' articolo 542 delle Leggi civili, così conceputo;

» L' usofrutto si estingue:

» Colla morte dell' usofruttuario;

» Con lo spirare del tempo per cui fu costituito;

» Con la consolidazione o sia riunione nella stessa persona delle due » qualità di usofruttuario e di proprietario;

» Col non usarne pel corso di anni trenta;

» Colla perdita intera della cosa, su la quale fu costituito l' uso» frutto ».

Vedi gli articoli 594, 26, 29, 536, 544, 548, 1162, 229, 2142, 2168 e 1854 delle Leggi civili.

Art. 618. L' usofrutto può anche cessare per l' abuso che facesse l' usofruttuario del suo diritto, tanto col cagionare deterioramenti ai fondi, quanto col lasciarli perire per mancanza di manutenzione.

I creditori dell' usofruttuario possono *intervenire* alle liti ad oggetto di conservare le loro ragioni; possono offerire la riparazione dei commessi deterioramenti, *e garantia* per l' avvenire.

I giudici possono, *secondo la gravezza delle circostanze*, pronunziare *la estinzione assoluta* dell' usofrutto, ovvero ordinare l' immissione del proprietario nel possesso della cosa sottoposta all' usofrutto, col peso però di pagare annualmente all'usofruttuario, o a quelli, che hanno causa da lui, una somma determinata sino al momento, in cui l' usofrutto averbbe dovuto cessare.

I creditori dell' usofruttuario — Essi possono aver grande interesse onde il loro debitore conservi l' usofrutto per esser soddisfatti dai frutti: in generale, i creditori esercitano tutti i diritti del loro debitore (articolo 1166 del Codice civile).

Intervenire — L' intervento è l' atto col quale un terzo si fa presente in una contestazione che lo interessa (articolo 339 del Codice di procedura).

Secondo la gravezza delle circostanze — Quindi, malgrado le offerte de' creditori, possono i giudici pronunziare la estinzione dell' usofrutto.

La estinzione assoluta — Se i danni causati dall' usofruttuario non possono essere compensati con i frutti che il proprietario potrebbe percepire pel tempo che dovrebbe ancora durare l' usofrutto. La disposizione di questo articolo colpisce benanche l' usofrutto legale de' genitori.

SU L' ARTICOLO 618.

LEGGI ROMANE.

Instit. *de usufruc.* §. 3; L. 38, ff. *de rei vindicat.*

L'articolo 618 del Codice civile è uniforme all' articolo 543 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 547, 1121 e 2060 delle Leggi civili.
2. L'usofruttuario che abbia anche il diritto di vendere la proprietà, ove i frutti non siano sufficienti alla sua sussistenza, non può essere dichiarato decaduto per le deteriorazioni fatte ne' fondi, ma può essere astretto a dare una malleveria di non alienare che dietro autorizzazione del giudice.
(C. A. N. 9 settembre 1815; *Ciocca* c. *Magri*; C. 3. 414).

Art. 619. L'usofrutto che non è accordato *a particolari*, non dura oltre trent' anni.

A particolari — Per esempio, se è accordato ad un comune, ad un ospizio. Se la legge non avesse stabilito un termine, la nuda proprietà sarebbe divenuta insignificante, poichè le comunità possono durare eternamente. Potrebbe benanche l'usofrutto estinguersi prima di questo termine, per la soppressione dello stabilimento al quale è attaccato.

SU L'ARTICOLO 619.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 56, ff. *de usufruc. et quemad.*; L. 8 *de usu et usufructu et reditu legato*; L. 19, Cod. *de sacrosantis ecclesiis*; L. 68, ff. *ad. leg. Falcidiam.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 619 del Codice civile è uniforme all' articolo 544 delle Leggi civili.

Art. 520. L'usofrutto conceduto sino a che una terza persona sia giunta ad una determinata età, dura sino a tale epoca, ancorchè la detta persona sia morta *prima dell' età fissata*.

Prima dell' età fissata — Non è la vita del terzo che la legge ha preso in considerazione, ma un determinato numero di anni. *Neque enim ad vitam hominis respexit*, *sed ad certa curricula;* ma bisogna eccettuare da questa disposizione l' usofrutto legale de' genitori (articolo 384 del Codice civile). Siccome questo usofrutto è nelle loro mani la ricompensa delle cure che prodigano ai loro figli, ed un attributo della patria potestà; così, siccome abbiamo osservato all' articolo 384, si estingue con la morte de' figli prima dell' età degli anni diciotto, o per la loro emancipazione.

SU L' ARTICOLO 620.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 12, Cod. *de usufruct. et habitatione.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 620 del Codice civile è uniforme all' articolo 545 delle Leggi civili.

Art. 621. La rendita della cosa soggetta all' usofrutto non porta *verun cangiamento* al diritto dell' usofruttuario; egli continua nell' usofrutto, se non vi ha *formalmente rinunziato.*

Verun cangiamento — L' usofrutto è uno smembramento della proprietà; la vendita che il nudo proprietario facesse della cosa che gli appartiene, non potrebbe privare l' usofruttuario del diritto di goderne.

Formalmente rinunziato — Quindi l' usofrutto può ancora finire con la rinunzia; ma siccome non si presume la volontà di donare o di perdere la cosa, così fa d' uopo che la rinunzia sia espressa *e formale*: la presenza dell' usofruttuario al contratto di vendita fatta dal nudo proprietario, e la sua firma apposta allo stesso non sarebbe bastevole; egli avrebbe potuto intervenirvi per ogni altra ragione, e senza la intenzione di rinunziare al suo diritto.

SU L' ARTICOLO 621.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 19, ff. *quibus modis ususfr. vel usus amitt.*; L. 17, §. 2, ff. *de usufructu et quemadmodum*; Argomento dalla L. 34, ff. *de regulis juris*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 621 del Codice civile è uniforme all' articolo 546 delle Leggi civili.

Art. 622. I creditori dell' usofruttuario possono far dichiarare nulla la rinuncia dell' usofrutto, che questi avesse fatta *a loro pregiudizio*.

A loro pregiudizio — Seguendo il principio che i creditori possono fare annullare gli atti fatti dal loro debitore in frode de' loro diritti (articolo 1167 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 622.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 1 e 3, §. 1, ff. *quae in fraudem creditorum*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 622 del Codice civile è uniforme all' articolo 547 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 543, 705 e 1120 delle Leggi civili.

Art. 623. Se una sola parte della cosa soggetta all' usofrutto perisce, l' usofrutto si conserva sopra ciò che rimane.

SU L' ARTICOLO 623.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 34 e 53, §. 2, ff. *de usufructu et quemadmodum*.

LEGGI CIVILI.

L 'articolo 623 del Codice civile è uniforme all' articolo 548 delle Leggi civili.

Art. 624. Se l' usofrutto non è costituito se non che sopra un edificio, e questo venga distrutto da un incendio o da altro accidente, ovvero ruini per vetustà, l' usofruttuario non avrà diritto di godere *nè il suolo, nè i materiali.*

Se l' usofrutto fosse costituito *sopra una possessione* di cui l' edificio facesse parte, l' usofruttuario godrebbe del suolo e de' materiali.

Nè il suolo nè i materiali — Di fatto, l' usofrutto non era costituito nè sul suolo, nè su i materiali, ma su la casa. Il diritto di godere dell' edificio formava l' oggetto della stipulazione.

Essendo estinto l' usofrutto (articolo 617 del Codice civile) non potrebbe rivivere se si riedificasse un' altra casa, poichè non sarebbe più la cosa su la quale era stabilito il diritto primitivo.

Sopra una possessione — Egli gode de' materiali e del suolo, come accessori della possessione su la quale era stabilito il suo diritto: *quia villa fundi accessio, non magis quam si arbores ceciderint.*

SU L' ARTICOLO 624.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 5, §. 2; LL. 9 e 10, ff. *quibus modis ususfr. vel usus amittitur*; Instit. *de usufr.* §. 3, in fin.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 624 del Codice civile è uniforme all' articolo 549 delle Leggi civili.

CAPITOLO II.

Dell' uso e dell' abitazione.

L' uso è il diritto di prendere dai frutti dei beni che ad altri si appartengono, ciò che un individuo può consumare per i propri bisogni, o ciò che gli venne accordato col titolo costitutivo.

L' abitazione è il diritto di dimorare durante la vita, o pel tempo determinato dal titolo costitutivo nella casa che ad altri si appartiene.

Art. 625. I diritti di uso e di abitazione si costituiscono e si perdono nella stessa maniera, *che l' usofrutto.*

Che l' usofrutto — Di fatto, vi sono grandi rapporti fra l'uso e l' usofrutto; soltanto *minus est in usu quam in usufructu.* Nondimeno è del pari vero che i diritti di uso non si stabiliscono come quelli dell' usofrutto; imperciocchè giammai si stabiliscono dalla legge, finchè ha luogo l' usofrutto legale (articolo 579, 384 e 754 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 625.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, ff. *de usu et habitatione*; L. 3, ff. *de usufruct. et quemadmodum*; L. 10, ff. *de capite minutis*; L. 11, ff. *de alimentis vel cibariis legatis*; L. 3, ff. *de his quae pro non scriptis habentur.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 625 del Codice civile è uniforme all' articolo 550 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1081 e 1994 delle Leggi civili.

Art. 626. Non si può godere di tali diritti senza che si sia data previamente cauzione, e senza che si formino gli stati e gl' inventari, siccome nel caso dell' usofrutto.

Può esigerli *anche pe' bisogni de' figli* che gli sono sopravvenuti dopo la concessione dell' uso.

Della sua famiglia — Vale a dire, i parenti ai quali deve gli alimenti, e i suoi discendenti; ogni altro parente potrebbe considerarsi come compreso nel diritto, se dimorava con l' usoario al momento della concessione.

De' figli — Si presume che la volontà de' contraenti e del donante sia stata quella di comprendere nella stipulazione o nella donazione i figli da nascere.

SU L' ARTICOLO 630.

LEGGI ROMANE.

Vedi la LL. 12 e 19, ff. *de usu et habitatione.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 630 del Codice civile è uniforme all' articolo 555 delle Leggi civili.

Art. 631. L' usoario non può *cedere nè affittare il suo diritto ad un altro.*

Cedere nè affittare — Differenza essenziale tra l' uso e l' usofrutto (articolo 595 del Codice civile). La ragione di questa differenza consiste in ciò che, avendo l' usofruttuario il diritto di raccogliere tutti i frutti, poco importa che tale diritto venghi esercitato da lui o da altri. Per lo contrario, colui che ha il diritto di uso, potendo percepire soltanto i frutti necessari ai suoi bisogni ed a quelli della famiglia, giova al proprietario che tale diritto non sia esercitato da altri, i cui bisogni potrebbero essere maggiori di quelli dell' usoario.

Dalla disposizione dell' articolo 631 deriva che i creditori dell' usoario, non potrebbero impossessarsi del suo diritto, nè esercitarlo in sua vece, essendo un diritto esclusivamente personale (articolo 1166 eod.).

SU L' ARTICOLO 631.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 2, 8 e 11, ff. *de usu et habitatione.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 631 del Codice civile è uniforme all' articolo 556 delle Leggi civili

Vedi l' articolo 1127 delle Leggi civili.

Art. 632. Quegli che ha il diritto di abitazione in una casa può abitarvi con la sua famiglia ancorchè *non fosse maritato* nell' epoca in cui acquistò questo diritto.

Non fosse maritato — Volontà presunta del contraente, o del donante.

SU L' ARTICOLO 632.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, ff. *de usu et habitatione.*

LEGGI CIVILI.

Vedi il seguente articolo 633.

Art. 633. Il diritto di abitazione si limita a ciò che è necessario per l' abitazione di colui al quale è accordato e della sua famiglia.

SU L' ARTICOLO 633.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, ff. *de usu et habitatione.*

LEGGI CIVILI.

Gli articoli 632 e 633 del Codice civile corrispondono all' articolo 567 delle Leggi civili, così conceputo:

» Il diritto di abitazione in una casa, varrà lo stesso che aver
» l'uso di quella. Quindi colui che avrà questo diritto potrà usarne per
» quanto è necessario per abitarvi con la sua famiglia, ancorchè siasi
» maritato dopo l'epoca in cui acquistò il diritto suddetto ».

Art. 634. Il diritto di abitazione non può essere *nè ceduto nè locato*.

Nè ceduto nè locato — Per la ragione addotta nelle note all'articolo 631.

SU L' ARTICOLO 634.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 8, ff. *de usu et habitatione contrar.*; L. 13, Cod. *de usufructu et habitatione*; Instit. §. 5, *de uso et habitatione*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 634 del Codice civile è abolito.

Art. 635. Se l'usoario consuma tutti i frutti del fondo, o se occupa tutta la casa, egli è tenuto alle spese di coltura, alle riparazioni di manutenzione, ed al pagamento delle contribuzioni *nello stesso modo che l'usofruttuario*.

Se prende una parte dei frutti, o se occupa una parte della casa, contribuisce *in proporzione* di ciò che gode.

Nello stesso modo che l'usofruttuario — In questo caso nella espressione di *uso*, si comprende un vero usofrutto.

In proporzione — Vale a dire, proporzionatamente a ciò che gode. Abbiamo già osservato che le contribuzioni gravitano su i frutti.

SU L' ARTICOLO 635.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 18, ff. *de usu et habitatione*.

L' articolo 635 del Codice civile è uniforme all' articolo 558 delle Leggi civili.

Art. 636. L' uso de' boschi e delle foreste è regolato *da leggi particolari.*

Da leggi particolari — Queste leggi sono state abrogate dall' articolo 218 del Codice forestale, promulgato nel giorno 31 luglio 1827; e quindi da questo Codice possono conoscersi le regole intorno all' uso di boschi e delle foreste (articolo 58 e seguenti del Codice forestale).

SU L' ARTICOLO 636.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 636 del Codice civile è abolito.

TITOTO IV.

DELLE SERVITU' PREDIALI.

Le servitù ammesse nella nostra legislazione civile, sono della più grave importanza. Sovente languirebbe l' agricoltura senza il soccorso che ritrae dalle servitù, e le stesse proprietà alle volte perderebbero il loro valore, se le servitù non ne aumentassero la utilità o gl' ornamenti.

Parlando dell' usofrutto abbiamo rammentati i principi generali che regolano la materia delle servitù.

Le servitù sono *cose incorporali*, perchè non fanno parte della sostanza del fondo cui sono dovute: ma sono diritti attaccati ai fondi: *servitus non est pars substantiae sive fundi*, *sed accidens*, esse non sono uno smembramento del fondo sul quale gravitano, ma soltanto una diminuzione del diritto di proprietà.

Siccome si applicano agl' immobili (articolo 526 del Codice civile), così sono cose *incorporali* ed *immobiliari*.

Le servitù consistono nel *sofferire e nel lasciar fare*; ma *giammai a fare*, perchè gravitano sul fondo, ed i fondi non possono essere sottomessi alla obbligazione di fare.

Le servitù *gravitano sul fondo e non su la persona*. Di ciò la conseguenza che passa tra la servitù e la obbligazione. La servitù è un diritto su la cosa, un *jus in re* che sussiste, chiunque sia il proprietario, e segue la cosa in qualunque mani faccia passaggio.

La obbligazione liga la persona che ha prestato il consenso al contratto. Il diritto di astringere *una determinata persona* a fare, o non fare o dare una cosa, è ciò che dicesi *jus ad rem*: la obbligazione si estingue col pagamento, e si può forzare il creditore a riceverlo; ma la servitù essendo uno smembramento della proprietà, non si può obbligare il proprietario ad estinguerla, poichè nessuno può essere obbligato di vendere la sua cosa. In fine la obbligazione, di fare o di non fare, si risolve in danni ed interessi, non potendo essere obbligato alcuno a fare realmente una cosa: per lo contrario si può obbligare il proprietario a sofferire l' uso della servitù, etc.

Abbiamo già indicata la divisione delle servitù in personali e reali : l' usofrutto, l' uso, l' abitazione sono servitù personali; vale a dire, che gravitano su di un fondo a vantaggio di una persona. In questo titolo trattasi delle servitù reali, vale a dire, quelle che gravitano su di un fondo a vantaggio di un altro; queste sono innumerevoli.

Art. 637. La servitù è un *carico* imposto sopra *un fondo* per l'uso e *la utilità* di un fondo appartenente *ad altro proprietario*

Un carico — La servitù è un carico poichè *impedisce* l'esercizio del diritto di proprietà nelle mani del proprietario del fondo inserviente, mentre la ipoteca è definita come *diritto reale* soltanto (articolo 2114 del Codice civile), poichè non impedisce al proprietario del fondo sottoposto ad ipoteca, di goder della cosa nel modo stesso che ne godeva prima di darla in ipoteca.

Un fondo — Ogni immobile *reale*, capace di proprietà e non *fittizio*, siccome l'usofrutto. Il fondo cui la servitù è dovuta, dicesi fondo dominante, e quello che deve la servitù, chiamasi serviente.

La utilità — Anche il semplice ornamento; ma se il fondo dominante non riportasse alcun vantaggio dalla servitù consentita, questa sarebbe nulla, come contraria alla libertà delle proprietà. Per esempio la stipulazione che un proprietario non potesse passare sul suo fondo.

Ad altro proprietario — Perchè le cose proprie ci appartengono a titolo di proprietà e non di servitù: *Nemini res sua servit jure servitutis.*

SU L' ARTICOLO 637.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 637 del Codice civile corrisponde all' articolo 559 delle Leggi civili, così conceputo:

» La servitù prediale s'impone sopra un fondo per l'uso e la utilità di un fondo appartenente ad altro proprietario ».

GIURISPRUDENZA.

1.° Vedi l'articolo 2071 delle Leggi civili.

2.° Un comune non può pretendere che i cittadini abbiano acquistato diritti di servitù per passare sul fondo altrui, affine di passeggiare e di godere bella veduta.

(C. A. A. 18 marzo 1816, *Ranieri, e il sindaco dell' Aquila;* C. 2. 173).

Art. 641. Quegli che ha una sorgente nel suo fondo, può *usarne ad arbitrio*, salvo il diritto che potesse avere acquistato il proprietario del fondo inferiore per qualunque titolo, o in forza di prescrizione.

Usarne ad arbitrio — Questa è una conseguenza dell' articolo 552; la proprietà della superficie comprende quella della parte sottoposta. Ma quando la sorgente ha preso il suo corso, allorchè è divenuta *acqua corrente*, non appartiene più ad alcuno, ed i proprietari de' fondi che costeggia o traversa hanno soltanto il diritto di servirsene (articolo 644 del Codice civile); o di usarne col peso di rimetterla nel suo corso ordinario (*ibid.*).

SU L' ARTICOLO 641.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, §. 12; LL. 21 e 26, ff. *de aqua et aquae pluviae arcendae.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 641 del Codice civile è uniforme all' articolo 563 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 564, 524 e 2187 delle Leggi civili.

Art. 642. La prescrizione in questo caso non può acquistarsi che col possesso continuo di anni trenta, da computarsi dal momento in cui il proprietario del fondo inferiore ha fatto e terminato *dei lavori visibili* destinati a facilitare il declivio ed il corso delle acque del proprio fondo.

Dei lavori — Allora si presume che tali lavori sieno stati costruiti al seguito di amichevole accordo, e sì fatta presunzione serve di base alla prescrizione.

Visibili — Poichè questi lavori debbono comprovare un

lungo possesso, ed ogni possesso dev' esser *pubblico* per dar luogo alla prescrizione (articolo 2229 del Codice civile).

Ma si è elevata controversia in riguardo a tali lavori. Alcuni autori sostengono essere di assoluta necessità che i lavori sieno fatti nel fondo superiore. La ragione evidente della loro opinione è, che il proprietario del fondo inferiore avrebbe dovuto fare i lavori *jure servitutis*, poichè trattasi che acquisterebbe un diritto di servitù; ora i lavori che il proprietario fa nel suo fondo, son fatti sempre *jure dominii*: sì fatta opinione è stata confermata con una decisione della Corte suprema. Altri autori, e nel più gran numero, sostengono che le opere apparenti fatte sul fondo inferiore, sieno sufficienti per prescrivere. Essi fondano la loro opinione, sul motivo, che il consiglio di Stato nella discussione dell' articolo 642 ha scambiato la parola *esteriore*, che stava messa nel progetto del Codice, con quella *apparente*, affinchè non potesse darsi luogo a supporre che le opere non dovessero esser fatte nel fondo inferiore.

SU L' ARTICOLO 642.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 10, ff. *si servitus vindicetur*; L. 1, Cod. *de servitutibus et aqua*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 642 del Codice civile è uniforme all' articolo 564 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1.° Vedi l' articolo 2125 delle Leggi civili.

2.° Quegli che esibisce un titolo per l' acquisto di un formale, e che documenta di averlo, e per più di trent' anni, posseduto e riparato a sue spese con muraglioni, palizzate ed altri lavori visibili, può impedire che un' altro si serva delle stesse acque per animare un molino; soprattutto quando la costruzione di questo nuovo molino sia incompatibile con l' altro che l' antico acquirente e possessore voglia edificare per rivalutarsi della perdita del suo primo molino distrutto per caso fortuito, ancorchè il formale sia derivato da un fiume pubblico.

(C. A. A. 3 gennajo 1816; *Amore* c. *Saccone*; C. 2. 32).

Art. 643. Il proprietario della sorgente *non può deviarne il corso*, quando la medesima somministri agli abitanti *di un comune*, *villaggio*, *o borgo* l' acqua che è loro necessaria; ma se gli abitanti non ne hanno acquistato o prescritto l' uso; il proprietario può pretendere una indennità da determinarsi per mezzo di periti.

Non può deviarne il corso — Allora l' utilità pubblica fa tacere l' interesse privato; e quindi gli abitanti han bisogno della prescrizione non per acquistare il diritto, ma per liberarsi dal pagamento della indennità.

Di un comune, *villaggio o borgo* — Per *comune* s' intende una unione di abitanti, considerati nei rapporti che nascono dalla loro riunione con i paesi ed in determinati circondari del territorio delle campagne. Ogni comune è regolato da un consiglio municipale preseduto dal sindaco, il quale è rimpiazzato da un' aggiunto in caso d' impedimento.

Un *villaggio* è la riunione di abitanti, ove di ordinario è stabilita la sede parocchiale, ed il consiglio comunale.

Il *borgo* è la riunione di abitanti in minor numero, il quale dipende dalla parocchia che ha la sede nel villaggio: un circondario comunale può comprendere più villaggi e più borghi.

Per rinvenire la spiegazione dell' articolo 643, fa d' uopo supporre che l' acqua sia necessaria a tutti i comuni, o che sia necessaria ad un sol villaggio o borgo.

SU L' ARTICOLO 643.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 643 del Codice civile è uniforme all' articolo 565 delle Leggi civili.

Art. 644. Quegli, lungo il cui fondo scorre un acqua corrente, *tranne quella* che è dichiarata di ragione del pubblico demanio all' articolo 538, *può servirsene*, mentre scorre, *per la irrigazione dei suoi fondi*.

Quegli il cui fondo viene attraversato da quest'acqua, *può anche servirsene* nell' intervallo, in cui vi trascorre, ma quando questa ne esce, ha l' obbligo di restituirla al suo caso ordinario.

Tranne quella, etc. — La legge rurale del dì 6 ottobre 1791 permette ne' proprietari de' fondi lungo le rive, fare delle prese di acqua ne' fiumi e riviere navigabili; ma si è creduto che potrebbe sofferirne la navigazione, e la utilità pubblica è stata preferita alla privata.

Può servirsene — Se potesse *usarne* a suo bell' agio, nuocerebbe ai diritti dell' altro proprietario del fondo lungo la riva.

Per la irrigazione de' suoi fondi — Per mezzo di fossi che introducessero l' acqua in piccoli canali praticati per riceverla: *irrigare aquam*, *per rivos deducere.*

Può anche servirsene — Poichè l' acqua traversa il suo fondo, non può nuocere agl' interessi del proprietario di un fondo lungo la riva: ma deve restituire l' acqua al suo corso ordinario; imperciocchè se avesse il diritto di assorbirla intieramente, il proprietario del fondo superiore l' avrebbe avuto prima di lui: sì fatta limitazione al diritto di proprietà è utile a tutti.

SU L' ARTICOLO 644.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 3, in prin., ff. *de aqua et aquae pluviae arcendae.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 644 del Codice civile è uniforme all' articolo 566 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

I piccoli danni che la costruzione di un nuovo molino recherebbero ai proprietari limitrofi che possono servirsi delle stesse acque, non debbono essere attesi ne' calcolati dal giudice.

(C. A. A. 10 settembre 1813, *Della Valle c. Partenope*; C. 7, 2, 32).

. Art. 645. Insorgendo qualche controversia fra i proprietari, a' quali tali acque possono essere utili, *i tribunali* decidendo debbono conciliare l' interesse dell' agricoltura coi riguardi dovuti alla proprietà: ed in tutti i casi debbono essere osservati i regolamenti particolari e locali sul corso ed uso delle acque.

I tribunali — Nondimeno, perchè i tribunali possano pronunziare, fa d' uopo distinguere se l' autorità amministrativa ha fatto o pur nò regolamenti sul modo di usare delle acque, fra i proprietari di fondi limitrofi alla riviera, e quelli di macchine poste sul corso delle acque stesse. Se non vi sia alcun regolamento fa mestieri indirigersi al potere amministrativo acciò emani un regolamento: ove poi questo esista, allora i tribunali debbono reprimere le contravvenzioni commesse.

Appartiene benanche all' autorità amministrativa decidere se una riviera sia navigabile o adatta ai trasporti, e come tale, dependente dal demanio pubblico.

SU L' ARTICOLO 645.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 645 del Codice civile corrisponde all' articolo 567 delle Leggi civili, così conceputo:

» Insorgendo qualche controversia fra i proprietari, ai quali tali acque possono essere utili, i tribunali decidendo debbono conciliar l' interesse per l' agricoltura co' riguardi dovuti alla proprietà: ed in tutti i casi debbono essere osservati i regolamenti particolari e locali sul corso ed uso delle acque.

GIURISPRUDENZA.

Allorchè trattasi di nuovi molini già costrutti, e non ancora messi in attività, quantunque si trovi che possano arrecare piccoli pregiudizi ad altri molini già esistenti; invece di ordinarne la demolizione, i tribunali debbono conciliare gl' interessi delle differenti proprietà, e possono obbligare il proprietario del nuovo molino ad alcune costruzioni preliminari, o soggettarlo a qualche servitù, a fine di rendere in ogni caso indenne ed illeso il proprietario dell' antico molino, e così non impedire che la nuova macchina idraulica sia messa in attività, poichè di ordinario suol esser vantaggiosa alle popolazioni, ed è tanto favorita dalle nuove leggi.

(C. A. A. 30 agosto 1813; *Colonna* c. *Luzi ed altri*; C. 2. 30).

Art. 646. Ogni proprietario può obbligare il suo vicino *a stabilire i termini di confine* delle loro contigue proprietà. Lo stabilimento dei termini di confine si fa *a spese comuni.*

A stabilire i termini di confine — Mettere i termini. In generale, per termini s' intende ogni separazione naturale o artificiale che segna i confini di due fondi: comunemente si dà il nome di termini a delle pietre messe sulla linea che separa i due fondi.

Il diritto di obbligare il vicino a stabilire i termini di confine appartiene sempre a ciascun comproprietario; sì perchè è un atto meramente facultativo, e come tale, non va soggetto a prescrizione (articolo 2232 del Codice civile); come perchè l' interesse pubblico vuole che possa sempre reclamarsi lo stabilimento de' termini di confine allorchè trattasi di prevenire una lite.

A spese comuni — Poichè lo stabilire i termini di confine è dell' interesse de' due proprietari: se uno di essi non consentisse di stabilirli amichevolmente, dovrà esservi obbligato dal magistrato, e per mezzo di una perizia. Al giudice di pace del luogo ove è sita la cosa litigiosa si appartiene la conoscenza delle azioni civili per lo stabilimento di termini (articolo 2 del Codice di procedura).

I tribunali correzionali sono ancora competenti a conoscere di sì fatta azione, e pronunziano per questo delitto una prigionia da un mese ad un anno, ed un' ammenda che non può essere minore di 50 franchi (articolo 455 del Codice penale).

SU L' ARTICOLO 646.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 5 Cod. *de communi dividundo*; Leggi delle dodici tavole, tavola 7.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 646 del Codice civile è uniforme all' articolo 568 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 103 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 647. Ogni proprietario *può chiudere* il suo fondo salva l'eccezione prescritta dall'articolo 682.

Può chiudere — Questo diritto fa parte di quello della proprietà, e sarebbe stato inutile farne parola, se il diritto feudale non avesse altre volte, in talune parti della Francia, e per favorire la caccia, interdetto il diritto di chiudersi i fondi : la pena per aver distrutto le chiuse de' fondi, è la stessa di quella stabilita per coloro che hanno tolto i termini (articolo 456 del Codice penale).

È evidente che tanto l'articolo 647 che il precedente 646 non stabiliscono servitù, ma semplici modificazioni della proprietà, messe in questo titolo, siccome molte altri le quali verranno in seguito esaminate, perchè era difficile farne altrove parola.

SU L'ARTICOLO 647.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 21, Cod. *mandati*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 647 del Codice civile corrisponde all'articolo 569 delle Leggi civili, così conceputo :

» Ogni proprietario può chiudere il suo fondo salva l'eccezione pre-
» scritta nell'articolo 603 ».

Art. 648. Il proprietario, che vuol chiudere il suo fondo, perde il diritto *di calpestio e di pascolo* nell'altrui fondo, dopo la raccolta delle messi, in proporzione del terreno *che ha sottratto* all'uso comune.

Di calpestio — Diritto che hanno gli abitanti di parecchi comuni di condurre reciprocamente al pascolo i bestiami su i loro territori.

Di pascolo — Diritto che gli abitanti di uno stesso comone, esercitano reciprocamente su i loro fondi.

Che ha sottratto — Quindi il proprietario che aveva il

diritto di condurre i suoi bestiami a pascere, e che faccia chiudere la metà della sua proprietà, potrà condurre al pascolo soltanto la metà de' suoi animali. La ragione della legge è evidente (vedi gli articoli 13, 14 e 16 della Legge del dì 6 ottobre 1791 su la polizia rurale).

SU L' ARTICOLO 648.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 648 del Codice civile corrisponde all' articolo 570 delle Leggi civili, così concepito :

» Nel caso che due o più fondi abbiano la reciproca servitù del pa-» scolo, il proprietario che vuol chiudere il suo fondo, perde il diritto » di pascolo nell' altrui fondo dopo la ricolta delle messi, in proporzio-» ne del terreno che ha sottratto all' uso comune ».

CAPITOLO II.

Delle servitù stabilite dalla legge.

Art. 649. Le servitù stabilite dalla legge hanno per oggetto la utilità pubblica, o comunale, o dei privati.

SU L' ARTICOLO 649.

L' articolo 649 del Codice civile è uniforme all' articolo 571 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 470 delle Leggi civili.

Art. 650. Le servitù stabilite per la utilità pubblica e comunale risguardano i marciapiedi lungo i fiumi navigabili o adatti ai trasporti, la costruzione o riparazione delle strade, o altre opere pubbliche o comunali.

Tutto ciò che concerne questa specie di servitù, viene determinato *da leggi o da regolamenti particolari.*

Da leggi o da regolamenti particolari — Dopo di essersi determinate le rive dei fiumi, ai termini del articolo 1 del titolo VII, della sezione IV, dell' ordinanza del 1681, si deve tracciare lo spazio libero da ciascuna banda di tali rive. Tali spazi per i cammini destinati al tonneggio delle navi debbono avere dieci piedi di larghezza, ai termini dell' articolo 7 del titolo XXVIII, dell' ordinanza del 1669. Ed il proprietario può piantare alberi addentro de' due spazi, l' uno de' quali vien reputato riva utile del fiume, e l' altro è destinato al cammino pel tonneggio delle navi: Ordinanza del dì 24 dicembre 1818. Per la spiegazione de' termini *cammino pel tonneggio delle navi* etc. e per la divisione delle strade, vedi gli articoli 456 e 538 del Codice civile.

Riguardo alle piantagioni vedi un decreto del dì 16 dicembre 1811, e specialmente la Legge del dì 12 maggio 1815.

SU L' ARTICOLO 650.

LEGGI CIVILI

L' articolo 650 del Codice civile è uniforme all' articolo 572 delle Leggi civili.

Art. 651. La legge assoggetta i proprietari l'uno verso l' altro a differenti obbligazioni, independentemente da qualunque convenzione.

SU L' ARTICOLO 651.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, §. 23; L. 2 in prin. ff. *de aqua et aquae pluviae arcendae.*

LEGGI CIVILI.

Vedi l'articolo 652 del Codice civile.

Art. 652. Una parte di queste obbligazioni è regolata dalle Leggi su la polizia rurale.

Le altre risguardano i muri e le fosse comuni, i casi ne' quali ha luogo il diritto di appoggio, il

prospetto nel fondo del vicino, lo stillicidio, o il diritto di passaggio.

Sono abrogati tutti gli usi rurali non mantenuti in vigore dal Codice civile, o dalla legge del 1791 su la polizia rurale.

SU L' ARTICOLO 652.

LEGGI CIVILI.

Gli articoli 651 e 652 del Codice civile corrispondono all'articolo 573 delle Leggi civili, così conceputo:

» La legge soggetta i proprietari l' uno verso l' altro a differenti ob-
» bligazioni independentemente da qualunque convenzione ».

» Una parte di queste obbligazioni è regolata dalle Leggi sulla po-
» lizia rurale ».

» Le altre risguardano i muri e le fosse comuni, i casi ne' quali ha
» luogo il diritto di appoggio, il prospetto nel fondo del vicino, lo stil-
» licidio o il diritto di passaggio ».

SEZIONE PRIMA.

Del muro e delle fosse comuni.

Art. 653. Nelle città e nelle campagne ogni muro che sino alla sua *sommità* serve di divisione tra edifizi, torri, giardini, ed anche *tra recinti ne' campi*, *si presume che appartiene*, ai due proprietari per metà, se non vi è titolo o segno in contrario.

Sommità — Chiamasi benanche in tal modo il punto in cui due edifizi che abbiano un muro comune cominciano a separarsi: o, in altri termini, il punto più elevato del tetto inferiore. Nel vecchio linguaggio, *sommità* significa *covertura*, *ricetto*. Il proprietario del casamento inferiore, non ha potuto aver la intenzione di fabbricare al di sopra dell'altezza di esso; quindi il dippiù del muro appartiene al vicino.

Tra recinti ne' campi — Vale a dire, fra due campi ambedue intieramente chiusi; non potrebbe presumersi che il proprietario il di cui fondo non è chiuso avesse contribuito alla costruzione del muro contiguo, poichè non vi aveva interesse.

Si presume — Una tale presunzione è legale ed ammette una pruova in contrario: la presunzione è una conseguenza che la legge o il magistrato deduce da un fatto noto ad un fatto ignoto (articolo 1349 del Codice civile).

Nella disposizione dell'articolo, il fatto noto è l'interesse che, ne' due casi enunciati, i due proprietari avevano di chiudere i loro fondi; il fatto ignoto è la comunanza: sì fatta presunzione estingue una infinità di giudizi.

Metà — Questa espressione è composta dalle parole *mio, tuo*, poichè il muro appartiene ai due proprietari. Le espressioni *metà* e *comune* non sono sinonimi; una cosa è comune allorchè la totalità appartiene a ciascuno de' comproprietari senza che si possa determinare la porzione dell'uno e dell'altro; per esempio una casa acquistata in comune. Il muro per *metà* è comune nel senso che le due parti sono inseparabili, ma che nondimeno si può assegnare la parte che spetta a ciascun proprietario; e questa parte è quella che si trova nella sua proprietà fino alla metà del muro.

SU L'ARTICOLO 653.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 653 del Codice civile è uniforme all'articolo 574 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1304 e 1306 delle Leggi civili.

Art. 654. È segno che il muro non è comune, quando la sommità di esso da una parte è diritta ed a piombo della sua fronte esteriore, e dall'altra presenta un *piano inclinato*. Come pure quando vi sono da una parte sola o *lo sporto di un tetto*, o *cornicioni* o *mensole* di pietra messivi nella costruzione del muro.

Si presume in questi casi che il muro appartenga esclusivamente al proprietario, dalla cui parte sono la grondaja, o il cornicione, e le mensole di pietra.

Piano inclinato — Affinchè le acque piovane cadano da una sola parte. Il proprietario di questa, non avrebbe presta-

to il consenso che le acque fossero cadute soltanto sul suo fondo, se il muro fosse stato divisorio.

Lo sporto di un tetto — S' intende la sommità del muro formante un piano inclinato ordinariamente da ogni parte: se questo esistesse da una parte sola, si darebbe benanche luogo alla presunzione, che non fosse divisorio.

Cornicioni — Cioè quella parte di fabbrica che sporge fuori, che costeggia il muro e facilita la caduta delle acque, senza arrecar danno al muro: la ragione è la stessa.

Mensole — Sono le pietre che sporgono in fuori e che si mettono nel muro nella sua costruzione per poggiarvi sopra le travi, allorchè si vorrà fabbricare: colui che si ha riservato il diritto di fabbricare su di un tal muro, deve essere il solo proprietario.

Non bisogna confondere le *mensole* con le *morse* e l' *addentellato* che si fanno sporgere dalla banda del vicino, acciò se egli intenda fabbricare, le due case si trovino unite.

SU L' ARTICOLO 654.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 654 del Codice civile è uniforme all' articolo 575 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1304 e 1306 delle Leggi civili.

Aot. 655. Le riparazioni e le ricostruzioni del muro comune sono a carico di tutti quelli, che vi hanno diritto, ed in proporzione del diritto di ciascuno.

SU L' ARTICOLO 655.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 28, §. 1; L. 39, ff. *de damnò infecto*; Paul. sentent. lib. 5, tit. 10, §. 2.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 655 del Codice civile è uniforme all' articolo 576 delle Leggi civili.

Art. 656. Ciò non ostante qualunque compadrone di un muro comune può esimersi dalla obbligazione di concorrere alle spese delle riparazioni e ricostruzioni, *rinunziando* al diritto di comunione, purchè il muro comune non sostenga un edifizio di sua pertinenza.

Rinunziando — La obbligazione nasce a cagione della cosa, il proprietario quindi può liberarsi dalla obbligazione rinunziando al diritto di proprietà del muro (articolo 2158 del Codice civile); ma questa facoltà gli è tolta allorchè il muro sostiene il suo edifizio: il suo abbandono sarebbe fraudolento, poichè continuerebbe a trarre profitto dalla cosa. Ma se dopo l'abbandono, il vicino demolisse il muro o lo lasciasse cadere per mancanza di riparazioni, colui che ha fatto l'abbandono potrebbe reclamare la metà de' materiali, poichè egli aveva fatto l'abbandono sotto la tacita condizione che il muro continuerebbe a sussistere.

Non ostante il suo abbandono, potrebbe benanche ricuperare la comunanza, poichè l'abbandono stesso lo metta nella posizione come se giammai avesse avuto la metà: l'articolo 661 è preciso.

SU L' ARTICOLO 656.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 656 del Codice civile è uniforme all'articolo 577 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 584 e 620 delle Leggi civili.

Art. 657. Ogni compadrone *può far fabbricare* appoggiando ad un muro comune, ed immettervi travi e travicelli per tutta la grossezza del muro ad esclusione di cinquantaquattro milliametri di essa (due pollici), senza pregiudizio del diritto che ha il vicino di far *accorciare* la trave fino alla metà del muro nel caso in cui egli volesse collocare una trave nello stesso sito, o appoggiarvi un cammino.

Può far fabbricare — Purchè abbia fatto dimandare il consenso del vicino, o abbia fatto regolare dai periti i mezzi onde non nuocere al vicino (articolo 662 del Codice civile).

Accorciare — Con lo scalpello da falegname col quale si tagliano le travi senza levarle dal sito ove sono.

SU L' ARTICOLO 657.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 12, ff. *communi dividundo.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 657 del Codice civile corrisponde all'articolo 578 delle Leggi civili, così concepito :

» Ogni compadrone può far fabbricare appoggiando ad un muro co-
» mune, ed immettervi travi e travicelli per tutta la grossezza del mu-
» ro, ad esclusione di due pollici; senza pregiudizio del diritto che ha il
» vicino di far accorciare la trave fino alla metà del muro, nel caso
» in cui egli volesse collocare una trave nello stesso sito, o appoggiarvi
» un cammino ».

Art. 658. Ogni compadrone *può far innalzare* il muro comune, ma sono a di lui carico le spese dell' innalzamento, le riparazioni *di manutenzione sopra l' altezza* del muro comune, ed inoltre la indennità pel maggior peso in proporzione dell' alzamento, e secondo il suo valore.

Può fare innalzare — Ma lo potrebbe in modo da nuocere un giorno al suo vicino? Sì purchè vi fosse per lui una necessità ; imperciocchè in caso diverso si applicherebbe il principio : *malitiis non est indulgendum.*

Di manutenzione sopra l' altezza — Poichè la parte elevata appartiene a lui solo ; inoltre deve pagare la indennità del peso, poichè un muro sopraccaricato si degrada più presto. Quindi un muro che poteva essere rifatto al termine di venti anni, se s' innalzasse, potrebbe nascere il bisogno di rifarlo dopo quindici anni ; e però la indennità dovrà essere proporzionata ai cinque anni a parere degli esperti, e sarà sborsata da colui che ha fatto praticare l' innalzamento.

SU L'ARTICOLO 658.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, Cod. *de aedificis privatis*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 658 del Codice civile è uniforme all'articolo 579 delle Leggi civili.

Art. 659. Se il muro comune non è atto a sostenere l'alzamento, quegli che vuole alzare è tenuto a farlo ricostruire *per intero a sue spese*, e l'aumento di grossezza deve prendersi dal suo lato.

Per intero a sue spese — In questo caso non è dovuta la indennità per il peso maggiore, poichè il muro che era troppo debole per sopportare l'innalzamento, è stato rifatto per intiero, sopra base più larga, affinchè l'altezza non possa nuocere alla sua solidità.

SU L'ARTICOLO 659.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 659 del Codice civile è uniforme all'articolo 580 delle Leggi civili.

Art. 660. Il vicino che non ha contribuito all'alzamento, può acquistare *la comunione* pagando la metà della spesa, ed il valore della metà del suolo occupato per la maggior grossezza se ve ne sia.

La comunione — Della sola parte innalzata, poichè egli non ha mai cessato di essere proprietario del muro fino all'antica altezza: ma in questo caso la legge l'obbliga a pagare, non già siccome nel caso dell'articolo 661 la metà del valore soltanto nel muro innalzato, ma la metà di quello che ha costato: si è temuto che egli non si rifiutasse di contribuire all'alzamento nella speranza di acquistare in seguito la comunione per un prezzo al di sotto della spesa.

SU L' ARTICOLO 660.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 660 del Codice civile è uniforme all' articolo 581 delle Leggi civili.

Art. 661. Ogni proprietario *in contiguità di un muro*, ha pure la facoltà di renderlo comune in tutto *o in parte*, rimborsando al padrone *la metà del suo valore*, o la metà del valore della parte che vuol rendere comune, e la metà del valore del suolo, sopra cui il muro è costrutto.

In contiguità di un muro — Fa mestieri che il muro sia posto alla estremità del terreno al quale appartiene. Nondimeno se, nella speranza d' impedire al vicino di acquistare la comunione, il proprietario del muro avesse lasciato una piccola porzione di terreno tra il muro e la proprietà contigua, non si dovrebbe aver riguardo a questo mezzo cavilloso adoperato per ritrarne un risparmio.

O in parte — In tal modo egli ha il diritto di acquistare l' altezza e la larghezza che a lui piace, e della quale ha bisogno.

La metà del suo valore — Vale a dire, del valore attuale, poichè da questo momento il compratore gode del diritto di comunione: se il valore non vien fissato all' amichevole, lo sarà dai periti.

La disposizione dell' articolo 661 non forma eccezione alla regola che nessuno può essere obbligato cedere la sua proprietà, se non per l' utilità pubblica (articolo 545 del Codice civile); poichè nel caso preveduto dall' articolo 661, la pubblica utilità invoca la disposizione in esso contenuta a fine di evitare le costruzioni inutili, le perdite di terreno, e la irregolarità nell' aspetto delle città.

SU L' ARTICOLO 661.

LEGGI ROMANE.

Contrario all' argomento dalla L. 11, Cod. *de contrhaenda emptione*.

L' articolo 661 del Codice civile è uniforme all' articolo 582 delle Leggi civili.

Art. 662. Uno dei vicini non può fare alcun incavo nel corpo di un muro comune, nè applicarvi o appoggiarvi alcuna nuova opera senza il consenso dell' altro, ovvero, in caso di rifiuto, *senza aver fatto dai periti* determinare i mezzi necessari onde la nuova opera non riesca di danno ai diritti dell' altro.

Senza aver fatto dai periti — Siccome nel caso preveduto dall' articolo trattasi di applicare delle opere contra il muro o praticarvi semplicemente degl' incavi, il rifiuto dell' uno de' proprietari non potrebbe nuocere agl' interessi dell' altro: ma ben diversamente sarebbe se si trattasse di bucare il muro per intero (articolo 675 del Codice civile). Anche quando i periti avessero regolato il modo da costruire le nuove opere, se ne risultasse qualche danno al vicino, non potrebbe esservi dubbio che gli sarebbe dovuta una indennità.

SU L' ARTICOLO 662.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 11, ff. *si servitus vindicetur*; L. 28, ff. *communi dividundo*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 662 del Codice civile è uniforme all' articolo 583 delle Leggi civili.

Art. 663. Ciascuno *può costringere* il suo vicino a concorrere alle spese di costruzioni o di riparazioni de' muri, che dividono le loro case, cortili, e giardini situati alle città e nei subborghi: l' altezza di essi sarà determinata secondo i regola-

menti particolari, o secondo gli usi costantemente ricevuti, e non essendovi usi o regolamenti, ogni muro divisorio da costruirsi o riedificarsi in avvenire dovrà essere, nelle città di cinquantamila anime o più, almeno di trentadue decimetri (dieci piedi) di altezza, compreso il cornicione; e nelle altre città, di ventisei decimetri (otto piedi).

Può costringere — Quindi nelle città a differenza delle campagne, un vicino può obbligare l'altro di contribuire alle spese per costruire un muro divisorio : ma nella discussione al Consiglio di Stato fu riconosciuto il principio, che i vicini ove sieno di accordo, possono elevare il muro divisorio ad un altezza minore.

Risulta quindi da ciò, che nelle stesse città, la obbligazione di chiudere il fondo non è di diritto pubblico, ma privato.

SU L' ARTICOLO 663.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 35, 36, 37 e 39, ff. *de damno infecto*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 663 del Codice civile corrisponde all' articolo 584 delle Leggi civili, così conceputo :

» Ciascuno può costringere il suo vicino a concorrere nelle spese di » costruzioni, o di riparazioni dei muri che dividono le loro case, cor» tili e giardini situati nella città e nei subborghi. L' altezza di essi » sarà determinata secondo i regolamenti particolari, o secondo gli usi » costantemente ricevuti : e non essendovi usi o regolamenti, ogni muro » divisorio da costruirsi o riedificarsi in avvenire, dovrà essere, nelle cit» tà di cinquantamila anime o più, almeno palmi dodici e mezzo di al» tezza, compreso il cornicione; e nelle altre città, palmi dieci.

Art. 664. Quando i differenti piani di una casa *appartengono a più proprietari*, se i titoli di proprietà non determinano il modo delle riparazioni e ricostruzioni, debbono queste farsi nel modo che segue :

I muri maestri ed i tetti sono a carico di tutti i proprietari, ciascuno in proporzione del valore del rispettivo suo piano.

Il preprietario di ciascun piano fa *il pavimento*, su cui camina.

Il proprietario del primo piano *forma la scala* che vi conduce: quello del secondo prosiegue la scala del primo al secondo piano, e così in seguito.

Appartengono a più proprietari — Non bisogna confondere i diritti de' diversi proprietari, nel caso preveduto dall' articolo 664, con le servitù. Tali diritti sono una specie di comunione su le cose che possono essere utili a tutti i proprietari; ma questa comunione essenzialmente differisce dalle servitù. Imperciocchè la servitù è stabilita sul fondo di un proprietario, per l'uso di un'altro fondo; mentre per l'articolo 664 il diritto de' proprietari copisce ugualmente la parte ed il tutto dell' oggetto comune.

Avvi ancora un' altra differenza, cioè, che in materia di servitù il proprietario del fondo dominante non può obbligare il proprietario del fondo serviente a fare le riparazioni necessarie per l'uso della servitù: mentre per l'articolo in esame i proprietari possono mutuamente costringersi a contribuire, ed in proporzione, alle riparazioni della cosa comune; e sotto un tale rapporto questo diritto di comunione si avvicina più al condominio che alle servitù.

Il pavimento — Quindi la volta è a carico del proprietario superiore.

Forma la scala — Questa disposizione non sembra molto giusta, poichè la scala che conduce al primo piano serve ai proprietari de' piani superiori, e così in seguito; ma si è voluto, con una regola uniforme, evitare dei calcoli che sarebbe stato difficile stabilire in modo sempre preciso.

SU L' ARTICOLO 664.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 664 del Codice civile corrisponde all' articolo 585 delle Leggi civili, così conceputo:

» Quando i differenti piani di una casa appartengono a più propric-

» tari, se i titoli di proprietà non determinano il modo delle riparazio-
» ni e ricostruzioni, debbono queste farsi nel modo che segue »:
» I muri maestri ed i tetti sono a carico di tutti i proprietari, cia-
» scuno in proporzione del valore del rispettivo suo piano ».
» Il proprietario di ciascun piano fa il pavimento su cui cammina,
» come trovasi costrutto, o a volta, o a travi ».
» Il proprietario del primo piano forma la scala che vi conduce:
» quello del secondo prosiegue la scala dal primo al secondo piano; e
» così in seguito ».

Art. 665. Ricostruendosi un muro o una casa, *si ritengono* le servitù *attive* e *passive* anche riguardo al nuovo muro o alla nuova casa, senza che possano rendersi più gravose, e purchè la ricostruzione segua prima che sia acquistata la prescrizione.

Si ritengono — Questa disposizione deriva dal principio generale che » le servitù rivivono, se le cose sono ristabilite » in modo che si possa usarne ».

Tale principio è espresso dall' articolo 704, e, nelle note a questo articolo, se ne farà una più esatta spiegazione.

Attive e *passive* — Le servitù attive sono quelle che esistono in favore del muro o dell' edificio abbattuto: le passive quelle che gravitano su di lui: per esempio, di non fabbricare ad un altezza maggiore.

SU L' ARTICOLO 665.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 14, §. 39, ff. *de usurpationibus et usucapionibus.*

L' articolo 665 del Codice civile è uniforme all' articolo 586 delle Leggi civili.

Art. 666. Tutte le fosse tra due fondi si presumono comuni, se non vi è titolo o segno in contrario.

SU L' ARTICOLO 666.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 666 del Codice civile è uniforme all' articolo 587 delle Leggi civili.

Art. 667. È un segno che la fossa non è comune, se si trovi *lo spurgo* o *il getto della terra da una sola parte* della fossa.

Lo spurgo — È un ammasso di terra posto sull' orlo del fossato, ordinariamente per ritenere l'acqua che vi si contiene.

Il getto della terra — Vale a dire, le terre che si gettano fuori del fossato sia per farne lo scavo, sia per praticarne il nettamento. Esse servono a formare lo spurgo.

Da una sola parte — Se il getto si trova dalle due parti, o se non vi sia apparenza di getto nè dall' una, nè dall' altra parte, e che i due fossati sieno riuniti, si presume la comunione.

SU L' ARTICOLO 667.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 667 del Codice civile è uniforme all' articolo 588 delle Leggi civili.

Art. 668. La fossa è considerata *di pertinenza esclusiva* di colui, dalla cui parte esiste il getto della terra.

Di pertinenza esclusiva — Poichè il proprietario, allorchè trattasi soltanto del suo interesse, getta dalla sua parte le terre che sono levate dal fossato; e quindi si presume che questo appartenga a lui solo. Il fatto di un reiterato nettamento, ma con il getto su le due sponde, non sarebbe sufficiente per stabilire la pruova che non avvi comunione; la legge vuole il *getto* da una sola parte.

SU L' ARTICOLO 668.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 668 del Codice civile è uniforme all' articolo 589 delle Leggi civili.

Art. 669. La fossa comune *deve mantenersi* a spese comuni.

Deve mantenersi — Sono i pesi della comunione, ciascun proprietario ha l' azione per obbligare l' altro a contribuire alle spese del nettamento.

Intorno ai benefizi di questa comunione, essi risultano dacchè la separazione de' due fondi consistendo in una linea tirata nel mezzo del fossato, ciascun proprietario ha il diritto di prendere tutte l' erbe ed i giunghi che crescono fino a questa linea, ed in generale ritrarre dal fossato la metà de' vantaggi che questo può produrre.

SU L' ARTICOLO 669.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 669 del Codice civile è uniforme all' articolo 590 delle Leggi civili.

Art. 670. Ogni siepe divisoria de' fondi è reputata comune, eccettuato il caso in cui *un sol fondo* fosse in stato di esserne cinto, o non si abbia titolo, *o possesso sufficiente* in contrario.

Un sol fondo — Allora si presume che la siepe appartiene al proprietario del fondo intieramente chiuso. Questo segno di non comunione non è ammesso dal Codice, riguardo al fossato, siccome lo è per il muro (articolo 653 del Codice civile), e le siepe; poichè non avendo il più delle volte altro oggetto il fossato che quello di servire per la separazione, e non per la chiusura, la totale chiusura del fondo non da alcuna pruova: il giudice deve quindi, ne' diversi casi, approfondare egli stesso le circostanze.

Sufficiente possesso — Qualche autore opina che sia il possesso *annuale*, cioè dell' anno: altri sostengono che debba esser quello di trent' anni; ma la prima opinione sembra più regolare, ed è benanche sostenuta dalla disposizione dell' articolo 3 del Codice di procedura, il quale mette tra le attribuzioni dei giudici di pace le usurpazioni delle siepi *commesse nell' anno*. Un tale possesso non è ammesso come pruova di non comunione allorchè trattasi di muro o di fossato.

La differenza deriva dacchè gli atti di proprietà che possono farsi su le siepi sono più evidenti; si rinnova, si taglia in epoche periodiche, si raccolgono i fiori e i frutti che pro-

duce etc. ; e tutti questi atti non possono applicarsi al muro ed al fossato.

Se il possesso fosse durato trent' anni , non solamente servirebbe a distruggere la presunzione della comunione , ma opererebbe benanche la prescrizione contra il titolo col quale si potesse provare la comunione stessa.

Del resto, spesse volte potrebbero i giudici rinvenire nella situazione de' luoghi circostanze tali da distruggere la presunzione della comunione : per esempio , se fra la siepe e l'altro fondo si trovasse un fossato, la siepe probabilmente potrebbe appartenere al proprietario del fondo sul quale è piantata.

SU L' ARTICOLO 670.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 670 del Codice civile è uniforme all' articolo 591 delle Leggi civili.

Art. 671. Non è permesso di piantare alberi *di alto fusto* , se non alla distanza prescritta dai regolamenti particolari attualmente vigenti , o dalle usanze del paese costanti e ricevute , ed *in mancanza degli uni e delle altre* , alla distanza di due metri dalla linea di separazione de' due fondi per gli alberi di alto fusto , e di un mezzo metro per gli altri alberi e *siepi vive*.

Di alto fusto — In generale , s' intendono per alberi di alto fusto , quelli che di ordinario si elevano ad una altezza considerevole , siccome le quercie , i cipressi , gli olivi , etc. Questo articolo impone a' proprietari una servitù , poichè modifica il diritto di proprietà , togliendo ad essi il diritto di usare del terreno per ogni piantagione che loro piaccia. Si è voluto evitare che gli alberi possano nuocere al vicino , estendendo i rami e le radici fin sopra il fondo di lui.

In mancanza degli uni e delle altre — La legge preferisce alla distanza generale che determina , quella che viene stabilita dai regolamenti e dagli usi costanti delle diverse provincie , poichè la distanza deve variare necessariamente secondo la natura del suolo , dei prodotti e del clima.

Siepi vive — Sono quelle siepi formate da arbusti vegeti. Circa le siepi *morte* formate dai rami degli alberi, dai rovi e dalle spine disseccate, siccome essi non estendono nè rami nè radici, così possono interamente elevarsi sul confine.

SU L' ARTICOLO 671.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 13 in fine ff. *finium recundorum.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 671 del Codice civile corrisponde all' articolo 592 delle Leggi civili, così conceputo:

» Non è permesso di piantare alberi di alto fusto, se non alla di-
» stanza prescritta dai regolamenti particolari attualmente vigenti, o dal-
» le usanze del paese costanti e ricevute, ed in mancanza degli uni e
» delle altre, alla distanza di palmi sette e mezzo dalla linea di separa-
» zione di due fondi per gli alberi di alto fusto, e di due palmi per gli
» altri alberi e siepi vive.

Art. 672. Il vicino può esigere che gli alberi o le siepi, piantate ad una distanza minore, siano estirpate.

Quello sul cui fondo s' innalzano i rami degli alberi del vicino, può costringerlo *a tagliarli.*

Se poi le radici s' inoltrano nel suo fondo, *può egli stesso tagliarle.*

A tagliarli — Si suppone che l' albero sia piantato alla distanza prescritta dalla legge; poichè in contrario, il vicino potrebbe esigere che venisse estirpato.

Può egli stesso tagliarle — Egli ha un tale diritto per le radici, poichè producono un maggior pregiudizio prendendo dal suo fondo il nutrimento dell' albero; e specialmente perchè la maniera di tagliare le radici è semplicissima, mentre vi sono delle epoche stabilite, ed avvi un modo particolare per praticarne il taglio senza arrecar danno all' albero.

Fa mestieri però osservare, che se il proprietario ha lasciato per trent' anni sussistere gli alberi piantati ad una distanza minore senza reclamare, la facoltà di dimandare che

vengano abbattuti sarebbe prescritta (articolo 690 del Codice civile).

Ma il proprietario vicino potrebbe sempre reclamare il taglio de' rami, poichè il legislatore accorda benanche un simile diritto per gli alberi piantati alla distanza prescritta dalla legge.

Allorchè i rami si estendono sul fondo del vicino il quale non esige che vengano recisi, i frutti appartengono senza dubbio al proprietario degli alberi. Ma se cadono nel fondo del vicino, il proprietario degli alberi avrà mai il diritto di reclamarli?

Il diritto romano accordava una simile facoltà, e parecchi giureconsulti francesi intorno a questo punto decidono in conformità del diritto romano, fondandosi su le leggi della vicinanza. Ma altri sostengono la contraria opinione, pel principio che nessuno ha diritto di entrare nel fondo altrui senza permesso.

L' articolo 150 del Codice forestale prescrive » che i proprietari vicinali di boschi e foreste non possono prevalersi » della disposizione dell' articolo 672 del Codice civile, per » la diramazione dei confini dei boschi e delle foreste, se gli » alberi confinanti hanno più di trent' anni ».

SU L' ARTICOLO 672.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 672 del Codice civile è uniforme all' articolo 593 delle Leggi civili.

Art. 673. Gli alberi situati nella siepe comune *sono di ragione comune* come le siepi, e ciascuno de' due proprietari può chiedere che siano abbattuti.

Sono di ragione comune — Nel diritto francese la proprietà degli alberi si giudica dalla situazione del terreno. Allorchè il tronco si trova interamente sul terreno di un proprietario, l' albero gli appartiene, salvo il diritto al vicino di farlo abbattere se non è alla distanza prescritta; ma allorchè il tronco è in una siepe comune, o benanche soltanto su la linea che divide i due poderi, l' albero è comune, ciascun proprietario ha diritto su la porzione de' frutti che si tro-

vano dalla sua parte, e per evitare a tal riguardo ogni contestazione, per evitare ancora quelle che potrebbero nascere se l'albero si estendesse più da una parte che dall'altra, ciascun proprietario può dimandare che l'albero sia abbattuto.

SU L'ARTICOLO 673.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 12, ff. *de finium regundorum*; L. 2, ff. *de arboribus caesis*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 673 del Codice civile è uniforme all'articolo 594 — Leggi civili.

SEZIONE II.

Della distanza e delle opere intermedie richieste in alcune costruzioni.

Art. 674. Quegli che fa scavare un pozzo, o una laterina presso un muro, *sia o non sia comune*.

Quegli che vuole costruirvi cammino, o focolare, fucina, forno o fornello.

O appoggiarvi una stalla;

O formare nel dorso di questo muro un magazzino di sale, o un ammasso di materie corrusive.

Ha l'obbligo di lasciarvi *la distanza prescritta* dai regolamenti e dagli usi particolari, e di far le opere prescritte dai medesimi regolamenti ed usi, affine di non apportare danno al vicino.

Sia o non sia comune — Vale a dire, che il muro o appartiene per intiero a colui che vuol fare la costruzione, o che sia comune; ma se il muro appartiene al vicino, colui che vuol fare le costruzioni non potrebbe gravarlo di un opera qualunque ella sia, senza aver prima acquistato il diritto; ovvero la comunione del muro.

La distanza prescritta — Se questa distanza è stata la-

sciata, se i regolamenti sono stati osservati, e malgrado ciò, i fossi, le stalle, le materie corrusive, etc. nuocciono al vicino, vi sarà luogo ad indennizzazione, poichè allora si presume che le opere sono state malamente fatte.

Tutte le obbligazioni imposte da questo articolo sono servitù, poichè restringono il diritto di proprietà; esse hanno tutte per oggetto l' interesse del vicino, e qualcheduna benanche l' interesse pubblico; e quindi per effetto di particolari convenzioni si potrebbe derogare a quelle che hanno per oggetto l' interesse privato, ma non alle altre. Per esempio; le opere per costruire cammini, fornelli, fucine, avendo per oggetto di prevenire gl'i[illegible] non potrebbero essere omesse per effetto di particolari convenzioni.

SU L' ARTICOLO 674.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 27, §. 10, ff. *ad legem Aquiliam*; L. 19, §. 1, ff. *de servitutibus praediorum urbanorum*; L. 17, §. 2, ff. *si servitus vindicetur.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 674 del Codice civile è uniforme all' articolo 595 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 1602 delle Leggi civili.

SEZIONE III.

Del prospetto del fondo del vicino.

Art. 675. Uno de' vicini non può, *senza il consenso dell' altro*, formare nel muro comune alcuna finestra o apertura, in qual si sia maniera, anche con *invetriata fissa*.

Senza il consenso dell' altro — Poichè non solamente trattasi di formare opere contra il muro comune, ma di bucarlo per intiero e quindi distruggere ciò che appartiene al vicino.

Invetriata fissa — In tal modo diconsi le invetriate incastrate in una cassa che non può aprirsi.

SU L' ARTICOLO 675.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 40, ff. *de servitutibus praediorum urbanorum*; L. 28, ff. *communi dividundo*; L. 8, Cod. *de servitutibus et aqua*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 675 del Codice civile è uniforme all'articolo 596 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

In materia di servitù prediale sia per prospetto, sia per veduta di mare, non possono i nuovi tribunali adattare le leggi antiche e le consuetudini locali, sotto pretesto che il Codice civile non decide precisamente il caso, e non parla di *vedute*; ma debbono decidere secondo i principi generali della materia fissati dal nuovo Codice.
(C. A. A. 27 gennaio 1815; *Cozzi* c. *Maticchia*; C. 2. 172).

Art. 676. Il proprietario di un muro non comune contiguo al fondo altrui, *può formare* in questo muro delle luci e finestre con *inferriate* e invetriate fisse.

Queste finestre debbono essere munite di cancelli di ferro, *le cui maglie* avranno un decimetro (circa tre pollici ed otto linee) di apertura al più, ed un telajo ad invetriata fissa.

Può formare — La disposizione di questo articolo non costituisce un diritto, poichè ogni proprietario può fare sul suo fondo quelle costruzioni che giudica a proposito; ma per lo contrario, è una servitù che gli è imposta nell'interesse del vicino, affinchè non possa sul di lui fondo gettare degli oggetti, e guardarvi.

Inferriate — Chiamansi ancora grate o cancelle di ferro.

Le cui maglie — Sono aperture formate con fili di ferro che s'incrociano. Si fissa la grandezza che debbono avere, affinchè non possano passarvi per dentro che piccoli oggetti.

Fa mestieri osservare che l'articolo non impone al vicino la servitù di rispettare la luce che deriva da queste finestre; quindi potrà egli sempre costruire un muro in modo da oscurare la luce.

SU L' ARTICOLO 676.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 2, ff. *de servitutibus praediorum urbanorum*; L. 26, ff. *de damno infecto*; L. 12, §. 1, Cod. *de aedificiis privatis*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 676 del Codice civile corrisponde all' articolo 597 delle Leggi civili, così conceputo:

» Il proprietario di un muro non comune contiguo al fondo altrui
» potrà formare in questo muro delle luci o finestre con inferriate ed
» invetriate fisse. Ciò tuttavolta non indurrà veruna servitù a danno del
» vicino il quale potrà chiuderle, appoggiandovi il suo edifizio, a ter-
» mini degli articoli 581 e 582 ».

» Queste finestre debbono essere munite di cancelli di ferro, le cui
» maglie avranno tre pollici ed otto linee di apertura al più, ed un te-
» lajo ad invetriata fissa ».

Art. 677. Queste finestre *o luci* non si possono collocare a minore altezza *di ventisei decimetri* (otto piedi) al di sopra del pavimento *o suolo della camera, che si vuole illuminare*, se questa è a pian terreno, e di *diciannove decimetri* (sei piedi) al di sopra del pavimento, se questa è nei piani superiori.

O luci — Fa d'uopo distinguere le *luci* dalle *vedute*. Diconsi luci quando il lume penetra a traverso della finestra, ma senza che si abbia il diritto di guardare nel fondo del vicino. Dicesi *veduta* allorchè si può non solamente ricevere il lume, ma guardare ancora nel fondo del vicino.

Ventisei decimetri — Tale altezza si richiede perchè si possa ricevere il lume senza guardare nel fondo contiguo.

O suolo della camera che si vuole illuminare — Questa espressione indica certamente che gli otto piedi debbono misurarsi dal suolo della camera che si vuole illuminare. Nondimeno qualche autore pensa che simile altezza debba trovarsi benanche dalla parte del vicino; poichè, in caso contrario, potrebbe avvenire che il vicino fosse veduto nella sua casa.

Diciannove decimetri — La distanza è minore, perchè d'ordinario i piani superiori sono meno elevati. Del rimanen-

te le finestre non sono limitate nè nell' altezza di esse , nè nella larghezza ; basta che sieno alla distanza prescritta dal suolo della camera.

SU L' ARTICOLO 677.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 677 del Codice civile corrisponde all' articolo 598 delle Leggi civili, così conceputo :

» Queste finestre o luci non si possono collocare a minore altezza » di palmi dieci al di sopra del pavimento o suolo della camera che si » vuole illuminare , se questa è a pian terreno , e di palmi sette e mez- » zo al di sopra del pavimento, se questa è ne' piani superiori ».

Art. 678. Non possono aprirsi *vedute diritte o finestre a prospetto* , ne' balconi o altri simili sporti *sul fondo* chiuso o non chiuso del vicino , se tra il detto fondo ed il muro in cui si formano le opere non vi è la distanza di diciannove decimetri (sei piedi).

Vedute dirette o finestre a prospetto — Sono le vedute o le finestre aperte in un muro parallelo alla linea che separa i due fondi.

Sul fondo — Senza distinzione se il fondo sia posto nelle città o nelle campagne.

SU L' ARTICOLO 678.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 678 del Codice civile corrisponde all' articolo 599 delle Leggi civili , così conceputo :

» Non possono aprirsi vedute dirette o finestre a prospetto , nè bal- » coni o altri simili sporti sul fondo chiuso o non chiuso del vicino, » se tra il detto fondo ed il muro in cui si formano le opere non vi è la » distanza di dodici palmi.

Art. 679. Non si possono aprire vedute laterali *o oblique* sul medesimo fondo , a minor distanza di sei decimetri (due piedi).

O oblique — La veduta è obbliqua allorchè è aperta in un muro che fa angolo con la linea di separazione. Bisogna osservare che se nel muro si costruisce un balcone o uno sporto, il piano del balcone forma una veduta diretta che guarda in faccia al fondo del vicino, e quindi dev' essere alla distanza di sei piedi.

La maggior parte de' giureconsulti pensano che questo articolo ed il precedente non sono da applicarsi, se i due fondi sono separati da una strada o cammino pubblico, poichè la sicurezza pubblica, e l' ornamento delle città sono interessate affinchè vi sieno delle vedute su le strade o le piazze pubbliche.

D' altronde un proprietario può, con titolo o con la prescrizione, acquistare il diritto di aver delle vedute, sul fondo del vicino (articolo 690 del Codice civile). Se lo acquista con la prescrizione, fa mestieri applicare la massima, che si prescrive ciò che si possiede: *Tantum praescriptum quantum possessum*. Quindi se il proprietario ha posseduto due finestre durante trent' anni, avrà soltanto acquistato il diritto di avere queste due finestre.

Ma se fra le vedute che egli aveva aperte ed il fondo del vicino si trovi un muro che gli appartenga, e che gl' impedisce di vedere, non potrà, abbattendo il muro, pretendere di conservare le vedute sotto pretesto che il diritto di averle lo ha acquistato con la prescrizione. Imperciocchè fino a quando il muro esisteva, il vicino non aveva alcun interesse di opporsi a queste vedute, e per conseguente mancava di azione.

SU L' ARTICOLO 679.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 679 del Codice civile corrisponde all' articolo 600 delle Leggi civili, così concepito:

» Non si possono aprire vedute laterali o oblique sul medesimo fon-
» do a minor distanza di palmi due e mezzo.

Art. 680. La distanza, di cui si parla ne' due precedenti articoli, si computa dalla faccia esterna del muro in cui si fa l' apertura; e se vi sono balconi o altri simili sporti, dalla linea esteriore sino *alla linea di separazione* de' due fondi.

Alla linea di separazione — Allorchè la linea di separazione è un muro comune, la distanza si misura fino alla linea che forma il mezzo della spessezza del muro. Se il muro appartiene intieramente a colui che ha aperte le vedute, si misura fino alla facciata esteriore.

Se in seguito il vicino acquistasse la comunione del muro, non potrebbe far chiudere le vedute sotto pretesto che non siasi conservata la distanza: ma se la fabbrica nella quale quelle si trovano fosse distrutta, e si volesse ricostruire bisognerebbe osservare la distanza prescritta dalla legge.

SU L' ARTICOLO 680.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 680 del Codice civile è uniforme all' articolo 601 delle Leggi civili.

SEZIONE IV.

Dello stillicidio.

Art. 681. Qualunque proprietario deve far costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino sul suo terreno o su la via pubblica; egli non può farle cadere *sul fondo del suo vicino.*

Sul fondo del suo vicino — Perchè il fondo vicino non è tenuto ricevere le acque se non quando esse colano naturalmente e senza il fatto dell' uomo (articolo 640 del Codice civile).

La obbligazione imposta da questo articolo non è precisamente una servitù, ma si è messa nel numero delle servitù legali, poichè modifica e limita nell' interesse altrui l' uso che un proprietario può fare della cosa propria.

Si può acquistare per titolo o con la prescrizione il diritto di far cadere le acque del proprio tetto sul fondo del vicino; e questo sarebbe una vera servitù imposta a questo fondo. I romani chiamavano *servitus stillicidii* quando le acque cadevano gocce a gocce: *servitus fluminis*, allorchè si riunivano in condotti che le versavano sul fondo del vicino.

SU L' ARTICOLO 681.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 681 del Codice civile corrisponde all'articolo 602 delle Leggi civili, così conceputo:

» Qualunque proprietario dee far costruire i tetti in maniera che le » acque piovane scolino sul suo terreno o sulla via pubblica; egli non » può farle cadere sul fondo del suo vicino purchè non vi sia costituita » servitù ».

SEZIONE V.

Del diritto di passaggio.

Art. 682. Il proprietario i cui fondi sono chiusi da ogni parte, e che non ha *veruna uscita* sulla via pubblica, può dimandare un passaggio sui fondi de' suoi vicini per la coltivazione del suo podere, assumendo il peso di una indennità proporzionata al danno, che tal passaggio *può cagionare*.

Veruna uscita — Questa disposizione è fondata su l' interesse generale, il quale non permette che i fondi sieno messi fuori del demanio degli uomini, e condannati alla sterilità per mancanza del mezzo onde pervenirvi: Essa è perfettamente conforme al principio che obbliga i proprietari a cedere le loro proprietà, o un diritto su le stesse a motivo della utilità pubblica; ma perchè questo motivo esista, fa d' uopo che vi sia un assoluta necessità, e che non possa aversi un diverso passaggio.

Può cagionare — Senza aver riguardo al maggiore o minore vantaggio che possa ritrarsene. Nel caso di contestazione circa tale indennità, essa sarà regolata da' periti.

SU L' ARTICOLO 682.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 12, ff. *de religiosis et sumptibus funerum*; L. 1, §§. 2 e 3 ff. *si ususfructus petatur*; L. 5, §. 4, ff. *ad exhibendum*; L. 8, ff. *de incendiis*; L. 9, ff. *de damno infecto*.

L' articolo 682 del Codice civile è uniforme all' articolo 603 delle Leggi civili.

Art. 683. Il passaggio deve *regolarmente* prendersi in quella parte, in cui il transito è più breve dal podere chiuso alla via pubblica.

Regolarmente — L' articolo presenta una regola generale, ma non assoluta. Quindi i giudici potranno applicarlo secondo le circostanze; per esempio, se colui che ha bisogno di un passaggio fosse obbligato di fare delle opere e delle spese considerevoli per aprire un cammino per il transito più breve.

SU L' ARTICOLO 683.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 9, ff. *de servitutibus*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 683 del Codice civile è uniforme all' articolo 604 delle Leggi civili.

Art. 684. Ciò nondimeno il passaggio dev' essere stabilito in quella parte, ove riesca *di minor danno* a colui, sul cui fondo viene accordato.

Di minor danno — Se, per esempio, il cammino più breve traversi una corte, un giardino, un verziere, potrebbe obbligarsi il vicino a prendere il passaggio in altra parte, quantunque più lunga ed incomoda per lui; imperciocchè il passaggio non gli è accordato per suo comodo, ma soltanto perchè gli è necessario.

SU L' ARTICOLO 684.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 7, ff. *de servitutibus.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 684 del Codice civile è uniforme all' articolo 605 delle Leggi civili.

Art. 685. L' azione d' indennità nel caso preveduto dall' articolo 682, *è soggetta a prescrizione;* e continua il diritto di passaggio, quantunque l' azione d' indennità non sia più ammessa.

È soggetta a prescrizione — Questa è una disposizione formalmente espressa, imperciocchè le servitù di passaggio, non essendo soggette a prescrizione, siccome vedremo all' articolo 691, avrebbe potuto supporsi che il proprietario del fondo chiuso non potesse mai invocare la prescrizione per passare gratuitamente sul fondo del vicino.

Ma non è precisamente il passaggio che si prescrive nei termini dell' articolo 685, poichè essendo esso assolutamente necessario, è sempre dovuto: ma sibbene la indennità dovuta per tal passaggio, la quale si prescrive col decorso di trent' anni (articolo 2262 del Codice civile).

Altre volte in qualche consuetudine si conosceva una servitù legale chiamata *di scalaggio* o *giro di scala*, la quale dava li dritto a ciascun proprietario, allorchè faceva riparare il suo muro o il suo edificio, di poggiare le scale sul fondo del vicino, e di occupare con queste opere lo spazio necessario per la voltata di quelle. Ma sì fatta servitù non è enumerata dal Codice fra le servitù legali, e quindi potrebbe essere stabilita soltanto dalla volontà dell' uomo. Quindi spetta al proprietario di acquistare questa servitù, o lasciare intorno al suo fondo uno spazio necessario per fare le riparazioni.

SU L' ARTICOLO 685.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 685 del Codice civile è uniforme all' articolo 606 delle Leggi civili.

CAPITOLO III.

Delle servitù stabilite per fatto dell' uomo.

SEZIONE PRIMA.

Delle diverse sorte di servitù che possono stabilirsi su i beni.

Articolo 686. È permesso *ai proprietari* di stabilire sopra i loro fondi o a beneficio *di essi qualunque servitù*, purchè non sia imposta *nè alla persona*, nè *a beneficio della persona*, ma solamente ad un fondo e ad uso di un fondo, e purchè tal servitù non sia in alcun modo *contraria all' ordine pubblico*.

Il titolo che costituisce la servitù, ne regola l' esercizio e l' estensione: mancando il titolo hanno luogo le seguenti disposizioni.

Ai proprietari — La servitù essendo uno smembramento della proprietà, fa mestieri avere la proprietà del fondo, perchè, in generale, si possa avere il diritto di stabilirla: quindi l' usofruttuario il quale non ha la proprietà, il minore che non ha l' esercizio de' suoi diritti, non possono stabilire servitù. Il tutore e gli altri amministratori lo possono osservando le formalità stabilite per le alienazioni.

In ordine all' acquisto di una servitù esso può esser fatto da persone diverse dai proprietari di loro diritto, poichè aumenta il valore del fondo dominante. Quindi il minore, gli amministratori, i tutori, possono acquistare le servitù. Gli stranieri lo possono benanche allorchè è l' effetto della condizione di un contratto che fanno per essi stessi (articolo 1121 del Codice civile).

Di essi — Anche quando non ancora esistesse l' oggetto pel quale si stipula la servitù: per esempio, si può stipulare un diritto di veduta per l' uso di una casa, che si dovrà fabbricare.

Qualunque servitù — Il numero delle servitù è illimitato. Ogni peso che, gravitando su di un fondo, imprime van-

taggio qualunque ad un altro fondo, anche di semplice ornamento, potrà costituire una servitù.

Nè alla persona — Quindi non si può stipulare siccome servitù, che il proprietario del fondo vicino, e coloro che dopo lui lo possedessero fossero tenuti di fare annualmente in un campo tante giornate di lavoro. Simile stipulazione non importerebbe una servitù, ma imporrebbe al proprietario vicino una obbligazione personale di fare, che sarebbe regolata dalle disposizioni intorno tal materia, e non da quelle su le servitù; e quindi non potrebbe egli essere obbligato ad adempierla, salvo i danni ed interessi dovuti per la mancata esecuzione (articolo 1142 del Codice civile). Sì fatta obbligazione nè anche sarebbe perpetua, siccome un diritto di servitù; ma essenzialmente redimibile.

A beneficio della persona — Quindi non potrò stipulare con un proprietario, a titolo di servitù; che il diritto di attingere l'acqua nel suo fondo si appartenesse a me ed ai suoi successori independentemente dai beni che possederemo. Ciò sarebbe una obbligazione che il proprietario verrebbe a contrarre; una specie di *diritto di uso* che mi accorderebbe, ma non una servitù reale della natura di quelle di cui si occupa il titolo in esame. Tale diritto si estinguerebbe alla mia morte se lo avessi stipulato soltanto per me; e se i miei eredi erano compresi nella stipulazione, il proprietario avrebbe il diritto di liberarsi dalla sua obbligazione; poichè simile peso non potrebbe gravitare a perpetuità su di un fondo.

Contraria all' ordine pubblico — Non si potrà acquistare dal vicino la servitù di stabilire contro il suo muro un camino o un forno senza fare le opere prescritte dai regolamenti (articolo 674 eod.), poichè queste hanno per oggetto di prevenire gl' incendii. Nè a Parigi si potrebbe stipulare che il vicino non avesse pozzo nella sua casa, poichè le ordinanze di polizia prescrivono che ogni proprietario ne abbia uno.

SU L' ARTICOLO 686.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, §. 1; LL. 6 e 16, ff. *communia praediorum*; L. 5, ff. *de servitutibus*; L. 19, ff. *de usufructu et quemadmodum*.

L'articolo 686 del Codice civile corrisponde all'articolo 607 delle Leggi civili, così conceputo:

» È permesso ai proprietari di stabilire sopra i loro fondi, o a be-
» neficio di essi, qualunque servitù, purchè sia solamente imposta ad un
» fondo e ad uso di un fondo; e purchè non sia imposta nè alla perso-
» na, nè a beneficio della persona, e purchè tal servitù non sia in al-
» cun modo contraria all'ordine pubblico ».

» Il titolo che costituisce le servitù, ne regola l'esercizio e l'e-
» stensione. Mancando il titolo hanno luogo le seguenti disposizioni ».

Vedi gli articoli 7, 469, 629, 1087 e 2071 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

I coretti in una chiesa non possono mai prestarsi a servitù di sorte veruna; e nel trasformarli per equipollenza in lumi ingredienti, s'incontra la resistenza delle massime più certe intorno la materia: imperciocchè i coretti in una chiesa non mai costituivano una servitù, ma privilegi provvisori accordati al padrone del luogo *ob culmen dignitatis*.
(S. C. G. N. 30 marzo 1826 *Volpicelli* c. *Ranieri*).

Art. 687. Le servitù sono stabilite per l'uso o delle fabbriche, o dei terreni.

Le prime si denominano *urbane*, tanto se le fabbriche alle quali appartengono siano situate in città, quanto in campagna.

Le seconde si denominano *rustiche*.

Urbane — Le principali sono: che la fabbrica di un vicino sosterrà quella dell'altro; che si potrà appoggiare le travi sul suo muro; che riceverà sul suo terreno lo scolo delle acque dai tetti; che non potrà costruire balconi, nè fare finestre nella sua proprietà senza conservare la distanza prescritta; che non potrà innalzare le sue fabbriche in modo di nuocere alla luce, alle vedute, etc.

Rustiche — Come quelle che risultano dal diritto di passaggio sul fondo vicino: questa servitù può variare secondo che si ha il diritto di passare a piedi o con traini, di condurre il gregge; il diritto di acquidotto, vale a dire, di condurre l'acqua dal fondo altrui; quella di attingere l'acqua; di condurre il gregge ad abbeverarsi, etc.

Del rimanente, tale divisione non è di alcuna utilità nel nostro dritto, poichè non avvi differenza tra le disposizioni che regolano le servitù rurali, ed urbane.

SU L'ARTICOLO 687.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 1 e 2, ff. *de servitutibus praediorum rusticorum.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 687 del Codice civile è uniforme all'articolo 608 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

È continua la servitù di avere una porta nel cortile del fondo del vicino per la quale si va a entrare.
(S. C. G. N. 6 aprile 1820; *Beaumont* c. *Ajale*).

Art. 688. Le servitù sono *continue o discontinue*.

Le servitù continue sono quelle, il cui esercizio *è*, *o può essere* continuato, senza che sia necessario un fatto attuale dell'uomo: tali sono gli acquidotti, gli stillicidi, i prospetti, ed altre di questa specie.

Le servitù discontinue sono quelle, che richiedono un fatto attuale dell'uomo per essere esercitate: tali sono quelle di passaggio, di attinger l'acqua, di condurre le bestie al pascolo, ed altre simili.

Continue o discontinue — Tale divisione è importantissima, perchè le servitù continue non si stabiliscono nello stesso modo. Di fatto, le servitù *continue e apparenti*, possono acquistarsi con titolo o con la *prescrizione*; mentre le altre non possono acquistarsi che con titolo (articoli 690 e 691 del Codice civile).

È o può essere — Per esempio, nella servitù di appoggiare la trave sul muro del vicino, l'uso è continuo: in quella di far scorrere le acque derivanti dai tetti nel fondo del vicino, l'uso *può essere* continuo, poichè i canali sono sempre disposti in modo da far cadere le acque allorchè piove-

rà. Qualche giureconsulto chiama queste ultime servitù *quasi-continue.*

SU L' ARTICOLO 688.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 14, ff. *de servitutibus*; L. 1, §. *loquitur*, ff. *de aqua quotidiana et aestiva.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 688 del Codice civile è uniforme all' articolo 609 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

La situazione di un arcotrave e delle spallette in un muro chiuso da tempo immemorabile, non è bastante a costituire una servitù continua od apparente, come se in quella parte del muro così costruita fosse con effetto esistita aperta una finestra ne' termini degli articoli 688 e 689 del Codice civile.

(C. A. A. 20 febbrajo 1811; *Leone* c. *Cicolante e Marone*; C. 2, 40).

Art. 689. Le servitù sono *apparenti o non apparenti.*

Le servitù apparenti sono quelle che si manifestano con opere esteriori, come una porta, una finestra, un acquidotto.

Le servitù non apparenti sono quelle che non hanno segni esterni della loro esistenza, come, per esempio, la proibizione di fabbricare sopra un fondo, o di non fabbricare oltre un' altezza determinata.

Apparenti o non apparenti — Cotesta divisione è ugualmente importante.

Fa mestieri osservare che le servitù continue e discontinue possono essere apparenti o non apparenti. Quindi la servitù di condurre le acque è continua ed apparente, la proibizione di non fabbricare se non ad una determinata altezza, che si chiama *servitus altius non tollendi*, è una servitù continua, ma non apparente. Lo stesso diritto di passaggio, che è una servitù discontinua, può essere apparente, se è mani-

festato da un cammino, da una porta aperta nel fondo del vicino; non apparente se non vi sia un segno che l' indica.

Le servitù si dividono ancora in *negative* ed *affermative*. Le servitù *negative* sono quelle che obbligano soltanto il proprietario del fondo inserviente a non fare taluni atti di proprietà: per esempio a non fabbricare se non fino ad una determinata altezza; a non nuocere alle luci ed alle vedute del vicino.

Le servitù *affermative* sono quelle che obbligano il proprietario a soffrire che si faccia qualche cosa sul suo fondo: per esempio, la servitù di passaggio, di veduta etc.

Le servitù negative sono tutte non apparenti.

SU L' ARTICOLO 689.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 20, ff. *de servitutibus praediorum rusticorum.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 689 del Codice civile è uniforme all' articolo 610 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

La servitù *altius non tollendi* essendo nel numero delle servitù continue non apparenti, non si può acquistare con la prescrizione; ma vi bisogna di un titolo espresso.

(S. C. G. N. 8 gennajo 1828; *Graziano* c. *Colella* ed altri).

SEZIONE II.

In qual modo si costituiscono le servitù.

Art. 690. Le servitù continue ed apparenti si acquistano *in forza di un titolo* o *col possesso di trent' anni.*

In forza di un titolo — Cioè per effetto di vendita, donazione, testamento, etc. Allora il titolo regola il modo e la estensione della servitù.

Col possesso di trent' anni — Ma tali servitù potrebbero mai acquistarsi col decorso di dieci o di venti anni, con buo-

na *fede* e *titolo* derivanti dal non proprietario, in conformità dell' articolo 1265 del Codice civile?

Per la negativa, s' invoca il testo dell' articolo che ci occupa, il quale stabilisce alcuna distinzione, e che, in ogni caso, vuole un possesso di trent' anni: si aggiugne che ha potuto il legislatore temere di esporre i proprietari i quali non coltivano essi stessi i loro fondi, a veder stabilire delle servitù da' loro affittatori, che non potrebbero evitare nè prevenire.

Per lo contrario, nella opinione opposta si osserva che, essendo la servitù uno smembramento della proprietà, dev' essere passibile della prescrizione di dieci e di venti anni siccome lo stesso immobile; si soggiugne che se la legge non ha portato una distinzione nell' articolo 690, non ha per altro esclusa quella che deriva dal dritto comune in ordine alla prescrizione, allorchè esiste titolo e buona fede: che la objezione tratta della facilità che avrebbero gli affittatori per acconsentire ad una servitù, a nulla mena, poichè sì fatta facilità esisterebbe per l' immobile medesimo.

Del rimanente, se si debbono ammettere l' una e l' altra prescrizione vale a dire, quella di trenta e quella di dieci o di venti anni, non potrebbero applicarsi, siccome abbiamo osservato, che alle servitù *continue ed apparenti*: per esempio, quelle delle vedute, delle grondaje; imperciocchè, per prescrivere, fa mestieri un possesso continuo, pubblico e non equivoco (articolo 2229 del Codice civile). In ogni caso spetterà a colui che invoca la prescrizione provare che ha posseduto, e nel dubbio, la interpetrazione sarà piuttosto per lo favore della libertà del fondo.

SU L' ARTICOLO 690.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 690 del Codice civile è uniforme all' articolo 611 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 2071, 2138 e 2187 delle Leggi civili.

Art. 691. Le servitù continue non apparenti, e le servitù discontinue, siano o non siano apparenti, non possono stabilirsi *se non per mezzo di un titolo.*

Il possesso *benchè immemorabile* non basta a stabilirle, senza che per altro si possano attualmente impugnare le servitù di tal sorta acquistate già col possesso in quei paesi, ove potevano in tal modo acquistarsi.

Se non per mezzo di un titolo — Tali servitù non possono prescriversi, poichè il possesso non è continuo e pubblico. Il proprietario ha potuto non aver conoscenza di atti discontinui e sovente equivoci, o ha potuto permetterli per semplice tolleranza. Ma allorchè esiste un titolo benchè vizioso, comunemente si pensa che colui il quale è nel possesso di una servitù per effetto di questo titolo, di qualunque natura ella sia, potrà prescriverla: per esempio, se il titolo è stato sottoscritto da un individuo che si reputava proprietario[1], mentre non era che semplice possessore.

Benchè immemorabile — Si dà questo titolo al possesso che alcun uomo vivente non se ne ricorda il cominciamento. Qualche consuetudine ammetteva questo possesso come un mezzo per prescrivere le servitù.

In ogni caso è necessario determinare l'epoca in cui comincia la prescrizione. Per le servitù continue ed apparenti essa comincia dal giorno in cui ha avuto luogo un atto che costituisce la servitù: per esempio, il momento in cui le finestre sono state aperte, o la trave è stata appoggiata sul muro del vicino. Per le servitù continue e non apparenti, per esempio, se trattasi della servitù di non elevare delle fabbriche, la prescrizione comincerà dal giorno in cui è stata notificata la inibizione di fabbricare. Se si è serbato silenzio pel decorso di anni trenta senza fabbricare, la servitù è prescritta.

Per le servitù discontinue, la prescrizione comincia dal momento in cui si è aperto il passaggio sul fondo del vicino, o che si è attinto l'acqua nella sua sorgente.

SU L'ARTICOLO 691.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 691 del Codice civile corrisponde all'articolo 612 delle Leggi civili, così conceputo:

» Le servitù continue non apparenti, e le servitù discontinue, sie-

» no o non sieno apparenti, non possono stabilirsi se non per mezzo di » un titolo ».

» Il possesso benchè immemorabile, non basta a stabilirle : ma ciò » non potrà pregiudicare alle servitù già acquistate per le leggi prece» denti, rispettivamente ne' domini al di qua e al di là del faro.

GIURISPRUDENZA.

1.° Le servitù discontinue apparenti, come sarebbero quelle d' introdurre l' acqua nel proprio fondo per mezzo dell' aquidotto appartenente al fondo superiore del vicino, non potendosi acquistare che per mezzo di un titolo (articolo 691 del Codice civile), non possono essere oggetto di giudizio possessorio per turbative cagionate entro l' anno di possesso, e quindi non possono essere della competenza de' giudici di pace.

(C. A. A. 18 settembre 1818 ; *Figliuolo* c. *de Juliis* ; C. 2, 172).

2.° Le nuove leggi non riconoscendo la servitù della veduta del mare, la circostanza che un giudizio di simil fatta siasi trovato introdotto al 1 gennajo 1809, non può produrre altro effetto che la compensazione delle spese.

(C. A. C. 20 marzo 1811, *Carracino* c. *Rago*, C. 3, 420).

Art. 692. *La destinazione del padre di famiglia*, riguardo alle servitù *continue ed apparenti*, tien luogo di titolo.

La destinazione del padre di famiglia — In questo caso è la intenzione presunta del proprietario in origine di due fondi, di stabilire su di un fondo una servitù a beneficio dell' altro fondo. Quindi il proprietario di due fondi vicini stabilisce su di uno di essi un canale per condurre le acque all' altro fondo : posteriormente vende una delle proprietà senza usare una spiegazione sul corso delle acque : si presume di essersi tacitamente convenuto di lasciar le cose nello stato siccome erano, e la servitù rimane stabilita.

Continue ed apparenti — Perchè se la destinazione del padre di famiglia fosse stata ammessa per le altre servitù, sarebbe stato facilissimo ingannare il compratore del fondo serviente, tacendo la esistenza di tale destinazione.

SU L' ARTICOLO 692.

L' articolo 692 del Codice civile è uniforme all' articolo 613 delle Leggi civili.

Art. 693. Non vi è destinazione del padre di famiglia, se non quando sia provato che i due fondi attualmente divisi appartenevano allo stesso proprietario, e che siano da lui state poste le cose nello stato dal quale risulta la servitù.

Bisogna bene osservare le due cose che si debbono provare: 1.° Che i due fondi appartenevano allo stesso proprietario: 2.° Che egli ha messo le cose nello stato in cui sono. Questa pruova può èsser fatta per titoli e per testimoni, poichè il Codice non prescrive alcun divieto. Nondimeno un distinto giureconsulto pensa che la prima circostanza non possa provarsi se non con un titolo.

SU L' ARTICOLO 693.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 693 del Codice civile è uniforme all' articolo 614 delle Leggi civili.

Art. 694. Se il proprietario di due fondi, tra i quali esiste *un segno apparente di servitù*, *dispone* di uno di essi senza che il contratto contenga veruna convenzione relativa alla servitù, questa continua ad esistere attivamente o passivamente in favore del fondo alienato o sul fondo alienato.

Un segno apparente di servitù — Il codice non dice in questo articolo *servitù continua*; quindi potrebbe mai da ciò conchiudersi che le servitù discontinue, ma apparenti, nel caso dell' articolo, potrebbero stabilirsi con la destinazione del padre di famiglia?

Nò: poichè l' articolo 692 stabilisce il principio generale » La destinazione del padre di famiglia, riguardo alle servitù » continue ed apparenti, tien luogo di titolo ». L' articolo 694 non fa che applicare sì fatto principio al caso in cui i beni sieno separati, perchè il proprietario *dispone* di uno di essi; fa d' uopo adunque che la servitù sia *continua ad apparente*. Per lo contrario, la *continuazione* e *l' apparenza* delle

servitù non sarebbe necessaria se non nel caso in cui i beni fossero divisi tra gli eredi legittimi del padre di famiglia, e la eccezione stabilita dell' articolo 694 sarebbe molto più estesa del principio generale dell' articolo 692.

Del rimanente, la questione è controversa, poichè si dice, il padre di famiglia il quale dispone di una proprietà deve lasciar le cose nello stato in cui si trovano (articolo 1614 del Codice civile) con tutte le comodità, e tutti gli accessori (articolo 1617 eod.).

In fine altri autori han preteso troncare la difficoltà, con una distinzione: essi suppongono che nel caso dell' articolo 692, il titolo col quale si è disposto dell' uno de' fondi fosse perduto, ma che nondimeno fosse costante che i due fondi divisi fossero appartenuti allo stesso proprietario, e che le cose fossero state da lui messe nello stato dal quale risulta la servitù; in questo caso, non esistendo alcun titolo, fa d' uopo, perchè la destinazione vaglia per titolo, che si trattasse di una servitù *continua od apparente*. Imperciocchè, se la servitù non fosse che apparente, non si potrebbe conoscere se il titolo, che non si esibisce, contenesse qualche clausola contraria alla servitù, e nella mancanza del titolo, si conosce che il legislatore ha prescritto le due condizioni indispensabili per acquistare le servitù senza titolo: Per lo contrario, se si esibisce il titolo, allora sarà applicabile l' articolo 694; basta che la servitù sia *apparente*, per esempio, un diritto di passaggio che si rileva da una porta, perchè, non contenendo il contratto una disposizione contraria alla servitù, vi sia luogo a presumere che le parti hanno inteso lasciar le cose nello stato in cui erano al momento del contratto.

Dispone — In qualunque modo abbia egli disposto del fondo, sia per vendita, sia sotto donazione o per testamento, la destinazione del padre di famiglia può essere sempre invocata.

SU L' ARTICOLO 694.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 30, ff. *de servitutibus praediorum urbanorum*; L. 7, ff. *communia praediorum tam urban. quam rustic.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 694 del Codice civile è uniforme all' articolo 615 delle Leggi civili.

1.° Se il terzo detentore, abbia durante il suo possesso cambiato lo stato e la condizione del fondo alieno; e per sì fatto cambiamento abbia assoggettato altro suo fondo ad una servitù reale verso il fondo alieno, in modo che questo difficilmente possa esistere privo di un tal diritto di servitù, dovendo con sentenza del giudice rilasciarsi al vero proprietario il fondo, possono i tribunali ordinare che passi unitamente col diritto di servitù il fondo predetto, non ostante che l' unione de' due fondi in mano di un solo possessore sia avvenuta sotto l' impero delle antiche leggi, e che la loro separazione accade sotto l' impero del Codice civile.

(C. A. A. 27 luglio 1812; *Pace* c. *Mazzara*; C. 2, 171).

2.° Se il terzo possessore, cambiando in parte lo stato antico del fondo alieno vi abbia aggiunto un piccolo fondo proprio con la intenzione che il fondo aggiunto servisse al primo; e per le circostanze de' tempi e dei luoghi l' unione, o sia la servitù del proprio fondo aggiunto, essendo divenuta di assoluta necessità del fondo alieno, può il possessore di buona fede essere astretto, previe le debite indennizzazioni, a cedere il fondo aggiunto.

(Idem, C. 2, 202).

Art. 695. Mancando *il titolo costitutivo* delle servitù, che non possono acquistarsi con la prescrizione, non vi si può supplire altrimenti che col mezzo di *un titolo*, *il quale contenga la ricognizione* della servitù *fattane dal proprietario del fondo serviente.*

Il titolo costitutivo — È quello che stabilisce e constituisce la servitù.

Un titolo il quale contenga la ricognizione — È l' atto col quale si riconosce la esistenza del titolo constitutivo. Ma perchè possa intieramente stare in sua vece, fa d' uopo che contenga il tenore dell' atto constitutivo (articolo 1337 del Codice civile).

Se il titolo constitutivo fosse perduto o distrutto, e che la servitù non sia della natura di quelle capaci di prescrizione, non potrà provarsi che esisteva, sia col possesso, sia per mezzo di testimoni; ma sarà necessario l' atto il quale contenga la ricognizione.

Fattane dal proprietario del fondo serviente — Quindi un individuo vende un fondo, ed esprime nel contratto di vendita che questo fondo ha una servitù di passaggio sul fon-

do vicino, tale enunciazione non potrebbe in alcun modo stabilire la servitù, poichè non emana dal proprietario.

SU L'ARTICOLO 695.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 695 del Codice civile è uniforme all'articolo 616 delle Leggi civili.

Art. 696. Constituendosi una servitù, *si presume accordato* tutto ciò che è necessario per usarne.

Così la servitù di attingere l'acqua dalla fonte altrui porta necessariamente seco il diritto di passaggio.

Si presume accordato — Per conseguenza dell'assioma, che colui il quale vuole il fine, deve accordare i mezzi.

Ma nell'esempio addotto dall'articolo se si lasciasse estinguere la servitù principale, quella cioè di attingere l'acqua, la servitù accessoria, quella cioè del passaggio, sarebbe benanche estinta.

SU L'ARTICOLO 696.

LEGG ROMANE.

Vedi la L. 10 ff. *de servitutibus*; L. 3, §. 3; L. 15 ff. *de servitutibus praediorum rusticorum*; L. 20, §. 1, *de servitutibus praediorum urbanorum*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 696 del Codice civile è uniforme all'articolo 617 delle Leggi civili.

SEZIONE III.

Dei diritti del proprietario del fondo, al quale è dovuta la servitù.

Art. 697. Colui, al quale è dovuta la servitù, *può fare tutte le opere* necessarie per usarne e conservarla.

Può fare tutte le opere — Se per fare queste opere fa d' uopo passare sul fondo serviente, poggiarvi i materiali, condurvi gli operai; per esempio, per riparare un acquidotto, il proprietario del fondo dominante ne avrà il diritto, ma dovrà riparare i danni cagionati per questi lavori.

SU L' ARTICOLO 697.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 11, §. 1, ff. *communia praediorum*; L. 15, ff. *de servitutibus praediorum rusticorum*; L. 10 ff. *de servitutibus*; L. 4, §. 5, ff. *si servitus vindicetur*; L. 3, §§. 11, 12, 13, 14, 15, e 16; L. 4, §. 1; L. 5, ff. *de itinere actuque privato*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 697 del Codice civile è uniforme all' articolo 618 delle Leggi civili.

Art. 698. Tali opere debbono farsi a sue spese, *e non del proprietario* del fondo serviente, purchè il titolo di costituzione della servitù non istabilisca il contrario.

E non del proprietario — Perchè le opere non sono fatte per sua utilità, e perchè d' altronde le servitù consistono nel sofferire e non fare, ma giammai nel fare.

Nondimeno il Codice ammette di fare una eccezione a questo principio, poichè il titolo potrebbe imporre al proprietario del fondo serviente la obbligazione di fare le riparazioni. Questa obbligazione, in tal caso, non è puramente personale, ma reale, poichè esiste a cagione della servitù, ed è inerente alla stessa.

SU L'ARTICOLO 698.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 698 del Codice civile è uniforme all'articolo 619 delle Leggi civili.

Art. 699. Anche quando il proprietario del fondo serviente è tenuto in forza del titolo di fare a sue spese le opere necessarie per l'uso o per la conservazione della servitù, può egli sempre liberarsene, *abbandonando il fondo serviente* al proprietario del fondo dominante.

Abbandonando — Perchè la obbligazione non è attaccata alla persona, ma solamente al fondo da esso posseduto. Ora, colui che è obbligato a cagione della cosa che possiede, può sempre liberarsi dalla obbligazione abbandonando la cosa stessa.

Il fondo serviente — Alcuni autori pensano che in tal caso deve essere abbandonato il fondo per intiero, poichè la servitù gravita su tutto il fondo. Altri credono che basta abbandonare la parte del fondo su la quale gravita la servitù; imperciocchè la intenzione delle parti, e spezialmente del proprietario il di cui fondo deve la servitù, non ha potuto essere quella di suggettare tutte le parti del fondo ad una servitù per l'esercizio della quale basta una parte soltanto del fondo stesso; come per esempio, allorchè trattasi di un diritto di passaggio, e quindi il *fondo serviente* è evidentemente quella parte del fondo soggetta al passaggio medesimo.

SU L'ARTICOLO 699.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 699 del Codice civile è uniforme all'articolo 620 delle Leggi civili.

Art. 700. Se il fondo dominante viene ad essere diviso, la servitù è dovuta *a ciascuna porzione*, senza però che si renda più gravosa al fondo serviente.

Così se si tratti di una servitù di passaggio, tutti i compadroni son tenuti ad esercitarla pel medesimo luogo.

A ciascuna porzione — Perchè la servitù è dovuta a tutte le parti del fondo dominante.
Nondimeno, potrebbe avvenire che lo stesso titolo della servitù la restringesse ad una parte del fondo: per esempio, la servitù di condurre le acque stabilita sul fondo vicino per la irrigazione di una prateria, di un giardino, che fan parte di una proprietà più considerevole. Se questa proprietà venisse a dividersi, la servitù sarebbe sempre dovuta alla prateria, al giardino.

SU L' ARTICOLO 700.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 17, ff. *de servitutibus.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 700 del Codice civile è uniforme all'articolo 621 delle Leggi civili.

Art. 701. Il proprietario del fondo serviente non può fare cosa alcuna, che tenda a scemare l'uso della servitù, o a renderlo più incomodo.

Per conseguenza non può variare lo stato dei luoghi, nè trasferire l'esercizio della servitù in un sito diverso da quello, dove fu originariamente stabilita.

Tuttavia se questa primitiva destinazione è divenuta più onerosa al proprietario del fondo serviente, e se l'impedisce dal fare delle riparazioni vantaggiose, potrà offerire al proprietario del fondo un sito egualmente comodo per l'esercizio de' suoi diritti, e questi *non potrà ricusarlo.*

Non potrà ricusarlo — In tutte le circostanze si deve conciliare il più gran vantaggio del fondo dominante, ed il meno incomodo del fondo serviente. Quindi, allorchè il modo di esercitare la servitù può essere meno incomodo sul fondo serviente, senza nuocere all' altro fondo, in tal modo si deve esercitare la servitù. D' altronde si deve fare il bene del vicino, sempre quando non ne derivi alcun pregiudizio.

SU L' ARTICOLO 701.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 9, ff. *si servitus vindicetur*; LL. 5 e 9, Cod. *de servitutibus et aqua*; L. 20, §. 3; L. 31, ff. *de servitutibus praediorum urbanorum*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 701 del Codice civile è uniforme all' articolo 622 delle Leggi civili.

Art. 702. Colui che ha un diritto di servitù, non può dal canto suo usarne *se non secondo il titolo*, senza che, tanto nel fondo serviente, quanto nel dominante, possa innovare cosa alcuna, la quale renda più onerosa la condizione del primo.

Se non secondo il suo titolo — Ma nelle servitù apparenti e continue, se si esercitano pel decorso di trent' anni diritti maggiori di quelli risultanti dal titolo, tali diritti, dopo l' elasso di questo tempo, sarebbero acquistati con la prescrizione.

SU L' ARTICOLO 702.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalle LL. 24 e 29, ff. *de servitutibus praediorum rusticorum*; L. 1, §§. 15 e 16 ff. *de aqua quotid. et aestiva*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 702 del Codice civile è uniforme all' articolo 623 delle Leggi civili.

SEZIONE IV.

In qual maniera si estinguono le servitù.

Art. 703. Le servitù *cessano* quando le cose si trovano in uno stato tale, che *non se ne possa più far uso*.

Cessano — Ma non sono estinte. L'esercizio n'è sospeso finchè è impossibile.

Non se ne possa più far uso — Per esempio, se venisse a mancare la sorgente nella quale andavasi ad attinger l'acqua; se il campo sul quale si passava venisse inondato da una riviera vicina; se il muro sul quale si aveva diritto di aprire delle luci, venisse ad essere abbattuto.

SU L' ARTICOLO 703.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 703 del Codice civile è uniforme all'articolo 624 delle Leggi civili.

Art. 704. *Tornano ad aver luogo*, se le cose sono ristabilite in modo da poterne usare; purchè non sia trascorso *uno spazio di tempo bastante* a far presumere estinta la servitù, siccome è detto nell'articolo 707.

Tornano ad aver luogo — Quindi, allorchè l'acqua ritorna alla sorgente, allorchè la riviera si ritira dal campo che aveva inondato, allorchè il muro abbattuto è ricostruito (articolo 665 del Codice civile); tutte le servitù tornano ad aver luogo.

Ciò forma una differenza con l'usofrutto; imperciocchè all'articolo 624 del Codice civile abbiamo osservato che se l'usofrutto è stabilito su d'un edifizio, e che questo viene distrutto da un accidente o per effetto della vetustà, l'usofrutto *si estingue*, senzachè la legge dica, che torna ad aver luogo se l'edifizio viene riedificato. La ragione che si dà a

questa differenza e assai sagace. Si dice che essendo distrutto l' edifizio sul quale era stabilito l' usofrutto, la sostanza della cosa ha cessato di esistere; di tal che, se se ne costruisse un altro, questo sarebbe di una sostanza diversa da quella cui era prima attaccato l' usofrutto, per lo contrario le servitù essendo considerate siccome le qualità attive o passive del fondo, l' edifizio riedificato può considerarsi come fittiziamente messo in luogo del primo, con tutte le qualità che vi erano annesse.

Uno spazio di tempo bastante — Allorchè sono decorsi trent' anni durante i quali era impossibile esercitare la servitù, questa si estingue per la prescrizione. Sì fatta disposizione è contraria al principio che la prescrizione non corra a danno di colui che non può agire: *contra non valentem agere, nulla currit praescriptio*; ma si è voluto, e favorire la libertà dei fondi, e prevenire le liti che avrebbero potuto nascere da una disposizione diversa.

SU L' ARTICOLO 704.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. [illegible]4, ff. *quemadmodum servitutes amittuntur*; LL. 34 e 35, §. 1, ff. *de servitutibus praediorum rusticorum*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 704 del Codice civile è uniforme all' articolo 625 delle Leggi civili.

Art. 705. Qualunque servitù si estingue *riunendosi in una sola persona*, la proprietà del fondo dominante a quella del fondo serviente.

Riunendosi in una sola persona — Ciò che dicesi *confusione*. Essa ha luogo, sia che il proprietario del fondo servente acquisti il fondo dominante, e viceversa, sia che un terzo compri i due fondi; poichè colui che ha la cosa per intero non può avere su di essa un semplice smembramento della proprietà, siccome un diritto di servitù, *res sua nemini servit*.

SU L' ARTICOLO 705.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, ff. *quibus modis servit. amit.* L. 30, in prin., ff. *de servitutibus praediorum urbanorum.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 705 del Codice civile è uniforme all' articolo 626 delle Leggi civili.

Art. 706. *La servitù* è estinta *col non uso* pel corso di trent' anni.

La servitù — La legge in questo articolo non fa distinzione tra le servitù continue apparenti, e le servitù discontinue non apparenti, siccome le ha distinte allorchè ha prescritto il modo ond' esse si stabiliscono (articolo 691 del Codice civile). Ciò deriva perchè si accorda maggior favore alla prescrizione la quale tende ad estinguere le servitù, che a quella per stabilirle. Ma, secondo la natura delle servitù, avvi una differenza relativa al tempo in cui comincia a correre la prescrizione.

Col non uso — Anche quando il non uso derivasse da forza maggiore, che il proprietario del fondo serviente non potesse impedire (articoli 665 e 703 eod.).

Nondimeno alcuni gravi giureconsulti sostengono che la prescrizione non può correre se non nel caso in cui il proprietario del fondo dominante, essendo libero di usare del suo diritto, il proprietario del fondo serviente ha profittato della sua negligenza, o della sua tacita rinunzia.

SU L' ARTICOLO 706.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 6, ff. *de servitutibus praediorum urbanorum*; L. 13, Cod. *de servitutibus et aqua*; L. 4, §. 29, ff. *de usurpationibus et usucapionibus*; L. 12, in fin. Cod. *de praescript. longi temporis.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 706 del Codice civile è uniforme all' articolo 627 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 1172 delle Leggi civili.

La servitù d' uso di acqua non può dirsi prescritta sol perchè il proprietario del fondo dominante non ne abbia fatto uso per molto tempo. (C. A. A. 24 settembre 1817; *De Angelis* c. *Camilli* C. 12, 93).

Art. 707. I trent' anni cominciano a decorrere secondo le diverse specie di servitù, o dal giorno in cui si è cessato dall' usarne, se si tratti *di servitù discontinue*, o dal giorno in cui si è fatto un atto contrario alla servitù, se trattasi *di servitù continue*.

Di servitù discontinue — Queste servitù han bisogno del fatto dell' uomo per essere esercitate; dal momento in cui il fatto è cessato, la servitù non è stata esercitata, la prescrizione principia a correre. Quindi nelle servitù di passaggio, di attingere l' acqua, la prescrizione comincia dal giorno in cui non si è fatto uso del passaggio, o di attingere l' acqua.

Di servitù continue — Queste servitù sono sempre esercitate senza che vi sia bisogno del fatto attuale dell' uomo. Perchè esse non lo siano fa mestieri che un atto contrario alla servitù ne abbia fatto cessare l' esercizio; e quindi da questo momento corre la prescrizione. Per esempio, ho un acquidotto nel fondo del vicino, il proprietario distrugge i canali e distorna il corso delle acque; la prescrizione comincia da questo momento: se lascio decorrere trent' anni senza reclamare, il mio diritto è estinto.

Lo stesso ha luogo se ho il diritto d' impedire che il vicino fabbrichi innanzi la mia casa, e che egli elevi delle costruzioni che lascio sussistere pel corso di trent' anni; se avendo delle finestre d' aspetto sulla proprietà del mio vicino, le chiuda io stesso, e restino trent' anni in questo stato.

SU L' ARTICOLO 707.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 707 del Codice civile è uniforme all' articolo 628 delle Leggi civili

Art. 708. *Il modo* della servitù può prescriversi come la servitù medesima, *e nella stessa maniera*.

Il modo — Vale a dire, la maniera di esercitare il diritto della servitù: per esempio, il cammino per lo quale passo, la parte del muro comune nel quale apro lumi o finestre, il numero di queste finestre etc.

Nella stessa maniera — Quindi le sole servitù continue ed apparenti possono essere aumentate con la prescrizione; tutte le altre possono essere diminuite.

Se avendo il diritto di aprire tre finestre nel muro del vicino, ne apro quattro, dopo il decorso di trent'anni avrò acquistato un aumento nella servitù: se ne ho aperte soltanto due, finiti gli anni trenta non potrò aprire la terza.

Ma se ho il diritto di condurre il gregge a pascere una volta la settimana nella prateria del vicino, e ve lo conduco ogni giorno, non prescriverò mai questo aumento di servitù.

Stabilito sì fatto principio può avvenire la perdita di una servitù, senza acquistarne un'altra; per esempio, se avendo il diritto di passare su di una determinata parte del fondo del vicino, si passi su di un'altra parte pel corso di trent'anni, la prima servitù sarà estinta, e la seconda non sarà prescritta, perchè è discontinua.

SU L'ARTICOLO 708.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 708 del Codice civile è uniforme all'articolo 629 delle Leggi civili.

Art. 709. Se il fondo dominante appartiene a più persone *in comune*, l'uso fattone da alcuna di esse impedisce la prescrizione riguardo a tutte.

In comune — Essendo allora la proprietà in comune, i comproprietari formano una sola persona rapporto a questa proprietà; il diritto di ciascuno di essi non può sussistere disgiuntamente da quello degli altri, e colui che gode solo, gode per tutti i comproprietari, poichè non può godere solamente per la sua parte la quale non è ancora determinata.

SU L' ARTICOLO 709.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 5 e 10 *in prin.*, e L. 16, ff. *quemad. servit. amitt.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 709 del Codice civile è uniforme all'articolo 630 delle Leggi civili.

Art. 710. Se fra i compadroni vi è alcuno, contro cui *non abbia potuto decorrere la prescrizione*, siccome un minore, conserverà questi il diritto di tutti gli altri.

Non abbia potuto decorrere la prescrizione — Si suppone sempre che il fondo sia posseduto indiviso. Allora, poichè la prescrizione non può correre contro uno de' proprietari, egli conserva i suoi diritti, come se realmente li godesse (articolo 2252 del Codice civile); e con i suoi, quelli di tutti gli altri, essendo confusi.

Oltre i modi coi quali si estinguono le servitù, indicati dal Codice, n'esistono degli altri ancora. Per esempio, se la servitù è accordata per un determinato tempo, si estingue col decorso di questo. Se è stata costituita da una persona che aveva sul fondo soltanto un diritto risolubile, si estingue con la risoluzione del diritto.

SU L' ARTICOLO 710.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 10, *in prin.* ff. *quemadmodum servit. amitt.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 710 del Codice civile è uniforme all'articolo 631 delle Leggi civili.

FINE DEL TOMO SECONDO.

INDICE

DELLE MATERIE CONTENUTE IN QUESTO VOLUME

TIT. VII. *Della paternità e della filiazione.* pag. 5

Cap. I. *Della filiazione della prole legittima o nata durante il matrimonio.* ivi

Cap. II. *Delle pruove della filiazione della prole legittima.* 17

Cap. III. *De' figli naturali.* 26

Sez. I. *Della legitimazione de' figli naturali.* . . ivi

Sez. II. *Del riconoscimento de' figli naturali.* . . 29

TIT. VIII. *Dell' adozione e della tutela uficiosa.* . 37

Cap. I. *Dell' adozione.* ivi

Sez. I. *Dell' adozione e de' suoi effetti.* 38

Sez. II. *Delle forme dell' adozione.* 48

Cap. II. *Della tutela uficiosa.* 56

TIT. IX. *Della patria potestà* 61

TIT. X. *Della minore età della tutela e della emancipazione.* 74

Cap. I. *Della minore età.* ivi

Cap. II. *Della tutela.* 75

Sez. I. *Della tutela del padre e della madre.* . ivi

Sez. II. *Della tutela conferita dal padre o dalla madre.* 84

Sez. III. *Della tutela degli ascendenti.* 88

Sez. IV. *Della tutela conferita dal consiglio di famiglia.* 91

Sez. V. *Del tutore surrogato.* 107

Sez. VI. *Delle cause che dispensano dalla tutela.* . 112

Sez. VII. *Della incapacità, e delle cause di esclusione e di rimozione dalla tutela.* . . 124
Sez. VIII. *Dell' amministrazione del tutore.* . . . 130
Sez. IX. *De' conti della tutela.* 153
Cap. III. *Della emancipazione.* 160
TIT. XI. *Della maggiore età, della interdizione e del consulente giudiziario.* 171
Cap. I. *Della maggiore età.* ivi
Cap. II. *Della interdizione.* 172
Cap. III. *Del consulente giudiziario.* 191

LIBRO SECONDO.

De' beni e delle differenti modificazioni della proprietà. 195
TIT. I. *Della distinzione de' beni.* 196
Cap. I. *De' beni immobili.* 197
Cap. II. *De' beni mobili.* 206
Cap. III. *Dei beni relativamente a coloro che li possedono.* 217
TIT. II. *Della proprietà.* 222
Cap. I. *Del diritto di accessione su ciò che è prodotto dalla cosa.* 225
Cap. II. *Del diritto di accessione sopra ciò che si unisce e s' incorpora alla cosa.* 229
Sez. I. *Del diritto di accessione relativamente alle cose immobili.* ivi
Sez. II. *Del diritto di accessione relativamente alle cose mobili.* 241
TIT. III. *Dell' usofrutto, dell' uso e dell' abitazione.* 248
Cap. I. *Dell' usofrutto.* 250
Sez. I. *De' diritti dell' usofruttuario.* 253
Sez. II. *Delle obbligazioni dell' usofruttuario.* . . 269
Sez. III. *Dei modi con cui finisce l'usofruttuo.* . . 284

CAP. II. *Dell' uso e dell' abitazione.* 291
TIT. IV. *Delle servitù prediali.* 297
CAP. I. *Delle servitù che derivano dalla situazione de' luoghi.* 301
CAP. II. *Delle servitù stabilite dalla legge.* . . . 309
SEZ. I. *Del muro e delle fosse comuni.* . . . 311
SEZ. II. *Della distanza e delle opere intermedie richieste in alcune costruzioni.* 327
SEZ. III. *Del prospetto del fondo del vicino.* . . 328
SEZ. IV. *Dello stillicidio.* 333
SEZ. V. *Del diritto di passaggio.* 334
CAP. III. *Delle servitù stabilite per fatto dell' uomo.* 337
SEZ. I. *Delle diverse sorti di servitù che possono stabilirsi su i beni.* ivi
SEZ. II. *In qual modo si costituiscono le servitù.* 342
SEZ. III. *Dei diritti del proprietario del fondo al quale è dovuta la servitù.* 350
SEZ. IV. *In qual modo si estinguono le servitù.* . 354

TAVOLA

Di confronto degli articoli del Codice civile con quelli delle Leggi civili, ed indice delle pagine in cui sono esposti gli articoli, le Leggi romane, e la patria giurisprudenza.

N. B. le lettere R. V. T. N. n. hanno il seguente significato — *Riformato* — *Variato* — *Tolto* — *Nuovo* — *numero.*

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
312	234	R.	6	8	8	9	
313	235		9	11	11		
314	236		11	13	13		
315	237		13	14	14		
316	238		14	15			
317	239	V.	15	16			
318	240		16	17			
319	241		17	18	18		
320	242		18	18	18		
321	243		18	19			
322	244		19	20			
323	245		20	21	21		
324	246		21	22	21		

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
325	247		22	22			
326	248		22	23	23		
327	249		23	24	23		
328	250		24	24			
329	251		24	25			
330	252		25	26			
331	253	R.	26	27	27		
332	254		28	28	28		
333	255		28	29			
	256	N.					29.
334	257		29	30		31	
335	258	V.	31	31			
336	259	R.	31	32			
337	260		32	33			
338	261		33	33			
339	262		33	34		34	
340	263		34	35			
341	264	V.	35	36	36		
342	265	V.	37	37			
343	266		38	39	38		
344	267	R.	39	39			

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
345	268 269	R.	40	41	40		
346	270		41	43	43		
347	271		43	43	43		
348	272 159 160	n.° 4	43	44	44		
349	273		44	45	45		
350	274		45	46	46		
351	275		46	47	47		
352	276		47	48	48		
353	277	V.	48	48	48		
354	278	V.	48	49			
355	279	V.	49	50	50		
356	280	V.	50	50			
357	281	V.	51	51		51	
358	282	V.	52	53			
359	283	V.	53	54			
360	284	V.	54	55			
	285	N.					55
	286	N.					55

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
361		T.	56				
362		T.	57				
363		T.	57				
364		T.	57				
365		T.	58				
366		T.	59				
367		T.	59				
368		T.	60				
369		T.	60				
370		T.	60				
371	287	V.	61	61	61		
372	288	R.	62	62	62		
373	289	V.	62	63			
374	290	R.	63	63			
375	302		63	64			
376	303	V.	64	64	64		
377	304	V.	64	65			
378	305		65	65			
379	306		65	66			
380	307		66	66			
381	308	V.	66	67			

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
382	309	V.	67	68			
383	310	V.	68	69			
384	298	R.	69	70	70	70	
385	299	V.	70	71		72	
386	300	R.	72	72			
387	301		73	73	73		
388	311		74	74	74		
389	291 293 312		75	76			
	292	N.					76
390	294	R.	76	77	77	77	
	295	N.					77
	296	N.					78
	297	N.					78
391	313	R.	78	79		79	
392	314	V.	79	80	80		
393	315		80	81	81		
394	316	V.	81	82	82		
395	317		82	83	83	83	
396	318	V.	83	84	84		

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
397	319	V.	85	86	86		
398	320	V.	86	86	86		
399	321		86	87	87		
400	322		87	87			
401		T.	87	88	88		
402	323	V.	88	89	89		
403	324		89	90			
404	325		90	91			
405	326	R.	91	92		92	
406	327	V.	92	94	93		
407	328	V.	94	94			
408	329		95	96			
409	330	V.	96	96			
410	331	V.	97	97			
411	332	V.	97	98			
412	333		99	99			
413	334	V.	99	100			
414	335	V.	100	100			
415	336	V.	101	101			
416	337	V.	101	104			
417	338	V.	104	105	105		

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
418	339		105	106	106		
	340	N.					106
419	341		106	107	107		
420	342		107	108		108	
421	343	V.	108	109			
422	344		109	110			
423	345		110	110			
424	346		110	111			
425	347		111	111			
426	348		111	112			
427	349	R.	112	114	113		
428	350	V.	114	114	114		
429	351		114	115			
430	352		115	115	115		
431	353	V.	115	116			
432	354	V.	116	117	117		
433	355		117	118	118		
434	356		118	118	118		
435	357		118	119	119		
436	358	V.	119	120	120		
437	359		120	121	120		

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
438	360		121	121			
439	361	V.	121	122	122	122	
440	362		122	123			
441	363		123	123			
	364	N.					124
442	365		124	125	125		
443	366		125	126			
444	367		126	126	126		
445	368		126	127			
446	369	V.	127	127	127		
447	370		128	128			
448	371	V.	128	129			
449	372		129	130			
450	373		130	132	132	132	
451	374		133	134	134		
452	375		134	135	135		
453	376		135	136			
454	377		136	137	137	137	
455	378		138	139	138		
456	379		139	139	139	139	
457	380		139	141	141	141	

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
458	381	V.	141	142	142		
459	382	V.	142	143			
460	383	V.	143	144	144		
461	384		144	145	145	145	
462	385		145	146	146		
463	386		146	147	147		
464	387		147	148	148	148	
465	388		148	149	149		
466	389	V.	149	150	150		
467	390	V.	151	152	152		
468	391		152	153			
469	392		153	153	153	154	
470	393	R.	154	155		155	
471	394		155	156	156	156	
472	395		156	157			
473	396		157	158			
474	397		158	159	159		
475	398		159	160	160		
476	399		160	160			
477	400	V.	161	161			
478	401	V.	162	162			

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
479	402	V.	162	163		163	
480	403		165	166			
481	404		166	166			
482	405		167	167			
483	406	V.	167	168	168		
484	407	V.	168	169	169		
485	408		169	170			
486	409		170	170			
487	410		170	171			
488	411	V.	171	172		172	
489	412		173	174	174		
490	413		174	175			
491	414	V.	175	175			
492	415	V.	176	176			
493	416		176	176		176	
494	417		177	177			
495	418		177	178			
496	419		178	179	179		
497	420	V.	179	179			
498	421		179	180			
499	422		180	180			

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
500	423	V.	181	181			
501	424		181	182			
502	425		182	184			
503	426		184	184			
504	427		184	185			
505	428		185	186			
506	429		186	187	187		
507	430		187	188			
508	431		188	188			
509	432		188	189	189		
510	433		189	190	189		
511	434	V.	190	190	190		
512	435		190	191	191		
513	436		191	193	193		
514	437		193	193			
515	438		193	194		194	
516	439	R.	196	196			
517	440		197	197			
518	441		197	197	197		
519	442		197	198			
520	443		198	199	199		

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
521	444		199	200	200		
522	445		200	201	201		
523	446		201	202	202		
524	447		202	204	203		
525	448		204	204	204		
526	449		205	206	205		
527	450		207	208			
528	451		208	208	208		
529	452		208	210	210	210	
530	453		211	212			
	454	N.					212
	455	N.					212
531	456		213	213			
532	457		213	214	213		
533	458		214	215	215		
534	459		215	216			
535	460	R.	216	216			
536	461	R.	216	217	217		
537	462		217	218	218		
538	463	V.	218	219	219		
539	464		219	220	220		

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
540	465		220	220	220		
541	466		221	221			
542	467		221	221	221		
543	468		221	222			
544	469		223	223	223		
545	470		223	224			
546	471		224	225	225		
547	472		225	225	225	225	
548	473		226	226	226		
549	474		226	227	227	227	
550	475	V.	227	228	228	228	
551	476		229	229			
552	477		229	231	231		
553	478	R.	231	232	232		
554	479		232	233	233		
555	480		233	235	235	235	
556	481		235	236	236		
557	482		236	237	237		
558	483		237	237	237		
559	484		238	238	238		
560	485		238	239	259		

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
561	486		239	239	239		
562	487		240	240	240		
563	488		240	240	240		
564	489		240	241	241		
565	490		241	241			
566	491		241	242	242		
567	492		242	242	242		
568	493		242	243	243		
569	494		243	243	243		
570	495		243	244	244		
571	496		244	244	244		
572	497		245	245	245		
573	498		245	246	246		
574	499		246	246	246		
575	500		246	247	246		
576	501		247	247			
577	502	R.	247	248			
578	503	V.	250	251	251		
579	504		251	251	251		
580	505		251	252	252		
581	506		252	252	252		

ARTICOLI			PAGINE					
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi	
582	507		253	253	253			
583	508		253	253				
584	509	V.	254	254				
585	510		254	256	255			
586	511		256	256				
587	512		256	258	258			
588	513	R.	258	259				
589	514		259	260	260			
590	515		260	261	261			
591	516		261	262	262			
592	517		262	263	263			
593	518		263	263	263			
594	519		263	264	264			
595	520		264	265	265			
596	521		265	265	265			
597	522		265	266	266			
598	523	R.	266	267	267			
599	524	V.	267	268	268			
600	525	V.	269	269	269			
601	526		270	270	270	271		
602	527		271	271	271			

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
603	528		272	272	272		
604	529		272	273	272		
605	530		273	274	274		
606	531	V.	274	275			
607	532		275	275	275		
608	533		275	276	276		
609	534		276	277			
610	535		277	278	277		
611	536		278	279	278	279	
612	537		279	280			
613	538	V.	280	281			
614	539		281	282	282		
615	540		282	282	282		
616	541		282	283	283		
617	542	V.	284	285	285		
618	543		286	287	286	287	
619	544		287	287	287		
620	545		287	288	288		
621	546		288	289	289		
622	547		289	289	289		
623	548		289	289	289		

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
624	549		290	290	290		
625	550		291	291	291		
626	551		291	292	292	292	
627	552		293	293	293		
628	553		293	293			
629	554		293	293			
630	555		293	294	294		
631	556		294	295	295		
632	557	R.	295	295	295		
633			295	295			
634		T.	296	296	296		
635	558		296	297	296		
636		T.	297	297			
637	559	R.	299	299		299	
638	560		300	300			
639	561		300	301	301		
640	562		301	301	301		
641	563		302	302	302		
642	564		302	303	303	303	
643	565		304	304			
644	566		304	305	305	305	
645	567	V.	306	306		306	

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
646	568		307	307	307		
647	569	R.	308	308	308		
648	570	V.	308	309			
649	571		309	309			
650	572		309	310			
651	573	R.	310	310	310		
652			310	311			
653	574		311	312			
654	575		312	313			
655	576		313	313	313		
656	577		314	314			
657	578	V.	314	315	315		
658	579		315	316	316		
659	580		316	316			
660	581		316	317			
661	582		317	318			
662	583		318	318	318		
663	584	V.	318	319	319		
664	585	V.	319	320			
665	586		321	321	321		
666	587		321	321			
667	588		322	322			

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
668	589		322	322			
669	590		322	323			
670	591		323	324			
671	592	V.	324	325	325		
672	593		325	326			
673	594		326	327	327		
674	595		327	328	328		
675	596		328	329	329	329	
676	597	V.	329	330	330		
677	598	V.	330	331			
678	599	V.	331	331			
679	600	V.	331	332			
680	601		332	333			
681	602	V.	333	334			
682	603		334	335	334		
683	604		335	335	335		
684	605		335	336	336		
685	606		336	336			
686	607		337	339	338	339	
687	608		339	340	340	340	
688	609		340	341	341	341	
689	610		341	342	342	342	

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
690	611		342	343			
691	612	R.	343	344		345	
692	613		345	345			
693	614		346	346			
694	615		346	347	347	348	
695	616		348	349			
696	617		349	349	349		
697	618		350	350	350		
698	619		350	351			
699	620		351	351			
700	621		351	352	352		
701	622		352	353	353		
702	623		353	353	353		
703	624		354	354	354		
704	625		354	355	355		
705	626		355	356	356		
706	627		356	356	356	357	
707	628		357	357			
708	629		358	358			
709	630		358	359	359		
710	631		359	359	359		